



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2333

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Indice

1. DDL S. 2333 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2333	5
1.2.2. Relazione 2333-A	18
1.2.3. Testo approvato 2333 (Bozza provvisoria)	61
1.3. Trattazione in Commissione	74
1.3.1. Sedute	75
1.3.2. Resoconti sommari	77
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	78
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 254 (pom.) del 05/08/2021	79
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 264 (pom.) del 12/10/2021	81
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 188 (ant.) del 19/10/2021	85
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 267 (pom.) del 20/10/2021	86
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 190 (pom.) del 26/10/2021	100
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 192 (ant.) del 02/11/2021	101
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 193 (pom.) del 02/11/2021	102
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 194 (ant.) del 09/11/2021	103
1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 272 (pom.) del 09/11/2021	104
1.3.2.1.10. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 282 (pom.) del 21/12/2021	106
1.3.2.1.11. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 283 (pom.) dell'11/01/2022	108
1.3.2.1.12. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 285 (pom.) del 13/01/2022	111
1.3.2.1.13. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 288 (pom.) dell'08/02/2022	124

1.3.2.1.14. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 289 (pom.) del 15/02/2022	157
1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 291 (pom.) del 22/02/2022	161
1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 295 (pom.) del 09/03/2022	165
1.3.2.1.17. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 308 (pom.) del 03/05/2022	176
1.3.2.1.18. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 310 (pom.) del 10/05/2022	181
1.3.2.1.19. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 312 (pom.) del 17/05/2022	184
1.3.2.1.20. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 313 (pom.) del 19/05/2022	193
1.4. Trattazione in consultiva	199
1.4.1. Sedute	200
1.4.2. Resoconti sommari	203
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	204
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (ant., Sottocomm. pareri) del 03/02/2022	205
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/02/2022	207
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2022	210
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 174 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/05/2022	213
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 175 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/05/2022	215
1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 178 (ant., Sottocomm. pareri) del 18/05/2022	217
1.4.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 181 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/05/2022	219
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	221
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 271 (pom.) dell'08/02/2022	222
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	235
1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508 (pom.) dell'08/02/2022	236
1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512 (pom.) del 15/02/2022	265
1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 513 (pom.) del 16/02/2022	274
1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 515 (pom.) del 23/02/2022	278
1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 541 (ant.) del 21/04/2022	283
1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 542 (pom.) del 26/04/2022	290
1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 10/05/2022	294

1.4.2.3.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 554 (pom.) dell'11/05/2022	300
1.4.2.3.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 17/05/2022	305
1.4.2.3.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 557 (ant.) del 18/05/2022	313
1.4.2.3.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 560 (ant.) del 25/05/2022	317
1.4.2.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	324
1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 298 (pom.) del 10/02/2022	325
1.4.2.4.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 299 (pom.) del 15/02/2022	328
1.4.2.4.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 301 (ant.) del 24/02/2022	331
1.4.2.4.4. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 302 (pom.) del 01/03/2022	333
1.4.2.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	341
1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 185 (pom.) del 26/10/2021	342
1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 186 (pom.) del 02/11/2021	388
1.4.2.5.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 203 (pom.) del 19/01/2022	391
1.4.2.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	397
1.4.2.6.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 34 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/02/2022	398
1.4.2.7. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	399
1.4.2.7.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 267 (pom.) del 26/10/2021	400
1.4.2.7.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 268 (pom.) del 27/10/2021	407
1.4.2.7.3. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 285 (pom.) del 22/02/2022	419
1.5. Trattazione in Assemblea	436
1.5.1. Sedute	437
1.5.2. Resoconti stenografici	438
1.5.2.1. Seduta n. 437 del 25/05/2022	439

1. DDL S. 2333 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2333
XVIII Legislatura

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore"

Iter

25 maggio 2022: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

[C.544](#)

T. U. con [C.2387](#), [C.2692](#), [C.2868](#), [C.2946](#), [C.3014](#)
approvato in testo unificato

S.2333

approvato con modificazioni

[C.544-2387-2692-2868-2946-3014-B](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [99/22](#) del 15 luglio 2022, GU n. 173 del 26 luglio 2022.

Iniziativa Parlamentare

[On. Mariastella Gelmini](#) (FI)

Cofirmatari

[On. Valentina Aprea](#) (FI)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.2387 - [On. Niccolò Invidia](#) (M5S)

C.2692 - [On. Carmela Bucalo](#) (FDI) e altri

C.2868 - [On. Gabriele Toccafondi](#) (Misto, Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica)

C.2946 - [On. Angela Colmellere](#) (Lega) e altri

C.3014 - [On. Serse Soverini](#) (Misto, Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica) e altri

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta l'8 febbraio 2022

Presentazione

Trasmesso in data **22 luglio 2021**; annunciato nella seduta n. 351 del 27 luglio 2021.

Classificazione TESEO

ISTRUZIONE , FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articoli

ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI (Artt.1, 2, 10), PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E

RESILIENZA (Artt.1, 2), GIOVANI (Artt.2, 10), PERITI TECNICI (Art.2), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Artt.2, 3, 11), AMBIENTE (Artt.2, 3), TECNICA DEI MEZZI DI TRASPORTO (Art.3), TURISMO (Art.3), INFORMAZIONE (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3, 4, 6, 8, 10, 11, 15), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Artt.3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.3, 11), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.3, 11), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.3, 11), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.3), STRUTTURA SCOLASTICA (Artt.3, 4), DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Artt.3, 4), FONDAZIONI (Art.4), STATUTI (Art.4), ISTRUZIONE SCIENTIFICA E TECNICA (Artt.5, 10), APPRENDISTATO (Art.5), DOCENTI INCARICATI (Art.5), RICERCATORI (Art.5), COMMISSIONI DI ESAME (Art.6), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.6), SITI E PORTALI WEB (Art.6), COLLOCAMENTO E AVVIAMENTO AL LAVORO (Art.6), OSSERVATORI (Artt.7, 14, 15), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.7, 14, 15), REGIONI (Artt.7, 10), REVOCA (Art.7), DIPLOMI DI LAUREA (Art.8), ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (Artt.9, 10), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.10), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.11, 12), MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Art.11), ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L' INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA (INDIRE) (Artt.11, 14, 15), FONDI DI BILANCIO (Art.13), BASI DI DATI (Art.14), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.16), PROVINCE AUTONOME (Art.17)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Riccardo Nencini \(IV-PSI\)](#) (dato conto della nomina il 12 ottobre 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Riccardo Nencini \(IV-PSI\)](#) nominato nella seduta pom. n. 313 del 19 maggio 2022 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 24 maggio 2022; annuncio nella seduta n. 436 del 24 maggio 2022.

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 28 luglio 2021. Annuncio nella seduta n. 353 del 29 luglio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2333

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2333

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 20 luglio 2021, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **GELMINI** e **APREA** (544); **INVIDIA** (2387); **BUCALO** e **FRASSINETTI** (2692); **TOCCAFONDI** (2868); **COLMELLERE**, **TOCCALINI** e **CAPARVI** (2946); **SOVERINI**, **DI GIORGI**, **PICCOLI NARDELLI**, **ROSSI**, **PRESTIPINO**, **LATTANZIO**, **NITTI**, **ORFINI**, **CIAMPI** e **CARNEVALI** (3014)

(V. Stampati Camera nn. **544, 2387, 2692, 2868, 2946 e 3014**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 luglio 2021

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCÍPI

Art. 1.

(Finalità e struttura del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in coerenza con i parametri europei, la presente legge reca disposizioni per la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e riorganizzato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, di cui sono parte integrante, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40:

a) gli istituti tecnici superiori di cui al presente articolo, deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Gli istituti tecnici superiori assumono la denominazione di « accademie per l'istruzione tecnica superiore » (ITS *Academy*);

b) i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III, mirati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché di coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e di coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in

precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Capo II

MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS *ACADEMY*

Art. 2.

(Missione degli ITS Academy)

1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

2. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Art. 3.

(Identità degli ITS Academy)

1. Ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti:

- a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. Le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili, sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni;
- b) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali ambiti in cui essa si articola;
- c) i diplomi di tecnico superiore che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS *Academy* è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

5. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, a condizione, d'intesa con le regioni, che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione.

Art. 4.

(Regime giuridico degli ITS *Academy*)

1. Gli ITS *Academy* si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS *Academy* acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy* sono i seguenti, quale *standard* organizzativo minimo:

a) un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartenga all'ordine tecnico o professionale, ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, nel quale siano attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, situati nella provincia ove ha sede la fondazione;

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

d) un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

3. Ciascuna fondazione ITS *Academy* stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce *standard* minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS *Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS *Academy* devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS *Academy* possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS *Academy*, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS *Academy* sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS *Academy* è composto:

- a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;
- c) dalle elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

6. Sono organi necessari della fondazione ITS *Academy*:

- a) il presidente, che ne è il legale rappresentante ed è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;
- b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;
- c) il segretario generale, con compiti di coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della fondazione e di esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione;
- d) l'assemblea dei partecipanti;
- e) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy*;
- f) il revisore dei conti.

7. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

8. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS *Academy*, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

9. I diplomi di istruzione tecnica superiore di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

10. Le fondazioni ITS *Academy* possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 5.

(Standard minimi dei percorsi formativi)

1. I percorsi formativi degli ITS *Academy* si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

- a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, il diploma di tecnico superiore. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base dei criteri generali per la certificazione previsti dal medesimo articolo 6. Il diploma è rilasciato, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche comuni:

a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento definite con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono *standard* organizzativi minimi:

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

b) i percorsi formativi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, selezionati tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno cinque anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la

maturata esperienza nel settore.

6. Ai percorsi formativi degli ITS *Academy* possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III della durata di almeno 800 ore.

Art. 6.

(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

2. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato del II ciclo, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

3. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

4. Per « credito formativo » acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

5. Ai fini del rilascio del diploma di cui all'articolo 5, comma 2, da parte dell'ITS *Academy*, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

- a) al momento dell'accesso ai percorsi;
- b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1;
- c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

7. Gli ITS *Academy* sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti *internet* istituzionali, i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del titolo di studio.

Art. 7.

(Standard minimi per l'accesso degli ITS Academy al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. I requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accredimento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono gli *standard* minimi nazionali, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accredimento.
2. Gli *standard* minimi nazionali di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è predisposto su proposta del tavolo istituzionale paritetico di cui all'articolo 12.
4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui al capo V, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, la regione revoca l'accredimento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo IV.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

1. Gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie possono, nella loro autonomia, rendere organici i loro accordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
 - a) i criteri generali e gli *standard* di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree a orientamento professionale e per la condivisione, tra le fondazioni ITS *Academy* e le istituzioni universitarie interessate, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;
 - b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi degli ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei crediti;
 - c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi, di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento nazionale degli ITS *Academy* di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

3. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS *Academy* aventi sede nella regione.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

(Misure nazionali di sistema e orientamento)

1. Gli ITS *Academy* sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, il Coordinamento nazionale di cui all'articolo 11 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 13, linee di azione nazionali attraverso:

a) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS *Academy*, di cui al presente capo, e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro. I programmi comprendono anche progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti per promuovere la loro approfondita conoscenza del PNRR e delle sue strategie per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto digitale e tecnologico;

b) programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio, degli ITS *Academy* nel primo quinquennio di attuazione della presente legge in relazione alle strategie del PNRR;

c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

Capo III

PERCORSI DI ISTRUZIONE

E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Art. 10.

(Standard minimi dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese e sono rivolti ai giovani e agli adulti in possesso dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia, rispondono ai seguenti *standard* minimi:
- a) sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - b) sono strutturati di regola in due semestri, per un totale di almeno 800 ore, e sono articolati in moduli di varia durata;
 - c) sono progettati e realizzati, anche in apprendistato formativo, dai soggetti associati di cui articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, del certificato di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, secondo i criteri generali di cui all'articolo 6, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale nonché di esperti del mondo del lavoro.
4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 3 nonché le indicazioni generali per la verifica finale, da parte delle commissioni medesime, delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è formata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei percorsi e dei titoli, ai fini della riconoscibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea. Il modello del certificato di cui al comma 2, lettera a), è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Per i fini di cui al comma 1, gli ITS *Academy* possono concorrere alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore secondo quanto previsto dalla programmazione dell'offerta formativa territoriale di esclusiva competenza delle singole regioni.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

COORDINAMENTO NAZIONALE E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Art. 11.

(Coordinamento nazionale)

1. Al fine di consolidare e valorizzare il ruolo di parte integrante che il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore ricopre nell'ambito delle misure nazionali ed europee per l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo italiano, attraverso la formazione di tecnici superiori con profili in grado di soddisfare i bisogni formativi indotti dall'attuazione di tali politiche, e al fine di assicurare una maggiore integrazione con il livello nazionale delle politiche attive del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione di genere, è istituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'istruzione, il Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. Il Coordinamento nazionale è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della transizione ecologica, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle associazioni dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni più rappresentative degli ITS *Academy*.

3. Il Coordinamento nazionale, che si riunisce con cadenza almeno annuale, provvede alla redazione di un piano nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e indotti dalle politiche nazionali ed europee e dal PNRR in materia di innovazione tecnologica, innovazione digitale, transizione ecologica, politiche per l'occupazione, politiche attive e politiche di genere, nonché di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

4. Al Coordinamento nazionale sono affidati i compiti di:

a) consultazione e coinvolgimento delle parti sociali, delle reti territoriali degli ITS *Academy*, di soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, anche per consolidare e riequilibrare sul territorio l'offerta formativa;

b) proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e della programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione ai piani europei, nazionali e regionali di sviluppo;

c) attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli ITS *Academy* e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento nazionale;

d) raccordo con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, dello sviluppo economico, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale;

e) consultazione di soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Le linee di indirizzo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e della programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante di cui al comma 4, lettera b), sono condivise, entro il 31 dicembre di ogni anno, nell'ambito del Coordinamento nazionale. Le linee di indirizzo hanno validità annuale. Qualora le linee di indirizzo non siano condivise nell'ambito del Coordinamento nazionale, le regioni possono comunque procedere con la propria programmazione territoriale di riferimento.

6. Le regioni si riferiscono al piano nazionale di cui al comma 3 nella loro programmazione triennale e nella programmazione degli interventi relativi ai piani europei, nazionali e regionali di sviluppo.

7. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento del Coordinamento nazionale ed è adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8. Ai componenti del Coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 12.

*(Tavolo istituzionale paritetico
tra il Governo e le regioni)*

1. È istituito un tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le regioni, il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'istruzione, per l'elaborazione di proposte ai fini della definizione degli schemi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 7, comma 2, dall'articolo 8, comma 2, dall'articolo 10, comma 4, dall'articolo 11, comma 1, dall'articolo 13, comma 4, dall'articolo 14, commi 1 e 2, e dall'articolo 15, comma 1. Ai componenti del predetto tavolo istituzionale paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 13.

(Sistema di finanziamento)

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:
 - a) la realizzazione degli ITS *Academy* di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS *Academy* di nuove sedi, di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza;
 - b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a);
 - c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 14 e 15.
3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 1 del presente articolo, in attuazione del PNRR, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo degli ITS *Academy* e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione e la formazione terziaria a carattere professionalizzante.
4. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La quota di risorse destinate agli ITS che deve essere inclusa nella programmazione territoriale dell'offerta formativa delle regioni è comunicata a queste ultime entro il 31 marzo di ogni anno. Le risorse sono assegnate direttamente alle fondazioni entro il 30 giugno di ciascun anno.
5. Le risorse sono assegnate sulla base della quota capitaria riferita al numero degli allievi che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo per l'ammissione alla seconda o terza annualità ovvero all'esame.
6. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti altresì i criteri per l'attribuzione della quota di finanziamento premiale. Ai fini dell'attribuzione della predetta quota premiale, la valutazione tiene conto anche del numero degli allievi diplomati in ciascun anno e del tasso di occupazione rilevato nei dodici mesi successivi al conseguimento del diploma. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono anche stabiliti i criteri dell'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS *Academy*, cui provvede l'INDIRE. Il 70 per cento delle risorse è assegnato agli ITS *Academy* di cui al periodo precedente a titolo di cofinanziamento degli interventi per gli ITS *Academy* previsti dai piani territoriali regionali. Il restante 30 per cento delle risorse è assegnato a titolo premiale, per essere destinato agli ITS *Academy* attivi in ciascuna regione che nell'anno precedente a quello per cui è erogato il finanziamento hanno riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 15.
7. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento degli ITS *Academy* accreditati ai sensi dell'articolo 7, inseriti nella propria programmazione territoriale dell'offerta formativa, per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare.
8. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS *Academy* possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.
9. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS *Academy* esercita il controllo

sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7.

Capo V

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Art. 14.

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* di cui al capo II e ai percorsi di cui al capo III è costituita presso l'INDIRE secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, operante presso l'INDIRE, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sono assicurati il coordinamento e l'integrazione della banca dati di cui al primo periodo con le altre banche dati e anagrafi degli studenti previste dall'ordinamento.
3. Alle regioni è assicurato l'accesso alle banche dati di cui al comma 2.
4. Alle relative spese, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13. Alle spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui ai capi II e III.

Art. 15.

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, è affidato all'INDIRE ed è attualizzato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui ai capi II e III sono definiti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, su proposta del Tavolo di monitoraggio nazionale, istituito, previa intesa con le regioni, con il medesimo decreto di cui al comma 1.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 13.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

(Fase transitoria)

1. Nella fase transitoria, riguardante il primo biennio di applicazione della presente legge, in relazione alla necessità e all'urgenza di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il PNRR, si intendono accreditate tutte le fondazioni ITS già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non

esclusiva, nonché le fondazioni ITS per le quali, alla medesima data, sia stato avviato il procedimento di costituzione.

Art. 17.

(Province autonome)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

1.2.2. Relazione 2333-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2333-A

Relazione Orale

Relatore Nencini

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE**

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO
E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza il 24 maggio 2022

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dalla Camera dei deputati il 20 luglio 2021, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **GELMINI** e **APREA** (544); **INVIDIA** (2387); **BUCALO** e **FRASSINETTI** (2692); **TOCCAFONDI** (2868); **COLMELLERE**, **TOCCALINI** e **CAPARVI** (2946); **SOVERINI**, **DI GIORGI**, **PICCOLI NARDELLI**, **ROSSI**, **PRESTIPINO**, **LATTANZIO**, **NITTI**, **ORFINI**, **CIAMPI** e **CARNEVALI** (3014)

(V. Stampati Camera nn. **544, 2387, 2692, 2868, 2946 e 3014**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 luglio 2021

nella seduta del 19 maggio 2022

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: Parrini)

sul disegno di legge

3 febbraio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 2, si invita a precisare se lo *standard* organizzativo minimo consista nella presenza di uno dei soggetti elencati oppure di un soggetto per ognuna delle categorie indicate;
- in via generale, si rileva l'opportunità di valutare soluzioni terminologiche alternative a « *ITS Academy* », utilizzando la lingua italiana.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sul nuovo testo del disegno di legge e sugli emendamenti

22 febbraio 2022

La Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sul nuovo testo parere non ostativo, a condizione che, al fine di ridurre le disparità di trattamento tra le fondazioni ITS già accreditate entro la data di entrata in vigore del provvedimento in esame e quelle già esistenti ma non ancora accreditate, l'articolo 14 sia riformulato nel senso proposto dall'emendamento del relatore 14.100, su cui si esprime altresì parere non ostativo;
- sul subemendamento 14.100/1, per le ragioni su esposte, parere contrario;
- sull'emendamento 11.10 (testo 2) parere non ostativo.

su un ulteriore emendamento

15 marzo 2022

La Commissione, esaminato l'emendamento 4.100 riferito al nuovo testo del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

10 maggio 2022

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

11 maggio 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti 4.100 (testo 3), 14.100 (testo 2) e il relativo subemendamento, riferiti al nuovo testo del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su un ulteriore emendamento e relativo subemendamento

18 maggio 2022

La Commissione, esaminati l'emendamento 13.100 e il relativo subemendamento 13.100/1, riferiti al nuovo testo del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: Modena)

sul disegno di legge e sui relativi emendamenti

8 febbraio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo sul testo e nessuna osservazione sugli emendamenti.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

sul nuovo testo del disegno di legge

(Estensore: Misiani)

26 aprile 2022

La Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 4, il comma 6 sia sostituito dal seguente:

« 6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di

cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. »;

- all'articolo 5, comma 5, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. »;
- all'articolo 10, comma 7, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »;
- all'articolo 10, comma 8, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: « Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS *Academy* non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. »;
- all'articolo 11, comma 3, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022. ».

sugli emendamenti

(Estensore: Pesco)

10 maggio 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.100, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.8.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.10 e 4.18.

Sull'emendamento 4.100 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della proposta emendativa con la seguente:

« all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di

cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del 'Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi' di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";

c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo." ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per la proposta 5.6, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e seguenti.

sugli emendamenti

(Estensore: Manca)

11 maggio 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 15 del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.1, 9.2, 10.4, 11.1, 11.3, 11.4 e 11.6.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 15, fatta eccezione per le proposte 9.1, 9.0.1, 10.0.1, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 (testo 2), 14.100 (testo 2), 14.100 (testo2)/1 e 15.1, il cui esame resta sospeso.

sugli emendamenti

(Estensore: Manca)

17 maggio 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 15.1.

Sull'emendamento 9.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: « , ferma restando l'esclusione dell'impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica. ».

Sull'emendamento 10.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: « È istituito » delle seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, », nonché all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: « Ai componenti del

tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. ».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 9.0.1, 11.10 (testo 2), 13.100, 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2)/1.

su ulteriore emendamento

(Estensore: Manca)

18 maggio 2022

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 13.100/1 relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

A rettifica del parere reso nella seduta del 17 maggio, sull'emendamento 9.1 esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle condizioni poste dal parere reso sul testo lo scorso 26 aprile, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 5.

(Estensore: Masini)

sul disegno di legge

27 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); considerato che il disegno di legge mira a ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;

valutato che:

- il PNRR, richiamato dall'articolo 1, prevede la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), con i seguenti obiettivi: - rafforzamento del modello organizzativo e didattico (tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano « Impresa 4.0 »); - consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; - integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; - rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese;

- quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5) sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: - l'incremento del numero di ITS; - il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; - la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; - lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali;

- nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), il PNRR evidenzia l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS;

valutato che il provvedimento mira a dare concreta attuazione agli impegni assunti dallo Stato con il PNRR e che quindi non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

sul nuovo testo e sugli emendamenti

22 febbraio 2022

La Commissione, esaminato il nuovo testo, adottato come testo base dalla Commissione di merito l'8 febbraio 2022 (in sostituzione di quello adottato il 13 gennaio 2022) e gli emendamenti ad esso riferiti; ricordato che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

richiamato il parere espresso sul disegno di legge originario, in data 27 ottobre 2021;

considerato che tra le modifiche apportate dal nuovo testo vi è la soppressione di ogni riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla necessità di dare urgente attuazione agli interventi in esso previsti in materia (cfr. articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 14 del disegno di legge);

ricordato, al riguardo, che:

- il PNRR prevede la riforma del sistema ITS (M4C1 - riforma 1.2), da conseguire con l'entrata in vigore della legislazione primaria entro la fine del 2022 e con la legislazione secondaria entro la fine del 2023, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - rafforzamento del modello organizzativo e didattico (tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano « Impresa 4.0 »); - consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; - integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; - rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese;

- quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (M4C1 - investimento 1.5), da conseguire entro la fine del 2025, sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: - l'incremento del numero di ITS; - il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; - la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; - lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali;

- nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4C1- riforma 1.5), da conseguire con l'entrata in vigore della legislazione primaria entro la fine del 2021 e con la legislazione secondaria entro la fine del 2023, il PNRR pone l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS;

considerato che l'articolo 1 del nuovo testo mantiene il vincolo della coerenza del provvedimento con i parametri europei vigenti in materia di formazione tecnica superiore e che l'articolo 5 prevede *standard* minimi dei percorsi formativi in coerenza con il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

valutato che il provvedimento costituisce attuazione degli interventi previsti in materia dal PNRR e auspicata l'entrata in vigore entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul nuovo testo e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputata Emanuela Rossini)

2 marzo 2022

La Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge, recante ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, adottato come testo base dalla 7^a Commissione istruzione pubblica e cultura del Senato nella seduta dell'8 febbraio 2022, e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla competenza residuale regionale in materia di istruzione e formazione professionale; si ricorda infatti in proposito che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce la materia dell'istruzione alla competenza concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, che sono quindi attribuite, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, appunto alla competenza residuale regionale; assume inoltre rilievo, nel provvedimento, la materia, di esclusiva competenza statale, « norme generali sull'istruzione », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n*); al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha affermato, al fine di distinguere la categoria delle « norme generali sull'istruzione », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei « principi fondamentali » in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente, che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale »;

a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede numerose forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 14, comma 4, prevede in via generale che all'attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; richiamando tale procedura o in forza di una previsione autonoma, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è quindi prevista ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 3, comma I (individuazione delle aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori - ITS *Academy*); dall'articolo 3, comma 5 (criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica con la regione interessata, un ITS *Academy* ad operare in più di un'area tecnologica); dall'articolo 4, comma 3 (linee guida per gli statuti delle fondazioni « ITS *Academy* »); dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) (disciplina dei percorsi formativi di sesto livello EQF); dall'articolo 6, comma 2 (criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi); dall'articolo 7, comma 2 (definizione degli *standard* minimi nazionali per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy*); dall'articolo 8, comma 2 (definizione dei percorsi formativi degli ITS *Academy*); dall'articolo 10, comma 8 (funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*, anche con riferimento alla partecipazione allo stesso di rappresentanti della Conferenza delle regioni); dall'articolo 11, comma 6 (definizione di criteri e modalità per la ripartizione del fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo); dall'articolo 12, comma 1 (disciplina dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy*); dall'articolo 12, comma 2 (disciplina della banca dati nazionale); dall'articolo 13, comma 1 (disciplina del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione); infine, all'articolo 9, comma 1, vengono esplicitamente fatte salve le competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa;

l'articolo 15 dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalità della legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; al riguardo, appare opportuno fare riferimento, come di consueto, non solo alle province autonome di Trento e di Bolzano, ma anche alle altre regioni a statuto speciale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente condizione:

All'articolo 15, comma 1, premettere le seguenti parole: « Le regioni a statuto speciale e » e sostituire le parole: « dallo statuto speciale » con le seguenti: « dagli statuti speciali ».

DISEGNO DI LEGGE
Approvato dalla Camera
dei deputati

DISEGNO DI LEGGE
Testo degli articoli formulato
dalla Commissione

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Capo I
PRINCIPI

Art. 1.

(Finalità e struttura del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione, formazione e ricerca, in coerenza con i parametri europei, la presente legge reca disposizioni per la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e riorganizzato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, di cui sono parte integrante, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40: a) gli istituti tecnici superiori di cui al presente articolo, deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Gli istituti tecnici superiori assumono la

Capo I
PRINCIPI

Art. 1.

(Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

denominazione di « accademie per l'istruzione tecnica superiore » (ITS *Academy*);
b) i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III, mirati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché di coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e di coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

(Si veda, in diversa formulazione, l'articolo 5, comma 6, del presente testo)

Capo II
MISSIONE E CRITERI
GENERALI
DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI ITS *ACADEMY*

Art. 2.
(Missione degli ITS Academy)
1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS

2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy*, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore.

Capo II
MISSIONE E CRITERI GENERALI
DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI ITS *ACADEMY*

Art. 2.
(Missione degli ITS Academy)
1. Nel quadro del complessivo Sistema **terziario** di istruzione **tecnologica** superiore di cui all'articolo 1, gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze

Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

2. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei

tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e **di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.** In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi **in relazione** alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Art. 3.

(Identità degli ITS Academy)

1. Ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti:

a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. Le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili, sulla base della

Art. 3.

(Identità degli ITS Academy)

1. Ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione **adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato**, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.**

2. *Identico:*

a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. **In sede di** programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;

programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni;
b) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali ambiti in cui essa si articola;
c) i diplomi **di tecnico superiore** che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS *Academy* è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

5. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, a condizione, **d'intesa con le regioni**, che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione.

b) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali **profili** in cui essa si articola;

c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

3. *Identico.*

4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e **degli eventuali ambiti in cui esse si articolano**, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

5. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, **o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3**, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione. **Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a**

fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Art. 4.
(Regime giuridico degli ITS Academy)

1. Gli ITS *Academy* si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS *Academy* acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy* sono i seguenti, quale *standard* organizzativo minimo:

a) un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartenga all'ordine tecnico o professionale, ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, nel quale siano attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, situati nella provincia ove ha sede la fondazione;

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie

Art. 4.
(Regime giuridico degli ITS Academy)

1. *Identico.*

2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy*, quale *standard* organizzativo minimo, sono i seguenti:

a) **almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*;**

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata **anche in una provincia diversa da quella** ove ha sede la fondazione;

c) *identica*;

che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

d) un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

3. Ciascuna fondazione ITS *Academy* stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce *standard* minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS *Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

4. I soggetti fondatori di cui al

d) un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

3. Ciascuna fondazione ITS *Academy* stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, **le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4**, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida **emanate**, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione **adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6**. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce *standard* minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS *Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

4. *Identico.*

comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS *Academy* devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS *Academy* possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

5. Tutti i soggetti fondatori *5. Identico:*

contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS *Academy*, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS *Academy* sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS *Academy* è composto:

a) dal fondo di dotazione, *a) identica;*

costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili *b) identica;*
che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;

c) dalle elargizioni disposte da **c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti** da enti o da **persone fisiche** con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al *d) identica.*
patrimonio dall'Unione europea,

dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al presente comma con priorità al sostegno del diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

7. Sono organi minimi necessari della fondazione ITS *Academy*:

6. Sono organi necessari della fondazione ITS *Academy*:
a) il presidente, che ne è il legale rappresentante ed è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;

a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;

- b)* il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente; *b) identica;*
- c)* **il segretario generale, con compiti di coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della fondazione e di esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione;** *soppressa*
- d)* l'assemblea dei partecipanti; *c) identica;*
- e)* il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy*; *d) identica;*
- f)* il revisore dei conti. *e) identica.*
7. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28. **8. Identico.**
8. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS *Academy*, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione. **9. Identico.**
9. I diplomi **di istruzione tecnica superiore** di quinto e di sesto livello EQF di cui **10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro**

all'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

10. Le fondazioni ITS *Academy* possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 5.
(Standard *minimi dei percorsi formativi*)

1. I percorsi formativi degli ITS *Academy* si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

11. *Identico.*

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.

Art. 5.
(Standard *minimi dei percorsi formativi*)

1. *Identico:*

a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno **1.800** ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. **I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento**

2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, il diploma di tecnico superiore. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base dei criteri generali per la certificazione previsti dal medesimo articolo 6. Il diploma è rilasciato, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche comuni:
a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento definite con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;
b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e

e di Bolzano.

2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, **rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate.** I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, **comma 2**, sulla base **delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy previste dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati**, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono** titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, **che costituiscono *standard minimi***:

a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, **di cui all'articolo 3, commi 1 e 2**, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi **e dei crediti di esperienza** già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;
c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

c) *identica.*

4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono *standard* organizzativi minimi:

4. *Identico:*

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. **L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5.** Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il **35 per cento** della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

b) i percorsi formativi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

b) le scansioni temporali **dei** percorsi formativi **sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico;** per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

c) i curricula dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

c) *identica;*

d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze,

d) *identica;*

autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle

certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, selezionati tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno cinque anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

6. Ai percorsi formativi degli ITS *Academy* possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma di

e) *identica*;

f) *identica*.

5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, **almeno per il 50 per cento** tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno **tre** anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. **Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Soppresso

(Si veda, in diversa formulazione, l'articolo 1, comma 2, del presente testo)

istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III della durata di almeno 800 ore.

Art. 6.
(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)
(Si veda, in analogia formulazione, il comma 5 del presente articolo)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da

Art. 6.
(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

1. Ai fini del rilascio **dei diplomi** di cui all'articolo 5, comma 2, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, **delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica** e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, **delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica** e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione **adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6**, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame **di cui al comma 1 del presente articolo**, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal **comma 3** del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

2. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato del II ciclo, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

3. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

4. Per « credito formativo » acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

5. Ai fini del rilascio del diploma di cui all'articolo 5,

3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al **comma 2** si provvede nell'ambito delle risorse **umane, finanziarie e strumentali** disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato **conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore**, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione **del 24 maggio 2007** e alla relativa tabella.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Soppresso

(Si veda, in analogia formulazione, il comma 1 del presente articolo)

comma 2, **da parte dell'ITS Academy**, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

a) al momento dell'accesso ai percorsi;

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1;

c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

7. Gli ITS *Academy* sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti *internet* istituzionali, i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del titolo di studio.

Art. 7.

(Standard minimi per l'accesso degli ITS Academy al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. I requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e

6. *Identico*:

a) *identica*;

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema **terziario di istruzione tecnologica superiore** di cui all'articolo 1, comma 1;

c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e **delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica** nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

7. Gli ITS *Academy* sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti *internet* istituzionali, i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del **diploma**.

Art. 7.

(Standard minimi per l'**accreditamento** degli ITS Academy)

1. I requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'**accreditamento** degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso

l'accREDITamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accREDITamento e programmazione, recepiscono gli *standard* minimi **nazionali**, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accREDITamento.

2. Gli *standard* minimi **nazionali** di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, **sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze**, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è predisposto su proposta del tavolo istituzionale paritetico di cui all'articolo 12.

4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui al capo V, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, la regione revoca l'accREDITamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei

al Sistema **terziario** di istruzione **tecnologica** superiore **nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accREDITamento** sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accREDITamento e programmazione, recepiscono **i requisiti** e gli *standard* minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accREDITamento.

2. **I requisiti, gli *standard* minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca** di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. **Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.**

4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui **all'articolo 13**, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è **disposta la revoca dell'accREDITamento** rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al **capo III.**

diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo IV.

5. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, proseguono sino alla loro conclusione.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS *Academy*. Fino all'adozione, da parte delle regioni, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy*, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accreditamento degli ITS *Academy* e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli *standard* minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, **comunque**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, **finanziarie e strumentali** disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

1. Gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie possono, nella loro autonomia, rendere organici i loro accordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e

Art. 8.

(Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, **rendono** organici i loro accordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di **apprendistato di alta formazione e ricerca**, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri generali e gli *standard* di organizzazione **dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree a orientamento professionale** e per la condivisione, tra le fondazioni *ITS Academy* e le istituzioni universitarie interessate, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi degli *ITS Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei crediti;

c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da **adottare** entro **centottanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri generali e gli *standard* di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni *ITS Academy*, le istituzioni universitarie interessate e **gli enti di ricerca**, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi **formativi** degli *ITS Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento **dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi**;

c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, **nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il**

tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi, di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento nazionale degli ITS *Academy* di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

3. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS *Academy* aventi sede nella regione.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.
(Misure nazionali di sistema e orientamento)

1. Gli ITS *Academy* sono

conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti **certificati** acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; **le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.** Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali **nazionali** di riferimento degli ITS *Academy* di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

3. Il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS *Academy* aventi sede nella regione.

5. Identico.

Art. 9.
(Misure nazionali di sistema **per l'orientamento**)

1. *Identico.*

costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, il Coordinamento nazionale di cui all'articolo 11 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 13, linee di azione nazionali attraverso:

a) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS *Academy*, di cui al presente capo, e dei percorsi di **istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III**. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro. **I programmi**

2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di « Reti di coordinamento di settore e territoriali » per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS *Academy* di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS *Academy* di cui all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di promuovere:

a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS *Academy*;

b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS *Academy*, di cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro;

comprendono anche progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti per promuovere la loro approfondita conoscenza del PNRR e delle sue strategie per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto digitale e tecnologico;

b) programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio, degli ITS Academy nel primo quinquennio di attuazione della presente legge in relazione alle strategie del PNRR;

soppressa

c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

c) identica.

Capo III PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Art. 10.

1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese e sono rivolti ai giovani e agli adulti in possesso dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

b).

2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia, rispondono ai seguenti *standard* minimi:

a) sono finalizzati al conseguimento di un

certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) sono strutturati di regola in due semestri, per un totale di almeno 800 ore, e sono articolati in moduli di varia durata;

c) sono progettati e realizzati, anche in apprendistato formativo, dai soggetti associati di cui articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, del certificato di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, secondo i criteri generali di cui all'articolo 6, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale nonché di esperti del mondo del lavoro.

4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 3 nonché le indicazioni generali per la verifica finale, da parte delle commissioni medesime, delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è formata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono

l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei percorsi e dei titoli, ai fini della riconoscibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea. Il modello del certificato di cui al comma 2, lettera a), è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Per i fini di cui al comma 1, gli ITS *Academy* possono concorrere alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore secondo quanto previsto dalla programmazione dell'offerta formativa territoriale di esclusiva competenza delle singole regioni.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV
COORDINAMENTO
NAZIONALE
E SISTEMA DI
FINANZIAMENTO

Art. 11.
(*Coordinamento nazionale*)
1. Al fine di consolidare e

Capo III
COMITATO NAZIONALE ITS *ACADEMY* E SISTEMA DI
FINANZIAMENTO

Art. 10
(*Comitato nazionale ITS Academy*)

1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato

valorizzare il ruolo di parte integrante che il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore ricopre nell'ambito delle misure nazionali ed europee per l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo italiano, attraverso la formazione di tecnici superiori con profili in grado di soddisfare i bisogni formativi indotti dall'attuazione di tali politiche, e al fine di assicurare una maggiore integrazione con il livello nazionale delle politiche attive del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione di genere, è istituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'istruzione, il Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Il Coordinamento nazionale è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della transizione ecologica, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle associazioni dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei

nazionale ITS *Academy* per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS *Academy* al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

2. Il Comitato nazionale ITS *Academy* propone in particolare:

- a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;**
- b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;**
- c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;**
- d) la promozione di percorsi formativi degli ITS *Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;**
- e) criteri e modalità per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore e territoriali di cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS *Academy* e reti di innovazione a livello territoriale;**
- f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le**

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni più rappresentative degli ITS *Academy*.

3. Il Coordinamento nazionale, che si riunisce con cadenza almeno annuale, provvede alla redazione di un piano nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e indotti dalle politiche nazionali ed europee e dal PNRR in materia di innovazione tecnologica, innovazione digitale, transizione ecologica, politiche per l'occupazione, politiche attive e politiche di genere, nonché di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

4. Al Coordinamento nazionale sono affidati i compiti di:

- a) consultazione e coinvolgimento delle parti sociali, delle reti territoriali degli ITS *Academy*, di soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, anche per consolidare e riequilibrare sul territorio l'offerta formativa;
- b) proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e della programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione ai piani europei, nazionali e regionali di sviluppo;
- c) attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli ITS *Academy* e dei relativi ambiti e figure professionali di

regioni interessate, di *campus* multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di *campus* multisettoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi.

3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS *Academy*.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale ITS *Academy* è composto da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

riferimento nazionale;

d) raccordo con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, dello sviluppo economico, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale;

e) consultazione di soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Le linee di indirizzo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e della programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante di cui al comma 4, lettera b), sono condivise, entro il 31 dicembre di ogni anno, nell'ambito del Coordinamento nazionale. Le linee di indirizzo hanno validità annuale. Qualora le linee di indirizzo non siano condivise nell'ambito del Coordinamento nazionale, le regioni possono comunque procedere con la propria programmazione territoriale di riferimento.

6. Le regioni si riferiscono al piano nazionale di cui al comma 3 nella loro programmazione triennale e nella programmazione degli interventi relativi ai piani europei, nazionali e regionali di sviluppo.

7. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento del Coordinamento nazionale ed è adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* partecipano, secondo criteri e modalità definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS *Academy*.

7. Il Comitato nazionale ITS *Academy* si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

281.

8. Ai componenti del Coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 12.

1. È istituito un tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le regioni, il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'istruzione, per l'elaborazione di proposte ai fini della definizione degli schemi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 7, comma 2, dall'articolo 8, comma 2, dall'articolo 10, comma 4, dall'articolo 11, comma 1, dall'articolo 13, comma 4, dall'articolo 14, commi 1 e 2, e dall'articolo 15, comma 1. Ai componenti del predetto tavolo istituzionale paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 13.

(Sistema di finanziamento)

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS *Academy* non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Sistema di finanziamento)

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema **terziario** di istruzione **tecnologica** superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione **tecnologica** superiore.

Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

a) la realizzazione degli ITS *Academy* di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS *Academy* di nuove sedi, di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza;

b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera

a);

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 14 e 15.

2. *Identico:*

a) la realizzazione **dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati** di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS *Academy* di nuove sedi **e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate**, comprese quelle per la formazione a distanza, **utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*** ;

b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, **comma 3**;

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli **12 e 13**;

d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);

e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b) .

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a **68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022**. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al **citato comma 1 del presente articolo, in attuazione del PNRR**, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo degli ITS *Academy* e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a **48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022**. **Al relativo onere** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo **dei percorsi negli ITS *Academy*** e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.

l'istruzione e la formazione
terziaria a carattere
professionalizzante.

4. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La quota di risorse destinate agli ITS che deve essere inclusa nella programmazione territoriale dell'offerta formativa delle regioni è comunicata a queste ultime entro il 31 marzo di ogni anno.** Le risorse sono assegnate direttamente alle fondazioni entro il 30 giugno di ciascun anno.

5. Le risorse sono assegnate sulla base della quota capitaria riferita al numero degli allievi che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo per l'ammissione alla seconda o terza annualità ovvero

4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui al comma 2, lettera d), una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate **alle regioni, che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.**

Soppresso

all'esame.

6. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti altresì i criteri per l'attribuzione della quota di finanziamento premiale. Ai fini dell'attribuzione della predetta quota premiale, la valutazione tiene conto anche del numero degli allievi diplomati in ciascun anno e del tasso di occupazione rilevato nei dodici mesi successivi al conseguimento del diploma. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono anche stabiliti i criteri dell'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS *Academy*, cui provvede l'INDIRE. Il 70 per cento delle risorse è assegnato agli ITS *Academy* di cui al periodo precedente a titolo di cofinanziamento degli interventi per gli ITS *Academy* previsti dai piani territoriali regionali. Il restante 30 per cento delle risorse è assegnato a titolo premiale, per essere destinato agli ITS *Academy* attivi in ciascuna regione che nell'anno precedente a quello per cui è erogato il finanziamento hanno riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 15.

7. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento degli ITS *Academy* **accreditati ai sensi dell'articolo 7, inseriti nella propria programmazione territoriale dell'offerta formativa**, per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato.

8. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS *Academy* possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei *campus* multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

8. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento **dei piani triennali di attività** degli ITS *Academy* per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato. **A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.**

9. *Identico.*

9. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7.

Capo V
ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Art. 14.

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* di cui al capo II e ai percorsi di cui al capo III è costituita presso l'INDIRE secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, operante presso l'INDIRE, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto

10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute **dalla fondazione**, secondo quanto previsto dall'articolo 4, **comma 8**.

Capo IV

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Art. 12.

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* di cui al capo II è costituita presso il **Ministero dell'istruzione** secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione **adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6**.

2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione **adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6**.

legislativo 28 agosto 1997, n.

281. Sono assicurati il coordinamento e l'integrazione della banca dati di cui al primo periodo con le altre banche dati e anagrafi degli studenti previste dall'ordinamento.

3. Alle regioni è assicurato l'accesso alle banche dati di cui al comma 2.

4. Alle relative spese, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13. Alle spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui ai capi II e III.

Art. 15.

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, è affidato all'INDIRE ed è attualizzato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

Soppresso

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3. Alla copertura dei predetti oneri possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

Art. 13.

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, è **realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato**, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato **ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Accademy* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore.**

281.

2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui ai capi II e III sono definiti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, su proposta del Tavolo di monitoraggio nazionale, istituito, previa intesa con le regioni, con il medesimo decreto di cui al comma 1.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 13.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

(Fase transitoria)

1. Nella fase transitoria, riguardante il primo biennio di applicazione della presente legge, in relazione alla necessità e all'urgenza di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il PNRR, si intendono accreditate tutte le fondazioni ITS già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva, nonché le fondazioni ITS per le quali, alla medesima data, sia stato avviato il procedimento di costituzione.

2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui **al capo II nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, ovvero, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.**

3. All'attuazione del presente articolo si provvede, **per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

(Fase transitoria e attuazione)

1. **Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:**

a) le fondazioni ITS *Academy* già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS *Academy* accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

c) le fondazioni ITS *Academy* già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Le fondazioni ITS *Academy* di cui al comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 6 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi.

5. Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS *Academy* avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando un quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

6. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 17.

(Province autonome)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 15.

(Province autonome)

Identico

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.3. Testo approvato 2333 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2333

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 25 maggio 2022, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gelmini e Aprea; Invidia; Bucalo e Frassinetti; Toccafondi; Colmellere, Toccalini e Caparvi; Soverini, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rossi, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Orfini, Ciampi e Carnevali:

Istituzione del Sistema terziario di istruzione
tecnologica superiore

Istituzione del Sistema terziario di istruzione
tecnologica superiore

Capo I

PRINCÌPI

Art. 1.

(Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy*, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore.

Capo II

MISSIONE E CRITERI GENERALI

DI ORGANIZZAZIONE

DEGLI ITS *ACADEMY*

Art. 2.

(Missione degli ITS Academy)

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la

domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Art. 3.

(Identità degli ITS Academy)

1. Ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo sono definiti:

- a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;
- b) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;
- c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, primo periodo, ciascun ITS *Academy* è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

5. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma

3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Art. 4.

(Regime giuridico degli ITS *Academy*)

1. Gli ITS *Academy* si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS *Academy* acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy*, quale *standard* organizzativo minimo, sono i seguenti:

a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*;

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

d) un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

3. Ciascuna fondazione ITS *Academy* stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce *standard* minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS *Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS *Academy* devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS *Academy* possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS *Academy*, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS *Academy* sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio

della fondazione ITS *Academy* è composto:

- a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;
- c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al presente comma con priorità al sostegno del diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi agli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

7. Sono organi minimi necessari della fondazione ITS *Academy*:

- a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;
- b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;
- c) l'assemblea dei partecipanti;
- d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy*;
- e) il revisore dei conti.

8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS *Academy*, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

11. Le fondazioni ITS *Academy* possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.

Art. 5.

(Standard *minimi dei percorsi formativi*)

1. I percorsi formativi degli ITS *Academy* si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* previste dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono *standard minimi*:

a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del

percorso individuale;

c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono *standard* organizzativi minimi:

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 1 del presente articolo, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui

all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

5. Per « credito formativo » acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

a) al momento dell'accesso ai percorsi;

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1;

c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

7. Gli ITS *Academy* sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti *internet* istituzionali, i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

Art. 7.

(Standard minimi per l'accreditamento degli ITS *Academy*)

1. I requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli *standard* minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

2. I requisiti, gli *standard* minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai

sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III.

5. Nel caso di revoca dell'accREDITAMENTO, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, proseguono sino alla loro conclusione.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accREDITAMENTO degli ITS *Academy*. Fino all'adozione, da parte delle regioni, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy*, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy* e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli *standard* minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

(Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro accordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri generali e gli *standard* di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del

Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS *Academy* di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

3. Il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS *Academy* aventi sede nella regione.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

(Misure nazionali di sistema per l'orientamento)

1. Gli ITS *Academy* sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di « Reti di coordinamento di settore e territoriali » per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS *Academy* di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS *Academy* di cui all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di promuovere:

- a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS *Academy*;
- b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS *Academy*, di cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro;
- c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

Capo III

COMITATO NAZIONALE ITS *ACADEMY* E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Art. 10.

(Comitato nazionale ITS Academy)

1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS *Academy* per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e

delle fondazioni ITS *Academy* al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

2. Il Comitato nazionale ITS *Academy* propone in particolare:

- a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;
- b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;
- c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;
- d) la promozione di percorsi formativi degli ITS *Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;
- e) criteri e modalità per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore e territoriali di cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS *Academy* e reti di innovazione a livello territoriale;
- f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di *campus* multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di *campus* multisettoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi.

3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS *Academy*.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale ITS *Academy* è composto da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* partecipano, secondo criteri e modalità definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS *Academy*.

7. Il Comitato nazionale ITS *Academy* si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS *Academy* non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Sistema di finanziamento)

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

a) la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS *Academy* di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*;

b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;

d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);

e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS *Academy* e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.

4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui al comma 2, lettera d), una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni, che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accredito ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.

7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei *campus* multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

8. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS *Academy* per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

9. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS *Academy* possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute dalla fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

Capo IV

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Art. 12.

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3. Alla copertura dei predetti oneri possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

Art. 13.

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, è realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore.

2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, ovvero, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

(Fase transitoria e attuazione)

1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni ITS *Academy* già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS *Academy* accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

c) le fondazioni ITS *Academy* già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Le fondazioni ITS *Academy* di cui al comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 6 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi.

5. Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS *Academy* avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando un quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

6. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 15.

(Province autonome)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2333
XVIII Legislatura

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore"

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 254 \(pom.\)](#)

5 agosto 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 264 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

[N. 188 \(ant.\)](#)

19 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 267 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 190 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 192 \(ant.\)](#)

2 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 193 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 194 \(ant.\)](#)

9 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 272 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

[N. 282 \(pom.\)](#)

21 dicembre 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 283 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2022

[N. 285 \(pom.\)](#)

13 gennaio 2022

[N. 288 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 289 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 291 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 295 \(pom.\)](#)

9 marzo 2022

[N. 308 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

[N. 310 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

[N. 312 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

[N. 313 \(pom.\)](#)

19 maggio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 254 (pom.) del 05/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021
254^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'audizione del ministro Bianchi sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico, che era stata programmata per martedì 3 agosto, sarà riprogrammata alla ripresa dei lavori. Dà quindi conto della programmazione dei lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Quanto al ciclo di audizioni informali da svolgere in merito all'affare assegnato sugli allestimenti museali, di cui si chiede il deferimento, il [PRESIDENTE](#) propone un elenco delle audizioni da svolgere che tiene conto delle richieste avanzate; propone inoltre un'integrazione al programma di audizioni informali in merito ai disegni di legge n. [2307](#) e connessi. Infine, propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione la discussione in sede redigente dei disegni di legge n. [2151](#) recante "Riconoscimento dei teatri storici delle Marche" e n. [2333](#) recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda su tutte le proposte formulate dal Presidente.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) interviene per sollecitare la ripresa dell'esame del disegno di legge n. [2020](#), recante "Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici".

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) riterrebbe utile programmare l'audizione del ministro Bianchi alla fine del mese di agosto.

Si unisce la senatrice [RUSSO](#) (M5S), che invita a valutare la possibilità di svolgere tale audizione nella giornata di domani.

La senatrice [CORRADO](#) (*Misto-I'A.c'è-LPC*) chiede che alla ripresa dei lavori siano programmate con regolarità le risposte alle interrogazioni assegnate alla Commissione.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), infine, sollecita l'avvio della discussione del disegno di legge n. [2123](#) recante "Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività", assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 6ª e 7ª, invitando i componenti della Commissione a sottoscriverlo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà i necessari contatti con il Ministro dell'istruzione per programmare la sua audizione e con il presidente della 6ª Commissione in merito alla discussione del disegno di legge n. 2123. Assicura infine che l'esame del disegno di legge n. 2020 proseguirà nelle sedute che saranno convocate nel mese di settembre, nel corso delle quali saranno altresì programmate le risposte alle interrogazioni assegnate alla Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 264 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
264ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Intervengono il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini, intervenuto in videoconferenza, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Il ministro [GIOVANNINI](#), intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Michela

[MONTEVECCHI](#) (M5S), Orietta [VANIN](#) (M5S), Tiziana Carmela Rosaria [DRAGO](#) (FdI) e il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI).

Risponde il ministro [GIOVANNINI](#).

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con una osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso della precedente seduta si è aperta la discussione generale.

La senatrice [GRANATO](#) (Misto-l'A.c'è-LPC), a integrazione delle considerazioni già espresse precedentemente, ribadisce la totale contrarietà sul provvedimento, rafforzata dagli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito. Giudica insensato imporre un obbligo surrettizio di vaccinazione per svolgere l'attività lavorativa senza prevedere altre forme di contenimento del contagio. Fa presente che l'obbligo della certificazione verde, legato alla vaccinazione, non comporta alcuna garanzia sanitaria, considerato altresì che il processo di mutazione del virus stesso potrebbe vanificare la copertura immunitaria del vaccino. Suggerisce al relatore di inserire, nella proposta di parere, la possibilità di esonerare dall'obbligo di *green pass* i giovani che accedono ai luoghi di lavoro per seguire percorsi di formazione professionale o nell'ambito di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), invitando ad operare dei distinguo tra adulti e minori. In conclusione, preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola al relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), ringraziati i commissari e in particolare la senatrice Saponara per i rilievi che gli hanno suggerito, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si rimette alla Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il relatore per aver accolto un'osservazione da lei avanzata e dichiara l'avviso favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione

tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), illustra il disegno di legge n. 2333, approvato in prima lettura dalla Camera; il disegno di legge interviene in uno degli ambiti di interesse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che reca, tra gli impegni assunti, la previsione di una riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), di cui richiama finalità e corrispondenti risorse. La discussione dovrebbe quindi, a suo avviso, svolgersi secondo una tempistica compatibile con i tempi previsti per i provvedimenti di attuazione del PNRR, senza venir meno alla necessaria e dovuta attenzione per un'iniziativa destinata a lasciare un segno molto rilevante in un settore in cui l'Italia registra una situazione molto diversa da altri Paesi europei, come la Germania. Passa quindi a illustrare l'articolato, che ridefinisce la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, del quale fanno parte gli istituti tecnici superiori (ITS) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Si apre la discussione generale.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza dell'iniziativa in titolo, volta a promuovere la formazione tecnica superiore e la permanenza in Italia di molti giovani e a renderli competitivi anche in Europa. Ricorda l'ampio lavoro svolto in sede di prima lettura, che si è concluso con l'approvazione di un testo largamente condiviso, che auspica possa essere approvato dal Senato in tempi assai rapidi; conclude anticipando che il suo Gruppo valuterà se proporre modifiche al testo o se favorirne l'approvazione in via definitiva.

La senatrice [VANIN](#) (*M5S*) si unisce al Presidente relatore nel ritenere opportuno valutare con grande attenzione il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che richiede a suo giudizio un ulteriore approfondimento. Osserva che la formazione di alto livello, oggetto del disegno di legge n. 2333, non dovrebbe porsi in competizione con i percorsi universitari; conclude dichiarando sin d'ora che il suo Gruppo valuterà l'opportunità di presentare eventuali proposte di modifica.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*PD*) rileva come l'iniziativa tragga origine da posizioni critiche maturate nei riguardi del sistema formativo gestito dalle Regioni e da valutazioni non sempre positive nei confronti delle lauree professionalizzanti, temi peraltro non considerati dal disegno di legge. Ritiene opportuno un approfondimento, e chiede chiarimenti circa l'eventuale permanenza di un criterio incentrato sul tasso di occupazione ai fini del riparto delle risorse. Conclude esprimendo un giudizio non negativo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, sottolineando tuttavia come non siano disciplinati aspetti a suo avviso assai rilevanti.

Ha quindi la parola la senatrice [RUSSO](#) (*M5S*), che ritiene importante una riflessione in merito alla possibilità di prevedere espressamente un collegamento con il sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e con i settori del pensiero creativo e artistico, citando alcuni ambiti tra cui quello del *design* e del *made in Italy*.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritiene importante poter svolgere una discussione sul merito di questa riforma fondamentale e lungamente attesa, volta ad assicurare una maggiore connessione tra formazione tecnica superiore e il mondo del lavoro e produttivo. Ricordando l'ampio lavoro svolto alla Camera dei deputati e il voto unanime con il quale è stato approvato il testo ora in discussione, condivide l'esigenza che la Commissione approfondisca alcuni aspetti, tra cui la verifica dell'effettivo

funzionamento degli ITS nei vari territori.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), interviene quindi per proporre di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 13 di venerdì 15 ottobre il termine per avanzare le relative proposte.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

In merito alle audizioni informali interviene incidentalmente la senatrice [VANIN](#) (*M5S*) per segnalarne sin d'ora alcune.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le documentazioni che verranno acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della prossima settimana sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 139, recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali".

Conviene la Commissione.

La senatrici [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [DE LUCIA](#) (*M5S*) propongono integrazioni al programma di audizioni informali in merito all'affare assegnato sui materiali e sulle caratteristiche degli allestimenti museali (n. 916), sulle quali conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere la gratuità dei test antigenici rapidi per i minori non vaccinati, anche al fine di agevolare l'alternanza scuola-lavoro.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 188 (ant.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 188
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,05

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL E UIL, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 (SISTEMA
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR)*

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 267 (pom.) del 20/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021
267^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

**[\(2367\)](#) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.
Delega al Governo in materia di cammini**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato l'*iter* finora svolto, propone di fissare alle ore 12 di giovedì 28 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 693 E CONNESSI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 21 emendamenti e un ordine al testo unificato assunto a base della discussione congiunta dei disegni di legge n. [693](#) e connessi.

Comunica inoltre di aver presentato, in qualità di relatore, un emendamento all'articolo 2 del testo unificato, volto ad adempiere a una condizione posta dal parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali nel suo parere, con il quale si prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per l'adozione di un decreto ministeriale.

Tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno sono pubblicati in allegato, unitamente al testo unificato

cui sono riferiti.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione, se assegnati, i disegni di legge n. [2414](#) recante "Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi" e n. [2415](#) recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore", già approvato dalla Camera dei deputati. In merito al disegno di legge n. [2333](#) recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", propone inoltre un elenco di audizioni informali da svolgere e un elenco di soggetti cui chiedere un contributo scritto.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Ha quindi la parola il senatore [RAMPI](#) (PD), il quale sollecita una riflessione sulla possibilità di tornare a utilizzare le Aule delle Commissioni permanenti prevedendone la piena capienza, in considerazione della vigente normativa in materia di Certificazione verde Covid-19 e delle recenti determinazioni del Consiglio di Presidenza del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che segnalerà la questione.

La seduta termina alle ore 14,20.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. [693](#), [1158](#), [1636](#), [2306](#)

NT1

Il Relatore

Capo I

Principi generali

Articolo 1

(Finalità)

1. La Repubblica promuove gli interventi contenuti nella presente legge in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge recano interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Gli interventi di cui al precedente periodo sono adottati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

Capo II

Sostegno al patrimonio artistico e culturale negli enti locali

Articolo 2

(Programma strategico per lo sviluppo urbano a carattere culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, per spese correnti, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Possono accedere alle risorse del fondo i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e che pongano peculiare attenzione alla riqualificazione culturale, presentati da città metropolitane o da province o da comuni loro capoluoghi o da comuni con più di 200.000 abitanti, anche insieme a università, enti pubblici di ricerca, imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota non utilizzata per i fini ivi previsti.

Articolo 3

(Fondo per la digitalizzazione delle biblioteche comunali)

1. Al fine di stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio; promuovere la lettura; provvedere all'acquisizione, catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito; favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario; garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale e adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l'archiviazione del patrimonio librario dei comuni italiani, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per il rafforzamento delle biblioteche comunali.

Articolo 4

(Fondo per il recupero del patrimonio edilizio per scopi artistico-culturali)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, nonché per la promozione dell'attrattività, fruibilità e qualità ambientale ed architettonica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stabilita la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per le esigenze territoriali, nonché i criteri dei progetti di riutilizzo artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città.

Capo III

Rete delle regioni storiche italiane

Articolo 5

(Finalità)

1. Il presente Capo è finalizzato all'individuazione, nell'ambito del territorio dello Stato, delle aree territoriali, di seguito denominate «regioni storico-culturali italiane», caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle suddette regioni, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime.

Articolo 6

(Obiettivi e strumenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è istituito, presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero della transizione ecologica, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di due rappresentanti indicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro trasmette al Ministro della cultura una relazione che dà conto:

a) dell'individuazione e della redazione di un elenco dettagliato delle regioni storiche italiane al fine dell'elaborazione degli strumenti necessari per la loro conoscenza e promozione;

b) dell'individuazione di strumenti e modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane;

c) dell'individuazione delle modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle regioni storiche italiane e per la promozione di un portale *online* delle suddette regioni, finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.

3. Al fine di sostenere interventi diretti a valorizzare il patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle regioni di cui all'articolo 5, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il fondo per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni storiche italiane, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita la Rete delle regioni storiche italiane, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3, nonché definite le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di interventi di cui al medesimo comma 3.

5. Il decreto di cui al comma 4, ai fini dell'individuazione dei predetti criteri di riparto, dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 3 siano destinate prioritariamente ai seguenti progetti:

a) di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela di pregio storico, culturale ed architettonico, quali aree e parchi archeologici, edifici storici, cinte murarie urbane, opere di fortificazione connesse, opere di archeologia industriale;

b) di valorizzazione dei beni oggetto di tutela e di loro eventuale riuso per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità della presente legge;

c) di diffusione della conoscenza e valorizzazione delle regioni storiche italiane.

6. Il decreto di cui al comma 4 riserva una quota pari ad almeno il 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 3 per i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma che interessino i beni ivi richiamati presenti nei borghi e nelle piccole e medie città d'arte.

7. Il riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 3 è effettuato con cadenza annuale,

entro il 28 febbraio, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle istanze pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente secondo criteri e modalità definiti dal decreto di cui al comma 4.

Articolo 7

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente Capo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo IV

(Ulteriori misure per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale)

Articolo 8

(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte degli studenti)

1. A decorrere dall'anno 2022 agli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono assicurate: agevolazioni per l'acquisto, anche in formato digitale, di libri, di testi, di abbonamenti a riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi nonché per l'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica; l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 9

(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte dei lavoratori)

1. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, una Carta elettronica denominata «Carta cultura per i lavoratori».

2. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di seguito denominata «?Carta?», è pari all'importo di 500 euro. La Carta, valida su tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

3. Il Ministero della cultura, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

4. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure di cui al presente articolo.

5. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Ministero della cultura che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della Società generale d'informatica Spa (SOGEI) e della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP).

6. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 24 ottobre 2014. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, ai sensi del secondo periodo, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2022. Entro quarantacinque giorni dalla data di registrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto responsabile di cui al comma 5 il numero dei dipendenti che hanno richiesto la Carta.

7. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per l'acquisto di:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- d) musica registrata;
- e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Articolo 10

(Introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, come definiti all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, la tematica di cui alla presente lettera comprende anche lo studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) studio dell'origine dei prodotti delle varie zone che consenta di evidenziare il legame che unisce la comunità, l'ambiente e la salute, attraverso il percorso "dal campo alla tavola", informando sulle correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti e consumi alimentari;

2) creazione di laboratori didattici e attività pratiche per la realizzazione di manufatti, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e artigiani del territorio di riferimento, che mettano a servizio delle scuole la loro attività a fini educativi;

3) creazione di percorsi educativi e didattici per i ragazzi e di scambi con altre realtà, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni economiche tradizionali;

4) attivazione di collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari;

5) utilizzo delle nuove tecnologie per costruire nella rete *internet* un rapporto di collaborazione continuo e permanente tra le scuole».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [693](#), [1158](#), [1636](#), [2306 NT1](#)

G/693, 1158, 1636, 2306 NT1/1/7

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Il Senato,

premessi che:

il Capo II reca misure di sostegno al patrimonio artistico e culturale negli enti locali;

nello specifico, l'articolo 4, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, istituisce - nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - un Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, volto al recupero, alla riqualificazione e alla destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, nonché per la promozione dell'attrattività, fruibilità e qualità ambientale ed architettonica;

valutato che:

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è la struttura esecutiva dello Stato italiano responsabile, in particolare, delle politiche urbane e dell'edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle città e delle aree metropolitane,

considerato che:

l'utilizzo del Fondo, di cui all'articolo 4, è prioritariamente intitolato nonché espressamente finalizzato al recupero del patrimonio edilizio «per scopi artistico-culturali»;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare quale condizione prioritaria la finalità dell'impiego delle risorse per la qualità e la specificità degli interventi finalizzati a progetti di riutilizzo artistico-culturali e pertanto a prevedere un maggior coinvolgimento del Ministero della cultura, posta l'importanza del medesimo Ministero nelle finalità di gestione del Fondo.»

Art. 1

1.1

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sue modificazioni e integrazioni e del Codice degli appalti e sue modificazioni e integrazioni»

1.2

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.»

Art. 2

2.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sviluppo urbano sostenibile», inserire le seguenti: «degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

2.100

Il relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sentite le Commissioni parlamentari competenti.»

2.2

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ordini professionali, valorizzando ricerche e concorsi di idee di giovani laureati».

2.0.1

[Trentacoste](#), [De Lucia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni per l'utilizzazione di archeologi, storici dell'arte e professionisti dei beni culturali nell'esercizio della programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica degli Enti locali)

1. Al fine di meglio coniugare la programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, con il raggiungimento degli obiettivi programmatici e progettuali sugli interventi previsti nel PNRR e il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 89 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, qualora ne siano privi, individuano, ciascuno nel proprio fabbisogno di dotazione organica e anche in via temporanea sino al termine dettato dall'attuazione delle linee programmatiche del PNRR, una figura tecnica di riferimento nell'ambito delle professioni dei beni culturali, per l'espletamento delle seguenti funzioni:

a) valutazione dell'eventuale impatto archeologico su interventi urbanistici, infrastrutturali, stradali, architettonici, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di conservazione e tutela dei beni culturali;

b) pianificazione territoriale e di intervento;

c) dialogo e intermediazione con le Soprintendenze, l'Agenzia del Demanio, gli Enti gestori della viabilità e altre istituzioni territoriali;

d) sistemazione, riordino e tutela del patrimonio bibliotecario e archivistico comunale.

2. La figura tecnica di riferimento, di cui al comma 1, può espletare l'esercizio dei compiti attribuiti anche per più Comuni limitrofi, tra loro associati, la cui popolazione complessiva sia superiore a 20.000 abitanti.

3. La figura tecnica di riferimento, di cui al comma 1, viene prescelta e assunta a tempo indeterminato, a seguito di procedura concorsuale da espletare su base regionale, tra i profili professionali relativi ad archeologi e storici dell'arte o, in via subordinata, a bibliotecari e archivisti, sulla base delle esigenze dell'Ente locale o dei Comuni associati.

4. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, criteri e modalità per l'espletazione delle procedure concorsuali di cui al comma 3.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 3

3.1

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «valorizzando prioritariamente progetti di digitalizzazione che coinvolgano studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado e studenti universitari, anche ai fini dell'acquisizione di crediti formativi».

Art. 4

4.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «presente nei territori comunali in disuso», con le seguenti: «in disuso presente nei territori comunali».

4.2

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» con le seguenti: «Ministero della cultura»;

2) dopo le parole: «del patrimonio edilizio», inserire le seguenti: «di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

b) al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura», con le seguenti: «con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

4.3

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», con le seguenti: «Ministero della cultura»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura», con le seguenti: «con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

4.4

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del patrimonio edilizio», inserire le seguenti: «di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

4.5

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 1 e realizzati all'interno dei siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale prevista dalla Convenzione UNESCO per la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale, adottata a Parigi il 16 novembre 1972, sono inseriti nei rispettivi Piani di Gestione.».

4.0.1

[Masini](#), [Cangini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per la valorizzazione delle stazioni termali)

1. Al fine di consentire la ristrutturazione, la valorizzazione e l'ampliamento delle stazioni termali italiane, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il "Fondo per la valorizzazione dei comuni termali" con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2022, i cui beneficiari sono prioritariamente i comuni che rientrano nelle aree territoriali omogenee caratterizzate da flussi turistici termali, come individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004, in cui operano aziende termali.

2. Ai fini del presente articolo, per "azienda termale" si intende quella in cui si utilizzano acque termali destinate alle cure termali, come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le patologie indicate nella lettera c) del medesimo comma.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

4.0.2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico)

1. Al fine di potenziare le attività di tutela, conservazione e valorizzazione degli immobili statali di interesse storico e culturale e delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico, il fondo di cui all'articolo 1, comma 384, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione per gli anni 2022 e 2023. Le risorse sono destinate esclusivamente per le finalità di cui alle lettere b) e c) del decreto interministeriale del 16 dicembre 2020, n. 583.

2. Le attività di ricognizione di cui al decreto interministeriale del 16 dicembre 2020, n. 583 sono svolte con il coinvolgimento di tutti gli enti territorialmente competenti che rispondono alla richiesta di ricognizione della Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero della cultura entro il termine di 90 giorni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Ulteriori misure per la tutela, conservazione e valorizzazione degli immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico)

1. Al fine di potenziare le misure di tutela, conservazione e valorizzazione degli immobili statali di interesse storico e culturale e delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico, le attività di mappatura e catalogazione finanziate dal fondo di cui all'articolo 1, comma 384, legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono svolte con il coinvolgimento di tutti gli enti territorialmente competenti che rispondono alla richiesta di ricognizione della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura entro il termine di 90 giorni.

2. La mappatura è realizzata tramite le più avanzate tecnologie, anche di georeferenziazione, ed è resa fruibile mediante la realizzazione di una piattaforma tecnologica accessibile liberamente (*open data*).».

Art. 5

5.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il presente Capo è finalizzato all'individuazione, nell'ambito del territorio dello Stato, di zone territoriali, di seguito denominate "aree culturali omogenee italiane", caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle suddette aree, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Rete delle aree culturali omogenee italiane».

Art. 6

6.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Obiettivi e strumenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è istituito, presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero della transizione ecologica, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di due rappresentanti indicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle aree di cui all'articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro trasmette al Ministro della cultura una relazione che dà conto:

a) dell'individuazione e della redazione di un elenco dettagliato delle aree culturali omogenee italiane al fine dell'elaborazione degli strumenti necessari per la loro conoscenza e promozione;

b) dell'individuazione di strumenti e modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle aree culturali omogenee italiane;

c) dell'individuazione delle modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle aree culturali omogenee italiane e per la promozione di un portale *online* delle suddette aree, finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.

3. Al fine di sostenere interventi diretti a valorizzare il patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle aree di cui all'articolo 5, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle aree culturali omogenee italiane, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita la Rete delle aree culturali omogenee italiane, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3, nonché definite le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di interventi di cui al medesimo comma 3.

5. Il decreto di cui al comma 4, ai fini dell'individuazione dei predetti criteri di riparto, dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 3 siano destinate prioritariamente ai seguenti progetti:

a) di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela di pregio storico, culturale ed architettonico, quali aree e parchi archeologici, edifici storici, cinte murarie urbane, complessi monumentali, castelli, fortificazioni e altre opere di difesa, ospedali e altri monumenti testimoniali della storia delle istituzioni sanitarie, opere di archeologia industriale;

b) di valorizzazione dei beni oggetto di tutela e di loro eventuale riuso per attività di interesse

pubblico compatibili con le finalità della presente legge;

c) di diffusione della conoscenza e valorizzazione delle aree culturali omogenee italiane.

6. Il decreto di cui al comma 4 riserva una quota pari ad almeno il 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 3 per i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma che interessino i beni ivi richiamati presenti nei borghi e nelle piccole e medie città d'arte.

7. Il riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 3 è effettuato con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle istanze pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente secondo criteri e modalità definiti dal decreto di cui al comma 4.».

Art. 9

9.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani», con le seguenti: «a tutti i cittadini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

9.2

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «purché non beneficiari contemporaneamente della carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

9.3

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 7, dopo le parole: «soggetto beneficiario registrato», inserire le seguenti: «, per sé e per i familiari conviventi.».

Art. 10

10.0.1

[Ferrara](#), [De Lucia](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie)

1. È istituito il «Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie», di seguito denominato «Museo».

2. Il Museo, con sede in Roma, è presidio e strumento di divulgazione della storia del nostro Paese, in quanto luogo destinato ed espressamente adibito - entro le specificità che hanno caratterizzato diversi territori e momenti storici - alla documentazione e alla conservazione della memoria nazionale sulle drammatiche vicende e sulle numerose stragi che si sono susseguite e che hanno investito l'Italia tra la formazione dello Stato unitario e la fine del XX secolo.

3. Ai sensi del decreto ministeriale del 27 novembre 2001, n. 491, è istituita la Fondazione Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie, d'ora in poi «Fondazione», con le seguenti caratteristiche:

a) la Fondazione, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia funzionale e amministrativa ed è aperta al contributo, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali ed esteri;

b) la Fondazione è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto;

c) la Fondazione, la cui attività è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura, è presieduta

e composta dal Ministro della cultura, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e da associazioni di categoria e altri soggetti pubblici e privati legalmente riconosciuti;

d) lo statuto definisce gli organi della Fondazione - tra i quali devono essere compresi l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti -, nonché le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.

4. La Fondazione provvede a:

a) integrare la gestione dell'istituzione museale con l'elaborazione e l'aggiornamento delle relative funzioni di indirizzo;

b) nominare il comitato scientifico del Museo, al cui interno sono espresse e valutate le candidature per l'elezione del direttore scientifico;

c) stipulare convenzioni e rapportarsi con altre istituzioni per poter disporre di quanto necessario all'allestimento degli spazi museali, amministrando e valorizzando il patrimonio della Fondazione, ovvero i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti in detenzione;

d) predisporre e promuovere l'esposizione permanente del Museo;

e) garantire la qualità dei servizi offerti al pubblico realizzando economie di gestione.

5. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre l'insieme dei ricordi, dei dati, delle informazioni e delle testimonianze storiche in merito alle stragi che hanno colpito l'Italia dalla fondazione dello Stato unitario, con particolare riferimento al secondo dopoguerra e alle azioni e agli attentati di matrice politico-eversiva, terroristica e mafiosa;

b) costituire, coerentemente con le dichiarate finalità espositive e didascaliche, una mostra permanente attraverso oggetti, reperti, testimonianze, documentazione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le forze dell'ordine, e da quanto possa essere divulgato, al fine di agevolare e promuovere una lettura d'insieme degli eventi storici, complessiva e critica, che offra supporto alla formazione dei giovani e alla cura per le istituzioni democratiche nel sostenere lo sviluppo di una coscienza civica ispirata ai principi di cittadinanza attiva e solidale, attraverso la valorizzazione e il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, l'assunzione di responsabilità, la solidarietà e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;

c) promuovere attività di carattere didattico e progetti di ricerca - in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - nonché organizzare, anche in sinergia con Università, Accademie e altre istituzioni museali e culturali, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti l'educazione interculturale, la partecipazione alla vita democratica, la convivenza civile, il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli e di non ingerenza negli affari interni di altri Stati, le minacce alla pace, la destabilizzazione politica e sociale, il terrorismo, le vittime dello stragismo e delle mafie;

d) istituire e promuovere una rete dei "musei del ricordo", con percorsi multimediali atti a facilitare la fruizione dei contenuti su tutto il territorio nazionale;

e) collaborare con opera di consulenza storico-documentaria alla promozione di serie televisive, film, documentari e altro materiale audiovisivo utile alla divulgazione degli eventi storici trattati;

f) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla ricerca storica, alla ricostruzione storiografica e alla sua promozione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 190 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 190
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA E
CONFCOMMERCIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 2333 (SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR)*

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 192 (ant.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 192
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA (INDIRE), DELL'AGENZIA PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR), DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI) E DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 (SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR)

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 193 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 193
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente

[NENCINI](#)

indi del Vice Presidente

[VERDUCCI](#)

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE ASTRID, DELLA FONDAZIONE AGNELLI, DI CONFINDUSTRIA E DELL'ASSOCIAZIONE RETE FONDAZIONI ITS ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 (SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR)

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 194 (ant.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 194
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12

AUDIZIONI INFORMALI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE MUSEI DEL MINISTERO DELLA CULTURA, DOTTOR OSANNA, E DI RAPPRESENTANTI DELL'INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS - ICOM ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 916 (SUI MATERIALI E LE CARATTERISTICHE DEGLI ALLESTIMENTI MUSEALI) E DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E DI BAKER HUGHES, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 (SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DEL PNRR)

1.3.2.1.9. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 272 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021
272^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) propone di rinviare l'esame del provvedimento, ritenendo opportuna un'interlocuzione con il Ministero al fine di sciogliere alcune criticità.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) chiede di proseguire almeno nella fase di illustrazione di emendamenti, che non si è ancora svolta.

Nel replicare alla senatrice Russo, il [PRESIDENTE](#) giudica opportuno rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta in cui sia presente il rappresentante del Governo. Propone pertanto il rinvio del seguito dell'esame.

Non essendo obiezioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2333

La senatrice [VANIN](#) (M5S) chiede informazioni in merito ad alcune audizioni informali da lei proposte sul disegno di legge n. [2333](#) recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si era convenuto di svolgere, in videoconferenza, alcune audizioni, mentre ad altri interlocutori è stato richiesto un contributo scritto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) interviene per segnalare l'opportunità che i Ministri di riferimento e in particolare il ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università partecipino alle sedute nelle quali la Commissione esaminerà i documenti di bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà gli opportuni contatti a tal fine.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.10. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 282 (pom.) del 21/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2021
282^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa; in quella sede si è definita la programmazione dei lavori nella settimana dal 10 al 14 gennaio, nel corso della quale si prevede di proseguire le audizioni informali in merito all'affare assegnato sul rilancio del comparto archivistico (n. 873), di proseguire l'esame in sede consultiva su atti del Governo dell'atto n. 339 e di riprendere l'attività legislativa in corso prima della sessione di bilancio, con particolare riferimento ai disegni di legge n. 2367, 2333 e 2318. Riprenderà anche l'attività di sindacato ispettivo. Si è convenuto inoltre che la programmazione dei lavori per le settimane successive venga definita in un Ufficio di Presidenza che sarà convocato alla ripresa dei lavori dopo le festività di fine anno.

Il [PRESIDENTE](#) segnala che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 152, recante attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stato approvato dalla Camera dei deputati. Poiché si prevede che il suo esame possa essere avviato dall'Assemblea del Senato nella seduta di domani mercoledì 22 dicembre, considerato che il termine per la conversione in legge scade il 5 gennaio e che si tratta di un provvedimento che il Senato dovrebbe approvare in via definitiva, senza modificazioni, propone di non procedere al suo esame in sede consultiva, ove esso venisse assegnato alla Commissione.

Su tutte le proposte del Presidente conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023 ([n. 339](#))

(Parere al Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n.15. Esame e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo; ricorda che lo schema, composto di 9 articoli, è adottato in attuazione della legge n. 15 del 2020, la quale mira a sostenere e a

incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione. All'articolo 1 è definita la strategia del Piano d'azione per la promozione della lettura e il quadro programmatico degli interventi a sostegno della promozione medesima per gli anni 2021-2023, individuando gli obiettivi generali, le priorità e le azioni sulla base di quanto dettato dalla citata legge n. 15. Segnala che, ai fini di sostenere da un punto di vista finanziario l'attuazione del Piano, la legge ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo *ad hoc* con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'articolo 2 reca un elenco di obiettivi generali del Piano, mentre l'articolo 3 individua le azioni del Piano. Quanto alle modalità di attuazione del Piano, l'articolo 4 demanda al Centro per il libro e la lettura il compito di predisporre annualmente un piano di attività con i diversi ambiti di intervento, articolati in progetti speciali. L'articolo 5 prevede che i Comuni e le Regioni possano aderire al Piano d'azione attraverso la stipulazione dei Patti locali per la lettura, con la costituzione di una rete territoriale, mentre l'articolo 6 disciplina la promozione della lettura nella scuola, specificando che il Piano d'azione può porre in essere azioni volte a supportare le biblioteche scolastiche. Ai sensi dell'articolo 7, il Piano riconosce il contrasto alla povertà educativa e culturale come una priorità d'azione, in particolare nella scuola e a favore della lettura nella prima infanzia. Quanto alle attività di coordinamento, l'attività di monitoraggio e valutazione delle attività programmate nel Piano d'azione, esse sono affidate, ai sensi dell'articolo 8, al Centro per il libro e la lettura. L'articolo 9 recepisce la previsione legislativa che impone al Piano d'azione di promuovere l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile anche mediante azioni di sensibilizzazione verso le amministrazioni pubbliche e i diversi soggetti della filiera editoriale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.11. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 283 (pom.) dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022
283^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa; in quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate a partire dalla prossima settimana con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 2488 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e n. 2489 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria; l'ordine del giorno di quelle sedute sarà inoltre integrato con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2020, recante "Riordino studi artistici, musicali e coreutici", con il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2414, recante "Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi" e con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2415, recante "Divieto di iscrizione a due corsi universitari", approvato dalla Camera dei deputati.

Si è inoltre convenuto di riprendere, nelle medesime sedute, lo svolgimento dell'affare assegnato n. 808, sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio, al fine di concluderlo con l'approvazione di una risoluzione, se ve ne saranno le condizioni.

Si è infine concordato di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani mercoledì 12 con la risposta all'interrogazione n. 3-02868 del sen. Mallegni, se assegnata.

Prende atto la Commissione

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 ottobre.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, ricorda che sul disegno di legge in titolo si è svolto un ampio ciclo di audizioni informali, cui è seguita una fattiva interlocuzione con il Ministro dell'istruzione, maggiormente competente in materia, ma anche con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'università e della ricerca, con rappresentanti dei Gruppi parlamentari dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, nonché con numerosi soggetti direttamente interessati alla materia. Tale fase di confronto ha fatto emergere numerose sollecitazioni a modificare e a integrare il testo approvato in prima lettura, il quale, pur approvato a larghissima maggioranza, per concorde valutazione della generalità degli interlocutori, richiede alcune modifiche e integrazioni. Rammenta inoltre la positiva pressione del Governo ai fini dell'approvazione in tempi celeri della nuova disciplina degli ITS, a partire dal presidente del Consiglio dei ministri, che ha sottolineato l'importanza di potenziare tale settore sin dal suo discorso alle Camere in occasione della costituzione del Governo da lui presieduto.

Nella consapevolezza che la Commissione si appresta a definire una delle riforme più rilevanti della legislatura nel campo della conoscenza, informa di aver elaborato un testo frutto dell'ampia interlocuzione prima ricordata. Ritene che i lavori possano utilmente procedere con il conferimento al relatore del mandato a redigere un nuovo testo per l'iniziativa in titolo; al fine di favorire la massima adesione a tale testo, avverte che ne invierà informalmente una prima bozza a tutti i componenti; a suo avviso, le richieste di modificazioni e integrazioni potrebbero essere fatte pervenire alla Presidenza entro le ore 9 di domani, consentendogli di tenerne conto, in qualità di relatore, nella redazione del testo che potrebbe essere presentato nella seduta già convocata alle ore 14 di domani e sul quale potrà essere fissato un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Segue un dibattito sui tempi per l'acquisizione delle valutazioni dei Gruppi sulla prima bozza di testo del relatore, nel quale intervengono i senatori [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [IANNONE](#) (*FdI*), [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) e [MARILOTTI](#) (*PD*), le senatrici [VANIN](#) (*M5S*) e [DE LUCIA](#) (*M5S*) nonché il presidente relatore [NENCINI](#) (*IV-PSI*).

Alla luce del dibattito, il presidente relatore [NENCINI](#) (*IV-PSI*) propone quindi che la Commissione gli conferisca il mandato a redigere un nuovo testo per l'iniziativa in titolo; al fine di favorire la massima adesione a tale testo, avverte che ne invierà informalmente una prima bozza a tutti i componenti, proponendo che le richieste di modificazioni e integrazioni siano fatte pervenire alla Presidenza entro le ore 9 di giovedì 13 gennaio: in tal modo egli potrà tenerne conto, in qualità di relatore, nella redazione del testo che presenterà formalmente alla Commissione e sul quale potrà essere fissato un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno; propone a tale scopo di convocare un'ulteriore seduta alle ore 13 di giovedì 13 gennaio.

La Commissione concorda con tutte le proposte del Presidente relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, è convocata un'ulteriore seduta giovedì 13 gennaio alle ore 13, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 285 (pom.) del 13/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2022
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2333\)](#) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidià; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, presenta e illustra un testo per il seguito della discussione del disegno di legge in titolo, che tiene conto delle ulteriori interlocuzioni svolte, sulla base del testo informalmente distribuito in occasione della seduta dell'11 gennaio, che hanno coinvolto, tra gli altri, tutti i Gruppi parlamentari, anche dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, Ministri competenti e le Regioni; tali interlocuzioni sono volte a favorire l'approvazione, in tempi auspicabilmente celeri, di un testo largamente condiviso per questa riforma, tra le più rilevanti della legislatura nel campo della conoscenza.

Segnala che alcuni aspetti concernenti le coperture finanziarie, segnatamente all'articolo 4, potranno essere definiti alla luce degli elementi che il Governo si è riservato di mettere a disposizione e che il Governo ha preannunciato la presentazione di un emendamento volto a istituire un'apposita direzione generale competente in materia.

Propone quindi di assumere il testo che egli ha predisposto in qualità di relatore, pubblicato in allegato, a base del seguito della discussione del disegno di legge n. 2333 e di fissare alle ore 12 di mercoledì 19 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al medesimo testo del relatore.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente relatore.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL
DISEGNO DI LEGGE

N. [2333](#)

NT

Il Relatore

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

CAPO I

PRINCÌPI

Articolo 1

(Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy*, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in congiunzione a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

CAPO II

MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS *ACADEMY*

Articolo 2

(Missione degli ITS Academy)

1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto

nei riguardi delle piccole e medie imprese.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Articolo 3

(Identità degli ITS *Academy*)

1. Ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al precedente periodo è adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti:

a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole Regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;

b) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;

c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS *Academy* è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

5. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima Regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a far riferimento a più di un'area tecnologica in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Articolo 4

(Regime giuridico degli ITS *Academy*)

1. Gli ITS *Academy* si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo

nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS *Academy* acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy*, quale *standard* organizzativo minimo, sono i seguenti:

a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*;

b) una struttura formativa accreditata dalla Regione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

d) un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

3. Ciascuna fondazione ITS *Academy* stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce *standard* minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS *Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS *Academy* devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS *Academy* possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS *Academy*, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS *Academy* sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS *Academy* è composto:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;

c) dalle elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* nei periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di approvazione della presente legge, incluse

quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati.

7. Sono organi necessari della fondazione ITS *Academy*:

a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;

c) l'assemblea dei partecipanti;

d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy*, al quale partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;

e) il revisore dei conti.

8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS *Academy*, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

11. Le fondazioni ITS *Academy* possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 5

(Standard minimi dei percorsi formativi)

1. I percorsi formativi degli ITS *Academy* si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con

l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto tra i Ministri, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* previsti dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono *standard* minimi:

a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono *standard* organizzativi minimi:

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte ore complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al comma 5. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

c) i curricula dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-

scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Articolo 6

(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, da parte dell'ITS *Academy*, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato del II ciclo, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

5. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

a) al momento dell'accesso ai percorsi;

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1;

c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

7. Gli ITS *Academy* sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del titolo di studio.

Articolo 7

(Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy)

1. I requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli *standard* minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

2. I requisiti e gli *standard* minimi nonché i presupposti di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III.

5. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti e delle studentesse a cui manchino al massimo due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, sono proseguite sino alla loro conclusione.

6. Le previsioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali cui si conformano le Regioni nell'accreditamento degli ITS *Academy*. Nelle more dell'adeguamento della disciplina delle Regioni ai requisiti e agli *standard* minimi, nonché ai presupposti di cui al comma 1, l'accreditamento e l'eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base del decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

1. Gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro accordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri generali e gli *standard* di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi degli ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi, di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; trascorso tale termine, le tabelle di corrispondenza sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento nazionale degli ITS *Academy* di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS *Academy* aventi sede nella Regione.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

(Misure nazionali di sistema per l'orientamento)

1. Gli ITS *Academy* sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri, la costituzione di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni di Regioni diverse. Le reti di coordinamento settoriale si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS *Academy* di cui all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di promuovere:

a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS *Academy*;

b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS *Academy*, di cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di

apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro;

c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

CAPO III
(COMITATO NAZIONALE ITS Academy
E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Articolo 10

(Comitato nazionale ITS Academy)

1. È costituita, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS *Academy* per l'istruzione tecnologica superiore con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle reti delle fondazioni ITS al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

2. Il Comitato nazionale ITS *Academy* propone in particolare:

a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle Regioni;

b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

c) l'aggiornamento con cadenza almeno triennale delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico scientifica;

d) la promozione di percorsi ITS *Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

e) criteri e modalità per la costituzione delle "Reti di coordinamento di settore e territoriali" di cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS *Academy* e reti di innovazione a livello territoriale;

f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le Regioni interessate, di *campus* multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di *campus* multisettoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi.

3. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono adottati i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS *Academy*.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale ITS *Academy* è composta da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero dell'agricoltura, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica, uno dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* partecipano, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza delle Regioni.

6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS *Academy*.

7. Il Comitato nazionale ITS *Academy* si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di

documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).

8. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite le modalità per la costituzione e di funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS *Academy* non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 11

(Sistema di finanziamento)

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

a) la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS *Academy* di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*;

b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;

d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);

e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2022 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS *Academy* e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.

4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui alla lettera d) una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate direttamente alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.

7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, a valere sul Fondo di cui al

comma 1, sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto a ventiquattro mesi registrati in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei *campus* multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *f*) e di forme di coordinamento e collaborazione tra Fondazioni.

8. Resta fermo per le Regioni l'obbligo di cofinanziamento ai piani triennali di attività degli ITS *Academy* per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato. A tal fine le Regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

9. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS *Academy* possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

CAPO IV

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 12

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 3. Alle spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

Articolo 13

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, è realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 3.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

(Fase transitoria e attuazione)

1. Nella fase transitoria, riguardante il primo anno di applicazione della presente legge, si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva.

2. Con decreto adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria.

3. Il decreto di cui al comma 2 individua modalità semplificate di accreditamento per gli ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, per gli ITS *Academy* di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria di cui al comma 1. Il medesimo decreto stabilisce criteri che garantiscano, nel primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria di cui al comma 1, la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi.

4. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Articolo 15

(Province autonome)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

1.3.2.1.13. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 288 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
288^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - *Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi*

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione da ultimo rinviata nella seduta del 19 ottobre.

La relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle repliche.

Il [PRESIDENTE](#) dà lettura del parere della 1a Commissione e di quello della 5a Commissione, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte che la relatrice Saponara ha presentato l'emendamento 1.1, pubblicato in allegato, in adempimento della condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha presentato un ordine del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

Ha quindi la parola la relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), che illustra l'emendamento 1.1 e l'ordine

del giorno G/1684/1/7.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA accoglie l'ordine del giorno G/1684/1/7.

Si passa alla fase delle votazioni.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 1.1.

Prima di passare alla votazione, il [PRESIDENTE](#) avverte che l'eventuale respingimento dell'emendamento della relatrice volto ad adempiere alla condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e approvato. Il [PRESIDENTE](#) avverte che, poiché il disegno di legge è composto da un articolo unico, la votazione dell'articolo 1 come modificato coincide con quella volta a conferire il mandato alla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi il mandato alla senatrice Saponara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1684, come modificato, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

[\(2333\) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza](#), Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, presenta un nuovo testo per il disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato, nel quale sono riportate correzioni di forma e coordinamento al testo presentato e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 gennaio, nonché alcune riformulazioni, tra le quali segnala quella dell'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, in cui è stato meglio definito il riferimento alle contribuzioni per le locazioni di immobili abitativi a favore di studenti "regolarmente iscritti ai corsi" ITS e chiarito il requisito che si tratti di studenti residenti in luogo diverso da quello in cui si svolgono i corsi medesimi; quella dell'articolo 10, comma 1, in cui nell'identificare gli interlocutori della consultazione che il Comitato nazionale ITS *Academy* è chiamato a svolgere si corregge il riferimento alle "associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro" riferendolo alle "associazioni di rappresentanza delle imprese", tenendo così anche conto del parere della Commissione 10a sul disegno di legge; sempre in tale contesto si chiarisce che la consultazione coinvolge rappresentanti delle fondazioni ITS, eliminando il riferimento alle "reti" delle fondazioni ITS; si sofferma quindi sulla riformulazione dell'articolo 14 commi 1 e 2.
Propone di assumere tale nuovo testo a base del seguito della discussione e di riferire ad esso gli emendamenti già presentati.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte, a tale riguardo, che sono stati presentati 79 emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, presenta l'ulteriore emendamento 14.100, accompagnato dall'ordine del giorno G/2333/1/7, pubblicati in allegato. Propone di fissare alle ore 12 di martedì 15 febbraio il termine per presentare eventuali subemendamenti all'emendamento 14.100.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1352) CNEL - Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

(2415) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio (Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale illustra congiuntamente i disegni di legge n. 1352, di iniziativa del C.N.E.L., e n. 2415, approvato dalla Camera dei deputati con voto unanime. Quest'ultimo è composto di 6 articoli e mira a consentire, a determinate condizioni, l'iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria ovvero a due corsi di studio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) o a due corsi di studio presso le università e le istituzioni AFAM. Si sofferma quindi sulle disposizioni del disegno di legge e segnatamente sull'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore contenuto all'articolo 142, secondo comma, del regio decreto n. 1592 del 1933. Passa poi a illustrare il disegno di legge n. 1352, composto di un solo articolo e connotato dalla medesima finalità perseguita dal disegno di legge n. 2415.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*), riservandosi un'analisi più approfondita, esprime sin d'ora le proprie perplessità sulle iniziative in titolo, e segnatamente sul disegno di legge n. 2415: si tratta, a suo giudizio, dell'ennesimo disegno di legge volto a favorire il facile conseguimento di titoli di studio, svalutandoli, e a favorire economicamente le università, sostanzialmente senza porsi l'obiettivo primario, che invece si dovrebbe perseguire, di fornire una valida formazione.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) interviene per esprimere la propria soddisfazione per i contenuti del disegno di legge n. 2415, che avvicinano l'Italia a molti Paesi europei; chiede infine un chiarimento al relatore.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano altri interventi in discussione generale e propone, per il caso che non ve ne siano, di dichiarare conclusa tale fase procedurale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) avverte che si è quindi conclusa la discussione generale.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), con l'assenso del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, propone quindi di assumere a base del seguito della discussione congiunta il disegno di legge n. 2415, approvato dalla Camera dei deputati, e di fissare alle ore 12 di martedì 15 febbraio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al medesimo disegno di legge n. 2415.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, che mira a introdurre misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più colpiti dall'emergenza epidemiologia da Covid-19 e dalle misure restrittive adottate per contrastarla. Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 7 che esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale, fruiti dai datori di lavoro dei musei e degli spettacoli, l'applicazione (nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022) della relativa contribuzione addizionale.

L'articolo 8 incrementa la dotazione dei fondi destinati a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, a seguito dell'adozione delle misure per il contenimento del COVID-19.

L'incremento per l'anno 2022 è di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. È inoltre incrementato di 30 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali; è estesa altresì, fino al 30 giugno 2022, l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi.

L'articolo 9, comma 1, proroga al 31 marzo 2022 le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi; la spesa autorizzata a tal fine è pari a 20 milioni di euro. Il comma 2 destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il comma 3 dispone che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica. Una quota delle risorse stanziata, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Il comma 4 incrementa, a tal fine, di 20 milioni il predetto Fondo.

Con l'articolo 19 si disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle medesime a prezzi contenuti. Le mascherine sono destinate agli alunni e al personale scolastico in regime di autosorveglianza, nel caso in cui la relativa istituzione scolastica di appartenenza produca un'attestazione che ne comprovi l'effettiva esigenza. Il Ministero dell'istruzione provvede al riparto tra

le istituzioni scolastiche del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che è a tal fine contestualmente incrementato di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022. I commi 4 e 5 attribuiscono la facoltà ai dottorandi di ricerca, il cui percorso di dottorato si sarebbe dovuto concludere nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'ulteriore proroga di tre mesi del termine finale del corso. L'articolo 30, comma 1, consente di controllare, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, i requisiti sanitari, nelle classi con casi di positività, per l'ammissione alla didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, di quelle secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione, nonché per la riammissione negli altri casi previsti dalla normativa, senza contestuale necessità di effettuare test rapido o molecolare con esito negativo. Il comma 2 estende agli alunni delle scuole primarie la misura dell'esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione gratuita di test alla popolazione scolastica è incrementata di 19,2 milioni di euro per il 2022.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) interviene per segnalare l'opportunità di svolgere un'audizione del Ministro dell'istruzione e del Ministro della salute in merito alle quarantene differenziate per gli alunni delle scuole a seconda che siano o meno vaccinati, con particolare riferimento ai fondamenti scientifici alla base di tali differenti regolazioni e alle conseguenze sul piano formativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice.

La relatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) sottolinea l'importanza di distinguere tra coloro che sono vaccinati e coloro che invece non lo sono, proprio alla luce delle evidenze scientifiche; propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime un parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate a partire da quelle della prossima settimana con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021", nonché dell'affare assegnato n. 1055 sul Documento CCLXIII, n. 1, recante "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021"; in materia, propone di svolgere, eventualmente in sede riunita con altre Commissioni, le audizioni dei Ministri di riferimento per gli ambiti di competenza, in date da concordare con i Ministri stessi. Propone inoltre di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate a partire da quelle della prossima settimana con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2493, approvato dalla Camera dei deputati, recante: "Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale", nonché con quella dei disegni di legge n. 1601, "Disposizioni in materia di formazione integrata e integrale della persona e di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado" e n.1635 "Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione emozionale nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria".

Propone infine di chiedere l'autorizzazione a svolgere alcune missioni, in connessione all'approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 60, sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e ambientali e in connessione allo svolgimento dell'affare assegnato sul comparto archivistico, nonché

presso l'Expo di Dubai.

Su tutte le proposte del Presidente concorda la Commissione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) invita a valutare l'opportunità di svolgere le audizioni dei Ministri eventualmente in sede congiunta con l'omologa Commissione della Camera dei deputati; ritiene che l'audizione del Ministro dell'università e della ricerca potrebbe inoltre costituire l'occasione per riferire sugli aspetti emersi in una recente trasmissione televisiva, con particolare riferimento ai procedimenti di reclutamento dei docenti delle università e dei ricercatori, al fenomeno della cosiddetta "fuga di cervelli" e ai connessi riflessi negativi anche in termini di risorse per la ricerca. Ricorda inoltre la sua proposta di indagine conoscitiva sui lavoratori nel settore dei beni culturali.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) si unisce alle considerazioni svolte dalla senatrice Montavecchi in merito all'opportunità di interloquire con il ministro Messa sui procedimenti di reclutamento dei docenti delle università e dei ricercatori, nonché sul fenomeno della cosiddetta "fuga di cervelli".

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) riterrebbe utile svolgere un'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione in merito al decesso di uno studente durante lo svolgimento di attività nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Ricorda poi l'esigenza di svolgere un'audizione del Ministro dell'istruzione e del Ministro della salute in merito alle quarantene differenziate per gli alunni delle scuole cui ha fatto cenno nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2505.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA propone di rispondere congiuntamente alle interrogazioni n. 3-02822 della senatrice Angrisani e n. 3-02873 della senatrice Drago, se non ci sono obiezioni.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-02822 e n. 3-02873 soffermandosi sulla previsione di predisporre interventi correttivi al fine di porre rimedio alle presunte disfunzioni del sistema digitalizzato di conferimento degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche da Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS).

La finalità perseguita dal Ministero con l'introduzione della procedura informatizzata *de quo* è stata quella di garantire il regolare avvio delle lezioni per l'anno scolastico corrente, consentendo agli aspiranti docenti di avere, con notevole anticipo rispetto ai precedenti anni, evidenza immediata e completa dell'offerta di posti a disposizione e con la possibilità di ricevere - soprattutto per coloro che godono di maggiore anzianità di servizio e punteggi alti nella rispettiva graduatoria - un incarico da supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Venendo agli aspetti tecnici della questione, segnala che la procedura informatizzata utilizza un algoritmo che rispetta le garanzie tipiche del procedimento amministrativo, in quanto operante come modulo organizzativo e strumento procedimentale istruttorio. Ciò consente - oltre a un rigoroso rispetto dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e del principio costituzionale del buon andamento *ex* articolo 97 della Costituzione - di garantire agli aspiranti la piena imparzialità nell'attribuzione degli incarichi.

Nell'ottica di garantire la maggior trasparenza e di consentire agli aspiranti di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, sono stati assegnati i posti disponibili per le supplenze, sul

sito istituzionale del Ministero vi è una sezione dedicata alla procedura "Supplenze docenti 2021-2022" in cui sono stati messi a disposizione la "guida operativa alla compilazione dell'istanza" e il "focus sulla scelta delle preferenze".

In merito alle problematiche oggetto delle interrogazioni osserva che, effettivamente, in taluni casi, i dati in ordine a punteggi, posti e preferenze forniti all'algoritmo dalle Graduatorie provinciali delle supplenze (c.d. GPS), hanno riportato punteggi errati o numero di posti da attribuire non corrispondenti alle effettive disponibilità. Tra le motivazioni cita anche le inesattezze derivanti dall'inserimento di dati non sempre puntuali o allineati alle effettive disponibilità per il tipo di insegnamento.

Inoltre, era possibile per gli Uffici territoriali, intervenire sulla piattaforma ed eventualmente correggere, qualora si fosse reso necessario, i punteggi e le posizioni in graduatoria degli aspiranti. Nondimeno, ritiene importante precisare come il Ministero sia intervenuto per correggere le disfunzioni segnalate dall'utenza, consentendone la regolarizzazione, in particolare, rispetto all'ordine di trattamento delle c.d. graduatorie incrociate sostegno e al sistema di gestione delle priorità relative ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La senatrice [ANGRISANI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) si dichiara parzialmente soddisfatta, augurandosi che in futuro non si verifichino altri disguidi e che l'organico di fatto possa essere trasformato in organico di diritto.

Anche la senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) si dichiara parzialmente soddisfatta, segnalando come alcuni aspetti della sua interrogazione siano rimasti senza specifica risposta e ricordando alcune decisioni del giudice amministrativo che vedono soccombente il Ministero, con conseguenti oneri.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde quindi all'interrogazione n. 3-02918 del senatore Misiani, su un presunto episodio di apologia di fascismo presso il liceo scientifico "Antonio Locatelli" di Bergamo, premettendo innanzitutto che negli istituti paritari, come nel caso *de quo*, non opera la figura del dirigente scolastico. Si acquisisce tale qualifica a seguito del superamento di un concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione e ciò permette di svolgere le proprie funzioni nelle istituzioni scolastiche statali, come disposto e regolato dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Diversamente, sulla scorta del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, per gli istituti paritari è prevista la figura del coordinatore didattico, incaricato del coordinamento delle attività educative e didattiche.

Tale doverosa precisazione è necessaria per inquadrare il perimetro di azione del Ministero dell'istruzione, che ha potere disciplinare sui dirigenti scolastici ma non sui coordinatori didattici che operano negli istituti paritari.

Quanto alle circostanze oggetto dell'interrogazione, assicura che l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, nel perimetro delle competenze attribuite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014, n.916, ha già disposto un accertamento ispettivo urgente presso l'istituto paritario «Antonio Locatelli» di Bergamo, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione in relazione ai fatti e al ruolo ricoperto dal coordinatore didattico in argomento nell'organigramma dell'istituto paritario e all'effettiva presenza dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica, con particolare riguardo al rispetto dei principi costituzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

A quanto precedentemente riferito aggiunge inoltre che, con nota del 13 dicembre scorso, la Prefettura di Bergamo ha comunicato al Ministero dell'interno che il coordinatore didattico in argomento, in data 18 ottobre 2021, ha formalmente inoltrato, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le proprie dimissioni volontarie per recesso dal rapporto di lavoro.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto, apprezzando le iniziative che il Ministero ha assunto con riferimento a un episodio davvero sconcertante: in una fase

di recrudescenza delle spinte neofasciste e neonaziste occorre infatti una vigilanza attiva e la risposta delle istituzioni, in questo caso, è stata a suo giudizio del tutto adeguata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, avendo svolto la programmazione dei lavori in sede plenaria, la riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. [1684](#)

G/1684/1/7

La Relatrice

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1684, recante "Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante "Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "viaggi nella memoria" nei campi medesimi"

premesso che lo studio della *Shoah* nelle scuole è collocato all'interno del programma di storia contemporanea;

premesso che stanno riaffiorando sempre più frequentemente sentimenti di odio razziale, soprattutto antisemita;

considerato che con la scomparsa degli ultimi sopravvissuti ai campi di concentramento e di sterminio nazisti sarà sempre più viva l'esigenza di trasmettere alle giovani generazioni la memoria della *Shoah* e assumerà ancor più importanza la visione diretta dei luoghi, per mantenere viva la memoria di quanto accaduto;

considerato che il coinvolgimento delle giovani generazioni attraverso l'esperienza di un viaggio è ritenuto di alto valore sociale e di forte valenza formativa, connotandosi come un vero e proprio cammino formativo che consente di ripercorrere, attraverso la visita di luoghi simbolo, la storia della deportazione e dello sterminio degli ebrei, e non solo, nonché di sollecitare una riflessione sulle cause che li hanno generati;

premesso che il disegno di legge n. 1684, riconoscendo l'importanza didattica di tali «viaggi nella memoria» organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado, è volto a incentivarli mediante l'istituzione di un apposito Fondo finalizzato a contribuire finanziariamente alle iniziative di questa natura organizzate dalle scuole, con l'obiettivo di consentire a tutti gli istituti scolastici di offrire a quanti più studenti possibile questo tipo di esperienza, molto più formativa di qualsiasi lezione sull'argomento;

considerato che iniziative di questa natura sono state già realizzate sia a livello nazionale che regionale e che però, viste le limitate risorse stanziare, esse coinvolgono soltanto pochi studenti ogni

anno e che si registra una disomogenea diffusione delle iniziative nel territorio nazionale, spesso a causa di difficoltà economiche delle famiglie nel sostenere i costi connessi o talvolta a causa di una scarsa sensibilizzazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel decreto di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame, con il quale saranno definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al medesimo disegno di legge, che almeno il 40 per cento di tali risorse sia destinato prioritariamente all'organizzazione di "viaggi nella memoria" da parte di scuole secondarie di secondo grado site in territori disagiati o connotate dalla presenza di studenti in condizione di disagio sociale, individuate secondo criteri fissati nel medesimo decreto;

a valutare l'opportunità di prevedere forme di sensibilizzazione all'organizzazione di "viaggi nella memoria" e ad altre forme di approfondimento della storia della *Shoah* rivolte a istituti scolastici che non abbiano organizzato tali viaggi nel triennio precedente;

a valutare l'opportunità di prevedere, a partire dall'anno 2022, un sensibile incremento delle risorse complessivamente destinate a tali iniziative.

Art. 1

1.1

La Relatrice

Al comma 1, capoverso "Art. 2-bis" apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

"1. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della *shoah*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* "4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio."

NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [2333](#)

NT1

Il Relatore

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

CAPO I

PRINCIPI

Articolo 1

(Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy*, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 della durata di almeno 800 ore.

CAPO II

MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS *ACADEMY*

Articolo 2

(Missione degli ITS Academy)

1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Articolo 3

(Identità degli ITS Academy)

1. Ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti:

a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;

b) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a

ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;

c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS *Academy* è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

5. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Articolo 4

(Regime giuridico degli ITS *Academy*)

1. Gli ITS *Academy* si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS *Academy* acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy*, quale *standard* organizzativo minimo, sono i seguenti:

a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*;

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

d) un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

3. Ciascuna fondazione ITS *Academy* stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce *standard* minimo di organizzazione per assicurare il

funzionamento degli ITS *Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS *Academy* devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS *Academy* possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS *Academy*, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS *Academy* sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS *Academy* è composto:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;

c) dalle elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* nei periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento delle somme erogate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle somme erogate. Le fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi in favore degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di cui all'articolo 5, comma 1, residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui si svolgono i corsi e in cui sono ubicati gli immobili stessi.

7. Sono organi necessari della fondazione ITS *Academy*:

a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compresi il presidente e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;

c) l'assemblea dei partecipanti;

d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy*, al quale partecipano di diritto rappresentanti dei dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;

e) il revisore dei conti.

8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS *Academy*, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

11. Le fondazioni ITS *Academy* possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 5

(Standard minimi dei percorsi formativi)

1. I percorsi formativi degli ITS *Academy* si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto tra i Ministri, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* previste dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono *standard* minimi:

a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei

crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono *standard* organizzativi minimi:

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Articolo 6

(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2 Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 1 del presente articolo, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

5. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

a) al momento dell'accesso ai percorsi;

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1;

c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

7. Gli ITS *Academy* sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

Articolo 7

(Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy)

1. I requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli *standard* minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

2. I requisiti e gli *standard* minimi nonché i presupposti di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III.

5. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, sono proseguite sino alla loro conclusione.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accREDITAMENTO degli ITS *Academy*. Nelle more dell'adeguamento della disciplina delle regioni ai requisiti e agli *standard* minimi, nonché ai presupposti di cui al comma 1, l'accREDITAMENTO e l'eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base del decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

1. Gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro accordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri generali e gli *standard* di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; trascorso tale termine, le tabelle di corrispondenza sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS *Academy* di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine

senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS *Academy* aventi sede nella regione.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

(Misure nazionali di sistema per l'orientamento)

1. Gli ITS *Academy* sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS *Academy* di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS *Academy* di cui all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di promuovere:

a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS *Academy*;

b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS *Academy*, di cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro;

c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

CAPO III

(COMITATO NAZIONALE ITS *Academy* E SISTEMA DI FINANZIAMENTO)

Articolo 10

*(Comitato nazionale ITS *Academy*)*

1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS *Academy* per l'istruzione tecnologica superiore con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

2. Il Comitato nazionale ITS *Academy* propone in particolare:

a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;

b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;

d) la promozione di percorsi formativi degli ITS *Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

e) criteri e modalità per la costituzione delle "Reti di coordinamento di settore e territoriali" di cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS *Academy* e reti di innovazione a livello territoriale;

f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di *campus* multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di *campus* multisettoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi.

3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS *Academy*.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale ITS *Academy* è composto da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* partecipano, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni.

6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS *Academy*.

7. Il Comitato nazionale ITS *Academy* si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono stabilite le modalità per la costituzione e di funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS *Academy* non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 11

(Sistema di finanziamento)

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

a) la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS *Academy* di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*;

b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;

d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);

e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2022 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS *Academy* e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.

4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui al comma 2, lettera d), una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate direttamente alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.

7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto a ventiquattro mesi registrati in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei *campus* multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

8. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS *Academy* per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

9. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS *Academy* possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

CAPO IV

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 12

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3. Alla copertura dei predetti oneri possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

Articolo 13

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, è realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

(Fase transitoria e attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella fase transitoria si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua modalità semplificate di accreditamento per gli ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, per gli ITS *Academy* di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria di cui al comma 1. Il medesimo decreto stabilisce criteri che garantiscano, nel primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria di cui al comma 1, la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi.

4. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Articolo 15

(Province autonome)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL
DISEGNO DI LEGGE
N. [2333 NT1](#)

G/2333/1/7

Il Relatore

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2333, recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"

premessi che:

il disegno di legge n. 2333, come modificato, stabilisce nuovi criteri e *standard* per l'accREDITAMENTO delle fondazioni ITS *Academy* e detta una nuova disciplina per l'accREDITAMENTO stesso;

l'articolo 14 prevede al comma 1 l'accREDITAMENTO *ope legis* di alcune categorie di fondazioni ITS, distinguendo tre categorie: a) le fondazioni ITS già accREDITATE entro il 31 dicembre 2019; b) le fondazioni ITS accREDITATE in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva; c) le fondazioni ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche;

la distinzione nelle tre categorie richiamate dà conto del diverso grado di solidità e di radicamento e interazione con il tessuto produttivo delle fondazioni in questione, talune già costituite, accREDITATE ed operanti da molto tempo, altre di più recente costituzione e accREDITAMENTO, ma comunque già operative, altre infine in una fase ancora iniziale della propria costituzione;

l'articolo 14, comma 1, prevede per tutte le fondazioni ITS comprese nelle categorie ivi indicate il temporaneo accREDITAMENTO *ope legis*, destinato a valere nel primo anno di applicazione della legge, allo scopo di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo fissato nel PNRR, di dare un significativo impulso al numero di iscritti negli ITS e di realizzare al contempo una riforma degli Istituti Tecnici Superiori;

considerato che:

resta ferma l'esigenza per tutti gli ITS, compresi quelli di cui all'articolo 14, comma 1, di procedere successivamente a un nuovo accreditamento che risponda ai criteri e agli *standard* definiti dalla nuova disciplina recata dal presente disegno di legge;

occorre tener conto delle possibili differenti esigenze di graduazione degli obblighi dettati dalla presente legge a carico degli ITS a seconda della categoria di ITS su cui essi operano, in particolare nel corso della fase transitoria, coincidente con i tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge;

impegna il Governo a prevedere, con il decreto di cui al comma 2, una disciplina differenziata per le diverse categorie di fondazioni ITS di cui al comma 1, lettere a), b) e c), valutando l'opportunità di stabilire deroghe e prevedere elementi di flessibilità calibrati sulle differenti esigenze connesse alle rispettive caratteristiche.

Art. 1

1.1

[Vanin](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «Istituti tecnologici superiori (ITS)».

1.2

[Granato](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «ITS».

1.3

[Iannone](#), [Barbaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)» con le seguenti: «Fondazioni Smart Academy».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «Fondazioni Smart Academy».

Art. 2

2.1

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole «e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica.»

2.2

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico dell'Italia.»

Art. 3

3.1

[Richetti](#), [Conzatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti: «180 giorni».

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

«Gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nel medesimo ambito territoriale, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area. Alla definizione degli ambiti territoriali, individuati anche sulla base delle caratteristiche del tessuto produttivo e della popolazione studentesca, si provvede con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da sancire entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe alla condizione di cui al quarto periodo possono essere stabilite dalla regione interessata, nel rispetto dei criteri definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al quinto periodo.»

3.3

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «L'articolazione in profili è realizzata mediante attività formative aggiuntive rispetto a quelle previste per la figura nazionale di riferimento definita a livello nazionale;»

3.4

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'articolazione in profili è realizzata mediante attività formative aggiuntive rispetto a quelle previste per la figura nazionale di riferimento definita a livello nazionale;»

3.5

[Verducci](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli ITS *Academy* possono essere costituiti anche tra più Regioni qualora queste siano limitrofe.»

Art. 4

4.1

[Granato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «Gli ITS si costituiscono come enti pubblici ovvero come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS che si costituisca in forma privata acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. Gli ITS che si costituiscono come enti pubblici sono composti esclusivamente dai soggetti pubblici di cui alle lettere a) e d) del comma 2».

Conseguentemente,

all'articolo 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. I soggetti di cui al comma precedente sono reclutati negli ITS costituiti in forma pubblica mediante procedure da svolgersi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definite le prove scritte e orali, nonché le eventuali prove pratiche, necessarie ai fini del reclutamento del personale destinatario di incarichi di docenza nei percorsi formativi di cui al comma 1. Con il medesimo regolamento di cui al

periodo precedente sono stabiliti i percorsi di formazione obbligatoria del personale docente.»;

all'articolo 11, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «ITS costituiti in forma pubblica»;

all'articolo 13, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Per gli ITS costituiti in forma pubblica si applica l'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».

4.2

[Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «almeno un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartenga all'ordine tecnico o professionale, ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, nel quale siano attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, situati nella provincia ove ha sede la fondazione;»

4.3

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, è definita la coerenza di cui al primo periodo»;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «accreditata dalla regione», inserire le seguenti: «per l'alta formazione»;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) L'istituzione scolastica che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnologico superiore.»;

d) al comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;»

e) al comma 7, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «E' comunque garantita la presenza di uno dei dirigenti scolastici di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»;

f) al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «con compiti di consulenza» con le seguenti: «che formula pareri e proposte».

4.4

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, è definita la coerenza di cui al primo periodo;»

4.5

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «accreditata dalla Regione», inserire le seguenti: «per l'alta formazione».

4.6

[Collina](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «situata nella provincia ove ha sede la fondazione» con le seguenti: «situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione».

4.7

[Russo](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «un'università,» inserire le seguenti: «o un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale,».

4.8

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato,» inserire le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,».

4.9

[Iannone, Barbaro](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato» inserire le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,»

4.10

[Rampi, Verducci, Marilotti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'istituzione scolastica che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnologico superiore.»

4.11

[Vanin](#)

Al comma 7, alinea, dopo la parola: «organi» inserire la seguente: «minimi».

4.12

[Alessandrini, Pittoni, Saponara](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sopprimere le parole: «e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»;*

2) *alla lettera d), sopprimere le parole: «al quale partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»*

4.13

[Rampi, Marilotti](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) sopprimere le parole «e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»;*

b) *alla lettera d) sopprimere le parole: «, al quale partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione».*

4.14

[Collina](#)

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione».

4.15

[Cangini](#)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole «direttore didattico scelto» con le seguenti: «coordinatore didattico scelto di norma».

4.16

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione».

4.17

[Sbrollini](#)

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «e il direttore didattico scelto» inserire le seguenti: «di norma».

4.18

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E' comunque garantita la presenza di uno dei dirigenti scolastici di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;»

4.19

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «con compiti di consulenza» con le seguenti: «che formula pareri e proposte;».

4.20

[Sbrollini](#)

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici» con le seguenti: «partecipa di diritto un rappresentante per ciascun dirigente scolastico».

4.21

[Richetti](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Gli iscritti ai percorsi ITS sono destinatari degli strumenti e dei servizi per il successo formativo previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.»

Art. 5

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «di sesto livello EQF possono essere attivati», inserire la seguente: «esclusivamente»;

2) sostituire le parole: « da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto tra i Ministri, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.» con le seguenti: «da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

5.2

[Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.» con le seguenti: « a cura di ciascuna Regione, sentito il Ministero dell'istruzione.»

5.3

[Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere il secondo periodo

5.4

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Gli *standard* qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal Ministro della istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e gli altri Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-bis. Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è regolato in un'apposita sezione del contratto "Istruzione e Ricerca".

5-ter. Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente contratto a tempo indeterminato o determinato.»

5.5

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Gli *standard* qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e gli altri Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è regolato in un'apposita sezione del contratto "Istruzione e Ricerca". Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente contratto a tempo indeterminato o determinato.»

5.6

[Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «almeno per il 50 per cento tra soggetti».

5.7

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In via sperimentale, nel primo triennio di applicazione della presente legge, alla selezione pubblica per l'accesso ai percorsi formativi di V livello di cui al comma 1, lettera a) sono altresì ammessi coloro che hanno conseguito il diploma professionale di tecnico all'esito dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I criteri e le modalità della sperimentazione sono stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 1.

5-ter. Entro i sei mesi precedenti il termine del triennio di cui al comma 5-bis, l'INDIRE, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 13 presenta una relazione circa gli esiti della sperimentazione alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione. In caso di parere favorevole delle Commissioni parlamentari, la sperimentazione prosegue secondo i criteri e le modalità già stabiliti ovvero secondo quanto determinato in una nuova intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

5.8

[Granato](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. I soggetti di cui al comma precedente sono reclutati negli ITS mediante procedure da svolgersi nel rispetto dei principi di all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro

dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definite le prove scritte e orali, nonché le eventuali prove pratiche, necessarie ai fini del reclutamento del personale destinatario di incarichi di docenza nei percorsi formativi di cui al comma 1. Con il medesimo regolamento di cui al periodo precedente sono stabiliti i percorsi di formazione obbligatoria del personale docente.»;

Art. 6

6.1

Granato

Al comma 1, dopo la parola: «commissioni», inserire la seguente: «esterne».

6.2

Russo

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: rappresentanti della scuola, dell'università» inserire le seguenti: «, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale»;

2) dopo le parole: «mondo del lavoro, dell'università», inserire le seguenti: «, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale»;

b) al comma 6, lettera c), dopo le parole: «delle università» inserire le seguenti: «e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale».

6.3

Granato

Al comma 2, sostituire le parole: «decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4,» con le seguenti: «regolamento del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

6.4

Richetti, Conzatti

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e che posseggano i requisiti previsti per l'attività di intermediazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

Art. 7

7.1

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nonché i presupposti», inserire le seguenti: «e le modalità»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I requisiti, gli standard minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «è adottato», inserire le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

d) al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fino all'adozione, da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accreditamento e l'eventuale revoca degli ITS Academy sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2.»

7.2

[Granato](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 4,» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

7.3

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo modalità concordate dalla competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione.»

7.4

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine le seguenti parole: «secondo modalità concordate dalla competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione.»

7.5

[Sbrollini](#)

Al comma 6, dopo le parole: «sono effettuati», inserire le seguenti: «, entro il limite di un anno dall'entrata in vigore della presente legge,»

Art. 8

8.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «professionalizzanti».

8.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; trascorso tale termine, le tabelle di corrispondenza sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.», con le seguenti: «le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

8.3

[Russo](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Raccordi fra gli ITS Academy, il sistema dell'università, delle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale e della ricerca»

Art. 9

9.1

[Marino](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) programmi finalizzati alla diffusione e al consolidamento delle nozioni e degli insegnamenti di educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, alla pianificazione finanziaria e previdenziale, alla gestione consapevole degli strumenti finanziari, all'utilizzo delle nuove tecnologie di gestione del denaro, nell'ottica di potenziare le competenze di cittadinanza economica, utili anche a favorire uno sviluppo e consumo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.»

9.2

[Sbrollini](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per la realizzazione dei programmi e attività di orientamento, gli ITS *Academy* possono avvalersi, senza maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, di docenti della scuola superiore nell'ambito del contingente di cui all'articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297.»

9.0.1

[Richetti, Conzatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All'articolo 1 della legge 15 luglio 2015, n. 107, sono abrogati i commi dal 45 al 52.»

Art. 10

10.1

[Iannone, Barbaro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere le parole:* «delle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali».

2) *al comma 4, sostituire le parole:* «da dodici membri indicati», *con le seguenti:* «dai seguenti membri».

3) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché da rappresentanti delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e degli organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

10.2

[Saponara, Alessandrini, Pittoni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole* «delle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali».

2) *al comma 4, sostituire le parole:* «da dodici membri indicati», *con le seguenti:* «dai seguenti membri».

3) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché da rappresentanti delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e degli organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

10.3

[Collina, Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali» *con le seguenti:* «delle imprese e delle organizzazioni datoriali e sindacali».

10.4

[Granato](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis). i criteri per la formazione del personale incaricato delle attività di insegnamento di cui all'articolo 5, comma 5, della presente legge;».

10.5

[Rampi, Verducci, Marilotti](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Comitato partecipano altresì rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.»

10.6

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Comitato partecipano altresì rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»

10.7

[Sbrollini](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuno degli enti di cui al comma 7 e fino ad un massimo di tre rappresentanti delle Reti di indirizzo settoriale degli ITS Academy.»

10.8

[Vanin](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti» con le seguenti: «partecipano altresì, con diritto di voto, due rappresentati designati».

10.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le Regioni)

1. È istituito un tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le regioni, il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'istruzione, per l'elaborazione di proposte ai fini della definizione degli schemi dei decreti attuativi della presente legge.»

Art. 11

11.1

[Iannone](#), [Barbaro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore» con le seguenti: «è autorizzato il ricorso al Fondo di cui al comma 3».*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al comma 3»;*

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire i primi due periodi con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 68 milioni di euro per l'anno 2022 e 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

11.2

[Granato](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Si applica l'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»

11.3

[Sbrollini](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «48 milioni di euro» con le seguenti: «68 milioni di euro».

11.4

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «non superiore al 5 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 5 per cento».

11.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle Regioni che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.»

11.6

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sulla base» inserire le seguenti: «del costo allievo che non può essere inferiore a quello definito dall'allegato C al DPCM 25 gennaio 2021,»

11.7

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguente parole:

«, ovvero ai soggetti, comunque denominati, che realizzino i percorsi di istruzione tecnico superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 15.»

11.8

[Testor](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Ai finanziamenti previsti dal presente articolo possono accedere anche i soggetti attuatori, comunque denominati, che realizzano i percorsi di istruzione tecnico superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 e dei relativi ordinamenti.»

11.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai finanziamenti previsti dal presente articolo possono accedere anche i soggetti attuatori, comunque denominati, che realizzano i percorsi di istruzione tecnico superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 e dei relativi ordinamenti.»

11.10

[Richetti](#), [Conzatti](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Infine, una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, agli istituti, stabiliti con apposito decreto annuale del Ministero dell'istruzione, situati in realtà geografiche caratterizzate da più alti tassi di dispersione scolastica e da minore disponibilità di posti in relazione alla popolazione residente nel raggio di 100 chilometri.».

11.11

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 7, sostituire le parole «a ventiquattro mesi registrati» con le seguenti: «al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma».

11.12

[Sbrollini](#)

Al comma 7, sostituire le parole «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 14

14.100

Il Relatore

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

"1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

c) le fondazioni ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi."

14.1

[Granato](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «, aventi natura non regolamentare,» con le seguenti: «adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

14.2

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.»

Art. 15

15.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle finalità perseguite con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse di cui all'articolo 11 possono essere assegnate alle Province autonome o ai soggetti attuatori che realizzano i percorsi di istruzione tecnico superiore nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.»

1.3.2.1.14. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 289 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
289^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Florida.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2333\)](#) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il senatore Richetti ha presentato una riformulazione dell'emendamento 11.10, pubblicata in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che è stato presentato un subemendamento all'emendamento 14.100, pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(2415\)](#) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore,

Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio
(1352) CNEL - Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati 10 emendamenti al disegno di legge n. 2415, assunto a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il relatore **PITTONI** (L-SP-PSd'Az) e il sottosegretario Barbara FLORIDIA rinunciano alla replica.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta di domani, convocata per le ore 14, verrà posticipata alle ore 15 per consentire lo svolgimento di una riunione di un Gruppo parlamentare. Comunica che nel pomeriggio del 22 febbraio si svolgerà l'audizione del ministro della cultura Franceschini in merito alla prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Propone inoltre di esaminare per il parere al Governo, nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana, la proposta di nomina n. 104, concernente la nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a Direttore generale del Grande Progetto Pompei. Propone infine di inserire all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge in materia di sport e Costituzione (AA.SS. 747, 2262 e 2474), che la Commissione affari costituzionali sta esaminando in sede referente.

Concorda la Commissione.

Il senatore **VERDUCCI** (PD), alla luce degli effetti della pandemia sulle nuove generazioni, soprattutto sui giovani provenienti dai contesti familiari più fragili, anche in termini di rischio di dispersione scolastica, propone di svolgere un ciclo di audizioni che consenta di acquisire le valutazioni delle rappresentanze studentesche, ricordando l'ampia e accesa mobilitazione recentemente verificatasi.

La senatrice **CORRADO** (Misto) ribadisce la richiesta, che è già stata avanzata nella precedente seduta, di interloquire con il ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa anche in merito al reclutamento dei ricercatori e dei docenti universitari, alla luce di recenti notizie riportate dai mezzi di informazione.

La senatrice **SBROLLINI** (IV-PSI) chiede di riprendere l'iter dei disegni di legge nn. 2307, 50 e 1154, in tema di educazione finanziaria, avviando il ciclo di audizioni informali a suo tempo definito. Si dichiara inoltre d'accordo con la proposta del senatore Verducci.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione si era data come priorità quella di terminare

l'esame dei disegni di legge n. 2333 e n. 2367, non ancora possibile, in attesa dei prescritti pareri. Propone pertanto, ove la conclusione dell'esame di tali iniziative dovesse ulteriormente tardare, di avviare il ciclo di audizioni informali già concordato in merito ai disegni di legge nn. 2307 e abbinati, di svolgere il ciclo di audizioni proposto dal senatore Verducci e assicura che informerà il ministro Messa che, in occasione della sua prevista audizione, il tema richiamato dalla senatrice Corrado potrà emergere nel dibattito.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta già convocata alle ore 14 di domani, mercoledì 16 febbraio, è posticipata alle ore 15, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. [2333 NT1](#)

Art. 11

11.10 (testo 2)

[Richetti](#), [Conzatti](#)

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Infine, una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, agli istituti, stabiliti con apposito decreto annuale del Ministero dell'istruzione, situati in realtà geografiche caratterizzate da più alti tassi di dispersione scolastica e da minore disponibilità di posti in relazione alla popolazione residente nel raggio di 100 chilometri.».

Art. 14

14.100/1

[Richetti](#)

All'emendamento 14.100, al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente nel comma 2 sostituire le parole: «lettere a), b) e c)» con le seguenti: «lettere a) e b)»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2415](#)

Art. 1

1.1

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Granato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 1 (Facoltà di iscrizione contemporanea ad un corso di istruzione universitaria e ad un corso di studio presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) 1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di master e ad un corso di diploma accademico di primo o di secondo livello o di

perfezionamento, o master, presso un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508."

1.3

[Granato](#)

Sopprimere il comma 1.

1.4

[Granato](#)

Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente: "1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di master e ad un corso di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento, o master, presso un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508."

1.5

[Granato](#)

Sopprimere il comma 3.

1.7

[Granato](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli istituti privati e degli istituti telematici".

1.6

[Granato](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli istituti telematici".

Art. 4

4.1

[Granato](#)

Al comma 2, sostituire la parola: "sessanta" con la seguente: "centottanta".

4.2

[Granato](#)

Al comma 2, sostituire la parola: "sessanta" con la seguente: "centoventi".

4.3

[Granato](#)

Al comma 2, sostituire la parola: "sessanta" con la seguente: "novanta".

1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 291 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
291ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Intervengono il ministro della cultura Franceschini e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico. Ricorda, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della cultura in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Il ministro FRANCESCHINI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori [CANGINI](#) (FIBP-UDC),

Orietta [VANIN](#) (M5S), [MARILOTTI](#) (PD), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Margherita [CORRADO](#) (Misto) e Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), collegata da remoto.

Risponde il ministro FRANCESCHINI, riservandosi di trasmettere alcune risposte in forma scritta ai quesiti formulati.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Granato ha cessato di far parte della Commissione, di cui torna a far parte la senatrice Angrisani, cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si unisce la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) illustra, per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, segnalando in primo luogo che l'articolato non prevede il recepimento di direttive su materie di specifica competenza della Commissione. Evidenzia, tuttavia, che l'articolo 12, recante l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, alla lettera *f*), comma 2, specifica che, nel caso di confisca di un bene appartenente al patrimonio culturale nazionale, la trasmissione dei provvedimenti di sequestro deve essere tempestivamente comunicata al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e termini entro i quali può essere esercitata.

La lettera *g*) detta, invece, i criteri e principi di delega per la disciplina del riconoscimento, dell'esecuzione e della trasmissione dei provvedimenti di confisca. Con specifico riguardo alla procedura passiva, si richiede al legislatore delegato di disciplinare la procedura di riconoscimento, prevedendo, da un lato, che la Corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato; dall'altro, che ad essa partecipino anche l'autorità di emissione, e, nel caso di un bene appartenente al patrimonio culturale, il Ministero della cultura. Segnala, inoltre, la Direttiva 2019/2161/UE, cosiddetta "Omnibus", che interviene in materia consumeristica e per contrastare pratiche commerciali sleali/ingannevoli. La direttiva inserisce, tra tali pratiche commerciali, quelle che si concretano nel rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all'acquisto di biglietti. Tali strumenti automatizzati sono i *software* di tipo bot, che consentano di acquistare biglietti in quantità superiore al limite tecnico fissato dal venditore primario dei biglietti, o di aggirare qualsiasi altro dispositivo tecnico adottato dal venditore primario per garantire l'accessibilità dei biglietti a tutte le persone fisiche. Il divieto non pregiudica eventuali misure aggiuntive che gli Stati membri possono adottare a livello nazionale per tutelare i legittimi interessi dei consumatori e garantire la realizzazione della politica culturale e un ampio accesso di tutti i cittadini a eventi culturali e sportivi, regolamentando il prezzo di rivendita dei biglietti.

Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che sono assegnati alla Commissione e sono all'ordine del giorno, per il parere al Governo, le seguenti ordinanze del Ministro dell'istruzione: "Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" (atto del Governo n. 354), "Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" (atto del Governo n. 355) e "Schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" (atto del Governo n. 356): propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Avverte inoltre è in fase di approvazione da parte della Camera dei deputati il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 228 del 2021 recante proroga di termini legislativi; in considerazione dei tempi assai ridotti di esame da parte del Senato, alla luce del termine per la conversione in legge del 28 febbraio, propone di non esprimersi in sede consultiva su tale provvedimento, se assegnato.

È assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 2533 di conversione del decreto-legge n. 9 del 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana; propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Quanto al ciclo di audizioni informali in merito all'impatto della pandemia sugli studenti delle scuole secondarie, ricorda che alle ore 12 di ieri, lunedì 21 febbraio è scaduto il termine per presentare proposte di audizioni e sottopone alla Commissione un elenco nel quale sono indicate quelle da svolgere, come di consueto in videoconferenza, fermo restando che a tutti i soggetti indicati sarà richiesto un documento scritto.

Su tutte le proposte del Presidente concorda la Commissione.

Il **PRESIDENTE** dà quindi conto delle possibili date per lo svolgimento delle previste audizioni in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021, del sottosegretario con delega allo sport, Valentina Vezzali e di quelle - che saranno svolte in sede riunita con le Commissioni 5a e 14a - del ministro dell'istruzione Bianchi e del ministro dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Generale di Brigata Giovanni Di Blasio a Direttore generale del Grande Progetto Pompei (n. 104)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **MONTEVECCHI** (M5S) illustra la proposta di nomina in titolo richiamando le disposizioni di legge che la regolano e riferendo sul *curriculum* del candidato, che ha ricoperto

l'incarico di vice Direttore generale del Grande Progetto Pompei. Rimarca come l'ultima relazione periodica trasmessa alle Camere risalga al settembre del 2019: al riguardo rinnova la richiesta, avanzata già in precedenti occasioni, di sollecitare l'invio con tempestività e continuità delle relazioni previste dalla disciplina vigente e di programmare l'audizione del Direttore generale, una volta nominato, in merito all'attività svolta, richiamando anche i contenuti di una recente decisione della Corte dei Conti in merito al Grande Progetto Pompei. Propone infine di esprimersi favorevolmente sulla proposta di nomina n. 104.

La senatrice [CORRADO](#) (*Misto*) si unisce alle proposte formulate dalla senatrice Montavecchi e preannuncia che, proprio a causa dell'assenza di elementi che consentano di conoscere l'attività svolta dal candidato, derivante dal mancato invio delle relazioni periodiche, si asterrà.

Ha quindi la parola la senatrice [VANIN](#) (*M5S*), la quale propone di svolgere una missione nel Parco archeologico di Pompei.

Il [PRESIDENTE](#), rispondendo alla senatrice Vanin, ricorda che la Commissione ha già convenuto di chiedere l'autorizzazione a svolgere una missione al Parco archeologico di Pompei; alla luce del dibattito, propone di organizzare un'audizione informale del nuovo Direttore generale del Grande Progetto Pompei, una volta nominato.

Concorda la Commissione.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in titolo.

Alla votazione partecipano i senatori: Luisa [ANGRISANI](#) (*Misto*), [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), Margherita [CORRADO](#) (*Misto*), Danila [DE LUCIA](#) (*M5S*), [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [MARILOTTI](#) (*PD*), Michela [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), [NENCINI](#) (*IV-PSI*), [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PUGLIA](#) (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Russo), [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) (in sostituzione del senatore Emanuele Pellegrino), Maria [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e Orietta [VANIN](#) (*M5S*).

La proposta di nomina è approvata con 11 voti favorevoli e 2 astenuti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2333 e dei disegni di legge n. 2415 e connessi non potrà aver luogo, in attesa dei prescritti pareri. Preannuncia che si riserva di presentare, in qualità di relatore, eventuali proposte emendative al disegno di legge n. 2333, in accoglimento dei pareri che dovessero pervenire.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 295 (pom.) del 09/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2022
295ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI), relatore, presenta e illustra l'emendamento 4.100, pubblicato in allegato, con il quale si dà seguito alle osservazioni formulate nel parere della 6ª Commissione sul disegno di legge in titolo; propone di fissare alle ore 18 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la senatrice Masini ha aggiunto la firma a tutti gli emendamenti presentati a prima firma del senatore Richetti; avverte altresì che la senatrice Corrado ha aggiunto la firma a tutti gli emendamenti presentati a prima firma della senatrice Granato.

Anche la senatrice [ANGRISANI](#) (Misto) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati a prima firma della senatrice Granato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ([n. 354](#))

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ([n. 355](#))

Schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ([n. 356](#))

(Parere al Ministro dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole con una osservazione sull'Atto del Governo n. 354. Parere favorevole con osservazioni sull'Atto del Governo n. 355. Parere favorevole sull'atto del Governo n. 356)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Cangini, essendo impossibilitato a partecipare alle sedute di questa settimana, ha rinunciato all'incarico di relatore, che è ora conferito al senatore Lanièce.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone preliminarmente di esaminare congiuntamente i provvedimenti in titolo.

Non essendo obiezioni, così resta stabilito.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) introduce l'atto del Governo n. 354, recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Nella relazione illustrativa, si evidenzia che il Ministero dell'istruzione, per suddetto anno scolastico, intende ricondurre l'esame di Stato, quasi interamente, all'assetto dell'esame ordinario svoltosi fino all'anno scolastico 2018/19. In ragione di tale considerazione, il Ministero ha ritenuto di non accogliere la richiesta contenuta nel parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), allegato allo schema di ordinanza, di sostituire le prove scritte con la presentazione, durante la prova orale, di un elaborato inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe.

Il relatore si sofferma quindi sui due principali profili derogatori rispetto al regime ordinario: le prove Invalsi, che non costituiscono requisito di ammissione all'esame, e l'accertamento delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, che viene effettuato in sede di colloquio orale. Inoltre, in relazione alla ipotesi di aggravamento delle condizioni epidemiologiche, le normative vigenti contemplano la possibilità che i lavori della commissione e delle sottocommissioni possano svolgersi in videoconferenza. Tale possibilità è prevista anche per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, esclusivamente per lo svolgimento del colloquio, mentre le prove scritte devono essere svolte in presenza, eventualmente nella sessione suppletiva.

Dà conto quindi delle ulteriori procedure, che rimangono invariate, quali le modalità di svolgimento dell'esame per alunni con disabilità; le modalità di attribuzione del voto finale; la partecipazione all'esame dei candidati privatisti. È previsto che l'esame di Stato conclusivo si svolga nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, fatte salve diverse disposizioni connesse all'andamento della situazione epidemiologica, che potrebbero posticipare lo svolgimento dell'esame oltre il termine del 30 giugno 2022.

In analogia all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è disciplinato l'esame di Stato per i

percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. L'ordinanza si applica anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nonché alle scuole italiane all'estero, facendo salva la possibilità di adattamenti ad opera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Dà poi conto dello schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, atto del Governo n. 355. Lo schema si compone di 35 articoli ed è corredato da allegati, dalla Relazione illustrativa e dal parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Dopo aver ricordato il contesto normativo da cui è scaturito l'atto, fa presente che, rispetto alle precedenti ordinanze derogatorie riferite agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, l'ordinanza ministeriale si pone l'obiettivo di ricondurre l'esame di Stato all'assetto dell'esame di Stato ordinario, come disciplinato dalla normativa vigente, ripristinando le prove scritte, articolate in una prima prova di italiano e in una seconda prova sulle discipline di indirizzo, e il colloquio orale. Le prove si terranno in presenza.

Si sofferma quindi sulla tipologia delle prove scritte, facendo osservare le perplessità del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che suggerisce strumenti alternativi all'effettuazione della seconda prova scritta. In vista dell'esame di Stato, il Consiglio di classe è chiamato ad elaborare, entro il 15 maggio, il documento con il percorso formativo fatto dagli studenti, gli strumenti di valutazione utilizzati e gli obiettivi raggiunti, ponendo attenzione all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Di questo documento la commissione deve tenere conto nell'espletamento dell'esame. Quanto alla valutazione finale, rispetto alla disciplina ordinaria, l'ordinanza conferma che essa è espressa in centesimi e che si valorizza il credito scolastico, riconoscendo ad esso un maggior punteggio, un aspetto sul quale il relatore si sofferma.

Segnala inoltre che la partecipazione alle prove nazionali Invalsi e lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove, mentre è prevista la possibilità che il colloquio si svolga in videoconferenza per i candidati che siano in grado di documentare l'impossibilità di lasciare il loro domicilio.

Da ultimo, si sofferma sulle modalità di svolgimento degli esami di Stato per i candidati esterni; per gli studenti con disabilità o e disturbi specifici di apprendimento; nelle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano; sullo svolgimento delle prove orali svolte nell'ambito del progetto EsaBac.

Illustra infine lo schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, atto del Governo n. 356. Dopo aver ricordato il contesto normativo da cui scaturisce l'atto, fa presente che le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi di riferimento, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. Sulla modalità di nomina dei membri delle commissioni, lo schema in esame prevede, tanto per i commissari quanto per il presidente, che la nomina avvenga da parte dell'Ufficio scolastico regionale (USR) sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, mentre per i commissari la designazione avviene da parte dei competenti consigli di classe. Dopo essersi soffermato su quest'ultimo aspetto, fa presente che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) aveva segnalato l'opportunità di indicare la data entro la quale i consigli di classe sono chiamati a designare i commissari. La Relazione illustrativa, allegata allo schema, rinvia tale procedimento di formazione delle commissioni ad una successiva nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici per la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. Riferisce quindi sulla disciplina della nomina dei presidenti da parte dell'USR.

Il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2022. Le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 sono costituite in ragione di una ogni due classi. Lo schema in esame provvede inoltre a regolare il procedimento di abbinamento

delle classi con le commissioni, condotto a cura dell'USR, su proposta del dirigente scolastico ovvero coordinatore delle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche. E' precisato, infine, che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola al relatore per la presentazione delle proposte di parere, avvertendo che il loro esame proseguirà con distinte votazioni ed esiti separati.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato, sull'atto del Governo n. 354; tale proposta - come le altre che si accinge a presentare per gli altri schemi di ordinanza in titolo - è stata informalmente anticipata a tutti i componenti della Commissione e al Ministero competente e tiene conto del dibattito svolto tra le forze politiche e con il Governo e delle conseguenti sollecitazioni e dei rilievi avanzati dai Gruppi.

Su tale proposta si esprime favorevolmente il sottosegretario Barbara FLORIDIA.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osservazione sull'atto del Governo n. 354, formulata dal relatore è posta ai voti e approvata.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo n. 355, pubblicata in allegato, che - come quella sull'atto del Governo n. 354 - è stata informalmente anticipata a tutti i componenti della Commissione e al Ministero competente e che tiene conto del dibattito svolto tra le forze politiche e con il Governo e delle conseguenti sollecitazioni e dei rilievi avanzati dai Gruppi.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto in merito all'atto del Governo n. 355 - ma anche con riferimento agli altri due atti del Governo in titolo - e per la proposta testè presentata, che tiene conto della discussione molto ampia svolta tra le forze politiche su questa ordinanza, di indubbio rilievo politico: negli ultimi anni la scuola è stata gravemente condizionata dalla pandemia ancora in corso, nonostante i relevantissimi sforzi del Ministero e di tutto il personale scolastico. Le ripercussioni della pandemia hanno ampliato le disuguaglianze, colpendo in particolare le ragazze e i ragazzi che provengono da condizioni sociali o territoriali più difficili, come è testimoniato dalle differenze registrate in termini di rendimento scolastico. Tra gli effetti vi sono anche difficoltà psicologiche e un disagio molto forte tra gli studenti, cui danno voce le associazioni studentesche. Esprime particolare apprezzamento per le osservazioni formulate dal relatore ai punti 2 e 3, nonché per il richiamo all'esigenza di dar seguito alle indicazioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI). Conclude auspicando un rapido ritorno alla normalità, che tuttavia non può essere disposto per decreto né in via retroattiva, essendo necessario un percorso, che occorre costruire.

Anche la senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e in particolare per aver tenuto conto del dibattito tra forze politiche e con il Ministro che ha preceduto la formulazione delle proposte dei pareri, che considera molto equilibrate, sia quella ora in esame, sia quella già votata sull'atto del Governo n. 354. Nel rammaricarsi del tempo ridotto per dibattere in Commissione sui provvedimenti in esame, manifesta particolare apprezzamento per la formulazione dell'osservazione al punto 6 che invita il Governo a stimolare la massima partecipazione alle prove

Invalsi, con la quale il relatore ha accolto una sollecitazione del suo Gruppo; parimenti esprime apprezzamento per l'osservazione - anch'essa sollecitata dal suo Gruppo - riguardante l'esigenza di fornire alle Commissioni di esame indicazioni concernenti l'attività valutativa dei docenti. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) chiede al relatore di riformulare l'osservazione di cui al punto 5 specificando l'opportunità di modificare la disciplina del punteggio integrativo.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA dichiara di condividere la richiesta avanzata dalla senatrice Russo.

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), accogliendo la richiesta della senatrice Russo, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, sull'atto del Governo n. 355 pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA, in merito alla nuova proposta di parere formulata dal relatore, si rimette alla Commissione.

La nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo n. 355 formulata dal relatore è quindi posta ai voti e approvata.

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) propone infine di esprimersi favorevolmente sull'atto del Governo n. 356.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime favorevolmente sulla proposta del relatore.

La proposta del relatore di esprimersi favorevolmente sull'atto del Governo n. 356 è quindi posta ai voti e approvata.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico. Ricorda, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato alla cultura, Lucia Borgonzoni, in merito ai progetti in corso nei siti archeologici italiani per il monitoraggio plurisistemico volto a contrastare l'impatto dei cambiamenti climatici

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione, segnalando che alla ripresa della seduta dell'Assemblea, ormai prossima, non sono previste votazioni: propone pertanto di proseguire l'audizione che sta per iniziare anche dopo la ripresa dei lavori dell'Aula, purché per un tempo limitato e sempre che in

Assemblea non vi siano votazioni, per consentire al sottosegretario Lucia Borgonzoni di svolgere il suo intervento.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Sottosegretario e propone di svolgere un'altra audizione - che potrà riguardare anche ulteriori ambiti connessi - in cui potranno essere svolti gli approfondimenti cui ha accennato il Sottosegretario nel suo intervento.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 354

La Commissione,
esaminato lo schema di ordinanza ministeriale in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge di bilancio per il 2022, il quale ha previsto che - in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 - con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possano essere adottate, sentite le competenti Commissioni parlamentari, specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi in deroga alla disciplina ordinaria,

espresso apprezzamento per la scelta di contemperare la volontà di ritorno alle modalità ordinarie di svolgimento dell'esame di Stato con l'esigenza di tener conto di elementi di discontinuità nel percorso scolastico svoltosi, negli ultimi due anni, sia in presenza che a distanza;
preso atto in particolare che:

- è ripristinato lo svolgimento in presenza delle prove di esame, fatta salva la possibilità che il colloquio si tenga in videoconferenza qualora i candidati siano impossibilitati a lasciare il proprio domicilio;
- sono reintrodotte due prove scritte: una prima relativa alle competenze di italiano e una seconda relativa alle competenze logico-matematiche;
- è prevista altresì una prova orale consistente in un colloquio, nell'ambito del quale sono accertate le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria nonché all'insegnamento dell'educazione civica, e si svolge - nei soli percorsi a indirizzo musicale - altresì una prova pratica di strumento;

rilevato che lo schema di ordinanza:

- reca due principali profili derogatori rispetto al regime ordinario: i) le prove Invalsi non costituiscono requisito di ammissione all'esame; ii) l'accertamento delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria viene effettuato in sede di colloquio orale anziché nella prova scritta;
- per il resto conferma, nel complesso, le modalità ordinarie, con particolare riguardo allo svolgimento dell'esame per alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento o con altri bisogni

educativi speciali, alla partecipazione dei candidati privatisti, nonché all'attribuzione del voto finale; considerato altresì il parere reso sul provvedimento in titolo dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), in cui: i) si esprime apprezzamento per l'effettuazione dell'esame di Stato in presenza; ii) si invita a sostituire, in analogia con quanto disposto per il precedente anno scolastico, le prove scritte con la presentazione, durante la prova orale, di un elaborato; iii) si segnala l'opportunità di un ripensamento della modalità di svolgimento degli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione e, in particolare, di una modifica delle modalità di certificazione delle competenze (di cui al DM 742 del 2017), al fine adeguarle alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente; tenuto conto del mancato accoglimento da parte del Ministero dell'istruzione della richiesta di sostituire le prove scritte con l'esame di un elaborato in sede di colloquio e delle relative motivazioni, riguardanti la "maggiore continuità della didattica nell'anno scolastico 2021/2022" e il "progressivo ritorno all'ordinarietà del percorso scolastico";

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

si dia seguito, in vista dell'anno scolastico 2022/2023, alla sollecitazione del CSPI in merito all'esigenza di adeguare il modello di certificazione delle competenze del primo ciclo di istruzione alla luce della richiamata raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 355

La Commissione, esaminato lo schema di ordinanza ministeriale in titolo, preso atto che il presente provvedimento - con cui si persegue un tendenziale ritorno alla normalità nello svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l'anno scolastico 2021/2022 - prevede:

- lo svolgimento delle prove di esame in presenza, fatta salva la possibilità per i candidati che siano in grado di documentare l'impossibilità di lasciare il loro domicilio di svolgere il colloquio in videoconferenza;
- il ripristino delle prove scritte, articolate in una prima prova di italiano, predisposta su base nazionale, e in una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta a livello di singolo istituto;
- lo svolgimento di un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale degli studenti;

rilevato che con riferimento alla valutazione finale:

- rispetto alla disciplina ordinaria viene operata una rimodulazione del punteggio attribuendo al credito formativo un punteggio aggiuntivo (fino a cinquanta punti, rispetto ai quaranta previsti a legislazione vigente) compensato da una pari riduzione del punteggio riservato alle due prove scritte (alle quali sono attribuiti fino a quindici punti ciascuna, e non fino a venti);
- è confermata la facoltà della sottocommissione di attribuire un punteggio integrativo fino a un massimo di cinque punti attivabile ove il candidato "abbia conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti";
- tale previsione parrebbe non tener conto della richiamata rimodulazione del punteggio;

preso altresì atto che, nel complesso, l'atto in titolo ripropone i contenuti della normativa vigente, fra l'altro con riguardo alle modalità di svolgimento degli esami di Stato da parte degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, nonché dei candidati esterni;

rilevato che i profili di deroga, oltre quanto già richiamato, investono i seguenti aspetti:

- la partecipazione alle prove nazionali Invalsi e lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento non costituiscono requisito di accesso alle prove;

- nell'ambito dei percorsi ad opzione internazionale, la verifica della lingua e della cultura straniera avviene solo oralmente;
- nelle Province autonome, in luogo della prova scritta in lingua tedesca, si prevede la sola prova orale; in Valle d'Aosta è invece confermata la terza prova scritta nella lingua francese; infine, nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, "la terza prova scritta è sostituita da una prova orale"; rilevato che con riguardo alle scuole bilingue sloveno-italiano non si chiarisce quale sia la lingua prevista nella terza prova scritta, che dovrà svolgersi oralmente; considerato il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), nel quale, fra l'altro:
 - a) si concorda con la scelta di ripristinare la prima prova scritta di italiano, rispetto alla quale si invita a tener conto delle criticità registrate nello svolgimento delle attività didattiche durante la pandemia e, pertanto, a far sì che le tracce della medesima prova abbiano riguardo a "tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte in questi ultimi tre anni";
 - b) si suggerisce di individuare strumenti alternativi all'effettuazione della seconda prova scritta;
 - c) si sollecitano correttivi al fine di garantire la collegialità nella formulazione della seconda prova scritta almeno a livello di istituto;
 - d) si chiedono puntuali interventi di carattere tecnico;espresso apprezzamento per la scelta del Governo di accogliere le richieste del CSPI di cui alle lettere c) e d);
condivisa la richiesta di cui alla lettera a);
preso atto delle motivazioni espresse dal Ministero dell'istruzione a conferma dello svolgimento della seconda prova scritta e, in particolare, della precisazione che l'eventuale difformità di tale prova a livello nazionale non costituisce un limite, bensì dipende dalla volontà che la stessa sia "aderente alle attività didattiche effettivamente svolte" e dunque tenga conto delle diverse condizioni di partenza, causate dalla pandemia,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) valuti il Governo l'opportunità di dare seguito all'indicazione del CSPI relativa alla prima prova scritta di italiano, affinché nell'individuazione delle tracce della medesima si tenga conto che la situazione pandemica non ha reso possibile un percorso formativo uniforme a livello nazionale;
- 2) il Governo valuti altresì l'opportunità di riequilibrare il peso della seconda prova fornendo alle Commissioni indirizzi che rendano chiari obiettivi, struttura della prova e contenuti essenziali delle discipline oggetto di esame, nonché idonee indicazioni volte a indirizzare l'attività valutativa degli docenti;
- 3) si segnala l'esigenza di valorizzare ulteriormente il colloquio, affinché sia approfondito e articolato, anche alla luce del disagio emerso fra gli studenti nel percorso scolastico degli ultimi due anni;
- 4) si valuti l'opportunità, valorizzando altra sollecitazione del CSPI, di attivare una verifica del quadro di riferimento definito dalle "Indicazioni nazionali per i Licei" e dalle "Linee Guida per i Tecnici e i Professionisti" al fine di superare, in vista dell'anno scolastico 2023/2023, le criticità, già presenti nella situazione pre-pandemica, con particolare riguardo alla confrontabilità degli esiti e dei risultati degli esami di Stato;
- 5) con riferimento alla facoltà rimessa alla sottocommissione di integrare il punteggio complessivo risultante dal credito formativo e dalle prove di esame, si valuti l'opportunità di tener conto della rimodulazione dei punteggi effettuata dallo schema di ordinanza in esame, atteso che altrimenti tale facoltà potrebbe essere attivata solo in favore degli studenti che ottengano il punteggio massimo nelle prove di esame;
- 6) si segnala inoltre l'esigenza di stimolare la massima partecipazione alle prove INVALSI, considerato che esse consentono agli studenti di mettere alla prova la propria preparazione e che i loro risultati costituiscono una base importante e omogenea per valutare il livello di apprendimento degli

studenti stessi;

7) con riguardo alle scuole bilingue sloveno-italiano, si valuti l'opportunità di chiarire quale sia la lingua prevista nella terza prova scritta che, ai sensi dell'atto in esame, debba essere destinata a svolgersi oralmente.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 355

La Commissione, esaminato lo schema di ordinanza ministeriale in titolo, preso atto che il presente provvedimento - con cui si persegue un tendenziale ritorno alla normalità nello svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l'anno scolastico 2021/2022 - prevede:

- lo svolgimento delle prove di esame in presenza, fatta salva la possibilità per i candidati che siano in grado di documentare l'impossibilità di lasciare il loro domicilio di svolgere il colloquio in videoconferenza;

- il ripristino delle prove scritte, articolate in una prima prova di italiano, predisposta su base nazionale, e in una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta a livello di singolo istituto;

- lo svolgimento di un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale degli studenti;

rilevato che con riferimento alla valutazione finale:

- rispetto alla disciplina ordinaria viene operata una rimodulazione del punteggio attribuendo al credito formativo un punteggio aggiuntivo (fino a cinquanta punti, rispetto ai quaranta previsti a legislazione vigente) compensato da una pari riduzione del punteggio riservato alle due prove scritte (alle quali sono attribuiti fino a quindici punti ciascuna, e non fino a venti);

- è confermata la facoltà della sottocommissione di attribuire un punteggio integrativo fino a un massimo di cinque punti attivabile ove il candidato "abbia conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti";

- tale previsione parrebbe non tener conto della richiamata rimodulazione del punteggio;

preso altresì atto che, nel complesso, l'atto in titolo ripropone i contenuti della normativa vigente, fra l'altro con riguardo alle modalità di svolgimento degli esami di Stato da parte degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, nonché dei candidati esterni;

rilevato che i profili di deroga, oltre quanto già richiamato, investono i seguenti aspetti:

- la partecipazione alle prove nazionali Invalsi e lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento non costituiscono requisito di accesso alle prove;

- nell'ambito dei percorsi ad opzione internazionale, la verifica della lingua e della cultura straniera avviene solo oralmente;

- nelle Province autonome, in luogo della prova scritta in lingua tedesca, si prevede la sola prova orale; in Valle d'Aosta è invece confermata la terza prova scritta nella lingua francese; infine, nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, "la terza prova scritta è sostituita da una prova orale";

rilevato che con riguardo alle scuole bilingue sloveno-italiano non si chiarisce quale sia la lingua prevista nella terza prova scritta, che dovrà svolgersi oralmente;

considerato il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), nel quale, fra l'altro:

a) si concorda con la scelta di ripristinare la prima prova scritta di italiano, rispetto alla quale si invita a tener conto delle criticità registrate nello svolgimento delle attività didattiche durante la pandemia e, pertanto, a far sì che le tracce della medesima prova abbiano riguardo a "tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte in questi ultimi tre anni";

b) si suggerisce di individuare strumenti alternativi all'effettuazione della seconda prova scritta;

c) si sollecitano correttivi al fine di garantire la collegialità nella formulazione della seconda prova scritta almeno a livello di istituto;
d) si chiedono puntuali interventi di carattere tecnico;
espreso apprezzamento per la scelta del Governo di accogliere le richieste del CSPI di cui alle lettere c) e d);
condivisa la richiesta di cui alla lettera a);
preso atto delle motivazioni espresse dal Ministero dell'istruzione a conferma dello svolgimento della seconda prova scritta e, in particolare, della precisazione che l'eventuale difformità di tale prova a livello nazionale non costituisce un limite, bensì dipende dalla volontà che la stessa sia "aderente alle attività didattiche effettivamente svolte" e dunque tenga conto delle diverse condizioni di partenza, causate dalla pandemia,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) valuti il Governo l'opportunità di dare seguito all'indicazione del CSPI relativa alla prima prova scritta di italiano, affinché nell'individuazione delle tracce della medesima si tenga conto che la situazione pandemica non ha reso possibile un percorso formativo uniforme a livello nazionale;
- 2) il Governo valuti altresì l'opportunità di riequilibrare il peso della seconda prova fornendo alle Commissioni indirizzi che rendano chiari obiettivi, struttura della prova e contenuti essenziali delle discipline oggetto di esame, nonché idonee indicazioni volte a indirizzare l'attività valutativa degli docenti;
- 3) si segnala l'esigenza di valorizzare ulteriormente il colloquio, affinché sia approfondito e articolato, anche alla luce del disagio emerso fra gli studenti nel percorso scolastico degli ultimi due anni;
- 4) si valuti l'opportunità, valorizzando altra sollecitazione del CSPI, di attivare una verifica del quadro di riferimento definito dalle "Indicazioni nazionali per i Licei" e dalle "Linee Guida per i Tecnici e i Professionisti" al fine di superare, in vista dell'anno scolastico 2023/2023, le criticità, già presenti nella situazione pre-pandemica, con particolare riguardo alla confrontabilità degli esiti e dei risultati degli esami di Stato;
- 5) con riferimento alla facoltà rimessa alla sottocommissione di integrare il punteggio complessivo risultante dal credito formativo e dalle prove di esame, si valuti l'opportunità di modificare la disciplina del punteggio integrativo al fine di tener conto della rimodulazione dei punteggi effettuata dallo schema di ordinanza in esame, atteso che altrimenti tale facoltà potrebbe essere attivata solo in favore degli studenti che ottengano il punteggio massimo nelle prove di esame;
- 6) si segnala inoltre l'esigenza di stimolare la massima partecipazione alle prove INVALSI, considerato che esse consentono agli studenti di mettere alla prova la propria preparazione e che i loro risultati costituiscono una base importante e omogenea per valutare il livello di apprendimento degli studenti stessi;
- 7) con riguardo alle scuole bilingue sloveno-italiano, si valuti l'opportunità di chiarire quale sia la lingua prevista nella terza prova scritta che, ai sensi dell'atto in esame, debba essere destinata a svolgersi oralmente.

EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. [2333 NT1](#)

Art. 4

4.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone

fisiche”;

- b. *sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità effettuati in favore delle fondazioni ITS Academy nei periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi quelli disposti ai sensi del comma 5, lettera c), spetta, in alternativa a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 9, secondo periodo, un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore normale se in natura o delle somme erogate. Qualora le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità siano effettuati in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento del valore normale se in natura o delle somme erogate. Le fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni liberali di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le erogazioni liberali in denaro di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi in favore degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di cui all'articolo 5, comma 1, residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui si svolgono i corsi e in cui sono ubicati gli immobili stessi."*;
- c. *dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al credito d'imposta di cui al comma 6 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo."*

1.3.2.1.17. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 308 (pom.) del 03/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
308ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1a e 7a il disegno di legge n. [2598](#) di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). D'intesa con il presidente Parrini, avverte che è convocata domani alle ore 13,30 una riunione degli Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per l'organizzazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone un'integrazione all'elenco delle audizioni in merito al disegno di legge n. 2147 (imprese cinematografiche e audiovisive e indipendenti), sulla quale conviene la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2317\) NENCINI ed altri.](#) - *Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono stati presentati subemendamenti ai quattro emendamenti che la relatrice ha presentato il 27 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 marzo.

Il **PRESIDENTE** avverte di avere presentato, in qualità di relatore, gli emendamenti 4.100 (testo 2), 5.100, 10.100 e 11.100, che adempiono alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nel suo parere sul nuovo testo del relatore per il disegno di legge. Avverte inoltre che il senatore Iannone ha presentato una riformulazione dell'emendamento 4.9 e che la senatrice Russo ha presentato un testo corretto del suo emendamento 4.7 e un testo 2 del suo emendamento 8.3. Tutti gli emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il presidente **NENCINI (IV-PSI)**, relatore, interviene sull'andamento dei lavori; ricorda come l'iniziativa in titolo sia considerata prioritaria dal Governo e richiama le parole del presidente del Consiglio dei ministri, che ha sottolineato l'importanza di potenziare il settore sin dal suo discorso alle Camere in occasione della costituzione del Governo da lui presieduto. Dalla metà di gennaio è stato individuato il testo per l'iniziativa in titolo e subito dopo è stato definito il quadro complessivo delle proposte emendative; la prosecuzione dei lavori tuttavia è sospesa da settimane, in attesa che il Governo fornisca gli elementi istruttori, ripetutamente richiesti, necessari per l'espressione dei pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti. Nel segnalare di avere sollecitato più volte il Governo, manifesta preoccupazione sui tempi per la conclusione della discussione; una preoccupazione che ha condiviso con la Presidente della omologa Commissione della Camera dei deputati, con la quale il dialogo e il confronto è stato ininterrotto, e che chiede al sottosegretario Floridia di riportare al Ministro.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA condivide la preoccupazione manifestata dal Presidente relatore e assicura di avere più volte segnalato l'esigenza di accelerare la discussione del disegno di legge in titolo. Informa che in data odierna è stata condivisa con il relatore la valutazione degli emendamenti.

Il presidente **NENCINI (IV-PSI)**, relatore, precisa che il quadro di tali valutazioni non è ancora completo e ringrazia il Sottosegretario per il suo impegno, auspicando che la discussione possa concludersi al più presto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(2422) Fiammetta MODENA. - Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino"

(2526) BRIZIARELLI ed altri. - Disposizioni per le celebrazioni delle figure e dell'arte di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino", e di Luca Signorelli nel quinto centenario della morte

(2551) NENCINI. - Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 27 aprile.

Poiché nessuno chiede la parola per intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di conferire alla relatrice, senatrice Saponara, l'incarico di predisporre un testo unificato per le iniziative in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2416) Maria SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 12 aprile.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e il sottosegretario Barbara FLORIDIA rinunciano alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio ha formulato sul disegno di legge in titolo un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.0.1. Informa inoltre che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sia sul testo del disegno di legge che sull'emendamento 1.0.1 del relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'articolo 1 del disegno di legge in titolo è posto ai voti e approvato.

Con il parere favorevole del sottosegretario Barbara FLORIDIA, anche l'emendamento 1.0.1 è quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime soddisfazione per la sollecita conclusione della discussione del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2416, come modificato, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa, in tutte le votazioni, all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. [2333 NT1](#)

Art. 4

4.7 (testo corretto)

[Russo](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole "un'università", inserire le seguenti: "o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica".

4.9 (testo 2)

[Iannone, Barbaro](#)

Iannone, Barbaro

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato» inserire le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,»

4.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", *con le seguenti*: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";
- b. *sostituire il comma 6 con il seguente*: "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";
- c. *dopo il comma 11, aggiungere il seguente*: "12. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al credito d'imposta di cui al comma 6 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.".

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato."

Art. 8

8.3 (testo 2)

[Russo](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella Regione."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica"

Art. 10

10.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: "All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

b) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS Academy non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."

Art. 11

11.100

Il Relatore

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: "La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022."

1.3.2.1.18. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 310 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
310ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2333\)](#) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 maggio.

Il [presidente NENCINI](#) (IV-PSI), relatore, presenta e illustra una riformulazione del suo emendamento 14.100, pubblicata in allegato. Propone di fissare alle ore 17 di oggi, martedì 10 maggio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Angrisani ha cessato di far parte della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato rinviato l'incontro - che si prevedeva di poter svolgere lunedì 9 maggio, a San Marino - di una delegazione della Commissione con la Commissione consiliare permanente I della Repubblica di San Marino.

Comunica inoltre che il senatore Giro propone di integrare il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge n. 2147 con un'ulteriore audizione.

Su tale proposta concorda la Commissione.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia la presentazione di una proposta di deferimento di un affare assegnato concernente la promozione della scrittura a mano e della lettura su carta.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) ricorda la sua proposta di indagine conoscitiva sull'impiego di *Non Fungible Token* (NFT) nel campo dell'arte.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, una volta conclusi l'esame del decreto-legge n. 36 del 2022, la discussione del disegno di legge n. 2333 in materia di ITS, il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge n. 2147 in materia di imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti, nonché - come ricordato dal senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) - la discussione in sede redigente dei disegni di legge n. 2285 e connessi in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, la Commissione potrà programmare i suoi lavori tenendo conto delle proposte dei vari Gruppi parlamentari.

Intervenendo a tale riguardo, la senatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) preannuncia a sua volta una proposta di deferimento di un affare assegnato sui numerosissimi teatri chiusi spesso da molti anni, per incuria, abbandono o carenza di fondi, su tutto il territorio nazionale.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che anche tale proposta potrà confluire tra quelle da esaminare per la programmazione dei lavori cui accennava prima.

La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2333 NT1](#)

Art. 14

14.100 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

"1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

- a) le fondazioni ITS *Academy* già accreditate entro il 31 dicembre 2019;
- b) le fondazioni ITS *Academy* accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;
- c) le fondazioni ITS *Academy* già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

1-bis. Le fondazioni ITS *Academy* di cui alle lettere a) e b) che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di

cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi.

3-bis. Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS avviene secondo quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014 così come modificato dall'Accordo di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando un quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'Istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinata alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione così come previsto dall'articolo 12, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008".

1.3.2.1.19. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 312 (pom.) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022

312^a Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Castellone ha cessato di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il senatore Airola, cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si unisce la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Rampi, relatore sul disegno di legge n. 2527 recante "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante", propone di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 12 di giovedì 19 maggio il termine entro il quale far pervenire le relative proposte.

La Commissione concorda con le proposte formulate dal Presidente.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 maggio.

Il PRESIDENTE avverte di avere presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 4.100 (testo 3), pubblicato in allegato, che adempie alla condizione formulata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.100 (testo 2); è stato presentato il subemendamento 14.100 (testo 2)/1, anch'esso pubblicato in allegato, che si intende riferito ora al testo 3 dell'emendamento, come anche il subemendamento 14.100/1 a suo tempo presentato all'emendamento nella sua versione originaria (14.100).

Avverte inoltre che il Governo ha presentato l'emendamento 13.100, pubblicato in allegato, e propone di fissare alle ore 18 di oggi, martedì 17 maggio, il termine per presentare eventuali subemendamenti. Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.100, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 6.1, 9.2, 10.4, 11.1, 11.3, 11.4 e 11.6. Ricorda che, poiché il disegno di legge è discusso in sede redigente, l'eventuale approvazione di un emendamento sul quale la Commissione

bilancio si è espressa in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Segnala che il parere della Commissione bilancio è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.10 e 4.18.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, ritira gli emendamenti 4.100 e 4.100 (testo 2) - avendo presentato il testo 3 di quell'emendamento, come già detto - nonché 11.4.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai proponenti degli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso i pareri contrari sopra ricordati, se intendano ritirarli.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 3.3, 4.10, 4.18, 5.4 e 11.6.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 4.17, 4.20, 4.21 previa aggiunta della propria firma, 9.2 e 11.3.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.3, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, e il sottosegretario Barbara FLORIDIA rinunciano alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) segnala che non è ancora completo il quadro dei pareri della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti presentati e che occorre attendere il parere anche della Commissione affari costituzionali sull'emendamento del Governo 13.100 e sugli eventuali subemendamenti che ad esso fossero presentati. Ritiene tuttavia opportuno iniziare le votazioni sul provvedimento in discussione, di grande importanza.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le votazioni nella seduta odierna potranno svolgersi fino all'articolo 8 compreso, precisando sin d'ora che sarà necessario accantonare due emendamenti riferiti all'articolo 5, in attesa di un parere della Commissione bilancio, e che potrebbe essere necessario accantonare due emendamenti all'articolo 4.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno G/2333/1/7, riferito all'articolo 14, sarà esaminato in altra seduta, venendo dunque accantonato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti al nuovo testo del relatore per il disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'8 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 e lo ritira.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 è posto ai voti e respinto.

Anche l'emendamento 1.3, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento 2.1 è posto ai voti e approvato, risultando assorbito l'emendamento 2.2.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 2, come modificato.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 3 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.4 e 3.5.

Ritira l'emendamento 3.2.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.1 e lo ritira.

Con successive distinte votazioni gli emendamenti 3.4 e 3.5 sono respinti.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.6, 4.7 (testo corretto), 4.11 e sugli identici 4.12 e 4.13, nonchè sull'emendamento 4.14 che sarebbe peraltro assorbito dall'approvazione degli identici 4.12 e 4.13, invitando a ritirare gli emendamenti 4.15 e 4.16. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.19. In merito agli emendamenti 4.9 (testo 2) e 4.8 ritiene preferibile accantonarli momentaneamente.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme al relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 4.100 (testo 3) e propone di accantonare momentaneamente 4.9 (testo 2) e 4.8, al fine di poter svolgere un necessario approfondimento.

Sulla proposta di accantonamento conviene la Commissione.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.2.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.19.

Nessuno chiedendo di intervenire, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.3.

Con distinte votazioni sono invece approvati gli emendamenti 4.6 e 4.7 (testo corretto).

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono momentaneamente accantonati gli emendamenti 4.9 (testo 2) e 4.8.

Con successive distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 4.100 (testo 3), 4.11 e gli identici 4.12 e 4.13, restando assorbiti gli emendamenti 4.14 e 4.16 e precluso l'emendamento 4.15.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame dell'articolo 4 è momentaneamente sospeso e che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 5 si intendono illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) informa preliminarmente che l'emendamento 5.6 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio e che resta conseguentemente accantonato l'emendamento 5.100.

Prende atto la Commissione.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, invita a ritirare l'emendamento 5.2 che sarebbe precluso dall'approvazione del suo emendamento 5.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.5, 5.7 e 5.8.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme; esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 5.1 e 5.100.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.2.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 5.7.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento 5.1 è quindi posto ai voti e approvato.

Con successive distinte approvazioni sono invece respinti gli emendamenti 5.5 e 5.8.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame dell'articolo 5 è momentaneamente sospeso e che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 6 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2 e parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.4.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) aggiunge la firma all'emendamento 6.4 e lo ritira.

Nessuno chiedendo di intervenire l'emendamento 6.1 è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 6.2 è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 6.3, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 6, come emendato.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 7 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 7.2, sugli identici 7.3 e 7.4, nonchè sull'emendamento 7.5.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 7.1.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 7.4 e la senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritira

l'emendamento 7.5.

Nessuno chiedendo di intervenire l'emendamento 7.1 è posto ai voti e approvato, restando precluso l'emendamento 7.2.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 7.3 è dichiarato decaduto.

La Commissione approva quindi l'articolo 7, come modificato.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 8 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime un parere favorevole sull'emendamento 8.3 (testo 2).

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 8.1 e 8.2.

Le senatrici [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [DE LUCIA](#) (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 8.3 (testo 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 (testo 2).

La Commissione approva quindi l'articolo 8, come modificato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si può riprendere la discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 precedentemente accantonati.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere contrario sull'emendamento 4.9 (testo 2) e favorevole sull'emendamento 4.8.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, si esprime in senso conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 4.9 (testo 2) è respinto.

Il senatore [IANNONE](#) (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.8, di contenuto identico all'originaria formulazione del suo emendamento 4.9.

L'emendamento 4.8 è quindi posto ai voti e approvato.

La Commissione approva infine l'articolo 4, come modificato.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Sottosegretario per il lavoro svolto, anche nel corso della seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che ai 6 emendamenti del relatore, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 maggio scorso, sono stati presentati 13 subemendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che il senatore Iannone ha presentato la riformulazione dell'emendamento 5.3 in un testo 2 e che i senatori Rampi e Marilotti hanno presentato la riformulazione dell'emendamento 3.8 in un testo 2, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2333 NT1](#)

Art. 4

4.100 (testo 3)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";

b. sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";

c. dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo."

Art. 13

13.100

Il Governo

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Accademy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore".

Conseguentemente,

a. al comma 2, dopo le parole: "adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4", aggiungere le seguenti: "ovvero, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, con decreto del Ministro

dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4";

- b. *al comma 3, dopo le parole: "si provvede" inserire le seguenti: "*, per quanto di competenza del Ministero dell'Istruzione," *e dopo le parole: "comma 3" aggiungere le seguenti: "e, per quanto di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»*

Art. 14

14.100 (testo 2)/1

[Iannone](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1 -bis.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2285](#)

Art. 2

2.100/1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

All'emendamento 2.100, nel capoverso "5 bis", dopo le parole:"sono finanziate", inserire la seguente: "esclusivamente"

Art. 3

3.8 (testo 2)

[Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso "5-bis", con il seguente:

"5-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, su proposta dell'ANVUR, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5."

Art. 4

4.1 (testo 2)/1

[Sbrollini](#)

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

4.1 (testo 2)/2

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Airola](#)

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, inserire il seguente:

*«2-bis. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* artistico, scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie, allorché in coerenza con le attività di ricerca.»*

4.1 (testo 2)/3

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso "Art. 22", nel comma 5, sopprimere le parole: "e che l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di tecnologo è previsto anche per coloro che sono stati titolari di contratti di ricerca per almeno tre anni, anche non consecutivi, ovvero che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici".

Art. 5

5.3 (testo 2)

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera b) numero 3), capoverso 1- bis), quarto periodo, sopprimere le parole: «i professori che hanno optato per il regime a tempo definito».

5.100/1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

All'emendamento 5.100, lettera b), capoverso « 5 » , sopprimere le seguenti parole: "su istanza dell'interessato,"

5.100/2

[Sbrollini](#)

All'emendamento 5.100, lettera c), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «La valutazione di cui al comma 5» con le seguenti: «Nei casi in cui la valutazione di cui al comma 5 avviene prima dell'inizio dell'ultimo anno del contratto, essa»

5.0.100/1

[Pittoni](#)

All'emendamento 5.0.100, comma 1, capoverso «Art.24 -ter», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", non inferiori al titolo di laurea magistrale" .

Art. 6

6.100/1

[D'Arienzo](#)

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando. Gli enti possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il ruolo di tecnologo anche a coloro che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici."

Conseguentemente, al medesimo capoverso "Art. 12-bis", nel comma 3, sopprimere i periodi terzo e quarto.

6.100/2

[D'Arienzo](#)

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: "Le procedure concorsuali di cui al comma 1 si svolgono con modalità analoghe a quelle per titoli e discussione di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, definite, ai fini della loro applicazione agli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le procedure concorsuali sono organizzate per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta."

6.100/3

[D'Arienzo](#)

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 3, sostituire il primo periodo

con il seguente: "Le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono organizzate per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta."

6.100/4

[D'Arienzo](#)

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le commissioni giudicatrici sono composte da almeno tre membri, sorteggiati mediante procedure automatiche pubbliche organizzate dagli enti di ricerca, dalle banche dati di cui al comma 3-ter, e possono essere composte da ricercatori, tecnologi e docenti. La commissione è presieduta dal membro con maggiore anzianità di servizio.";

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da commissioni di valutazione di almeno cinque membri per ciascuna area strategica o settore tecnologico, sorteggiati mediante procedure automatiche pubbliche organizzate dagli enti di ricerca, dalle banche dati di cui al comma 3-ter, con incarico di durata massima di un anno. Le commissioni di valutazione sono formate da primi ricercatori o tecnologi, dirigenti di ricerca o tecnologi, professori di prima e seconda fascia. La commissione di valutazione è presieduta dal membro con maggiore anzianità di servizio.

3-ter. Al fine di formare le commissioni concorsuali e di valutazione di cui ai commi 3 e 3-bis, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), il Ministro dell'università e della ricerca, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, istituisce con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, una banca dati contenente, per ciascuna area strategica e settore tecnologico corrispondenti alle attività degli enti di ricerca, i nomi dei ricercatori, dei tecnologi e dei docenti che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Non possono essere sorteggiati come membri di commissione tutti coloro che hanno fatto parte di commissioni concorsuali o di valutazione nello stesso ente nel triennio precedente il sorteggio, i rettori e i presidenti degli enti in carica, i docenti, ricercatori o tecnologi:

a) posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) che abbiano optato per il regime a tempo definito o parziale;

c) che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza;

d) cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare;

e) che si siano dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti.

3-quater. Qualora gli esperti eleggibili inseriti nelle banche dati fossero in numero inferiore al necessario, gli enti procedono alla nomina dei rimanenti commissari con le modalità previste dai propri statuti e regolamenti. Agli adempimenti previsti dal comma 3-ter si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti delle commissioni concorsuali o di valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, escluso il trattamento di missione finalizzato alla partecipazione ai lavori della commissione, a carico dell'ente ospitante."

6.100/5

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole "e per il ruolo di tecnologo";

b. dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3- bis. Al personale che abbia svolto almeno 36 mesi di attività di ricerca ai sensi dell'art. 4 della presente legge, le amministrazioni riservano almeno un terzo dei posti banditi con le

procedure di cui al comma 1."

6.100/6

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Airola](#)

Dall'emendamento 6.100, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*) Dopo il comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è inserito il seguente:

"310-*bis*. Nell'ambito delle risorse di spettanza di cui al primo periodo della lettera *a*) del comma 310, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia può consentire al proprio personale inquadrato nel ruolo a esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, il passaggio nel ruolo dei ricercatori al terzo livello secondo la tabella di equiparazione approvata in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa ai sensi degli articoli 40 e 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo esercizio del diritto di opzione entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

1.3.2.1.20. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 313 (pom.) del 19/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022
313ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che all'emendamento del Governo 13.100 è stato presentato il subemendamento 13.100/1, pubblicato in allegato.

Dà conto dei pareri della Commissione affari costituzionali e comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 15.1. Ricorda che, poiché il disegno di legge è discusso in sede redigente, l'eventuale approvazione di un emendamento sul quale la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) chiede quindi ai proponenti di tali emendamenti se intendano ritirarli.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 5.6 e 11.8.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 11.7.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sull'emendamento 9.1 la Commissione bilancio ha formulato un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle condizioni poste dal parere reso sul testo lo scorso 26 aprile, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 5; in sostanza, quindi, il parere non ostativo su quell'emendamento è condizionato all'approvazione dell'emendamento 5.100 del relatore.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione riprende dalla votazione dell'emendamento 5.100, accantonato nella precedente seduta.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 5.100.

Posto ai voti, l'emendamento 5.100 è approvato.

La Commissione approva poi l'articolo 5, come modificato dagli emendamenti 5.1, approvato nella seduta del 17 maggio, e 5.100.

Si passa all'articolo 9.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 9, compreso l'aggiuntivo si intendono illustrati.

Il [presidente NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 9.1 e sull'aggiuntivo 9.0.1.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 9.1 e 9.0.1 e li ritira.

L'articolo 9 è quindi posto in votazione e approvato.

Si passa all'articolo 10.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 10, compreso l'aggiuntivo, si intendono illustrati.

Il [presidente NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, ritira l'emendamento 10.0.1, invita a ritirare l'emendamento 10.3 che propone una modifica già inserita nel nuovo testo del relatore, ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 10.100.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 10.2.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 10.3 e 10.5.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 10.7.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 10.8 e lo ritira.

Con distinte votazioni gli emendamenti 10.1 e 10.4 sono respinti, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 10.6 e 10.9.

Posto ai voti è invece approvato l'emendamento 10.100.

La Commissione approva quindi l'articolo 10 come modificato.

Si passa all'articolo 11.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 11 si intendono illustrati.

Il [presidente NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 11.11, invita a ritirare l'emendamento 11.12 che sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 11.11 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 11.100 e 11.5.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) sottoscrive l'emendamento 11.10 (testo 2) e lo ritira; ritira anche l'emendamento 11.12.

Con distinte votazione gli emendamenti 11.1 e 11.2 sono respinti. Con distinte votazioni sono invece approvati gli emendamenti 11.100 e 11.5.

L'emendamento 11.9, in assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto.

L'emendamento 11.11, posto ai voti, è approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 11, come modificato e con successiva votazione approva l'articolo 12.

Si passa all'articolo 13.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 13 si intendono illustrati.

Il [presidente NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 13.100 e contrario sul subemendamento 13.100/1.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

Posto ai voti il subemendamento 13.100/1 è respinto, mentre con distinta votazione è approvato l'emendamento 13.100.

La Commissione approva quindi l'articolo 13 come modificato.

Si passa all'articolo 14.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 14 si intendono illustrati.

Il [presidente NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.2, nonché sui subemendamenti 14.100/1 e 14.100 (testo 2)/1.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 14.100 (testo 2).

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) sottoscrive il subemendamento 14.100/1 e lo ritira.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 14.2.

Il subemendamento 14.100 (testo 2)/1 posto ai voti è respinto, mentre con distinta votazione viene approvato l'emendamento 14.100 (testo 2).

Posto ai voti l'emendamento 14.1 è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 14 come modificato.

Si passa all'articolo 15.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento riferito all'articolo 15 si intende illustrato.

Il [presidente NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, e il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprimono parere contrario sull'emendamento 15.1 che, in assenza dei proponenti è dichiarato decaduto.

La Commissione approva quindi, con distinta votazione l'articolo 15 e l'articolo 16.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si sono concluse le votazioni sull'articolato e che si passa all'esame degli ordini del giorno. Comunica che la senatrice Alessandrini ha presentato l'ordine del giorno G/2333/2/7, pubblicato in allegato, i cui contenuti derivano dal ritiro degli emendamenti 5.3 e 5.6.

Prende atto la Commissione.

I rispettivi proponenti danno per illustrati gli ordini del giorno.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA accoglie l'ordine del giorno G/2333/1/7 mentre invita a ritirare l'ordine del giorno G/2333/2/7.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/2333/2/7 .

Ha quindi la parola la senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) che chiede di poter conoscere, dopo la conclusione della discussione e della seduta odierna, le ragioni che hanno condotto alla formulazione di pareri contrari del Governo e del relatore su alcuni emendamenti.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si dichiara disponibile a fornire i chiarimenti richiesti.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, presenta e illustra una proposta di coordinamento, pubblicata in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento Coord.1 è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce infine il mandato al relatore, presidente

Nencini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2333, con le modifiche apportate, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 17 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Sbröllini ha ritirato il subemendamento 4.1 (testo 2)/1.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2333 NT1](#)

G/2333/2/7

[Alessandrini](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2333, recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza",

premesse che:

il disegno di legge in esame, come modificato dalla Commissione, stabilisce, al Capo II, la missione e i criteri generali di organizzazione degli ITS Academy;

l'articolo 5 recante "*Standard minimi dei percorsi formativi*" al comma 4 prevede che l'attività formativa sia svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al comma 5 del medesimo articolo;

il comma 5 del richiamato articolo 5 prevede che almeno il 50 per cento dei docenti dei percorsi ITS sia scelto tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore

considerato che:

il combinato disposto delle predette disposizioni, non previste nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, rischia di irrigidire e rendere particolarmente complesso per le Fondazioni ITS Academy rintracciare personale docente, soprattutto nelle aree di avanguardia per cui un'esperienza triennale potrebbe risultare di difficile reperimento

impegna il Governo:

a prevedere, in altro provvedimento, l'eliminazione di ogni riferimento a percentuali minime di selezione del personale docente lasciando alla programmazione regionale la possibilità di definire degli standard minimi per i docenti e alla singola Fondazione la scelta del proprio organico di formatori secondo la propria precipua strategia formativa.

Art. 13

13.100/1

[Iannone](#)

All'emendamento 13.100 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole da: "con la possibilità di avvalersi di enti pubblici" fino alla fine;*
- b) *Sopprimere il "Conseguentemente", lettere a) e b).*

Coord1

Il Relatore

All'articolo 2, comma 1, all'articolo 9, comma 3 e all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: "Sistema di istruzione tecnologica superiore", con le seguenti: " Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore";

all'articolo 4, comma 7, nella lettera b), come modificata dagli identici emendamenti 4.12 e 4.13, sostituire la parola: "compresi", con la seguente: "compreso";

all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "I diplomi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati", con le seguenti: "I diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati";

all'articolo 6, nel comma 1, ovunque ricorrono, e nel comma 6, lettera c), come modificati dall'emendamento 6.2, sostituire le parole "delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale", con le seguenti: "delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

all'articolo 7, comma 6, secondo periodo, come modificato con l'emendamento 7.1 lettera d), sopprimere le parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano," e sostituire le parole: "l'accREDITamento e l'eventuale revoca degli ITS Academy", con le seguenti: "l'accREDITamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca";

all'articolo 10, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: "e delle province autonome";

all'articolo 10, comma 7, come modificato dall'emendamento 10.100, sopprimere l'ultimo periodo e, dopo il comma, inserire il seguente: "All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

all'articolo 11, comma 10, sostituire le parole: "da essa ricevute", con le seguenti: "ricevute dalla fondazione";

all'articolo 14, comma 3-bis, introdotto con l'emendamento 14.100 (testo 2), sopprimere la parola: "destinata".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2333
XVIII Legislatura

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore"

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 154 \(ant.\)](#)

3 febbraio 2022

Sottocomm. pareri

[N. 157 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

Sottocomm. pareri

[N. 162 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

Sottocomm. pareri

[N. 174 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

Sottocomm. pareri

[N. 175 \(ant.\)](#)

11 maggio 2022

Sottocomm. pareri

[N. 178 \(ant.\)](#)

18 maggio 2022

Sottocomm. pareri

[N. 181 \(pom.\)](#)

25 maggio 2022

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 271 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 508 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 512 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

[N. 513 \(pom.\)](#)

16 febbraio 2022

[N. 515 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2022

[N. 541 \(ant.\)](#)

21 aprile 2022

[N. 542 \(pom.\)](#)

26 aprile 2022

[N. 552 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

[N. 554 \(pom.\)](#)

11 maggio 2022

[N. 556 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

[N. 557 \(ant.\)](#)

18 maggio 2022

[N. 560 \(ant.\)](#)

25 maggio 2022

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 298 \(pom.\)](#)

10 febbraio 2022

[N. 299 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 301 \(ant.\)](#)

24 febbraio 2022

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 302 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 185 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 186 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

[N. 203 \(pom.\)](#)

19 gennaio 2022

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 34 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 267 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 268 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

[N. 285 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

Commissione parlamentare questioni regionali

2 marzo 2022

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (ant., Sottocomm. pareri) del 03/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2022
154ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 12,45.

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici*

[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 1.18 (testo 2) riferito al nuovo testo unificato, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia specificata la portata normativa del secondo periodo della lettera j-bis) che si intende introdurre, e che in ogni caso andrebbe riformulata, anche nel testo unificato, secondo l'alfabeto italiano.

La Sottocommissione conviene.

[\(2333\)](#) *Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi;

Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri)

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo su emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 2, si invita a precisare se lo standard organizzativo minimo consista nella presenza di uno dei soggetti elencati oppure di un soggetto per ognuna delle categorie indicate;
- in via generale, si rileva l'opportunità di valutare soluzioni terminologiche alternative a "ITS Academy", utilizzando la lingua italiana.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,55.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
157ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

(1201-A) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1684-A) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellare ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni su nuovo testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti.)

Il presidente **PARRINI** (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con condizioni sul testo.

Esaminati altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere i seguenti pareri:

- sul nuovo testo parere non ostativo, a condizione che, al fine di ridurre le disparità di trattamento tra le fondazioni ITS già accreditate entro la data di entrata in vigore del provvedimento in esame e quelle già esistenti ma non ancora accreditate, l'articolo 14 sia riformulato nel senso proposto dall'emendamento del relatore 14.100, su cui si esprime altresì parere non ostativo;
- sul subemendamento 14.100/1, per le ragioni su esposte, parere contrario;
- sull'emendamento 11.10 (testo 2) parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD) relatore, illustra gli emendamenti 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 5.2 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2415) Deputato SCHULLIAN ed altri. - Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, illustra gli ulteriori relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(988-B) Deputato Maria Chiara GADDA ed altri. - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, esaminate le modiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La sottocommissione conviene.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere i seguenti pareri:

- sull'emendamento 5.400 parere non ostativo, a condizione che sia indicata la cadenza temporale con la quale la validità della patente nautica in oggetto deve essere sottoposta alla valutazione della Commissione medica locale;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 MARZO 2022
162ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

[\(728-B\)](#) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(878-A\)](#) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di sostituire, all'articolo 5, comma 1, del testo, la previsione del parere della Conferenza unificata con quella dell'intesa, trattandosi dell'atto che definisce l'ambito concreto di applicazione della legge.

La Sottocommissione conviene.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD), esaminato l'emendamento 4.100 riferito al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1:

· al comma 4, nell'ambito della procedura di adozione dei piani regionali ivi previsti, si valuti l'opportunità di chiarire se, in caso di mancato rispetto del termine per l'espressione del parere da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina, l'ente territoriale possa o debba procedere ugualmente all'adozione del piano, tenuto conto anche della disciplina sull'esercizio sostitutivo delle funzioni (in caso di inerzia del medesimo ente territoriale), di cui al successivo articolo 2;

· al comma 7, in merito alla possibilità di realizzare le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi, si rileva che tale deroga si configura di natura permanente e si invita altresì a precisare se la locuzione "animali allevati" si riferisca esclusivamente ai suini;

- all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire se, nel caso di adozione del piano in via sostitutiva da parte del Commissario straordinario, resti ferma la previsione del parere da parte dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina ai fini dell'adozione del piano medesimo, tenuto conto anche del fatto che il successivo comma 4 prevede che l'unità centrale di crisi

di cui si avvale il Commissario straordinario sia già integrata con un rappresentante dell'ISPRA;
- all'articolo 3, che prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti e una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo, si invita a chiarire se tale obbligo abbia natura permanente, considerato che le fattispecie previste concernono sia attività di natura temporanea sia attività permanenti e che, riguardo all'obbligo medesimo, la relazione illustrativa fa riferimento esclusivamente all'ambito di attuazione dei piani; si osserva inoltre, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, che la previsione di una sanzione amministrativa in misura fissa potrebbe non essere conforme al principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 174 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
174ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2564) *Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2333) *Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere i seguenti pareri:

- sull'emendamento 6.13 (testo 2), parere non ostativo, osservando che occorrerebbe indicare il Ministro o i Ministri proponenti i decreti legislativi;
- sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 175 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
175ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,45.

[\(2317-A\)](#) NENCINI e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[PARRINI](#)** (PD), relatore, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2416-A\)](#) Maria SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[PARRINI](#)** (PD), relatore, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti 4.100 (testo 3), 14.100 (testo 2) e il relativo subemendamento, riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 178 (ant., Sottocomm. pareri) del 18/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
178ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,25.

(2317-AR) NENCINI e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 13.100 e il relativo subemendamento 13.100/1, riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 181 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
181ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,55.

[\(2333-A\)](#) *Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 11.1 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 271 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
271ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) porta all'attenzione della Commissione una recente sentenza di condanna del tribunale penale di Tempio Pausania che ha condannato per omicidio colposo, ad una pena che giudica irrisoria, un soggetto che aveva provocato la morte di un sub nel corso di un incidente nautico; pertanto coglie l'occasione per sensibilizzare i membri della Commissione al fine di giungere ad una celere approvazione del testo di legge a sua firma, con l'auspicio che possa entrare in vigore già a partire dalla prossima stagione balneare.

Il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) chiede al Sottosegretario che si faccia latore di una richiesta di audizione della Ministra per quanto riguarda la questione della magistratura onoraria e la riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*), pur essendo consapevole del fatto che non si possa interferire sul procedimento legislativo incardinato presso la Camera dei deputati, auspica che la Ministra possa venire in Senato per un ampio dibattito sul tema testé sollevato.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*) ricorda di aver presentato un disegno di legge sul Consiglio superiore della magistratura che andrebbe posto in calendarizzazione comunque; a questo punto paventa il rischio che, avendo preso l'iniziativa per prima la Camera dei deputati, considerata la ristrettezza dei tempi il testo arrivi al Senato per una formale ratifica senza la possibilità di un vero dibattito politico sulla questione. La prassi instaurata dai precedenti Ministri della giustizia, quando si trattava di decidere questioni di importanza prioritaria, contemplava la necessaria convocazione politica dei rappresentanti dei gruppi parlamentari di entrambe le Camere: auspica quindi che l'attuale ministro della giustizia possa coinvolgere - nella discussione che riguarda la riforma del consiglio superiore della magistratura - anche i rappresentanti della Commissione giustizia del Senato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) condivide la necessità di interloquire con la Ministra sulla magistratura onoraria in una sede formale di Commissione. Ritiene invece che sui temi della riforma che verrà presentata in Consiglio dei Ministri, in materia di Consiglio superiore della magistratura, sia fondamentale la concertazione politica all'interno della maggioranza.

Il sottosegretario SISTO farà presente queste richieste alla Ministra.

Il [PRESIDENTE](#) replica ricostruendo l'iter del dialogo che si era cercato di intraprendere con il presidente della Commissione giustizia della Camera, facendo presente che - su questo come su altri disegni di legge - si era tentato, purtroppo vanamente, di concordare una strategia comune. Alla luce delle nuove dinamiche testé affacciate dai Gruppi, investirà l'Ufficio di Presidenza integrato - per consentire il cui svolgimento la seduta sarà appositamente sospesa - delle questioni emerse, per calarne nella sede propria della programmazione dei lavori della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Esame e sospensione)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) - subentrato per decisione del Presidente al senatore Pepe - illustra il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che dispone la proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, si compone di 19 articoli e un allegato. L'articolo 8, al comma 1, reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione, dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. Il comma 3 dell'articolo 8 proroga fino al 31 marzo 2022 la validità delle disposizioni che disciplinano l'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 cosiddette "base" in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore, recate dagli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, e 9-ter.2, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021; si proroga al 31 marzo 2022 anche l'obbligo di certificazione (*green pass*) per l'utilizzo dei mezzi di trasporto. Inoltre, si opera una proroga al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso - e l'esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato. È prevista inoltre la proroga delle norme transitorie in materia di certificati verdi per l'accesso agli uffici giudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie, operando, tra l'altro, sul comma 1 dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (convertito dalla legge n. 87 del 2021). Tale disposizione prevedeva, nella sua formulazione previgente, che, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari ed i componenti delle commissioni tributarie non potessero accedere agli uffici giudiziari di svolgimento della loro attività lavorativa senza il *green pass*. Il decreto legge in conversione sostituisce il riferimento al 31 dicembre 2021 con quello al 31 marzo 2022, nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza.

Ancora, il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. I commi 4 e 8 - come novellati dall'articolo 3 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 - prevedono che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 - in quanto compatibili - si applichino anche ai magistrati onorari, ai giudici popolari, ai

difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, mentre restano esclusi i testimoni e le parti del processo; l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso - ovvero alla mancata esibizione - della certificazione richiesta non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento (ai sensi del comma 8-bis, inserito dal citato articolo 3 del D.L. n. 1). Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello.

Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 8 reca una clausola di salvezza (nel rispetto dei termini temporali previsti) delle norme transitorie che pongono per alcune categorie di lavoratori l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19. Si ricorda che tra le categorie già interessate dal suddetto obbligo transitorio c'è il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Inoltre, si segnala il numero 3 dell'allegato A che - in combinato disposto con l'articolo 16 - proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022) l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (Legge 27 del 2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. Abilitati a trattamento dei dati sono - tra gli altri - i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Per l'articolo 4 comma 9 di tale decreto-legge, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Ancora nell'allegato si segnala, al n. 18, la proroga dell'articolo 28, comma 2, decreto legge n. 137 del 2020 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà). L'articolo 16 del decreto-legge in esame, nel rinviare a questa norma dell'allegato, proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto - la disciplina che consente di concedere al condannato ammesso al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso ai 45 giorni l'anno (previsti dall'articolo 52 O.P.), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Ancora nell'allegato si segnala, al n. 19, la proroga dell'articolo 29, comma 1, D.L. 137/2020 (Durata straordinaria dei permessi premio); l'articolo 16 del decreto-legge in esame, rinviando a questo allegato, proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto - la disciplina che consente di concedere ai condannati permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente (articolo 30-ter O.P.). La previsione resta inapplicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti. Ancora nell'allegato si segnala, al n. 20, la proroga dell'articolo 30, comma 1, D.L. 137/2020 (Detenzione domiciliare). L'articolo 16 del decreto-legge in esame proroga, con questo rinvio all'allegato, sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto - la disciplina che consente di eseguire la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, presso il domicilio, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

All'Atto Senato n. 2488, con la tecnica della "rifusione", il Governo ha proposto un emendamento volto a raccogliere, tra l'altro, i contenuti dell'Atto Senato n. 2489, pendente dinanzi alla stessa

Commissione. Tale emendamento 2.1000, al quale in competenza sono riferiti i subemendamenti nn. 132, 133, 134 e 150, nell'introdurre un articolo 5-*sexies* (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari) costituisce coordinamento con le parti precedenti ed assorbe, per la parte di competenza, l'articolo 8, c. 3 e c. 4, del citato decreto-legge n. 221. In particolare, all'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. *green pass* base"; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1."

Tale emendamento 2.1000, poi, nell'introdurre un articolo 18-*bis*, costituisce la trasposizione dell'articolo 4 del dl 229, al netto delle norme sanzionatorie che l'emendamento ha trasposto direttamente nelle singole norme di riferimento (articolo 9-*bis*.1 comma 3, articolo 5-*bis*, articolo 7 comma 1-*quinquies*). In particolare, si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro in caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legge in esame, con riguardo al possesso di un certificato verde COVID-19 c.d. rafforzato (generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione) per l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto e con riguardo all'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 cui sono sottoposti i soggetti ai quali non si applica la quarantena precauzionale in caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. La disposizione chiarisce, inoltre, che la medesima sanzione amministrativa si applica alle violazioni degli obblighi posti dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in corso di conversione (secondo periodo). L'articolo 4 prevede infine: l'obbligo per i titolari o i gestori di determinati servizi e attività, di verificare che l'accesso a questi ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e contiene disposizioni relative all'attività di verifica; l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, a partire dalla terza violazione, della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni, alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso a determinati servizi e alle attività.

Su richiesta del senatore [BALBONI](#) (*FdI*), l'esame è sospeso per consentire un approfondimento sui contenuti della relazione testé svolta.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti)

La relatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo il cui testo, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. Al fine del riordino e della disciplina delle costruzioni, per l'articolo 13, comma 2, lettera e), il Governo è delegato a emanare contenente disposizioni anche modificative della disciplina vigente,

attenendosi tra l'altro al seguente criterio direttivo "e) proporzionalità e ragionevolezza degli interventi sanzionatori". Di tale previsione l'emendamento 13.12 ([Moronese](#), [La Mura](#)) e l'emendamento 13.13 ([De Petris](#), [Buccarella](#)) propongono la seguente rielaborazione: "e) obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive come prima e più efficace azione di contrasto all'abusivismo edilizio, con la proporzionalità degli interventi sanzionatori in rapporto alla violazione della disciplina urbanistica ed edilizia".

Si rammenta che, in competenza della Commissione giustizia, opera anche l'articolo 9, secondo cui i proventi delle sanzioni previste dal testo unico sull'edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001), tra l'altro, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso. Di tale articolo l'emendamento 9.1 (Nastri la Pietra) propone la soppressione.

Pertanto, propone un parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.

Il GOVERNO concorda con la Relatrice.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere testé avanzata è approvata, con l'astensione dei senatori Balboni e Dal Mas.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione. Esame e sospensione)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge, pendente in 8a Commissione su iniziativa del Governo, è volto a delegare la nuova disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Tra i criteri direttivi della delega al Governo vi sono, in competenza della Commissione giustizia, da un lato quelli di tipo giurisdizionale, dall'altro quelli di tipo sanzionatorio. Per i primi, la lettera u) del comma 2 richiede che l'esercizio della delega sia volto ad "estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto". Si tratta di una previsione abbastanza in linea con la delega che il Parlamento ha appena conferito al processo sul processo civile con la legge 26 novembre 2021, n. 206, per cui si propone l'espressione di un parere non ostativo.

In tema, analogo esito potrebbero avere il parere sugli emendamenti proposti, salvo un'osservazione da esprimere in particolare sull'emendamento 1.315 (Ruspanini, Totaro): esso vorrebbe aggiungere al criterio direttivo la previsione di meccanismi deflattivi del contenzioso anche in fase di esecuzione del contratto che consentano di evitarne la caducazione, anche rendendo improponibile, per alcune categorie di contratti, l'azione risarcitoria in forma specifica. L'emendamento suscita perplessità nella parte in cui suggerisce di rendere improponibile l'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti. Infatti si confonde la fase dell'esecuzione del contratto alla quale è dedicata la lettera u) del comma 2, con la caducazione degli effetti del medesimo attraverso l'improponibilità per alcune categorie di contratti dell'azione risarcitoria in forma specifica. Perché si possa produrre questo effetto sarebbe necessario intervenire modificando il codice del processo amministrativo (CPA) in particolare intervenendo sulle ipotesi previste dall'articolo 125. Infatti la caducazione del contratto non è un effetto del contratto medesimo ma è mera conseguenza a valle dei vizi dell'aggiudicazione a

monte. Pertanto non è nemmeno corretto parlare di improponibilità dell'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti ma semmai bisognerebbe riferirsi ad alcune categorie di gare (a monte). In buona sostanza si suggerisce di introdurre apposite modifiche creando categorie di contratti cd. ricorso-resistenti oltre a quelle previste dall'articolo 125 comma 3. Con l'articolo 125, comma 3, CPA il Legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno. La forza dell'articolo 125 c.p.a. sta nel trasformare una tutela specifica, come l'annullamento dell'affidamento e la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, in una tutela per equivalente monetaria consentendo comunque la prosecuzione dell'esecuzione in assenza di determinati vizi. Ovviamente, essendo una deroga espressa alle ordinarie forme di tutela, essa nasce come disposizione eccezionale la cui eccessiva estensione ad ulteriori categorie oltre quelle attualmente previste, si porrebbe in contrasto con la preferenza che la direttiva n. 66/2007 accorda alla tutela in forma specifica rispetto a quella per equivalente monetario. Gli emendamenti 1.316 (Margiotta), 1.317 (Berutti), 1.318 (Vono) e 1.319 (Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni) sono volti a prevedere, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi; la stessa previsione è contenuta nell'emendamento 1.320 (Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo), ma solo per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, cosa cui tende, sul testo-base, anche l'emendamento 1.314 (Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo). Quanto all'emendamento 1.313 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi), si contempla l'esercizio della funzione di precontenzioso svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Infine l'emendamento 1.321 (Campari, Corti, Rufa, Sudano) prevede una revisione e razionalizzazione dell'istituto del Collegio consultivo tecnico, mantenendone l'operatività limitata. Per la seconda tipologia di norme (le sanzioni), l'emendamento 1.1 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi) prevede che i decreti delegati contengano anche la modifica del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ovvero la creazione di un testo unico dei contratti pubblici, e che l'Autorità Nazionale Anticorruzione eserciti le funzioni di vigilanza, regolatorie e sanzionatorie allo scopo di perseguire le finalità di cui al considerando (126) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. Considerando più in generale i criteri direttivi del comma 2 lettera r) - divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all'entità dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave - lettera s) - razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale - e lettera t) - razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione - impattano in competenza anche gli emendamenti 1.304 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi), 1.116 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, costituita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con previsione di un termine perentorio, e delle relative sanzioni in caso di mancato adempimento, entro cui le stazioni appaltanti e gli enti certificatori devono garantire l'interoperabilità), 1.0.1 (Rossomando, D'Arienzo per i casi in cui la stazione appaltante accerti la falsità delle dichiarazioni rese). Anche su queste proposte nulla da osservare.

L'esame è quindi sospeso.

(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che propone un importante ampliamento dell'ambito di competenza della Commissione ecomafie, nell'ambito del processo evolutivo della stessa Commissione che nel corso degli anni ha visto l'aggiunta di elementi prioritari al proprio campo di applicazione, alla luce di nuove evidenze e conoscenze. Nello specifico, sulla base della maggiore consapevolezza sulla tematica e alla luce degli esiti delle più recenti indagini, si ritiene necessario considerare i reati del settore agricolo e agroalimentari come rilevanti e soprattutto in analogia all'area di riferimento degli eco-reati.

Il disegno di legge in titolo concerne infatti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Con la legge del 7 agosto 2018, n. 100, è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura. Alle sue funzioni si aggiungerebbe, col testo in esame, quella di indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, avanzata dal Relatore, è approvata all'unanimità.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo che reca la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio scorso. Il provvedimento, che si compone di 17 articoli, reca la prima riforma legislativa organica degli ITS, a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario (il DPCM del 25 gennaio 2008). L'intervento normativo proposto interviene sul segmento formativo terziario *post diploma*, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.

Si segnala, in competenza, l'articolo 2 che, nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore, dichiara che gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene

alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese. Costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Nessuno degli emendamenti impatta su questa previsione, per cui si propone di esprimere parere non ostativo sul testo e nulla da osservare sugli emendamenti trasmessi.

Concorda il sottosegretario SISTO.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dalla Relatrice, è approvata con l'astensione del senatore Balboni.

IN SEDE REFERENTE

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*, e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622 e 913 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** avverte che il parere della 5a Commissione ancora non è pervenuto e, pertanto, il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso, è rinviato.

(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute*

(Esame e rinvio)

La relatrice **CIRINNA'** (PD) si rimette alla relazione sul provvedimento in titolo, di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, già svolta in sede redigente.

Il senatore **Emanuele PELLEGRINI** (L-SP-PSd'Az) richiede una fase istruttoria con audizioni da svolgere in Ufficio di Presidenza integrato.

Il **PRESIDENTE** comunica che i Gruppi potranno comunicare i nomi dei soggetti da audire entro lunedì 14 febbraio prossimo, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti
(Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo di iniziativa del senatore Caliendo e altri, che differisce al 14 settembre 2024 la data di efficacia delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012.

Più nel dettaglio l'articolo unico della proposta in esame, al comma 1, novellando l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 - differisce al 14 settembre 2024 l'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, prevista dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. La disposizione inserisce nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 anche un ulteriore comma 3-*bis*, il quale prevede che le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024. Il comma 2 dell'articolo unico reca la copertura finanziaria dell'intervento.

La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal D. Lgs. n. 155 del 2012 ha previsto, nella corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L'Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto. Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Ateessa.

Già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 - che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015. Successivamente è intervenuto l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 150 del 2013 che, per il distretto di corte d'appello de L'Aquila, ha posticipato l'efficacia della riforma al 13 settembre 2018. Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal decreto legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017». Ancora, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, co. 1139, lett. d) ha prorogato il termine al 14 settembre 2021. Tale termine è stato da ultimo differito dal decreto legge n. 162 del 2019 (conv. legge n. 8 del 2020) al 14 settembre 2022.

Si ricorda, infine, che una ulteriore proroga proprio al 2024 era prevista dall'emendamento 17.0.1 (Castaldi, Di Girolamo, Di Nicola, Balboni, Pagano, Bagnai, Cucca, De Petris, Quagliariello, D'Alfonso, Nencini), approvato in Senato dalle Commissioni riunite 1a e 2a nel corso dell'esame del decreto legge n. 80 del 2021 e successivamente dichiarato improponibile in Assemblea.

Interviene in discussione generale il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), ricordando che era già pervenuta una valutazione positiva del Ministero sull'esigenza di continuità della giustizia di prossimità abruzzese, sottesa all'emergenza discendente dal terremoto dell'Aquila; considerato che il disegno di legge è stato presentato all'unanimità dai rappresentanti tutti i gruppi parlamentari ne chiede

il passaggio in sede deliberante.

Dopo un intervento della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), il rappresentante del GOVERNO chiede tempo per potersi esprimere su tale richiesta udita la Ministra.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, ai fini dell'economia dei lavori, non sia strettamente necessario il passaggio in sede deliberante; propone piuttosto di fissare il termine per presentazione degli emendamenti a domani alle ore 15, in attesa che nel frattempo il Governo sciolga la propria riserva sul passaggio in sede deliberante.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1402\) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche](#)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo base.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.1, che il proponente senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) dà per illustrato: l'emendamento riceve il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 (che il senatore Pellegrini dichiara di mantenere), messo ai voti è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.2, fatto proprio dal senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az), con parere contrario del RELATORE e del GOVERNO viene ritirato dal medesimo senatore.

L'emendamento 1.0.1, fatto proprio dalla senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), è oggetto di una proposta di riformulazione del GOVERNO. Su invito del RELATORE, che vi subordina il parere favorevole, la senatrice accetta e presenta l'emendamento 1.0.1 testo 2 (pubblicato in allegato) che, messo ai voti, è approvato a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione conferisce infine all'unanimità mandato al senatore Cucca a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo base così come risultante dall'emendamento accolto, con autorizzazione a svolgere la relazione orale ed alle modifiche di coordinamento e di correzione formale, ove necessarie.

La seduta sospesa alle 15,55, riprende alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2488\) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19](#)

(Parere alla 1a Commissione. Ripresa dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo, parere favorevole sull'emendamento 2.1000 e non ostativo sui restanti emendamenti)

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia voto contrario: le misure contenute nel testo sono contraddittorie ed aggiungono confusione al metodo, assai approssimativo, con cui il Governo gestisce l'emergenza pandemica, senza alcun rispetto per l'esigenza di fornire ai cittadini direttive chiare e comprensibili.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), in considerazione dell'esigenza di tutela della riservatezza dei dati personali, propone un parere favorevole con osservazioni sul testo e favorevole sull'emendamento 2.1000, nulla avendo da osservare sugli altri emendamenti.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dal Relatore e pubblicata in allegato, è approvata a maggioranza dalla Commissione.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione. Ripresa dell'esame. Parere favorevole sul testo, parere non ostativo con osservazione sull'emendamento 1.315 e non ostativo sui restanti emendamenti)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone un parere favorevole sul testo, parere non ostativo con osservazione sull'emendamento 1.315 e non ostativo sui restanti emendamenti.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dal Relatore e pubblicata in allegato, è approvata a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Balboni.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 10, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2488 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

Esprime parere favorevole sul testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge e sull'emendamento 2.1000, osservando altresì che:

il numero 3 dell'allegato A - in combinato disposto con l'articolo 16 - proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. Tra i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per l'articolo 4 comma 9 di tale decreto-legge, vi è il personale di cui si avvale il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno per assicurare l'esecuzione delle misure: Forze di polizia, personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Tale previsione va contemperata con quella che assicura l'interoperabilità dei sistemi informatici, affinché la banca dati nella quale sono segnalati coloro che violano tale tipo di prescrizioni non converga indiscriminatamente nella generale banca dati di ricerca a scopi di prevenzione e repressione dei reati, pena un'eccessiva ingerenza nella riservatezza dei cittadini, non assistita dalla necessaria riserva di giurisdizione per le misure invasive dei diritti civili.

Sugli emendamenti nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole su testo e non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione della seguente osservazione:

l'emendamento 1.315 (Ruspanini, Totaro) suscita perplessità nella parte in cui suggerisce di rendere improponibile l'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti. Infatti si confonde la fase dell'esecuzione del contratto alla quale è dedicata la lettera u) del comma 2, con la caducazione degli effetti del medesimo attraverso l'improponibilità per alcune categorie di contratti dell'azione risarcitoria in forma specifica. Perché si possa produrre questo effetto sarebbe necessario intervenire modificando il codice del processo amministrativo in particolare intervenendo sulle ipotesi previste dall'articolo 125. Infatti la caducazione del contratto non è un effetto del contratto medesimo ma è mera conseguenza a valle dei vizi dell'aggiudicazione a monte. Pertanto non è nemmeno corretto parlare di improponibilità dell'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti ma semmai bisognerebbe riferirsi ad alcune categorie di gare (a monte).

In buona sostanza si suggerisce di introdurre apposite modifiche creando categorie di contratti cd. ricorso-resistenti oltre a quelle previste dall'art. 125 comma 3. Con l'art. 125, comma 3, CPA il Legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno.

La forza dell'art. 125 c.p.a. sta nel trasformare una tutela specifica, come l'annullamento dell'affidamento e la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, in una tutela per equivalente monetaria consentendo comunque la prosecuzione dell'esecuzione in assenza di determinati vizi. Ovviamente, essendo una deroga espressa alle ordinarie forme di tutela, essa nasce come disposizione eccezionale la cui eccessiva estensione ad ulteriori categorie oltre quelle attualmente previste, si porrebbe in contrasto con la preferenza che la direttiva n. 66/2007 accorda alla tutela in forma specifica rispetto a quella per equivalente monetario.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
508ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore e Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2505\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
(Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzione di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 33 articoli. Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 10, fa presente che reca misure di sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19. In particolare, osserva che l'articolo 1, comma 1, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per 20 milioni di euro per l'anno 2022. Inoltre, fa presente che vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese. L'articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Reca inoltre disposizioni concernenti il riparto di tali risorse. L'articolo 3, comma 2, novella l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 in materia di sostegno alle imprese in difficoltà. Il comma 3 dell'articolo 3 estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino. L'articolo 4, comma 1, incrementa di 100 milioni

di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge di bilancio per il 2022. Il comma 2 dell'articolo 4 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato - ivi compresi quelli per lavoro stagionale - stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L'articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. L'articolo 6 dispone l'utilizzabilità, entro il 31 marzo 2022, dei buoni per l'acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021. Il comma 1 dell'articolo 7 osserva che esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del fondo di integrazione salariale dell'INPS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale. L'articolo 8, comma 1, incrementa la dotazione dei Fondi destinati a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. L'incremento per l'anno 2022, è di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. L'articolo 8, comma 2, incrementa di 30 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. L'articolo 8, comma 3, estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi. Il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse. L'articolo 9, comma 1, reitera, per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto da precedenti provvedimenti. La relativa spesa è autorizzata nel limite di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022. L'articolo 9, comma 2, destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. Il comma 3 dispone che le risorse di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente), elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

Circa il Titolo II, composto dagli articoli da 11 a 13, fa presente che esso reca misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali. In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 incrementa di 400 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. L'articolo 12 attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. Dispone altresì in ordine al

riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri. L'articolo 13 reca disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circa il Titolo III, composto dagli articoli da 14 a 18, rileva che esso reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica. In particolare, l'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Tale intervento integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel primo trimestre dell'anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. L'articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese c.d. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. L'articolo 16 dispone - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione. L'articolo 17 apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. L'articolo 18, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise sui carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare, sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto. L'articolo 18, comma 3, esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

In merito al Titolo IV, composto dagli articoli da 19 a 31, fa presente che esso reca altre misure urgenti. In particolare, l'articolo 19, commi da 1 a 3, disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. L'articolo 19, commi 4 e 5, prevede la facoltà, per i dottorandi di ricerca che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'ulteriore proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica. Della suddetta proroga possano altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. Il comma 6 dell'articolo 19 modifica l'articolo 12, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Il comma 1 dell'articolo 20 estende la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso), ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto. L'articolo 20, commi 2-5 contiene disposizioni riguardanti la sanità militare. L'articolo 21 apporta numerose modifiche alla disciplina riguardante il

fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione. Tra gli interventi più significativi finalizzati ad attuare il nuovo governo della sanità digitale individuati al comma 1, si segnalano le ulteriori funzioni attribuite all'AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - per garantire, tra l'altro, l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e la realizzazione, a cura del Ministero della salute, del nuovo Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), in accordo con l'Agenzia per la *cyber*-sicurezza nazionale. Il comma 1 dell'articolo 22 consente la proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. I commi 3 e 4 dell'articolo 22 provvedono a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (comma 3), e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all'esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti (comma 4). L'articolo 23 reca alcune modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e alla disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull'assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. L'articolo 24, commi 1-5, incrementa di 80 milioni di euro le risorse per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, e ne definisce modalità di ripartizione e di rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo. L'articolo 24, con i commi 6-10, istituisce un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 per compensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus della riduzione dei ricavi conseguente all'epidemia da COVID-19; altresì, incrementa di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi da parte delle stesse imprese. L'articolo 25 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa al fine di consentirle, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, di ridurre il canone praticato agli esercenti i servizi passeggeri c.d. "a mercato" e per i servizi ferroviari merci per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. L'articolo 26, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, il "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di bio-sicurezza" con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, e il "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola" con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. L'articolo 27, comma 1, aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese - previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE - dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L'articolo 28 modifica la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento. L'articolo 29 è volto ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. Per questo l'articolo in questione reca alcune disposizioni in materia di contratti pubblici. L'articolo 30, comma 1, consente di controllare i requisiti sanitari che permettono alla popolazione scolastica, in classi con casi di positività, lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in auto-sorveglianza, senza contestuale

necessità di effettuare test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. L'articolo 30, al comma 2, estende agli alunni delle scuole primarie la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. L'articolo 31 novella l'articolo 1, comma 421, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di prevedere che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina.

Infine, il Titolo V osserva che è composto dagli articoli 32 (disposizioni finanziarie) e 33 (entrata in vigore). In particolare, l'articolo 32 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente copertura finanziaria. L'articolo 33 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 gennaio 2022.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia al *Dossier* n. 499 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla Nota n. 286 del Servizio del bilancio.

Dà poi conto di un'ipotesi di calendario di audizioni, da svolgersi in sede di Ufficio di Presidenza allargato, che potrebbero avere inizio nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio, per proseguire venerdì 11, lunedì 13 e martedì 14 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta 3 febbraio.

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 febbraio scorso e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito ai subemendamenti all'emendamento 2.1000, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.1000/16, 2.1000/17, 2.1000/135, 2.1000/159 (analogo al 2.1000/160), 2.1000/161, 2.1000/164, 2.1000/170 e 2.1000/171.

Segnala che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1000/25 che amplia il novero delle strutture sanitarie tenute ad effettuare, entro il 31 marzo 2021, test antigenici rapidi a prezzi calmierati. Occorre valutare l'inserimento del divieto di erogare emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti della commissione istituita dal subemendamento 2.1000/28. Occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente del subemendamento 2.1000/30 (identico all'emendamento 12.0.2).

Rileva quindi l'opportunità di valutare, nella proposta 2.1000/31, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di erogare emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti della commissione ivi prevista. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/110, volto a garantire l'attività didattica in presenza per tutti gli alunni in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o da guarigione in corso di validità. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.1000/111. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1000/146 (analogo all'8.28), che fa salva la

corresponsione dell'assegno alimentare al personale sanitario sospeso a seguito di inadempienza all'obbligo vaccinale. Chiede conferma dell'assenza di oneri correlati al subemendamento 2.1000/162. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/163 sulla proroga del termine per l'assunzione a tempo determinato di medici specializzandi. Fa presente che comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.1000/166 e 2.1000/169. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/167 che prevede che gli esercenti le professioni infermieristiche in modalità libero professionale possano eseguire test antigenici rapidi. Occorre, altresì, valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria del subemendamento 2.1000/168 (analogo al 9.3) sull'effettuazione di test antigenici rapidi nelle farmacie. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, segnala che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.9 che consente alle regioni di destinare ai servizi di linea per il trasporto di persone anche le autovetture dei servizi di noleggio con conducente, i taxi e i natanti. Rileva poi l'opportunità di valutare, nell'emendamento 4.0.1, l'inserimento del divieto di corresponsione di emolumenti e rimborsi spese ai componenti della commissione ivi istituita. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 4.0.2 che novella la disposizione che consente, in certi casi, l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.2 (testo 2). In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.0.3 che modifica la disciplina che consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sanitario, tra l'altro prolungando l'efficacia della norma al 31 dicembre 2022. Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 7.0.3 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.25 che fa salva la corresponsione dell'assegno alimentare al personale sanitario sospeso a seguito di inadempienza all'obbligo vaccinale. Analogamente, occorre valutare la proposta 8.28. Occorre poi valutare la congruità della copertura della proposta 8.0.4 sugli indennizzi per lesioni o infermità da vaccinazione Covid. Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.0.5 che istituisce un fondo per l'erogazione di indennizzi degli eventi avversi causati dalla vaccinazione Covid. Rileva che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.6 che estende l'applicazione della legge n. 210 del 1992 sugli indennizzi da vaccini ai soggetti che, a causa delle vaccinazioni da Covid, abbiano riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.8. Rileva poi la necessità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.0.7 che istituisce un fondo per la copertura delle spese per far fronte ad eventi avversi derivanti dalla somministrazione del vaccino. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.12 che fa salva la corresponsione dell'assegno alimentare su domanda, in caso di lavoratori sospesi per inadempienza all'obbligo vaccinale. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, osserva che occorre valutare la congruità della copertura della proposta 9.2 (sulla somministrazione di test antigenici rapidi o di test molecolari in favore di soggetti fragili). Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla proposta 9.3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.2. Osserva poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 10.3, di cui vanno comunque valutati i profili di onerosità. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.1. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.0.2. Occorre poi acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.0.3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, fa presente che occorre valutare la compatibilità con l'invarianza di oneri della proposta 12.0.1 che prolunga l'efficacia di alcune norme sulla campagna vaccinale antinfluenzale. Altresì, chiede di valutare la compatibilità con l'invarianza di

oneri della proposta 12.0.2 che inserisce la somministrazione dei vaccini antinfluenzali tra i servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 12.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, rileva l'opportunità di valutare i profili di onerosità della proposta 13.1. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.1 sul riconoscimento di un contributo a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai comuni. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 13.0.4. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 13.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 14, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.0.1 che interviene sulla disciplina relativa ai tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera dal privato accreditato. Chiede conferma del carattere ordinamentale e dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.5. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 14.0.6 sull'istituzione di centri post-Covid per i soggetti affetti dalla sindrome Long-Covid.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, segnala che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri e del carattere ordinamentale delle proposte 15.1 e 15.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, rileva che occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 16.2, 16.3 e 16.4 che prorogano al 31 marzo 2022 l'efficacia della norma che vieta ai committenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale l'applicazione, nei confronti dei gestori, di decurtazioni di corrispettivo e di sanzioni in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.5 che interviene sulla finalizzazione dei risparmi di spesa derivanti dai processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione. Osserva poi che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 16.6 sulla destinazione delle risorse non utilizzate del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali. Si valuti altresì la portata finanziaria della proposta 16.7 che estende al 2022 l'efficacia della norma che scomputa dai tetti di spesa del personale degli enti locali le maggiori risorse sostenute per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 16.8 che introduce un'autorizzazione di spesa per il 2022 per la fornitura di mascherine nelle scuole e nelle università. Rileva che occorre poi verificare la disponibilità delle risorse sulla contabilità del commissario straordinario per far fronte all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'emendamento 16.9. Osserva che occorre inoltre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 16.10, 16.11 e 16.12 che consentono di prorogare la durata dei contratti di servizio pubblico per il trasporto passeggeri su strada e su ferrovia. Rileva quindi l'opportunità di valutare gli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15 che consentono la proroga dei contratti scaduti o in scadenza dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.16 (identico al 16.17), 16.18, 16.21 e 16.0.3. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 16.19. Occorre inoltre di valutare la proposta 16.20 che posticipa l'entrata in vigore del tetto di 1000 euro per i pagamenti in contanti. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 16.0.1 che introduce i buoni per l'accesso ai servizi psicologici da parte delle fasce più deboli della popolazione. Fa poi presente la necessità di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 16.0.2 sulla proroga in materia di dottorati di ricerca. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 16.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 17, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.10, 17.10 (testo 2), 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.17 (analogo al 17.18 e 17.19), 17.0.9 e 17.0.11 al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri. Fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 17.7, 17.8, 17.9 e 17.11. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.16 che consente la fruizione dei congedi parentali anche da parte del genitore non convivente con il figlio diversamente abile. Occorre poi valutare gli effetti finanziari delle identiche proposte 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4 che prorogano la sospensione dei termini utili per fruire del credito di imposta legato al riacquisto della

prima casa. Rileva altresì che occorre valutare gli analoghi emendamenti 17.0.5, 17.0.6 e 17.0.7 che regolamentano l'assenza dal lavoro per malattia dovuta ad effetti collaterali della vaccinazione Covid. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale della proposta 17.0.8. Rileva che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 17.0.10 sulla valenza - ai fini dell'attestazione di formazione manageriale - del diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari. Occorre poi valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 17.0.12 sul riconoscimento dell'indennità alimentare in caso di sospensione cautelare del dipendente inadempiente rispetto all'obbligo vaccinale. Osserva che occorre valutare anche la portata finanziaria dell'emendamento 17.0.13 che consente, in certi casi, la fruizione della misura agevolativa "Resto al Sud" in caso di fallimento dell'imprenditore.

Fa poi presente che non vi sono osservazioni da formulare in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, erano stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12, con diversi accantonamenti. Propone quindi di riprendere l'esame a partire dagli emendamenti all'articolo 13.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 13.1, 13.0.1 e 13.0.4, per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Sugli emendamenti all'articolo 14 esprime una valutazione non ostativa sulle proposte 14.0.2, 14.0.3 e 14.0.5, mentre formula un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti sugli emendamenti 14.0.1, 14.0.4 e 14.0.6.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso sull'emendamento 14.0.6.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come l'emendamento in esame rechi una copertura inidonea, ferma restando la necessità di acquisire la relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri.

Successivamente, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 15.1 e un avviso contrario sull'emendamento 15.0.1.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 16, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.18, 16.19 e 16.0.1.

Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 16.6, in quanto recante una previsione ultronea.

Sull'emendamento 16.8, ravvisa l'inidoneità della copertura, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12.

Con riguardo agli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15, rappresenta profili di incompatibilità con la normativa europea.

Sugli identici emendamenti 16.16 e 16.17, esprime un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Altresì, esprime un avviso contrario per necessità di relazione tecnica sulle proposte 16.20 16.21, 16.0.2 e 16.0.3.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sull'avviso di contrarietà espresso sull'emendamento 16.6.

Altresì, chiede di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle identiche proposte 16.13, 16.14 e 16.15.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che gli identici emendamenti 16.16 e 16.17 non presentino profili di onerosità; pertanto, si può valutare l'eventuale inserimento di una clausola di invarianza

finanziaria.

La sottosegretaria SARTORE propone l'accantonamento dell'emendamento 16.16 per consentirne un approfondimento istruttorio.

Sulla proposta 16.6, osserva come analoga questione dovrebbe essere già disciplinata nel decreto legge n. 4 del 2022 (cosiddetto Sostegni *ter*) nell'ambito della normativa sullo sblocco degli avanzi degli enti locali.

Ne prospetta quindi l'accantonamento per un approfondimento istruttorio.

Propone altresì l'accantonamento degli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15 per verificare se, oltre a possibili profili di contrasto con la normativa europea, sussistano anche criticità di ordine finanziario.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 17, concorda con il relatore circa la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte da 17.1 a 17.0.11.

Altresì, concorda con l'onerosità degli emendamenti 17.7, 17.8, 17.9 e 17.11.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 17.16, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.10, 17.0.12 e 17.0.13, in quanto recanti una copertura inidonea e comunque privi di relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sulle identiche proposte 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4.

Chiede di rinviare alla seduta di domani l'esame dei subemendamenti all'emendamento del Governo 2.1000.

In merito agli emendamenti 4.9, 4.0.1 e 4.0.2, esprime un avviso contrario, mentre chiede di sospendere la valutazione dell'emendamento 4.0.2 (testo 2).

Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 7.0.3, mentre chiede l'accantonamento della proposta 7.0.3 (testo 2).

Con riferimento quindi agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 8, esprime su tutti un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, formula un avviso contrario sulla proposta 9.2, per inidoneità della copertura, ferma restando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Altresì, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 9.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 9.2, ritenendo che il fondo per le esigenze indifferibili rechi la necessaria disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

La sottosegretaria SARTORE, nel sottolineare un problema di diversa destinazione delle risorse del fondo suddetto, rappresenta comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica. Prospetta quindi l'accantonamento dell'emendamento, al fine di approfondirlo per la prossima seduta.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) dissente radicalmente circa la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.3, anche alla luce del parere reso dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge 2463 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172 del 2021).

Infatti, se il problema di ordine finanziario riguarda il collegamento con il sistema tessera sanitaria, ricorda come l'emendamento in esame consenta di effettuare i test antigenici nelle sole parafarmacie dotate del collegamento con il sistema tessera sanitaria; altresì, la proposta emendativa è assistita anche da una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che, a fronte di profili di onerosità segnalati dal Governo sull'emendamento 9.3, la Commissione bilancio debba prenderne atto.

La sottosegretaria SARTORE conferma l'avviso contrario sull'emendamento 9.3, formulando invece una valutazione non ostativa sull'emendamento 9.100, relativo alla medesima tematica, presentato

soltanto in Assemblea.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) conferma le proprie precedenti considerazioni, precisando che tutte le parafarmacie, in quanto abilitate alla vendita di farmaci da banco, dispongono di mezzi di collegamento con il sistema tessera sanitaria.

Ritiene inoltre inaccettabile calpestare il ruolo della Commissione bilancio solo a causa di resistenze sul merito dell'emendamento provenienti da settori della maggioranza che vogliono tutelare la categoria delle farmacie.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) ricorda che, nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge 2463, l'emendamento riguardante la possibilità di effettuare test antigenici rapidi nelle parafarmacie venne ritirato e fu accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo a risolvere la questione.

Reputa quindi necessario che l'Esecutivo prenda una posizione chiara.

Per quanto concerne l'emendamento 9.3, questo non presenta oggettivamente profili di onerosità e pertanto non è possibile esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno che l'emendamento 9.3 venga ritirato dai proponenti nella Commissione di merito, alla luce del fatto che è in corso su tale tematica un dibattito all'interno della maggioranza.

Il senatore [DE CARLO](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Errani circa la necessità che il Governo e la maggioranza adottino una linea chiara su tale tematica, evitando di procrastinare decisioni attese, con conseguente danno ai cittadini.

Il PRESIDENTE reputa opportuno rinviare alla seduta di domani l'esame degli emendamenti 9.2 e 9.3 per favorirne un approfondimento.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sugli emendamenti precedentemente accantonati riferiti agli articoli 10 e 12, in quanto recanti oneri non correttamente quantificati né coperti; peraltro, su tali emendamenti occorre acquisire la relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.9, 4.0.1, 4.0.2, 7.0.3, 8.25, 8.28, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.12, 10.2, 10.3, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 12.0.1, 12.0.2, 13.1, 13.0.1, 13.0.4, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.6, 15.0.1, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.20, 16.21, 16.0.2, 16.0.3, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.10 (testo 2), 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12 e 17.0.13.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

L'esame resta sospeso sui subemendamenti riferiti alla proposta 2.1000, nonché sugli emendamenti 3.8 (testo 2), 4.0.2 (testo 2), 7.0.3 (testo 2), 9.2, 9.3, 16.6, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16 e 16.17."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed

omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema Medium Advanced Air Defence System (MAADS) per l'Aeronautica Militare (n. 340)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando, in via preliminare, che il programma in esame prevede sia la fornitura di missili e lanciatori, sia corsi addestrativi e supporto logistico per l'Aeronautica Militare, ed intende integrare un precedente analogo programma (SMD 35/2019), avviato nel 2019 e tuttora in corso con la fase di sviluppo e contestuale attivazione delle batterie missilistiche. Per numero di lanciatori e missili in dotazione, il programma del 2019 non è infatti ancora sufficiente ad esprimere un'idonea capacità operativa. Inoltre, con l'interruzione del servizio svolto dal missile Aspide conseguente a problematiche di sicurezza ed obsolescenza tecnica, si è creato un grave gap capacitivo nella Difesa Aerea Nazionale, che deve essere colmato. Con il programma in esame si intende, pertanto, completare l'acquisizione di una adeguata capacità di corto e medio raggio attraverso la realizzazione di cinque unità denominate MAADS (*Medium Advanced Air Defence System*), inclusive dei relativi veicoli per la mobilità, da rendere disponibili al 2° Stormo di Rivolto (Udine), polo missilistico dell'Aeronautica Militare. Le capacità del sistema d'arma di cui al presente programma sono riconducibili allo spettro delle Capacità Operative Fondamentali e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di forza nazionali e NATO.

Per quanto di competenza, segnala che il programma - di previsto avvio nel corso del 2021 - si concluderà nel 2033.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di adeguare la data di presumibile avvio del programma al corrente anno 2022.

L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato - per la quota in capo all'Aeronautica Militare - in 367,9 milioni di euro.

La spesa relativa alla prima fase del programma graverà, per un ammontare di 127,9 milioni, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (Legge di Bilancio 2020). Essa sarà destinata, in particolare, a: acquisizione dei primi sistemi completi di missili, del relativo equipaggiamento e dei mezzi per la movimentazione su strada; avvio e mantenimento del Supporto Logistico; effettuazione dei primi corsi per il personale operativo e tecnico; adeguamenti infrastrutturali del sito operativo e di quello manutentivo.

Una seconda fase, per un valore di 110 milioni di euro, è finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03).

In considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria - all'atto dell'effettivo impegno della spesa - potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 130 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

L'impresa pluriennale, come già specificato, avrà uno sviluppo compreso nell'arco temporale 2021-2033, secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti riportato nel paragrafo 6 dell'atto in esame, meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

Al riguardo, lo Stato maggiore della difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei

pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma, la Difesa, precisa che "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni - in un arco temporale ultradecennale - del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripartizione fra capitoli rappresentano la migliore previsione *ex-ante* dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni".

A quest'ultimo riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 - Programma Air Expeditionary Task Force - Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4[^]/5[^] generazione ([n. 341](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, in via preliminare, che il programma pluriennale in esame è finalizzato all'acquisizione di una serie di mezzi, materiali ed equipaggiamenti volti ad assicurare "un rapido, efficace e sicuro" impiego e supporto dei mezzi aerei di quarta e quinta generazione, nei vari contesti operativi, sia in territorio nazionale sia all'estero. Il programma, di previsto avvio nel 2021, si concluderà presumibilmente nel 2033. Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti ponendo l'avvio del programma nell'anno 2022. In relazione al cronoprogramma dei pagamenti riportato nello schema di decreto, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione illustrativa precisa che l'onere previsionale complessivo per il completamento del programma è stimato in 299 milioni di euro. La prima fase del programma, di valore pari a 66 milioni di euro, si è già conclusa con la consegna dei primi assetti ed equipaggiamenti nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019. Altresì, il costo della spesa connessa ad un primo intervento della seconda fase del programma - oggetto del presente schema di decreto - è pari 23,8 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e 11,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Il completamento del programma per ulteriori oneri previsionali pari a 209,2 milioni di euro avverrà poi attraverso atti contrattuali funzionali agli interventi di completamento dell'acquisizione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto ad una specifica fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi di avanzamento dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre

anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta, inoltre, necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale ([n. 342](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che la finalità del programma è di sostituire due Caccia della precedente generazione ancora in servizio con due unità navali con pronunciate capacità di difesa aerea e missilistica, anche di tipo balistico, con relativo sostegno logistico decennale. Il piano di *procurement* si articola su due distinte fasi strettamente interconnesse: la prima, attualmente in corso, relativa agli studi propedeutici alla definizione delle migliori soluzioni tecnico-operativo-logistiche progettuali; la seconda relativa alla realizzazione di due unità ed erogazione del relativo sostegno logistico.

Secondo la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 (studi propedeutici, in corso) e durata complessiva di 15 anni (prima tranche 2021-2035).

Al riguardo, occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio al corrente anno 2022.

L'onere previsionale complessivo del programma è di 2.700 milioni di euro.

La spesa per la prima *tranche* pari a 2.349,1 milioni di euro - per gli studi propedeutici, l'acquisizione delle due unità navali, una prima tranche di munizionamento ed il supporto logistico quinquennale. Graverà sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 1.497,3 milioni di euro; sui capitoli di investimento del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse rese disponibili all'uopo sul Fondo stabilito dall'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (capitolo 7120-42), per 851,8 milioni di euro.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo pari a 350,9 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni di armamento e all'estensione del sostegno logistico a tutto il primo decennio di servizio operativo, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

L'impresa pluriennale si svilupperà secondo un previsionale cronoprogramma dei pagamenti, meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame

parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità ([n. 343](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che il programma pluriennale in esame è relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (U.Bo.S. - Unità navale per Bonifiche Subacquee), nonché al relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di 10 anni successivo alla consegna dell'Unità navale. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 durata complessiva di 13 anni (2021-2033). Nello stato di previsione della Difesa il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale.

Il costo complessivo del programma è di 35,38 milioni di euro per l'acquisizione dell'Unità navale (UBOS), inclusiva del relativo sostegno tecnico-logistico decennale, ed è finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), capitolo 7120-30, allocati sul bilancio del Ministero della Difesa.

La scheda tecnica allegata allo schema in esame riporta un cronoprogramma dei pagamenti, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. A tale proposito, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nella suddetta scheda tecnica, così aggregato: 0,1 milioni

per il 2021, 12,89 milioni per il 2022, 8,82 milioni per il 2023, 10,07 milioni per il triennio 2024-2026, 3,5 milioni per il periodo 2027-2033.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti ponendo l'avvio del programma nell'anno 2022. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo Raiding Craft disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM) ([n. 344](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che l'acquisizione prevede la fornitura di 32 *Raiding Craft* (di cui 16 per la Marina Militare e 16 per l'Esercito Italiano) in differenti versioni e relativo supporto logistico, oltre a carrelli per il trasporto, natanti per sollevamento al fine di consentire la messa in mare ed il recupero dei *Raiding Craft*, battelli completi di motori fuoribordo a supporto dei *Raiding Craft*, sistemi ed attrezzature di supporto (coperture, tute stagne), due officine manutentive e opere di adeguamento di alcune infrastrutture. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 e durata complessiva di 5 anni. Il costo complessivo del programma è di 46 milioni di euro, finanziati a valere sugli stanziamenti tratti dal Bilancio ordinario della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01). La relazione riporta un cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2025, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il profilo programmatico degli stanziamenti così aggregato: 2 milioni per il 2021, 5 milioni per il 2022, 11 milioni per il 2023, 28 milioni per il triennio 2024-2026.

Per quanto di competenza, in primo luogo occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina Militare ed il relativo sostegno tecnico-logistico decennale ([n. 345](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma, di previsto avvio nel 2021, dovrebbe concludersi nel 2034, per una durata complessiva di 14 anni.

L'onere previsionale complessivo del programma viene indicato in 600 milioni di euro, finalizzati all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi.

Tuttavia, in base alla scheda tecnica allegata allo schema di decreto risulta finanziato ad oggi solo un importo pari a 326 milioni di euro, finalizzato all'acquisizione di 34 veicoli blindati anfibi e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. In particolare, tale spesa è finanziata, limitatamente a 206 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (cap. 7120, pagina 42) e per i restanti 120 milioni di euro sui capitoli a fabbisogno del settore investimento dal Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03).

Per quanto attiene al completamento del programma, il restante valore previsionale complessivo di 274 milioni di euro, necessario per l'acquisizione di ulteriori 30 veicoli e relativo supporto logistico, secondo la scheda tecnica "sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento".

Il cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica si sviluppa dal 2021 al 2034, e riguarda solo i primi 326 milioni di euro già finanziati: esso ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Per quanto di competenza, in primo luogo, occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022.

Andrebbe quindi valutata l'esigenza di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, relativa all'acquisto di 34 VBA, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera

dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito Italiano, comprensivi di supporto logistico decennale ([n. 346](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), facente funzione di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che il programma è finalizzato all'acquisizione di veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione con standard incrementati rispetto ai veicoli in inventario (prima generazione), in termini di sicurezza, protezione, maneggevolezza, capacità di carico e capacità di connessione radio e satellitare. Il programma complessivo, di cui il presente decreto costituisce la prima *tranche*, si compone di: attività di ricerca e sviluppo delle piattaforme di seconda generazione; acquisizione 197 VTMM 2 in versione PC (Posto Comando); acquisizione di 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche (Ambulanza); supporto logistico decennale, che comprende tra l'altro formazione del personale operatore e manutentore dei veicoli; acquisizione delle attrezzature di officina necessarie alla manutenzione dei veicoli. L'onere previsionale complessivo previsto è stimato in 2.179 milioni di euro. La prima *tranche* vede una copertura finanziaria assicurata, per complessivi 348 milioni di euro, dai capitoli di investimento del Ministero della Difesa, nell'ambito delle risorse recate dal fondo istituito dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). La prima *tranche* consentirà lo sviluppo delle piattaforme in configurazione Posto Comando 6x6 e l'acquisizione dei veicoli Posto Comando nelle versioni 6x6 in un quantitativo pari a circa 45 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale. Tale approvvigionamento consentirà il soddisfacimento dell'esigenza, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate medie. Il completamento del programma, per stimati ulteriori 1.831 milioni di euro, finalizzato alla dotazione delle rimanenti Brigate dell'Esercito, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento. L'impresa pluriennale relativa alla prima *tranche* avrà uno sviluppo compreso nell'arco temporale 2021-2034, secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Il programma in esame è riportato nel [Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023](#) tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio. Secondo il DPP, il programma ha un fabbisogno complessivo stimato di 2.179 milioni di euro e ne risulta finanziata una prima *tranche* per un totale di 348 milioni di euro distribuiti in 14 anni. Per quanto di competenza, in primo luogo occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022. Andrebbe quindi valutata l'esigenza di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, relativa all'acquisto di 34 VBA, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di

interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica Militare (n. 347)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzione di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la richiesta di parere parlamentare fa riferimento ad uno schema di decreto relativo ad un programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) volto ad aggiornare i sensori FADR (*Fixed Air Defense Radar*) della difesa aerea mediante un processo di digitalizzazione di alcune componenti attualmente ancora a tecnologia analogica, riducendo l'impronta logistica del sistema e aumentandone le prestazioni sia per la parte ABT (*Air Breathing Target*) che per la parte BMD (*Ballistic Missile Defence*). Si tratta di un Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R), direttamente destinato alla difesa nazionale afferente alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale, finanziato con stanziamenti tratti dai fondi del bilancio ordinario del Ministero della difesa. Segnala che il programma, di previsto avvio nel corso del 2022, si concluderà nel 2030. L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 105 milioni di euro. La spesa relativa alla prima *tranche* graverà, per un ammontare di 68 milioni di euro, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (cap. 7120-04).

La prima *tranche* sarà destinata a: studi e preparazione all'integrazione; costi non ricorrenti per la modifica del primo esemplare; modifica dei primi sensori; modifica dell'architettura di sicurezza e sostituzione delle parti che presentano criticità dal punto di vista della *cyber-defence*; avvio del Supporto Logistico Integrato (SLI).

La seconda *tranche*, per un valore di 37 milioni di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere sia di nuovi fondi di investimento recati dalle prossime leggi di bilancio sia di distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione e consentirà di modificare tutti i rimanenti sensori, garantendo al contempo il supporto logistico integrato dei sistemi modificati fino al 2030.

Lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma, la Difesa precisa che "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripartizione tra capitoli rappresentano la migliore previsione *ex-ante* dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e

discendenti impegni".

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta, inoltre, necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(869) Sonia FREGOLENT ed altri. - Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare le implicazioni finanziarie del provvedimento e le conseguenti necessarie coperture. In merito agli emendamenti, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10 (identico al 3.11) e 3.0.1. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, gli emendamenti 1.2 e 3.5. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 3.9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare i profili finanziari dell'articolo 5, che istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, valutando l'inserimento e la sostenibilità di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

In relazione all'articolo 6, che disciplina la formazione professionale continua degli iscritti al registro, si richiedono elementi volti ad escludere oneri a carico della finanza pubblica, anche con riguardo alle

convenzioni con le università previste al comma 4, per cui occorre valutare l'inserimento e la sostenibilità di una clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo all'articolo 7, che affida all'ISTAT il compito di attribuire un codice per la classificazione delle attività merceologiche ATECO per le attività di enologo ed enotecnico, occorre verificare i profili finanziari dell'esenzione dall'imposta di bollo per le comunicazioni all'Agenzia delle entrate e al registro delle imprese previste al comma 2.

In relazione agli emendamenti, sulle proposteriferite all'articolo 2, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, con particolare riguardo alle funzioni peritali e di arbitrato e alle attività formative e informative attribuite agli enologi dal comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare le possibili implicazioni finanziarie della proposta 4.1, con particolare riguardo alle funzioni peritali e di arbitrato e alle attività formative e informative attribuite agli enotecnici dal comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 5.1, anche in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa riferita al Comitato nazionale istituito dal comma 5.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli analoghi emendamenti 5.4 e 5.5, anche in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa riferita ai compiti del Comitato nazionale ivi istituito.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti comunque denominati nell'emendamento 5.0.1, che aggiunge un componente al Comitato nazionale vini DOP e IGP. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 6.1 e 6.2, in relazione ai possibili oneri connessi all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento che gli iscritti al registro sono tenuti a frequentare.

Occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 6.3, con particolare riferimento ai possibili profili finanziari connessi ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalle università e da altri soggetti accreditati. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2, con particolare riguardo ai profili finanziari dell'articolo 7-ter, che disciplina la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il PRESIDENTE sollecita la rappresentante del Governo a favorire l'interlocuzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle politiche agricole, al fine di superare le criticità finanziarie sui disegni di legge n. 933 (coltivazione dei tartufi) e n. 2009 (settore florovivaistico).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, come rilevato nella Nota n. 283 del Servizio del bilancio, che pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la difficoltà di individuare, in fase di delega, quante stazioni appaltanti saranno interessate dal potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale e dal rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e del fatto che l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale, appare comunque opportuno che siano forniti elementi istruttori circa la tipologia di attività formative che saranno introdotte, i relativi oneri e le risorse attraverso le quali si provvederà alla copertura. In particolare, andrebbe chiarito se tali eventuali oneri saranno a carico dei bilanci delle singole amministrazioni interessate o saranno prese in carico a valere sul bilancio dello Stato. Segnala, altresì, che potenziali oneri potrebbero insorgere per effetto dell'applicazione dei seguenti criteri direttivi elencati al comma 2 dell'articolo 1: alla lettera *b*) relativamente all'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche e alla lettera *m*) che prevede il forte incentivo al ricorso a procedure flessibili. Sul punto andrebbe specificato con quali modalità sarà favorito l'utilizzo delle predette strutture e procedure e se saranno previsti incentivi anche di natura economica; alla lettera *f*) in merito alla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, ai fini della riduzione e della certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. A tale proposito, andrebbe chiarito se tali innovazioni tecnologiche saranno svolte a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente o daranno luogo ad oneri aggiuntivi; alla lettera *i*) con riferimento all'utilizzo di banche dati a livello centrale nell'ambito della revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori. In merito a tale aspetto, andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate sono già in grado di utilizzare tali banche dati o necessitano di adeguamenti tecnologici o altre forme di autorizzazioni all'accesso, con oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; alla lettera *t*) riguardo alla razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, chiarendo se le risorse per l'applicazione del predetto meccanismo incentivante siano previste nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate. Risulta poi opportuno inserire, al comma 4 dell'articolo 1, la previsione che sugli schemi di decreto legislativo venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Per quanto concerne gli emendamenti, presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul testo del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione

tecnica sul testo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il nuovo testo adottato dalla Commissione del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 4, che risulta necessario ricevere elementi informativi sui profili finanziari del credito d'imposta previsto dal comma 6 per le erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS. Analogamente, in relazione al successivo comma 9, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dall'estensione ai percorsi formativi delle fondazioni ITS del riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici e delle agevolazioni fiscali in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati.

Con riferimento all'articolo 6, richiede elementi istruttori sulla quantificazione degli oneri correlati alla costituzione e all'attività delle commissioni di esame per le verifiche finali, con specifico riferimento ai compensi spettanti in base al comma 2 ai componenti, e alla loro sostenibilità nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo quanto stabilito dal comma 3.

Occorre poi valutare la sostenibilità delle clausole di invarianza finanziaria rispettivamente previste dall'articolo 7, comma 7, con riguardo alla definizione degli standard minimi per l'accreditamento degli ITS *Academy*, dall'articolo 8, comma 5, per la realizzazione di meccanismi e procedure di raccordo tra gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, e dall'articolo 9, comma 2, per la costituzione, promossa dal Ministero dell'istruzione, di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" tra fondazioni di Regioni diverse.

Occorre quindi verificare, in relazione all'articolo 10, i profili finanziari connessi alla costituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Comitato nazionale ITS *Academy*, ai cui componenti il comma 8 esclude l'attribuzione di indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti, ma non espressamente dei rimborsi delle spese.

Per quanto concerne l'articolo 11, che disciplina il sistema di finanziamento, si chiede conferma della disponibilità delle risorse previste dal comma 3 a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, mediante riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziato per il Fondo istituendo, risulta necessario fornire specifici elementi di quantificazione degli oneri da coprire, indicati dal comma 2 della disposizione, ossia: la realizzazione dei percorsi formativi negli ITS *Academy*, di cui all'articolo 5; il finanziamento delle borse di studio relative agli stage aziendali e ai tirocini formativi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a); lo sviluppo di misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, di cui all'articolo 9, comma 3; le misure da adottare, sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b), per il riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e la promozione di una maggiore inclusione di genere; la costituzione dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi ITS, di cui all'articolo 12, comma 1; l'adeguamento della banca dati nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2; la realizzazione del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13. Al fine di acquisire gli elementi istruttori relativi ai suddetti profili, si ritiene necessario richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, della relazione tecnica sul testo in esame.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni sulle proposte riferite agli articoli 1 e 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.4, che prevede lo svolgimento di attività formative aggiuntive. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 4.3. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi degli emendamenti 4.7 e 4.8 (analogo al 4.9), che aggiungono ulteriori enti tra i possibili soggetti fondatori di ITS *Academy*. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.21, che estende agli iscritti ai percorsi ITS l'applicazione degli strumenti e dei servizi per il successo formativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 5.4 e 5.5, con particolare riguardo alla disciplina del trattamento economico e all'inquadramento contrattuale del personale utilizzato negli ITS.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.7, che prevede una sperimentazione triennale per l'accesso agli ITS dei diplomati nei percorsi di formazione professionale.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.8, che impone il reclutamento del personale degli ITS mediante concorso pubblico, con possibili profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analoga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire.

Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a specifiche finalità.

Occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate.

Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 14,

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in titolo, facendo presente che questa è in corso di istruttoria.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, devono valutarsi gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2. Osserva che risulta poi necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere emolumenti comunque denominati ai suoi componenti. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, segnala che occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.

Osserva che risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria o divieto di riconoscere emolumenti ai relativi componenti. Analogamente, in relazione all'articolo 5, rileva che andrebbero forniti dati specifici sulla portata finanziaria del Tavolo permanente per i cammini, per il quale si prevede al comma 5 il supporto tecnico e amministrativo da parte del Ministero della cultura a valere sulle risorse a legislazione vigente. Anche a questo riguardo, manca un espresso divieto di corrispondere emolumenti e rimborsi ai componenti.

Con riferimento all'articolo 6, osserva che devono valutarsi i profili finanziari derivanti dall'istituzione, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale del turismo, di una sezione denominata "osservatorio nazionale per i cammini", per il quale non è specificamente prevista una clausola di neutralità o il divieto di corrispondere emolumenti ai componenti.

In merito all'articolo 8, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti. In relazione all'articolo 9, fa presente che vengono in rilievo, dal punto di vista finanziario, il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e al comma 2 l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini.

Occorre poi acquisire elementi istruttori sui profili finanziari correlati alla delega al Governo in materia di cammini, di cui all'articolo 10, con particolare riguardo ai principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), h) ed m).

Con riferimento all'articolo 11, recante le disposizioni finanziarie, osserva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli da 2 a 9 e l'adeguatezza della sua formulazione in termini di previsione e non di tetto di spesa. In merito al comma 2, deve valutarsi la correttezza del ricorso, ai fini della copertura finanziaria della delega di cui all'articolo 10, al solo meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, che andrebbe integrato, per quanto possibile, da adeguati elementi di quantificazione.

Al fine di verificare i profili finanziari sopra richiamati, risulta poi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

Con riferimento agli emendamenti, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sulle

proposte riferite all'articolo 1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 2.1 e 2.5, che ampliano l'ambito dei cammini da inserire nella Mappa dei cammini d'Italia. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 3.1, che amplia la composizione della cabina di regia, 3.4, di cui si chiede conferma dell'assenza di oneri, 3.6, che estende gli interventi di riqualificazione agli immobili privati, e 3.8, che amplia l'ambito delle attribuzioni della cabina di regia. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Non vi sono poi osservazioni da formulare sulle proposte riferite all'articolo 4. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria delle proposte 5.1 e 5.2, che intervengono sulla composizione del Tavolo permanente per i cammini. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Osserva che non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte riferite all'articolo 6.

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 8, segnala che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 8.1, al fine di escludere effetti onerosi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 9.0.1, che inserisce le strade e i percorsi storici tra i beni culturali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva l'opportunità di valutare, anche in base al parere che sarà reso sul testo, la proposta 10.2, che amplia l'ambito dell'imprenditoria oggetto di favore. Occorre inoltre valutare i profili finanziari della proposta 10.0.1, recante delegificazione delle procedure concernenti l'istituzione, la realizzazione e la manutenzione dei cammini. Fa poi presente che comportano maggiori oneri le proposte 10.0.2, 10.0.2 (testo 2), 10.0.3 e 10.0.3 (testo 2). Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 11.1 e 11.1 (testo 2).

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 12, segnala che non vi sono osservazioni da formulare.

Fa infine presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento al titolo Tit.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dello scorso 18 gennaio era stata chiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della nota, chiede al Governo di valutare realisticamente le effettive implicazioni finanziarie del disegno di legge, considerato il carattere penalistico e processuale di numerose disposizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo unificato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore **DAMIANI** (FIBP-UDC) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, che l'articolo 1 interviene sul comma 583 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), aumentando le percentuali per il calcolo dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3000 abitanti e dei comuni da 3001 a 5000 abitanti. Altresì, si consente ai comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale di adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali, nell'ambito delle risorse attribuite all'ente. Inoltre, dal 2022 cessa di applicarsi la riduzione del dieci per cento ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali. L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai

componenti degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari delle province, oltre che - elevato a 48 ore mensili - ai presidenti dei consigli provinciali ed ai presidenti delle province.

L'articolo 3, comma 1, prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione abbiano un'età inferiore a trentacinque anni e non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che l'amministrazione locale presso cui il mandato elettorale è espletato provveda al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alla Gestione separata istituita presso l'Inps. L'articolo 3, comma 2, al fine di rimborsare ai comuni il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 1, incrementa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per far fronte agli oneri correlati all'erogazione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e di presidente della provincia.

L'articolo 4 reca la clausola di copertura a valere sull'accantonamento, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente, che presenta le necessarie disponibilità.

Per quanto di competenza, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 e 1.0.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.0.2.

In merito agli emendamenti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che modificano la disciplina sui permessi in favore degli amministratori locali.

In merito agli emendamenti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.0.8 (identica al 3.0.9).

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.3 (identico al 3.4) e 3.5 (identico al 3.0.1). Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 sull'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che sul nuovo testo unificato la Commissione ha richiesto formalmente la relazione tecnica nella seduta del 16 novembre 2021.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è in corso l'istruttoria da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ([n. 348](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ([n. 349](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ([n. 350](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ([n. 351](#))

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato recante risposta ai rilievi della relatrice sugli atti in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) invita la Presidenza ad organizzare i lavori della Commissione secondo modalità che garantiscano un corretto bilanciamento tra i vari Gruppi della maggioranza nella scelta dei relatori dei diversi provvedimenti.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta, ricordando di aver sempre garantito un'equa ripartizione tra i Gruppi parlamentari ai fini dell'individuazione dei relatori.

La seduta termina alle ore 17,45.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
512ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2505) *Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente [PESCO](#) avverte che i senatori Donatella Conzatti, Damiani e Misiani svolgeranno la funzione di relatori sul provvedimento in titolo.

Conformemente poi all'orientamento prevalente emerso nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di lunedì 21 febbraio 2022.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia poi ad altra seduta l'avvio della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2318) *Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non

ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 febbraio.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), in sostituzione del relatore Manca, riepiloga l'istruttoria sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, facendo presente, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che appare opportuno acquisire una relazione tecnica in relazione all'emendamento 01.1, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Richiede una relazione tecnica sull'emendamento 01.2, che definisce il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di valutare l'eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale settore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.2, con riguardo alla previsione del vincolo, nella gestione del Fondo unico per lo Spettacolo, di adottare misure attive per il riequilibrio di genere (lettera b).

Appare necessario acquisire una relazione tecnica, anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, recanti ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi a quelle già previste.

Occorre verificare i profili finanziari della proposta 1.7, che sopprime l'incompatibilità della disciplina oggetto di revisione con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti.

Risultano suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.0.8, in tema di riconoscimento dei Live club, e 1.0.9, in materia di termini di superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre verificare gli effetti finanziari connessi alle proposte 2.1 e 2.0.3, sui limiti, rispettivamente, all'inclusione nel registro e all'iscrizione all'ENPALS per fotomodelli e indossatori.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, concernenti la disciplina dell'attività di agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Sul restante emendamento riferito all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 3, occorre acquisire una relazione tecnica in merito alla proposta 3.1.

In relazione all'emendamento 3.2, che estende la portata delle convenzioni stipulabili dall'Osservatorio per lo spettacolo, occorre valutare, anche in relazione al parere sul testo, eventuali effetti finanziari nonché la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, che istituisce un Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

Sul restante emendamento riferito all'articolo 3, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.1.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nella proposta 4.0.1, che istituisce il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.0.11, che affida alle regioni la promozione di tirocini formativi per i diplomati di istituti professionali con indirizzo cultura e spettacolo.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.0.12.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.0.13.

Il sottosegretario FRENI si sofferma sugli emendamenti all'articolo 1 segnalati dal relatore, prospettando l'accantonamento, al fine di favorire un approfondimento istruttorio ovvero l'acquisizione della relazione tecnica, delle proposte 01.1, 01.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.15, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.7.

Esprime invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.0.8 e 1.0.9.

Formula poi un avviso contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1 segnalati dal relatore.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti circa le ragioni dell'avviso contrario espresso sull'emendamento 1.4, dal momento che esso si limita a introdurre ulteriori criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Il sottosegretario FRENI osserva che l'emendamento in oggetto potrebbe comportare oneri non quantificabili dovuti a procedure di assunzione. Tuttavia, prospetta l'opportunità di un accantonamento per favorirne un approfondimento istruttorio.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede di accantonare le proposte 2.1, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, per acquisire la relazione tecnica ovvero per acquisire ulteriori elementi istruttori.

Circa gli emendamenti all'articolo 3, chiede l'accantonamento delle proposte 3.1 e 3.0.1, mentre esprime una valutazione non ostativa sull'emendamento 3.2.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede l'accantonamento delle proposte 4.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11 per favorirne un approfondimento istruttorio, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica.

Formula un avviso non ostativo sugli emendamenti 4.0.1 e 4.0.13, mentre si esprime in senso contrario sulle proposte 4.0.8 e 4.0.12.

Il PRESIDENTE si sofferma sull'emendamento 4.0.13, facendo presente che su tale emendamento la Commissione chiede di acquisire la relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce una valutazione non ostativa sul piano dei profili finanziari.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) osserva come l'emendamento 4.0.13 possa recare possibili profili di incompatibilità con la normativa europea.

Il PRESIDENTE ritiene che questo ultimo aspetto possa essere più appropriatamente affrontato dalla 14a Commissione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MISIANI](#) (PD) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 4.0.8 e 4.0.12.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 01.1, 01.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.7, 2.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.1, 3.0.1, 4.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11, sulle quali l'esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione due note istruttorie sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta 18 gennaio.

Il relatore **FERRO (FIBP-UDC)**, per quanto riguarda il testo, pur prendendo atto della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, depositata dal Governo nella seduta dello scorso 18 gennaio, precisa che risulta opportuno acquisire ulteriori elementi informativi circa gli effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 24 ("Ricercatori a tempo determinato") della legge n. 240 del 2010, introducendo una nuova tipologia di contratto a tempo determinato della durata di sette anni non rinnovabile, prevedendo che, al terzo anno del contratto, l'università valuta il titolare del contratto ai fini dell'inquadramento, in caso di esito positivo della valutazione, nei ruoli di professore associato. Analogamente, fa presente che risulta opportuno un supplemento istruttorio sugli effetti sulla finanza pubblica connessi all'articolo 6, che introduce, per gli enti pubblici di ricerca, procedure concorsuali per la stipula di contratti a tempo determinato della durata di sette anni, prevedendo che - a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi - l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato, ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.

Al riguardo, ricorda che, in base all'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione tecnica deve contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

In relazione agli emendamenti all'articolo 1, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6. Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.7.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 3, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.5, 3.10 e 3.0.1. Segnala che occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 e 3.7.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 4, rileva che sembrano comportare maggiori

oneri gli emendamenti 4.1 e 4.4. Occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.3.

In relazione agli emendamenti all'articolo 5, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.12, 5.14, 5.18, 5.0.1 e 5.0.6. Appare necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9 e 5.0.10. Fa poi presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.5, 5.13, 5.15, 5.16, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.6. Appare necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.8 e 6.0.1. Rileva che occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 6.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 7, rileva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri della proposta 7.2, in relazione all'attivazione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.12, 8.13 e 8.16.

Rileva che appare altresì necessario acquisire la relazione tecnica in merito agli emendamenti 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.11, 8.14, 8.17 e 8.0.1. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(869) *Sonia FREGOLENT ed altri. - Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari*

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che lo scorso 8 febbraio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria è tuttora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) *PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) riepiloga le precedenti fasi di esame del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI rileva che sul disegno di legge in esame si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che lo scorso 18 gennaio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che lo scorso 8 febbraio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso l'istruttoria da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga i profili finanziari sul disegno di legge in titolo, rilevando che, come rilevato nella Nota n. 283 del Servizio del bilancio, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la difficoltà di individuare, in fase di delega, quante stazioni appaltanti saranno interessate dal potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale e dal rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e del fatto che l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale, appare comunque opportuno che siano forniti elementi istruttori circa la tipologia di attività formative che saranno introdotte, i relativi oneri e le risorse attraverso le quali si provvederà alla copertura. In particolare, andrebbe chiarito se tali eventuali oneri saranno a carico dei bilanci delle singole amministrazioni interessate o saranno prese in carico a valere sul bilancio dello Stato. Segnala, altresì, che potenziali oneri potrebbero insorgere per effetto dell'applicazione dei seguenti criteri direttivi elencati al comma 2 dell'articolo 1: alla lettera b) relativamente all'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche e alla lettera m) che prevede il forte incentivo al ricorso a procedure flessibili. Sul punto andrebbe specificato con quali modalità sarà favorito l'utilizzo delle predette strutture e procedure e se saranno previsti incentivi anche di natura economica; alla lettera f) in merito alla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, ai fini della riduzione e

della certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. A tale proposito, andrebbe chiarito se tali innovazioni tecnologiche saranno svolte a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente o daranno luogo ad oneri aggiuntivi; alla lettera i) con riferimento all'utilizzo di banche dati a livello centrale nell'ambito della revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori. In merito a tale aspetto, andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate sono già in grado di utilizzare tali banche dati o necessitano di adeguamenti tecnologici o altre forme di autorizzazioni all'accesso, con oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; alla lettera t) riguardo alla razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, chiarendo se le risorse per l'applicazione del predetto meccanismo incentivante siano previste nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate.

Risulta poi opportuno inserire, al comma 4 dell'articolo 1, la previsione che sugli schemi di decreto legislativo venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto concerne gli emendamenti, presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95).

Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.3 (testo 2), 1.316 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

Infine, dà sinteticamente conto delle interlocuzioni in corso tra la Commissione di merito e il Governo per l'individuazione delle proposte emendative volte a correggere il disegno di legge governativo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2310\)](#) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

[\(2245\)](#) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

[\(2266\)](#) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

[\(2346\)](#) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

[\(2361\)](#) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

[\(2393\)](#) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

[\(1981\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

[\(2292\)](#) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

[\(2297\)](#) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le precedenti fasi di esame, ricordando che la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI avverte che l'istruttoria è tuttora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 16 febbraio 2022, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 513 (pom.) del 16/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2022
513ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Rettifica del parere. Rinvio dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che appare opportuno acquisire una relazione tecnica in relazione all'emendamento 01.1, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Richiede una relazione tecnica sull'emendamento 01.2, che definisce il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di valutare l'eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale settore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Appare necessario acquisire una relazione tecnica, anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, recanti ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi a quelle già previste.

Risultano suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.15.

Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.7.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre verificare gli effetti finanziari connessi alle proposte 2.1 e 2.0.3, sui limiti, rispettivamente, all'inclusione nel registro e all'iscrizione all'ENPALS per fotomodelli e indossatori.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, concernenti la disciplina dell'attività di agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 3, occorre acquisire una relazione tecnica in merito alla proposta 3.1.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, che istituisce un Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.1.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.0.11, che affida alle regioni la promozione di tirocini formativi per i diplomati di istituti professionali con indirizzo cultura e spettacolo.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, nella seduta di ieri, sull'emendamento dei relatori 1.6. Al riguardo rappresenta che, presso le Commissioni in sede referente, sono in corso interlocuzioni con il Governo volte a superare le eventuali criticità della proposta, che possono assumere rilievo anche sotto il profilo finanziario.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione di quanto segnalato dalla senatrice Montevecchi, prospetta alla Commissione la possibilità di sospendere la valutazione sull'emendamento 1.6, in attesa dell'evoluzione del confronto in sede referente.

La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del parere reso nella seduta del 15 febbraio, dispone l'accantonamento della proposta 1.6."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) reputa opportuno, prima di procedere nell'esame del provvedimento, attendere gli sviluppi delle interlocuzioni in corso presso la Commissione di merito, così da proseguire poi più speditamente, sulla base di un quadro normativo più definito, alla valutazione dei profili finanziari.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati

Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD), in relazione agli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, segnala che non vi sono osservazioni sulla proposta 11.10 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.100, che inserisce tra gli enti temporaneamente accreditati anche le fondazioni ITS esistenti purché iscritte al registro delle persone giuridiche, anche ai fini della deroga ai criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 11. Sul subemendamento 14.100/1, invece, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle segnalazioni del relatore.
Rispondendo quindi a una richiesta di sollecito del PRESIDENTE, fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa della predisposizione della relazione tecnica sul testo da parte del dicastero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la discussione generale, non essendovi richieste di intervento, ne rinvia lo svolgimento ad altra seduta.

Il senatore [MANCA](#) (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di valutare lo slittamento di almeno ventiquattro ore del termine per la presentazione degli emendamenti, così da avere un quadro più chiaro sui provvedimenti d'urgenza la cui adozione è stata preannunciata dal Governo per il prossimo Consiglio dei Ministri. Ciò consentirebbe, a suo avviso, un'attività emendativa più ordinata e proficua.

Il PRESIDENTE, d'intesa con la rappresentante del Governo, dispone una breve sospensione della seduta per valutare la richiesta testé formulata.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,35.

Il PRESIDENTE, alla luce di un breve confronto informale, ritiene preferibile allo stato tenere fermo il termine già fissato, non escludendo peraltro un'ulteriore valutazione in relazione all'evolversi delle circostanze.

La sottosegretaria GUERRA osserva che, nel caso di presentazione di un emendamento governativo diretto a trasfondere nel decreto in esame ulteriori misure d'urgenza, i senatori avrebbero comunque la possibilità di presentare subemendamenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), al fine di evitare equivoci ed ambiguità, ritiene necessario che la Commissione assuma una posizione netta affinché il Governo presenti presso questo ramo del Parlamento eventuali modifiche al decreto "sostegni-ter".

La Commissione unanime si associa.

La sottosegretaria GUERRA assicura che si farà parte diligente per riportare al Governo l'istanza formulata dalla Commissione.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), nel condividere pienamente le parole formulate dal relatore, sottolinea che, in ogni caso, le eventuali modifiche all'articolo 28, in tema di *bonus* edilizi, andranno sottoposte all'esame del Senato, anche al fine di scongiurare sgrammaticature nel sistema delle fonti.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che una soluzione diversa rappresenterebbe, prima ancora che una mancanza di rispetto verso il Parlamento, una grave anomalia rispetto alle regole logiche e procedurali.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) fa notare che l'esame contestuale di provvedimenti di analogo contenuto davanti alle due Camere comprometterebbe in modo grave la capacità di incidere del Parlamento a tutto vantaggio del Governo, che diventerebbe arbitro della situazione. Al riguardo, ricorda il recente richiamo fatto dal Presidente della Repubblica, nel messaggio formulato in occasione del giuramento, con il quale ha tra l'altro sottolineato la necessità che il Parlamento sia posto in condizione di esaminare e valutare con tempi adeguati gli atti del Governo, nonché l'esigenza di un ricorso ordinato alle fonti normative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 17 febbraio 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 515 (pom.) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022
515ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga gli elementi istruttori sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo e illustra le nuove proposte, segnalando, per quanto di competenza, che presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2) e 1.150 (testo 2) sull'inserimento nei bandi di gara di un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta. Si valutino, poi, gli effetti finanziari della proposta 1.155 (testo 2), per quanto attiene alla previsione di oneri in capo alle amministrazioni connessi alla stipula di polizze assicurative. Chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 1.290 (testo 2) e 1.293 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.3 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2), 1.49 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.79 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.83 (testo 2), 1.90 (testo 2), 1.112 (testo 2), 1.117 (testo 2), 1.124 (testo 2), 1.137 (testo 2), 1.139 (testo 2), 1.189 (testo 2), 1.229 (testo 2), 1.243 (testo 2) (già 1.143 testo 2), 1.244 (testo 2), 1.247 (testo 2), 1.266 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.305 (testo 2), 1.316 (testo 2), 1.355 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, nel riferire che l'istruttoria risulta in via di completamento, si riserva di fornire gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, segnalando peraltro che sono in corso interlocuzioni tra la Commissione di merito e il Ministero competente, con la presentazione di varie riformulazioni che richiedono la valutazione dei profili finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1402-A) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge e i relativi emendamenti, trasmessi all'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel rinviare per la disamina dei profili finanziari relativi al disegno di legge in titolo alla nota n. 289 del Servizio del bilancio, richiede, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE illustra pertanto la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire all'Assemblea il parere appena reso

alla Commissione in sede referente.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201-A/R) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il nuovo testo degli articoli, formulato in sede redigente dalla 12ª Commissione permanente a seguito di rinvio da parte dell'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo. Al riguardo segnala, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito nel testo la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso il 22 febbraio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Poiché nessuno chiede la parola, con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

A seguito di una richiesta di raggugli formulata dal PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO conferma che, in sede di esame in prima lettura, presso l'altro ramo del Parlamento, del decreto-legge n. 228 del 2021, cosiddetto "proroga termini", è stato approvato un emendamento che differisce al 1º gennaio 2024 l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, in senso conforme al contenuto del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, alla luce di tale circostanza e in vista della definitiva conversione del citato decreto-legge, reputa opportuno prendere contatto con la Commissione di merito per le valutazioni circa il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az), nel farsi portavoce delle istanze formulate dai senatori della Commissione di merito, sollecita il Governo a dare riscontro alle richieste di chiarimento della

Commissione bilancio, così da consentire la prosecuzione dell'esame di un provvedimento trasversale ai Gruppi parlamentari e molto sentito dal mondo dell'artigianato e della piccola impresa.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora ricevuto la relazione tecnica dal dicastero competente, assicurando comunque che si attiverà per sollecitarne la predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede alla rappresentante del Governo raggugli sull'istruttoria del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE, nel rappresentare che risultano ancora in corso gli approfondimenti del caso, risponde che riporterà la sollecitazione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo
(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE, d'accordo con il relatore, sollecita il Governo a produrre gli elementi di risposta chiesti dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) domanda al Governo notizie sull'istruttoria relativa al testo e agli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO riferisce che sono in corso approfondimenti, prendendo comunque debita nota del sollecito della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 541 (ant.) del 21/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 21 APRILE 2022
541ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - per l'istituzione delle nuove sezioni - viene previsto, all'articolo 4, il trasferimento di risorse umane e strumentali da altre sedi, con la ridefinizione delle dotazioni organiche, ad invarianza di oneri finanziari. Al riguardo, fa presente che, suddividendo il personale e le risorse strumentali tra diverse sedi, si potrebbero determinare maggiori oneri dovuti al venir meno di economie collegate al raggruppamento delle sezioni presso un'unica sede. Altresì, all'articolo 6, per sostenere l'istituzione, la fase iniziale delle attività e il funzionamento a regime delle nuove sezioni, viene autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con copertura a valere sul fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ferma restando l'esigenza di aggiornare la decorrenza temporale degli oneri, rileva che tale fondo è alimentato da somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o da proventi derivanti da beni confiscati. Conseguentemente, a fronte di una spesa certa, si utilizzano per la copertura entrate il cui importo risulta di difficile predeterminazione. Occorre valutare, quindi, di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e per individuare una copertura idonea.

Al riguardo, soffermandosi sui profili di merito, fa presente la drammatica situazione della criminalità nel Foggiano, che rende necessario il rafforzamento dei presidi giudiziari e di polizia, a partire dalla Direzione distrettuale antimafia.

La rappresentante del GOVERNO, nel riservarsi di esprimere l'avviso sul provvedimento in

titolo, condivide l'opportunità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 23 marzo 2022, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 01.2, che definisce il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di valutarne l'eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale settore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Osserva poi che appare necessario acquisire la relazione tecnica, anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.4 e 1.6, recanti ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi per l'esercizio di quelle già previste. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.6 (testo 2). Rileva poi che occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.2 concernente la disciplina dell'attività di agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Occorre inoltre verificare gli effetti finanziari connessi alla proposta 2.0.3, sui limiti all'iscrizione all'ENPALS per fotomodelli e indossatori.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 4.1 e 4.1 (testo 2), di cui va verificata la sostenibilità degli oneri da parte dell'originaria copertura. Richiede, altresì, la relazione tecnica sulle proposte 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 01.2, 1.4, 1.6, 1.0.2 e 1.0.3, mentre non ha osservazioni da formulare sulla proposta 1.0.6 (testo 2).

Passando alla valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario, per quanto di competenza sulle proposte 2.0.2 e 2.0.3.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 4, manifesta una valutazione contraria, per i profili finanziari, sugli emendamenti 4.1, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10. Sulla proposta 4.1 (testo 2), invece, esprime un avviso di nulla osta.

Infine, a rettifica del parere reso precedentemente, chiede di modificare la condizione apposta al parere non ostativo espresso sull'emendamento 4.0.2, facendo decorrere gli oneri e la relativa copertura finanziaria dal 2022 invece che dal 2023.

Il senatore [PRESUTTO](#) (M5S) chiede la motivazione dell'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 1.4.

La rappresentante del GOVERNO risponde che il Ministero competente non ha dato corso, al

riguardo, alla predisposizione della relazione tecnica, in considerazione del fatto che alcuni dei principi e dei criteri direttivi ivi previsti risultano già contenuti nella legge n. 175 del 2017, con il conseguente rischio di ridondanza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.2, 1.4, 1.6, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.2, 2.0.3, 4.1, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.

A rettifica del parere reso lo scorso 23 marzo, sull'emendamento 4.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente:

"Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter

(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)

1. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole: "euro 100", sono sostituite dalle seguenti: "euro 120".

2. Agli oneri cui al comma 1, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»".

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.6 (testo 2) e 4.1 (testo 2)."

Con avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, messa ai voti, la proposta di parere è approvata.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra l'emendamento del relatore 4.100, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento, che interviene sul credito d'imposta per le donazioni alle fondazioni ITS, di cui peraltro non appaiono evidenti, anche in relazione al testo, i profili di copertura finanziaria.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante una serie di richieste di modifica al testo, riferite agli articoli 4, 5, 10 e 11, a cui è subordinato l'avviso favorevole del Governo all'ulteriore corso del provvedimento.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre uno schema di parere sul testo alla luce della nota messa a disposizione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2416) Maria SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che in merito al testo occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, conformemente all'emendamento 1.0.1. Conseguentemente, non vi sono osservazioni sull'unica proposta emendativa 1.0.1.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, rileva che, per l'attuazione della delega, l'articolo 1, all'alinea, richiama una parte dei principi e criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 (in particolare le lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) e *q*), che aveva originariamente delegato il Governo a operare la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, attuata con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012. Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica concernente la disposizione del 2011 stimava, anche con riguardo ai criteri non richiamati nel provvedimento in esame, effetti finanziari in termini di risparmi di spesa, prudenzialmente non considerati nel prospetto riepilogativo in quanto valutabili solo a consuntivo. Oltre a quelli sopra richiamati, il disegno di legge in esame aggiunge ulteriori quattro principi e criteri direttivi (articolo 1, lettere *a*), *b*) *c*) e *d*)), che prevedono la rivalutazione dell'organizzazione degli uffici giudiziari sulla base di parametri che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari, sia con riguardo alla possibile riattivazione di sedi di tribunale soppresse, sia in relazione al ripristino di sezioni distaccate. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, prevede che gli schemi dei decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro della giustizia e inviati al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia. Al riguardo, appare comunque opportuno che gli schemi di decreto legislativo siano adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e che vengano inviati alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti oltre che per materia anche per i profili finanziari. In relazione ai suddetti rilievi, occorre valutare di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.2, 1.3 e 1.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, nel riservarsi di dare riscontro ai rilievi avanzati dalla relatrice sugli emendamenti, concorda con l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sul testo.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta l'esigenza, per l'ulteriore corso del provvedimento, di predisporre una relazione tecnica sul testo.

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) concorda con l'istanza manifestata dalla rappresentante del Governo.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2410) RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, rappresenta che il provvedimento in esame riconosce il giorno 18 settembre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro. L'articolo 1, comma 3, dispone che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. L'articolo 1, comma 2, prevede che - in occasione della Giornata nazionale - in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio. Considerata l'esiguità temporale di tale riduzione dell'attività lavorativa, essa appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 5. Analogamente, in merito agli emendamenti, appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria il comma 2 della proposta 1.1. Occorre, infine, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 3.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire i chiarimenti chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 13 aprile 2022 e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 4.14 (testo 2) e 4.7 (testo 2) sono identiche alle proposte 4.8, 4.9 e 4.10, sulle quali la

Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta dello scorso 23 marzo. Rileva poi che occorre acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'emendamento 16.7 (testo 2).

Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli analoghi emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, nel riportare la valutazione espressa al riguardo dal Ministero della giustizia, osserva in primo luogo che gli interventi proposti appaiono sistematicamente collocati nel binario errato, in quanto, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, della legge 234 del 2012, è nel disegno di legge europea che vanno inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di procedure di infrazione o di pre-infrazione. Peraltro, avuto riguardo ai debiti per spese di giustizia che gravano sul Dicastero interessato, in particolare per i servizi di intercettazione telefonica, riporta che è in corso un'interlocuzione con la Commissione europea avente ad oggetto la qualificazione delle suddette spese alla stregua di transazioni commerciali rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2011/7/UE, che non risulta allo stato condivisa dalla giurisprudenza della Cassazione, innanzi alla quale sono state fissate, per il prossimo luglio, alcune udienze aventi ad oggetto controversie promosse per il pagamento dei crediti suindicati, sui quali la Suprema Corte avrà modo di valutare nuovamente la questione e di adottare i provvedimenti opportuni, tra i quali anche un eventuale ricorso alla Corte di giustizia europea in via pregiudiziale. Appare pertanto opportuno, allo stato, formulare sugli indicati emendamenti un avviso contrario.

In relazione ai restanti emendamenti riformulati, fa presente che l'istruttoria è ancora in corso di svolgimento.

Il PRESIDENTE, in relazione agli emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, ricorda che alla Commissione bilancio spetta verificare esclusivamente i profili finanziari, mentre le valutazioni del Governo appaiono attinenti a questioni ordinamentali o di merito. Reputa pertanto opportuno che il Governo svolga un ulteriore approfondimento su tali proposte, in assenza del quale prospetta l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro alle richieste di delucidazioni formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante elementi di risposta sui quesiti posti dalla relatrice in relazione al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 542 (pom.) del 26/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 APRILE 2022
542ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2561) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti acquisiti e delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo
(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Manca, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.4 (testo 2), con particolare riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera *b*), sulla stabilizzazione e valorizzazione dei corpi di ballo. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 3.1 (testo 3), con riguardo al comma 7, laddove prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra l'Osservatorio dello spettacolo e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Chiede poi conferma della corretta modulazione temporale degli oneri di cui alla proposta 4.0.2 (testo

3).

Occorre, infine, valutare l'emendamento 4.0.13 (testo 2) sulle modalità di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il senatore **MISIANI** (PD), in sostituzione del relatore Manca, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il Nuovo testo del disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 4, il comma 6 sia sostituito dal seguente: "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del <<Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";
- all'articolo 5, comma 5, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che sia compatibile con l'orario di insegnamento e di

servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.";

- all'articolo 10, comma 7, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
- all'articolo 10, comma 8, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: "Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS *Academy* non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.";
- all'articolo 11, comma 3, il primo periodo sia sostituito dal seguente: "La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 2, recante modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2001, con riferimento alla lettera *c*), il numero di giorni di congedo di paternità riconosciuti dal decreto in esame, pari a dieci, rimane invariato, pur potendo essere fruiti in un periodo più ampio: la norma proposta, pertanto, comporta maggiori oneri solo nel caso di parti plurimi. Dai dati di consuntivo 2021 risulta che la spesa per congedo di paternità obbligatorio è risultata pari 147,7 milioni di euro (di cui 36,6 milioni di copertura figurativa). La percentuale di parti plurimi in Italia sul totale di nati è pari a circa l'1,6 per tanto del totale dei nati: quindi, ipotizzando l'invarianza dei beneficiari nel periodo considerato e applicando tale percentuale alla spesa sopra riportata, si stima un maggior onere derivante dalla prestazione in esame riportato nella tabella inserita nella Relazione tecnica. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare sulla quantificazione relativa alla lettera *c*), fondata su dati di consuntivo, peraltro in linea con quelli forniti nella Relazione tecnica alla legge di bilancio per il 2022.

Con riguardo alla lettera *h*), recante modifica alla disciplina del congedo parentale dei lavoratori dipendenti, rileva che essa si risolve in sostanza in un'estensione temporale del congedo fruibile (fino ai 12 anni di vita del bambino) e del periodo per il quale è prevista l'indennità del 30 per cento che coprirà ogni giorno di congedo fruito).

Con riguardo ai lavoratori dipendenti privati, in merito alla prima platea individuata (163.400 beneficiari), al fine di quantificare l'onere finanziario correlato all'estensione del periodo indennizzabile in relazione all'età del bambino, osserva che la media di 3 giornate di congedo parentale oltre i 6 anni del bambino potrebbe aumentare proprio in relazione al beneficio economico introdotto, mentre la platea stessa potrebbe registrare un incremento numerico per l'ingresso di nuovi fruitori dopo i 6 anni di età del bambino, a fronte appunto della prevista introduzione dell'indennità del 30 per cento anche per tale periodo. Lo stesso effetto incentivante a fruire di più giorni di congedo potrebbe,

almeno marginalmente, innalzare la numerosità della seconda platea individuata dalla Relazione tecnica (115.900 lavoratori), anche se l'opzione di considerare soggetti che già fruiscono di almeno 3 mesi di congedo appare nel complesso prudentiale e idonea a delimitare correttamente il perimetro dei soggetti beneficiari, atteso che un accesso molto limitato al congedo induce a presumere l'assenza di necessità assistenziali del minore oppure la preponderanza dell'esigenza di non subire perdite reddituali comunque significative. In ordine ai giorni aggiuntivi ipotizzati, invece, osserva che l'indicazione di soli 3 giorni non viene motivata e non appare prudentiale in assenza di argomentazioni. Tanto premesso, anche se l'ordine di grandezza delle quantificazioni risulta appropriato, osserva che, sulla base dei dati riportati e delle ipotesi assunte, sembra registrarsi una sottostima degli oneri, lieve per le prestazioni e più significativa per la contribuzione figurativa. Infatti, la tabella recante la stima dei maggiori oneri derivanti dalla modifica della disciplina del congedo parentale riporta valori degli importi connessi alla contribuzione figurativa pari a circa la metà di quelli per le prestazioni, a fronte di aliquote di computo invece sostanzialmente equivalenti (30 per cento per le prestazioni e 33 per cento per la contribuzione figurativa).

Per quanto attiene all'asserita assenza di oneri in relazione ai pubblici dipendenti, pur convenendo in linea generale con tale impostazione, osserva che sarebbe opportuna un'assicurazione specifica per il settore scolastico, alla luce del fatto che per esso opera un meccanismo di sostituzione dei docenti assenti - anche per brevi periodi - che potrebbe determinare l'insorgere di un doppio onere, rappresentato dalla retribuzione del sostituto e dall'indennità del sostituto: la somma di tali voci potrebbe eccedere il risparmio derivante dalla mancata erogazione della retribuzione ordinaria all'insegnante in congedo, con conseguenti maggiori oneri, sia pur verosimilmente molto contenuti. Evidenzia, infine, che la Relazione tecnica non reca una quantificazione degli oneri correlabili alla lettera q), recante diritto all'indennità di maternità in anticipo, in presenza di gravidanza a rischio, in favore delle libere professioniste.

In relazione all'articolo 4, recante modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, la lettera a) modifica la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico). La novella prevede che la durata complessiva, tra i due genitori, del congedo non sia superiore a 9 mesi complessivi (anziché a 6 mesi, come previsto dalla norma vigente), con possibilità di fruizione, da parte di un genitore, per un periodo massimo di 6 mesi, e che l'istituto in esame sia riconosciuto con riferimento ai primi 12 anni di vita del bambino (anziché, come nella norma vigente, con riferimento ai primi 3 anni di vita). A tale riguardo, preso atto dei dati riportati dalla Relazione tecnica, indicati come provenienti da fonti amministrative, e condivisa l'ipotesi formulata in ordine alla fruizione dei mesi aggiuntivi di congedo da parte delle sole madri, fondata sulla base delle risultanze emerse, ritiene corretta la stima degli oneri a regime. In assenza di indicazioni circa la distribuzione dei mesi di congedo nell'arco dei primi 12 anni di vita del bambino, rileva che non è possibile una puntuale verifica degli oneri relativi ai primi anni di applicazione della disposizione, anche se la stima appare plausibile, pur non potendosi ritenere prudentiale, soprattutto alla luce dell'esistenza di lavoratrici già madri e che potrebbero ancora fruire dei nuovi mesi di congedo previsti. Infatti, proprio la presenza di tale stock di potenziali beneficiari suggerirebbe l'emersione di un profilo di oneri più piatto e prossimo ai valori a regime, anziché quello decisamente crescente prospettato dalla Relazione tecnica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier dei Servizi del bilancio del Senato (n. 303) e della Camera dei deputati (n. 434).

La sottosegretaria SARTORE si riserva di acquisire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
552ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, per verificare l'invarianza finanziaria del provvedimento, con particolare riguardo alle previsioni recate dall'articolo 2 sulla costituzione temporanea di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, dall'articolo 2-bis sul potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, nonché dall'articolo 10 sulla proroga dei termini correlati alla pandemia.
Per ulteriori osservazioni sulle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 305 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che i rilievi posti dal relatore trovano risposta nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità finanza pubblica, positivamente verificata, che mette a disposizione della Commissione.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si riserva di formulare, alla luce della relazione tecnica testé consegnata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1764) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale*

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone l'approvazione di un parere non ostativo sugli emendamenti, che è posto in votazione e approvato.

(2185) *CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che anche sul nuovo testo occorre ribadire l'esigenza di verificare gli effetti finanziari delle disposizioni ivi contenute, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, laddove viene esclusa la gravità della colpa, qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva.

Risulta altresì necessario verificare le conseguenze finanziarie dell'articolo 3, in base al quale - sui principali piani, programmi o progetti previsti dal PNRR, nonché dal Piano complementare allo stesso - la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante.

Da ultimo, occorre acquisire conferma della compatibilità delle funzioni attribuite alla Corte dei conti con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro ai rilievi avanzati dalla relatrice sul nuovo testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1193) *Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori*

(1478) *Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace*

(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui prevede l'istituzione del corso di formazione in tema di prospettiva di genere, al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado, che occorre valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 3.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 2.3 in relazione al parere che sarà reso sul testo.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa dell'acquisizione di elementi istruttori da parte dei Dicasteri competenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore Manca, illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte riferite agli articoli 1 e 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.4, che prevede lo svolgimento di attività formative aggiuntive. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 4.3. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi degli emendamenti 4.7, 4.7 (testo corretto) e 4.8 (analogo al 4.9 e al 4.9 (testo 2)), che aggiungono ulteriori enti tra i possibili soggetti fondatori di ITS Academy. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento del relatore 4.100, che interviene sul credito d'imposta per le donazioni alle fondazioni ITS, di cui peraltro non appaiono evidenti, anche in relazione al testo, i profili di copertura finanziaria. Occorre valutare la proposta 4.100 (testo 2), la cui lettera b), sostitutiva del comma 6 dell'articolo 4, recepisce la condizione sul testo formulata da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.21, che estende agli iscritti ai percorsi ITS l'applicazione degli strumenti e dei servizi per il successo formativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 5.4 e 5.5, con particolare riguardo alla disciplina del trattamento economico e all'inquadramento contrattuale del personale utilizzato negli ITS. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.7, che prevede una sperimentazione triennale per l'accesso agli ITS dei diplomati nei percorsi di formazione professionale. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.8, che impone il reclutamento del personale degli ITS mediante concorso pubblico, con possibili profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, ivi inclusa la proposta 8.3 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare. Richiede la relazione tecnica

sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analoga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a specifiche finalità. Occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, ivi compresa la proposta 11.10 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.100, che inserisce tra gli enti temporaneamente accreditati anche le fondazioni ITS esistenti purché iscritte al registro delle persone giuridiche, anche ai fini della deroga ai criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 11. Sui restanti emendamenti e sul subemendamento 14.100/1, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 3.4, nonché sulla proposta 3.3 non segnalata dalla Commissione, concordando per il resto con l'assenza di osservazioni prospettata dal relatore.

Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.100 e 4.21. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 4.7 (testo corretto), 4.9 (testo 2). Sull'emendamento 4.100 (testo 2), si pronuncia in senso non ostativo a condizione che siano apportate una serie di modifiche, che illustra alla Commissione.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) manifesta perplessità sull'avviso contrario espresso dal Governo sulle proposte 4.7, 4.8 e 4.9, che sembrano differenziarsi dai corrispondenti emendamenti 4.7 (testo corretto) e 4.9 (testo 2) solo per aspetti di natura redazionale.

A seguito di un breve approfondimento, con la valutazione conforme del Governo, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, prospetta l'espressione di un parere non ostativo anche sui tre emendamenti appena richiamati.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 non segnalati dal

relatore, manifesta un avviso contrario sulle proposte 4.1, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.20, mentre sull'emendamento 4.10 la valutazione è di semplice contrarietà. Sulle restanti proposte, concorda con l'assenza di osservazioni prospettata dalla Commissione.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), anche in relazione alla proposta 4.18, ritiene che, al di là di una possibile formulazione poco felice, non si configurino criticità di carattere finanziario.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), dopo una breve verifica, concordando con la segnalazione testé compiuta, prospetta al riguardo l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La rappresentante del GOVERNO, con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 5, si pronuncia in senso contrario, in mancanza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 5.4, 5.5 e 5.8, nonché, tra gli emendamenti non segnalati dalla Commissione, sulle proposte 5.3 e 5.6. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 5.7, nonché sulle restanti proposte.

Su richiesta della Commissione, illustra le criticità di natura finanziaria concernenti la proposta 5.8.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), soffermandosi sulla portata normativa dell'emendamento 5.6, ritiene che siano difficilmente configurabili profili di onerosità.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte la rappresentante del GOVERNO, il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) e il presidente [PESCO](#) (M5S), la Commissione conviene sull'accantonamento dell'esame della proposta, al fine di consentire un supplemento di istruttoria.

Dopo aver dato risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), il presidente [PESCO](#) (M5S), alla luce della discussione e sulla base degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.100, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.8.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.10 e 4.18.

Sull'emendamento 4.100 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della proposta emendativa con la seguente: «"all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";
- b. sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale ammontare del credito

d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";

c. dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo."».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per la proposta 5.6, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e seguenti.".

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 11 maggio 2022, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.3.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 554 (pom.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
554ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2317) NENCINI e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore [CALANDRINI](#) (FdI), illustra l'ulteriore emendamento 3.100 riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la valutazione del Presidente.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone l'approvazione di un parere non ostativo che, posto in votazione, risulta approvato.

Il PRESIDENTE si riserva di rendere, sul nuovo testo che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea, il parere ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

La Commissione conviene.

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), alla luce degli elementi contenuti nella relazione tecnica depositata dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messa ai voti e approvata.

[\(2604\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire all'Assemblea il parere testé reso alle Commissioni riunite.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso favorevole del Governo, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata.

[\(2333\)](#) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 10 maggio e gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la proposta 5.6 indicata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva l'opportunità di valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Osserva inoltre che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, ivi inclusa la proposta 8.3 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, rileva che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori

contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analoga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*. Osserva inoltre l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnala l'opportunità di valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006. Occorre poi avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a specifiche finalità. Osserva inoltre che occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo.

Rileva inoltre la necessità di valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, ivi compresa la proposta 11.10 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.100, che inserisce tra gli enti temporaneamente accreditati anche le fondazioni ITS esistenti, purché iscritte al registro delle persone giuridiche, anche ai fini della deroga ai criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 11. Analogamente, richiede la relazione tecnica anche sulla proposta 14.100 (testo 2), che reca una disciplina transitoria per le fondazioni ITS che fanno già riferimento a più di un'area tecnologica (comma 1-*bis*) e prevede una disciplina sulla ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2022 (comma 3-*bis*).

Sui restanti emendamenti e sul subemendamento 14.100/1 e 14.100 (testo 2)/1, osserva che non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, osserva che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria GUERRA, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 6.2, mentre, con riguardo all'emendamento 6.1, non segnalato dalla Commissione, si pronuncia in senso contrario, in assenza di apposita previsione volta a escludere qualsivoglia onere di sostituzione conseguente all'impiego, per le finalità ivi previste, del personale docente della scuola pubblica.

Concorda quindi con il relatore sull'assenza di osservazioni per i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6, come anche sulle proposte relative agli articoli 7 e 8, ivi inclusa la proposta 8.3 (testo 2). Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 9, esprime un avviso contrario sulla proposta 9.1, in assenza di apposita previsione di esclusione di impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica, nonché sulla proposta 9.2, in mancanza di relazione tecnica. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) manifesta perplessità sulle motivazioni addotte a fondamento dell'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 9.1, che non appaiono convincenti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) condivide i dubbi espressi dal senatore Dell'Olio.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*IV-PSI*) chiede l'accantonamento dell'esame della proposta 9.1, al fine di svolgere un supplemento di istruttoria.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sulla proposta 9.0.1, di cui andrebbe approfondito l'eventuale impatto finanziario derivante dall'abrogazione delle disposizioni ivi richiamate.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di svolgere al riguardo un'ulteriore verifica.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 9.1 e 9.0.1.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, non ha nulla da osservare, alla luce delle condizioni espresse sul testo dalla Commissione bilancio, sulle proposte 10.1, 10.2, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.9, mentre si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 10.4 e 10.0.1.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), intervenendo sull'emendamento 10.0.1, reputa ingiustificato e incoerente l'avviso contrario del Governo. Chiede pertanto di disporre l'accantonamento del relativo esame, al fine di valutare, in linea con la proposta del relatore, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, idonea a suo avviso a superare eventuali problematiche di carattere finanziario.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame della proposta 10.0.1.

La sottosegretaria GUERRA, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 11.1, 11.3 e 11.4, nonché, in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 11.10 (testo 2).

Non ha invece osservazioni da formulare sulla proposta 11.5, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo in questione.

La senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame della proposta 11.8.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ritiene necessario un approfondimento sui profili finanziari della proposta 11.10 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO, in relazione alla proposta appena richiamata, fa presente che, nel caso di destinazione a uno scopo particolare di una quota di risorse già stanziata, deve comunque valutarsi l'adeguatezza del restante stanziamento per le finalità originarie. Per tali ragioni è necessario acquisire una relazione tecnica.

Interviene la senatrice [EVANGELISTA](#) (*IV-PSI*) per chiedere chiarimenti sulle ragioni della contrarietà del Governo alla proposta 11.3.

Il PRESIDENTE, concorde la rappresentante del GOVERNO, osserva che l'emendamento in questione presenta un problema di onerosità, che potrebbe essere eventualmente superato mediante la presentazione di una riformulazione.

Dispone quindi l'accantonamento dell'esame della proposta 11.8 e degli analoghi emendamenti 11.7 e 11.9, nonché della proposta 11.10 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 14.100 e 14.100/1, mentre chiede di rinviare l'esame degli emendamenti 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2)/1, la cui istruttoria è in corso.

Con riguardo all'emendamento 15.1, esprime un avviso contrario in assenza di relazione tecnica.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), con riferimento alla proposta 15.1, rappresenta che le Province autonome di Trento e Bolzano non accedono attualmente la fondo ordinario per il finanziamento degli ITS, e inoltre il sistema dell'alta formazione, nato nel 2006 antecedentemente a quello nazionale, è gestito da Istituzione di formazione, sia paritarie che provinciali.

Al riguardo, considerato che il PNRR è un piano nazionale straordinario di investimenti e riforme e, proprio per queste caratteristiche, esula e supera la legislazione ordinaria, evidenzia che la proposta intende consentire agli enti o soggetti, comunque denominati, che operano nelle Province autonome, di accedere ai finanziamenti statali.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento della proposta in discussione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 15 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.1, 9.2, 10.4, 11.1, 11.3, 11.4 e 11.6.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 15, fatta eccezione per le proposte 9.1, 9.0.1, 10.0.1, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 (testo 2), 14.100 (testo 2), 14.100 (testo2)/1 e 15.1, il cui esame resta sospeso."

La proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 1.1. Occorre poi valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria della proposta 3.1, di cui va verificata anche la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Occorre, altresì, acquisire conferma del carattere ordinamentale delle proposte 3.0.1 e 3.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.3.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
556ª Seduta
Presidenza del Presidente

PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere e altri; Soverini e altri

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti accantonati nelle sedute del 10 e 11 maggio, e l'ulteriore emendamento 3.100, riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che occorre valutare la proposta 5.6 indicata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere reso sul testo, l'emendamento 9.1, che inserisce ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Non vi sono osservazioni sulla proposta 11.10 (testo 2).

Con riferimento alla proposta riferita all'articolo 13, non vi sono osservazioni, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, sull'emendamento del Governo 13.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.100 (testo 2), che reca una disciplina transitoria per le fondazioni ITS che fanno già riferimento a più di un'area tecnologica (comma 1-*bis*) e prevede una disciplina sulla ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2022 (comma 3-*bis*).

Sul subemendamento 14.100 (testo 2)/1, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, si valutino, anche in relazione al parere reso sul

testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

Il sottosegretario FRENI, in relazione alla proposta 5.6, esprime un avviso contrario, in assenza di apposita relazione tecnica volta a dimostrare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 9.1, in assenza di apposita previsione di esclusione di impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che, sull'emendamento 9.1, la Commissione aveva richiesto, a fronte dell'avviso contrario espresso dal Governo, un supplemento di istruttoria volto a chiarirne meglio i risvolti di carattere finanziario.

Il sottosegretario FRENI prospetta la possibilità di riformulare la proposta emendativa inserendo l'espressa esclusione dell'impiego di personale docente della scuola pubblica, in modo da superare le motivazioni dell'avviso contrario.

Il presidente PESCO segnala il rischio che una riformulazione non attentamente ponderata, se approvata, potrebbe essere oggetto di rilievi critici da parte della Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica del testo proposto all'Assemblea, ricordando inoltre che il provvedimento è all'esame della Commissione di merito in sede redigente.

Con l'avviso conforme del Governo e della Commissione, il RELATORE illustra quindi una riformulazione dell'emendamento 9.1, al cui accoglimento sarà condizionato il parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 10.0.1, che appare suscettibile di determinare oneri di personale e di funzionamento, oltre a risultare mancante dell'indicazione della sede presso cui opererebbe l'organismo ivi previsto.

Il relatore [MANCA](#) (PD) reputa sufficiente a superare eventuali criticità finanziarie l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo ivi previsti.

La Commissione conviene.

Il rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, si esprime in senso contrario sulle proposte 11.7, 11.8 e 11.9, in assenza di relazione tecnica, mentre non ha nulla da osservare sull'emendamento 11.10 (testo 2).

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), con riguardo agli emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, chiede l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ribadendo quanto già affermato in una precedente seduta, ossia che, considerato il carattere straordinario del PNRR, che esula e supera la legislazione ordinaria, è giusto consentire anche agli enti o soggetti operanti nelle Province autonome di accedere ai finanziamenti statali, da cui al momento sono esclusi.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), che concorda con la necessità di una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari delle proposte in discussione, segnalando inoltre che l'articolo 15 del provvedimento in esame fa già salve le competenze delle Province autonome.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che la questione vada affrontata, in modo specifico, nel quadro dei rapporti tra lo Stato e le Province autonome.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riconosce che la questione merita un approfondimento presso la Commissione in sede redigente, approfondimento che non è impedito dall'espressione di un parere contrario sui profili finanziari per mancanza di una relazione tecnica, necessaria a escludere oneri per la finanza pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO concorda quindi con la Commissione sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 13.100. Non ha nulla da osservare, altresì, sulle proposte 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2)/1. Esprime, infine, un avviso contrario sull'emendamento 15.1, in assenza di relazione tecnica.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), in relazione all'emendamento 15.1, ribadisce il proprio dissenso dalla valutazione contraria manifestata dal Governo, riaffermando al riguardo come la

straordinarietà del PNRR giustificati, così come per gli emendamenti all'articolo 11 sopra discussi, l'accesso delle Province autonome ai finanziamenti statali per gli ITS.

Il relatore [MANCA](#) (PD), dopo aver nuovamente sottolineato la possibilità di un approfondimento del tema presso la Commissione di merito, richiama l'attenzione sulla differenza tra le riforme previste dal PNRR e gli investimenti ivi finanziati.

Non essendovi quindi ulteriori richieste di intervento, alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 15.1.

Sull'emendamento 9.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: «, ferma restando l'esclusione dell'impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica.».

Sull'emendamento 10.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «E' istituito» delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,», nonché all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: «Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 9.0.1, 11.10 (testo 2), 13.100, 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2/1).".

Posta ai voti, la proposta di parere è quindi approvata.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio 2021.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, ricorda preliminarmente, che nella seduta del 20 ottobre del 2020 era stata formalmente richiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Altresì, nella seduta del 21 gennaio 2021, il Governo ha depositato in Commissione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, recante anche elementi di approfondimento forniti dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze. Nella nota predetta, peraltro, veniva espressa la contrarietà della Ragioneria sul provvedimento in esame e sull'emendamento 1.2 del relatore, in assenza della quantificazione degli effetti finanziari e della necessaria copertura.

Per quanto di competenza, richiede quindi l'avviso del Governo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti 1.2 e 1.2 (testo 2), il quale sostituisce interamente l'articolo 1 del disegno di legge, prevedendo che, per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro gravi sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose; in caso di soccombenza parziale, l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.

Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario FRENI si riserva un breve approfondimento su alcuni profili delle relazioni tecniche nel frattempo pervenute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria integrativa della relazione tecnica già depositata.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori

forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(658) Nunzia CATALFO e altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

La relattrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti di cui al fascicolo del 13 dicembre 2021 (comprensivo delle proposte già trasmesse e di ulteriori emendamenti presentati), riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 2.1, 2.14, 3.1 e 5.0.4 che istituiscono, presso il CNEL, una Commissione paritetica in tema di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi, a supporto della quale si dispone la costituzione di un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, senza che sia prevista specifica copertura o clausola di invarianza.

Comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura finanziaria, gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.8, volta ad introdurre l'equo compenso per i professionisti, imponendo alla pubblica amministrazione di garantirne l'operatività in esecuzione degli incarichi conferiti.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.27, che sostituisce integralmente l'articolo 2 e modifica le successive disposizioni, intervenendo sui criteri di determinazione del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.26, con particolare riguardo agli effetti sul gettito fiscale e contributivo.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza prevista nella proposta 2.0.1, che istituisce una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio sull'applicazione del provvedimento in esame.

Chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 3.5 e 3.0.2, che affidano al CNEL la definizione di un codice unico di identificazione dei contratti collettivi di lavoro.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 4.1 (testo 2) e 4.1, integralmente sostitutivi dell'articolo, che ne circoscrivono la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdettati.

Occorre valutare in relazione al testo le proposte 4.10 e 4.11, in tema di incremento degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

Sull'emendamento 4.0.2, che istituisce un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la disponibilità delle risorse e la compatibilità della misura con i limiti assunzionali, a legislazione vigente, di Inps e Inail.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dagli emendamenti 4.0.3 e 4.0.10, nella parte in cui istituiscono una Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.0.14, recante detassazione degli incrementi retributivi, e 4.0.4, in tema di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro, la cui copertura a valere su risparmi di spesa di rilevante ammontare appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.0.6 che, nel vietare l'erogazione di contributi e la stipula di contratti con le imprese che non rispettano il salario minimo, appare suscettibile di comportare maggiori oneri da contenzioso, nella parte in cui non esclude la risoluzione dei contratti in essere.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.1, recante un'articolata disciplina sul riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri nella parte in cui prevede la responsabilità solidale, per retribuzione e contributi, del committente primario.

Occorre acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 5.0.2, recante un'articolata disciplina in tema di riconoscimento di un equo compenso ai lavoratori autonomi.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza prevista dalla proposta 5.0.3, che

istituisce una Commissione preposta alla verifica della corretta attuazione del provvedimento.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva già richiesto al Governo, in data 8 maggio 2019, la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2482) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1785) *Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo*

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, illustra il Nuovo Testo 2 (NT2) del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(655) *Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro*

(1597) *Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Delege al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

(1628) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo*

(2358) *Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro*

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 novembre 2021.

Il presidente PESCO sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul testo unificato, richiesta dalla Commissione lo scorso 16 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO, nel prendere debitamente nota del sollecito, assicura che lo riporterà agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) *Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

La senatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se vi sono novità sull'istruttoria relativa al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI, nel riservarsi di dare riscontro alla richiesta di informazioni della Senatrice, assicura che riferirà il sollecito agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda al Governo la richiesta di relazione tecnica sul testo formulata dalla Commissione lo scorso 21 aprile.

Il rappresentante del GOVERNO prende debitamente nota del sollecito formulato dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE chiede raggugli al rappresentante del Governo sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di dare risposta alla richiesta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ([n. 374](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 aprile.

Il presidente PESCO informa la Commissione che è pervenuto l'atteso parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in titolo.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra quindi una proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori da parte del Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 6, nella parte in cui modifica l'articolo 13 (Istituzione della piattaforma

telematica nazionale e nomina dell'esperto) del Codice della crisi d'impresa, viene confermato che la quantificazione degli oneri corrisponde a quella già effettuata prudenzialmente in occasione dell'esame parlamentare dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, benché non sia direttamente esplicitato nel testo il richiamo alla specifica autorizzazione di spesa, contenuta nei commi 10 e 11 della disposizione abrogata dall'articolo 45. Quanto all'articolo 25-*novies* (Segnalazione dei creditori pubblici qualificati), come sostituito dal provvedimento, viene assicurato che l'estensione anche all'INAIL degli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti, già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere configurati quali attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto istituto;

- in relazione all'articolo 15, comma 3, lettera *b*), e all'articolo 19, comma 6, lettera *c*), viene evidenziato che non si tratta di disposizioni di nuova introduzione, ma di norme che riproducono disposizioni vigenti o comunque già esistenti e, in particolare, si riferiscono alla possibilità per il tribunale di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria. Nel dettaglio, si osserva che tale disciplina (cosiddetta "omologazione forzata") è già in vigore in virtù dell'attuale disposto dell'articolo 182-*bis*, quarto comma, e dell'articolo 180, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), come modificati dall'articolo 3, comma 1-*bis*, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159). Sotto il profilo finanziario, si assicura che l'omologazione è subordinata alla valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, al fine di evitare ogni potenziale pregiudizio all'amministrazione finanziaria, dal momento che è diretta a garantire un trattamento più favorevole rispetto a quello che lo stesso creditore, incluso l'Erario, avrebbe potuto ottenere con l'attivazione della liquidazione giudiziale: l'omologazione interviene infatti in presenza di una relazione redatta da un professionista terzo ed indipendente che attesta che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa fallimentare o liquidatoria;

- con riferimento all'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio, apportata dall'articolo 19, comma 4, dello schema in esame all'articolo 86 del decreto legislativo n. 14 del 2019, viene confermato che la modifica trova applicazione anche con riguardo ai crediti tributari. Si sottolinea quindi che tale intervento è in linea con l'impianto normativo fissato in sede europea, in tema di disciplina del diritto di voto in caso di moratoria, che prevede di considerare parti interessate votanti tutti i creditori privilegiati, anche quelli interessati all'eventuale dilazione del credito, e si evidenzia che l'intervento si focalizza sulla caratteristica precipua della continuità aziendale nel piano di ristrutturazione, che consente di salvaguardare il patrimonio aziendale con conseguente soddisfacimento dei creditori (in particolare quelli privilegiati) in misura certamente superiore a quella spettante all'esito della procedura di liquidazione giudiziale. Dal punto di vista dell'impatto finanziario, si afferma che la prosecuzione dell'attività aziendale garantirà il recupero, seppur non integrale, dei crediti, compresi quelli tributari, recupero che invece, in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione, definito alla luce della disciplina riformulata con l'intervento in esame - con le modalità e i tempi ritenuti necessari, compresa la modifica della disciplina della moratoria - potrebbe risultare compromesso;

- con riferimento alle osservazioni formulate sull'articolo 50, comma 1, si conferma l'integrale disponibilità delle risorse finanziarie autorizzate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come sostituito dal provvedimento in esame, ribadendo altresì la quantificazione effettuata per la realizzazione della piattaforma telematica nazionale nonché per garantirne il funzionamento, quantificazione effettuata in via prudenziale e sulla base di pregresse esperienze concernenti la realizzazione di applicativi informatici complessi;

- si conviene infine, dal punto di vista formale, sull'opportunità di sostituire nella clausola di invarianza le parole: "ad esclusione del comma 1", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto

dal comma 1",

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- si valuti di sostituire, all'articolo 50, comma 2, le parole: "ad esclusione del comma 1", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto dal comma 1".

1.4.2.3.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 557 (ant.) del 18/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
557ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2317-A/R) Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 maggio 2022
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(2318-A) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **MANCA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di richiedere una rassicurazione sulla quantificazione dell'onere di cui all'articolo 11, comma 2, con particolare riguardo al 2022.

Per la restante parte dell'articolato, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni sulla corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 11, comma 2.

Il relatore **MANCA** (PD) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica

del prescritto numero legale, risulta approvato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il subemendamento 13.100/1, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta sul subemendamento 13.100/1. A rettifica del parere reso nella seduta di ieri, fa poi presente che sull'emendamento 9.1 non vi sono criticità di ordine finanziario, a condizione che, presso la Commissione di merito, venga accolta la modifica all'articolo 5, comma 5, richiesta da questa Commissione nel parere sul testo reso nella seduta dello scorso 26 aprile.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MANCA](#) (PD) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 13.100/1 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. A rettifica del parere reso nella seduta del 17 maggio, sull'emendamento 9.1 esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle condizioni poste dal parere reso sul testo lo scorso 26 aprile, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 5."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), alla luce della nota istruttoria messa a disposizione ieri dal Governo, ad integrazione della relazione tecnica, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica nonché gli ulteriori elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modificazioni:

- l'articolo 4 sia sostituito dal seguente:

"Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Il diritto alle visite, come disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, è garantito in almeno un istituto penitenziario per regione, entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alle visite è garantito in tutti gli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.";

- dopo l'articolo 4, sia aggiunto il seguente:

"Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per l'anno 2022 e di euro 12.375.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in titolo, unitamente ad una nota integrativa recante le modifiche al cui recepimento risulta subordinata la verifica positiva della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO avverte che sono in corso i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,

segnalando, per quanto di competenza, che occorre richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti 4.10 (testo 2) e 5.12 (testo 2) nonché sulla proposta 13.6 (testo 3) integralmente sostitutiva dell'articolo.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 17.13 (testo 2).

Occorre altresì valutare, la portata finanziaria dell'emendamento 18.0.23 (testo 4).

Occorre poi valutare gli emendamenti 23.0.2, 27.6, 27.0.6, 27.0.15, 27.0.22, 27.0.23, 32.0.1 e 32.0.2, indicati dal Governo.

Rileva, infine, l'opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall'ambito applicativo dell'abuso di dipendenza economica i contratti di *franchising*.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta di proseguire l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti al disegno di legge in titolo nella seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15.

Sulle modalità di prosecuzione dell'esame, si apre un dibattito in cui intervengono il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nonché i senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), [MANCA](#) (PD) e [DAMIANI](#) (FIBP-UDC).

Il [PRESIDENTE](#), alla luce degli interventi, si riserva di prendere contatto con la presidenza della 10ª Commissione, anche in vista della possibilità di definire un metodo coordinato di esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 560 (ant.) del 25/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 25 MAGGIO 2022
560ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente

PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, in tema di piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, considerato che la stessa relazione tecnica segnala che l'adeguamento delle funzionalità dell'infrastruttura sarebbe tuttora in corso, che il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di valutazione e confermare che dal completamento e dalla gestione del portale unico del reclutamento non possano comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di equilibrio di genere nelle amministrazioni pubbliche, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, il Governo dovrebbe fornire maggiori informazioni in relazione alle modalità con cui si farà fronte all'attribuzione di vantaggi o alla compensazione di svantaggi per il genere meno rappresentato.

Per quanto riguarda l'articolo 6, recante revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale, in relazione alla copertura di cui al comma 5, a valere sul fondo speciale di parte corrente, nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni sulla relativa capienza e sull'adeguatezza delle rimanenti risorse a far fronte all'adempimento degli obblighi internazionali. In relazione al comma 8, che proroga il termine per procedere ad assunzioni di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, pur tenendo conto che gli effetti finanziari associabili sono da considerarsi contemplati dai tendenziali di spesa, si osserva che la proroga disposta dal presente provvedimento interviene a termine ormai scaduto e che tali risorse non utilizzate entro il 31 marzo dovrebbero considerarsi economie di spesa.

Con riferimento all'articolo 7, in merito alla lettera c) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire le informazioni sul numero di incarichi che prevede di attribuire e l'importo medio dei relativi compensi. Il Governo dovrebbe fornire altresì le informazioni necessarie per valutare gli oneri relativi alla realizzazione del previsto Portale e per la costituzione dell'Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica, nonché la congruità delle risorse rispetto ai compiti ad essa affidati.

In merito all'articolo 8, occorre valutare l'opportunità di specificare che i prelievi a titolo di anticipazione, di cui al comma 1, possono essere effettuati da FormezPA nei limiti delle risorse spettanti a Formez in base alle convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di procedure concorsuali, al netto degli oneri per interessi di cui al comma 2. Il Governo

dovrebbe inoltre fornire conferma della prudenzialità del tasso di interesse, indicato al comma 2 nella misura dell'1 per cento, per il calcolo degli interessi passivi sulla restituzione delle somme che Formez ha prelevato a titolo di anticipazione ai sensi del suddetto comma 1.

Per quanto riguarda l'articolo 11, in merito alla facoltà, prevista dal comma 1, per le regioni di effettuare assunzioni a tempo determinato in deroga ai limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente, il Governo dovrebbe chiarire se la sola asseverazione *ex ante* da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio sia idonea a garantire la sostenibilità della misura, atteso che la stessa potrà dispiegare i suoi effetti finanziari fino a tutto l'anno 2026. Dovrebbe essere altresì valutata, in merito alla deroga della durata massima di tali contratti, la compatibilità con la normativa europea. Con riferimento ai contratti di collaborazione di cui al comma 2, il Governo dovrebbe assicurare che le risorse inutilizzate non siano già state scontate come economie nei tendenziali di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 12, che al comma 1, lettera *d*), prevede l'istituzione, da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, di poli formativi localizzati sul territorio nazionale, la relazione tecnica non ne quantifica gli oneri di istituzione e di funzionamento, e non dà conto di eventuali risorse disponibili nel bilancio della Scuola. Si segnala che la norma in esame, benché corredata di una clausola di invarianza degli oneri, di cui al capoverso "2-bis.", sembra comportare una copertura a bilancio, non coerente con le regole di contabilità. In relazione al comma 3, atteso che le risorse di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali, nei limiti delle vacanze di organico, mentre le assunzioni previste dalle disposizioni in esame prevedono l'incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, occorre valutare la riformulazione della disposizione di copertura in termini di riduzione legislativa di spesa.

Con riguardo all'articolo 13, che prevede la riduzione da 18 a 12 mesi del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari, appare necessario, conformemente a quanto previsto dalla legge di contabilità, che il Governo fornisca un quadro decennale degli effetti finanziari derivanti dall'anticipazione di sei mesi delle assunzioni e degli effetti successivi sulla dinamica della carriera e degli incrementi retributivi, posto che il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi non ne mostra al riguardo alcuno. Osserva inoltre che, pur essendovi stanziamenti già previsti, questi dovrebbero essere calibrati, allo stato, in funzione della durata di 18 mesi del corso di formazione e non a oneri rapportati ad assunzioni anticipate di 6 mesi.

Per quanto concerne l'articolo 15, nella parte in cui dispone l'ampliamento della dotazione organica dell'ANPAL per complessive 43 unità di cui 3 di livello dirigenziale, con copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL mediante utilizzo delle entrate rivenienti dal Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, occorre acquisire dati riferibili all'ammontare delle risorse previste annualmente a tale titolo, nonché ragguagli sulla loro stabilità, atteso l'evidente carattere permanente e inderogabile dell'onere stesso. Al riguardo, inoltre, considerato che l'articolo 17, comma 1, lettera *c*), della legge n. 196 del 2009, non consente come fonte di copertura di nuovi o maggiori oneri l'utilizzo di entrate già previste a legislazione vigente, la copertura in questione non appare in linea con la legge di contabilità.

In merito all'articolo 17, che dispone incrementi delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia, posto che la lettera *b*) del comma 6 pone la copertura degli oneri parzialmente a carico del fondo assunzionale di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, il Governo dovrebbe assicurare che vi siano risorse disponibili sufficienti per effettuare la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo suddetto, anche in relazione ai fabbisogni assunzionali delle amministrazioni centrali.

Con riferimento all'articolo 20, recante interventi per il contrasto del fenomeno infortunistico, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità, per l'INAIL, della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 2.

Per quanto riguarda l'articolo 21, in tema di utilizzo di economie degli investimenti del PNRR, il

Governo dovrebbe assicurare che l'utilizzo di eventuali risorse delle missioni e componenti del PNRR non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti per il finanziamento dei progetti bandiera, non determini effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Analoghe rassicurazioni andrebbero fornite circa l'utilizzo delle risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione.

In relazione all'articolo 23, il Governo dovrebbe assicurare che le modifiche normative introdotte dai commi 4 e 5, con riferimento, rispettivamente, ai concessionari di derivazione per uso irriguo e alle Autorità di bacino distrettuali, siano finanziariamente sostenibili dai predetti soggetti e non determinino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28 prevede la costituzione di una nuova società, a capitale interamente pubblico, denominata 3-I S.p.A., per lo sviluppo, manutenzione e gestione di sistemi *software* e di servizi informatici.

L'INPS, l'INAIL e l'ISTAT provvederanno alla sottoscrizione del capitale sociale per complessivi 45 milioni di euro e al trasferimento di beni immobili e strumentali alla costituenda società. Al riguardo, il Governo dovrebbe assicurare la sussistenza, nei bilanci dei citati enti, di risorse in conto capitale disponibili e utilizzabili per la sottoscrizione del capitale sociale della 3-I S.p.A., nonché la sostenibilità per i tre Istituti del conferimento di beni immobili e strumentali alla stessa; andrebbero altresì esclusi impatti sul fabbisogno di cassa rispetto ai tendenziali di spesa. Il Governo dovrebbe inoltre fornire chiarimenti ed informazioni in relazione al volume d'affari della società 3-I, ipotizzato nella relazione tecnica in 900 milioni di euro, nonché in ordine al fabbisogno stimabile di risorse umane e al trattamento economico del personale della costituenda società.

L'articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente ma nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le amministrazioni dovranno prevedibilmente spostare i sistemi informativi della pubblica amministrazione sul *cloud*, trasformando gli investimenti in conto capitale, storicamente effettuati per i centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni relativi ai servizi *cloud*. Al riguardo, il Governo dovrebbe integrare la relazione tecnica fornendo dati e informazioni ulteriori al fine di valutare se da tale transizione deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche al fine di escludere il rischio di una dequalificazione della spesa. Con riferimento alla deroga ai limiti di spesa, disposta dall'articolo in esame, il Governo dovrebbe altresì dimostrare la capacità delle amministrazioni di comprimere altri settori di spesa per far fronte alle maggiori spese nel settore in questione.

Con riguardo all'articolo 30, per i profili di quantificazione, posto che le norme in esame dispongono numerose modifiche della normativa vigente sull'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), si chiede conferma in merito alla piena neutralità, a fronte delle risorse già previste per l'organismo ai sensi della normativa vigente.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, va evidenziato che il FOE (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università - nel cui ambito è ad oggi prevista la dotazione dell'ASI - è, a dispetto della classificazione indicata nel prospetto riepilogativo che la classifica come spesa corrente, integralmente classificata (anche per le spese di funzionamento degli enti di ricerca) come spesa in conto capitale per il bilancio dello Stato, mentre il fondo da istituirsi nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è indicato nel prospetto in conto maggiore spesa corrente per il medesimo organo. Si rileva, quindi, che l'istituzione del fondo nel bilancio della Presidenza del Consiglio configurerebbe, pertanto, la dequalificazione delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 31, si chiede conferma della corretta quantificazione degli oneri e della congruità della copertura derivante dall'aumento della dotazione organica dirigenziale di un posto di dirigente generale e di due posizioni di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quanto poi alla prevista deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa vigente ai fini dell'affidamento degli incarichi dirigenziali da parte della Presidenza del Consiglio, con esclusivo riguardo allo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, sia pure solo "in sede di prima applicazione", si chiede un chiarimento circa i

limiti specificamente previsti per la Presidenza del Consiglio dalla normativa vigente, nonché la conferma del fatto che la riconosciuta possibilità di deroga possa trovare attuazione nei limiti dei posti in organico vacanti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con riguardo, invece, alla possibilità, prevista al comma 2, di avvalersi di un contingente di cinque esperti, andrebbe confermato che tale facoltà rientri nel limite di spesa di 350.000 euro, considerato che, per ognuno, il tetto di spesa previsto è di 90.000 euro.

Per quanto concerne l'articolo 33, considerato che la norma è finalizzata a ridurre i tempi di esecuzione degli interventi per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti e delle opere connesse, andrebbe assicurato che la stessa non determini effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 34, comma 2, si chiedono ulteriori elementi utili a suffragare l'invarianza finanziaria relativa agli ulteriori compiti assegnati alla Soprintendenza speciale nell'ambito degli interventi attuativi del PNRR, rispetto alla legislazione vigente, come asserito nella relazione tecnica. Con riguardo all'articolo 38, si fa presente che esso prevede una rimodulazione delle risorse tra i sub investimenti della linea progettuale MIC3 del PNRR.

Considerato che le risorse verrebbero dirottate dal sub investimento 4.2.2 al 4.2.1, si chiede conferma che ciò possa avvenire senza pregiudicare le domande già presentate in merito al sub investimento 4.2.2, in quanto ciò potrebbe determinare diritti soggettivi la cui violazione comporterebbe l'insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 40, andrebbe assicurato che nessun ulteriore onere discenda per effetto del coinvolgimento del Commissario straordinario per il Giubileo 2025, della società "Giubileo 2025" e della cabina di coordinamento nei termini previsti dalla norma in esame e che i predetti soggetti provvedano alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe chiarito se le risorse destinate per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo 2025 siano disponibili per essere utilizzate anche per la realizzazione degli interventi della Misura MIC3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, senza che risultino pregiudicate le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, andrebbe assicurato che la destinazione delle risorse per le celebrazioni del Giubileo per la realizzazione degli interventi della citata misura non determini un impatto finanziario sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali.

In merito all'articolo 41, per i profili di quantificazione degli oneri da parte della relazione tecnica relativamente ai soli rimborsi spettanti ai componenti del nuovo Comitato previsto dal comma 1, capoverso comma 37-*bis*, e ai componenti del Comitato previsto dal comma 3, si osserva che potrebbe non risultare prudentiale considerare i rimborsi spese per solo un terzo dei componenti. Andrebbero, comunque, forniti ulteriori elementi per la verifica della stima delle spese quantificate.

Con specifico riguardo alla previsione per cui il Comitato potrà avvalersi della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, nonché del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, oltre che dell'ISTAT, dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) e delle altre banche dati disponibili in materia di giurisdizione civile, andrebbe confermato che tale avvalimento possa attuarsi ad invarianza di oneri per l'amministrazione. Sul punto, andrebbe comunque valutata l'opportunità di inserire una specifica clausola di neutralità finanziaria.

Per quanto concerne l'articolo 43, nel presupposto che i relativi oneri non sono stati quantificati come limiti massimi di spesa, bensì come previsioni di spesa, si richiedono elementi informativi utili a valutare la congruità delle somme stanziare per i risarcimenti ai familiari delle vittime.

Con riferimento all'articolo 44, relativamente ai periodi di tirocinio previsti dal capoverso "Articolo 2-*bis*", comma 4, considerato il loro carattere gratuito, si chiedono chiarimenti su eventuali ulteriori oneri derivanti da spese amministrative, incluse quelle di natura assicurativa.

In relazione alla partecipazione del personale scolastico nella commissione giudicatrice della prova

finale del percorso abilitante di cui al comma 5 del capoverso "Articolo 2-*bis*", è previsto che la suddetta partecipazione avvenga senza oneri di sostituzione di personale. Al riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi utili a suffragare tale prescrizione.

Con riferimento alle spese per il funzionamento della Scuola di Alta Formazione, di cui al capoverso "Articolo 16-*bis*", evidenzia che le spese di viaggio dei componenti del Comitato scientifico internazionale da rimborsare potrebbero essere afferenti a viaggi internazionali, con la possibilità che la previsione della relazione tecnica non sia congrua.

Sempre in relazione a tali spese di funzionamento, andrebbe chiarito se siano state già quantificate le spese per il mobilio e gli strumenti informatici.

Considerato poi che la Scuola si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, dell'Invalsi e dell'Indire, andrebbe assicurato che tali istituti siano in grado di fornire il supporto necessario con le risorse previste a legislazione vigente.

Con riguardo al comma 4 del capoverso "Articolo 16-*ter*", si prevede che, per incentivare l'accesso ai percorsi formativi, venga erogato un elemento retributivo *una tantum*. Visto che la relazione tecnica stima un incremento della partecipazione ai percorsi formativi del 10 per cento, costante per tutto il decennio 2023/2033, si chiede conferma della correttezza della stima, considerato anche che per tutti i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo tale partecipazione sarà obbligatoria.

Quanto alla previsione di una maggiore spesa in relazione a figure professionali responsabili, nell'ambito dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche, delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche, si segnala l'opportunità di un'integrazione della relazione tecnica, ove ci si limita ad affermare che i relativi emolumenti, da stabilirsi in misura "forfettaria", potranno trovare copertura nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Sul punto, si segnala che trattasi di un nuovo onere di spesa posto a carico delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, di cui andrebbe effettuata la quantificazione e dimostrata la effettiva e piena sostenibilità dei nuovi oneri.

In relazione alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo per l'incentivo ai docenti, mediante razionalizzazione dell'organico di diritto, si osserva poi che la relazione tecnica contabilizza riduzioni di organico anche per l'anno scolastico 2031/2032, mentre la norma in esame contempla riduzioni solo fino all'anno scolastico 2030/2031. Andrebbero, quindi, chiarite le ragioni di tale inclusione o eventualmente corretto il prospetto di calcolo.

Andrebbe poi confermata la sostenibilità delle riduzioni dei posti previsti in organico di diritto per ogni annualità 2026/2031 con le norme in esame, alla luce dei fabbisogni didattici che si prevedono nel prossimo decennio. Sul punto, segnala che l'articolo 17, comma 7, ultimo periodo, della legge di contabilità prevede espressamente che, per le disposizioni concernenti il comparto scuola, le relazioni tecniche debbano essere complete delle ipotesi demografiche e dei flussi migratori assunti per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché di ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Ciò, evidentemente, a ragione della "inderogabilità" del servizio scolastico e delle conseguenze che ne derivano alla gestione del relativo personale (organico cosiddetto "aperto").

Per quanto riguarda l'articolo 46, occorre avere conferma che dalle nuove modalità di espletamento delle procedure di reclutamento degli insegnanti e dal funzionamento della commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. In merito all'articolo 47 recante misure per l'attuazione del PNRR di cui è titolare il Ministero dell'istruzione, per i profili di copertura relativi al maggior onere previsto dal comma 1 per le annualità 2022/2026, posto che la disposizione in esame provvede disponendo una riduzione per le medesime annualità della dotazione prevista del fondo per l'Innovazione digitale e didattica laboratoriale, di cui al comma 62 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, si chiede conferma dell'esistenza delle necessarie disponibilità, a valere dei relativi stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024. Altresì, andrebbero richieste rassicurazioni in merito al sostanziale azzeramento delle residue disponibilità in relazione alla dotazione prevista per il 2022, a fronte degli interventi eventualmente già programmati

su tali stanziamenti ai sensi della legislazione vigente per il medesimo anno. Peraltro, si segnala che tali risorse sono classificate in bilancio come spese per investimenti, mentre la spesa di cui al comma 1 sembrerebbe da ritenersi di parte corrente. Sul punto, si chiede quindi un chiarimento.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 306 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante risposte ai rilievi posti dal relatore.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333-A) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucato e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Manca, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*M5S*) propone l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messo ai voti e approvato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), in sostituzione della relatrice Conzatti, richiama i quesiti posti sul testo e sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, esprime un avviso di nulla osta condizionato alla sostituzione del periodo aggiunto all'articolo 57, comma 1, del testo unico sulle imposte di registro con il seguente: "Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa."

Il [PRESIDENTE](#) osserva che il termine previsto nella riformulazione appare piuttosto corto.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) concorda con l'osservazione del Presidente.

Al senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), che chiede chiarimenti sulla nozione di soccombenza reciproca, risponde la sottosegretaria SARTORE.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno svolgere un breve approfondimento, prima di procedere all'espressione dei pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 24 maggio, rappresentando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre valutare la proposta 1.12 segnalata dal Governo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 5.1, 5.7 e 5.26 indicate dal Governo.

La sottosegretaria SARTORE, a seguito di un supplemento di istruttoria, non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti richiamati.

Nessuno chiedendo di intervenire, il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) propone di approvare, sugli emendamenti 1.12, 5.1, 5.7 e 5.26, un parere non ostativo che, posto in votazione, risulta approvato.

(1193) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace

(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) richiama i rilievi avanzati sul testo e sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota recante risposte ai quesiti posti dalla Commissione.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di elaborare, anche alla luce della nota appena consegnata, un parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 11.1 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che sulla proposta in esame occorre richiedere la relazione tecnica.

Dopo un breve scambio di vedute sull'ordine dei lavori, in cui intervengono i senatori Roberta

[FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), [CALANDRINI](#) (FdI) e il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 298 (pom.) del 10/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2022
298^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[TOFFANIN](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda la particolare formula politica che ha portato alla genesi del Governo in carica, legata anche alle grandi sfide economiche e sanitarie connesse alla pandemia, e manifesta la preoccupazione che, nell'intento di individuare e adottare le soluzioni più idonee, si finisca per considerare il lavoro del Parlamento come una sorta di intralcio. Ciò sembrerebbe testimoniato, tra l'altro, anche dalla previsione normativa dell'articolo 28 sulla cessione dei crediti di imposta in materia edile ed energetica, che è stata individuata senza interpellare né le Camere né le associazioni di categoria. Evidenzia quindi la necessità di un maggior dialogo istituzionale, che verrebbe sicuramente facilitato da un minor ricorso alla decretazione d'urgenza.

Sollecita poi una maggiore attenzione del lavoro della Commissione alla produzione normativa europea e richiama alcune tematiche sulle quali la Commissione dovrebbe svolgere adeguati approfondimenti, come nel caso delle moratorie e delle garanzie concesse in ambito bancario, la cui disciplina nazionale è strettamente connessa ai profili comunitari in materia di aiuti di Stato o alle regole di vigilanza dell'Autorità bancaria europea, come quella ad esempio sui crediti non performanti. Richiama poi le decisioni assunte in sede Ecofin, sui cui lavori il Ministro dell'economia non riferisce puntualmente al Parlamento in aperto contrasto con le disposizioni della legge n. 234 del 2012. Analoga sollecitazione riguarda i dossier sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, a partire dalla loro fase ascendente. A fronte dell'assenza in Commissione del Ministro, invita la Presidenza a procedere con uno specifico affare assegnato sulle moratorie e sulle garanzie bancarie nell'ambito delle

disposizioni del Temporary Framework e del suo apparato regolatorio. Si dice consapevole dell'enorme mole di lavoro a carico dei parlamentari, chiamati a svolgere il proprio ruolo in numerose sedi, i cui lavori a volte si sovrappongono, ma ritiene opportuno un ritorno alla centralità del Parlamento - soprattutto delle Commissioni permanenti, rispetto a quelle di inchiesta - nel rapporto con il potere Esecutivo e nell'attività legislativa.

Si associa la senatrice [BOTTICI](#) (M5S).

La [PRESIDENTE](#) prende atto delle istanze del senatore Bagnai e assicura che le trasmetterà al presidente D'Alfonso.

Anche il senatore [MARINO](#) (IV-PSI) si associa alle considerazioni del senatore Bagnai sulla centralità del Parlamento e sulla sua azione propositiva e chiede quali siano i tempi per l'espressione del parere, con riferimento sia al provvedimento in esame sia all'Atto n. 1055 di cui è relatore.

La [PRESIDENTE](#) avverte che per il disegno di legge n. 2505 la Commissione orientativamente esprimerà il proprio parere entro un paio settimane, mentre per l'Atto n. 1055 entro tre settimane.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il provvedimento, che reca la prima riforma legislativa organica degli ITS - a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario (il DPCM del 25 gennaio 2008) -, ossia il segmento formativo terziario postdiploma, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.

Rispetto alla disciplina vigente (recata nel citato DPCM), il disegno di legge presenta numerosi elementi di continuità e alcuni aspetti del tutto innovativi. Questi ultimi riguardano, in particolare, le nuove aree tecnologiche di riferimento; la suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli; la governance degli ITS; i requisiti per l'individuazione dei docenti degli ITS Academy; il sistema di accreditamento iniziale e periodico degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; l'istituzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Il disegno di legge interviene peraltro in uno degli ambiti di interesse del PNRR, in cui è stato assunto l'impegno di riformare il sistema ITS. Nello specifico, il Piano prevede il potenziamento del relativo modello organizzativo e didattico, il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'istruzione terziaria, il rafforzamento della presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori, nonché un'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti.

Passando alle parti di maggior interesse della Commissione, la relatrice segnala i commi 8 e 10 dell'articolo 4. In particolare, il comma 8 (comma 9 del testo elaborato dal relatore) estende ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 184

del 1997 (di attuazione della delega in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché alle agevolazioni fiscali ivi previste, con particolare riguardo a quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Prevede, inoltre, l'applicazione alle fondazioni ITS Academy delle disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Si tratta della detraibilità delle erogazioni liberali ai sensi dell'articolo 15 del TUIR. Infine, il comma 10 consente alle fondazioni ITS Academy di essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 2012 (Decreto sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che recano interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica.

La relatrice richiama poi brevemente il testo elaborato dal relatore, secondo il quale (articolo 4, comma 6) per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy nei periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di approvazione della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate.

Anticipa quindi una possibile osservazione da inserire nella proposta di parere che si riserva di presentare alla Commissione, nella quale, in riferimento a tale disposizione, si suggerisce alla Commissione di merito di verificarne la coerenza rispetto a quanto previsto a regime per il trattamento fiscale delle erogazioni a favore di soggetti meritevoli (onlus, fondazioni e altri ancora), qualificati come oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1-*quater*, del Testo unico delle imposte sui redditi delle persone; ovvero alla disciplina degli oneri detraibili per le erogazioni prevista dall'articolo 15, comma 1-*octies*, dello stesso Testo. La previsione del credito di imposta, se si intende confermare quest'ulteriore tipologia di agevolazione, di per sé più ampia della detrazione o della deduzione ai fini dell'imposta sul reddito, andrebbe comunque circoscritta definendo le modalità e gli eventuali limiti dell'erogante. Ritiene quindi che sarebbe forse opportuno prevedere un decreto del Ministro e un decreto dirigenziale dell'Agenzia delle entrate per specificarne le modalità di fruizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.4.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 299 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
299ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidià; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il presidente **D'ALFONSO** dà conto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale. Chiede poi alla relatrice di approfondire la questione relativa alla differenziazione tra il triennio e il biennio degli Istituti tecnici superiori relativamente agli orientamenti di riforma del disegno di legge in titolo.

La relatrice **BOTTICI** (M5S), dopo aver rilevato che le osservazioni del parere che intende proporre entro giovedì della corrente settimana concernono gli aspetti di competenza della Commissione, assicura peraltro la disponibilità a valutare i profili indicati dalla Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
(Parere alla 5ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore **FENU** (M5S), d'intesa con il relatore **MONTANI** (L-SP-PSd'Az), chiede il rinvio

dell'esame del disegno di legge, giudicando opportuno attendere le determinazioni del Governo in merito all'eventuale modifica dell'articolo 28 del decreto in titolo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma la volontà del Governo di intervenire sulle disposizioni relative alla detrazione del centodieci per cento delle spese di ristrutturazione edilizia e ritiene opportuno che il parere della Commissione possa essere elaborato alla luce di tale intervento.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [D'ALFONSO](#) rinvia il seguito dell'esame, preannunciando l'audizione del Ministro dell'economia in seduta riunita con le Commissioni bilancio e affari europei sull'affare assegnato in titolo, da svolgersi congiuntamente con le omologhe Commissioni della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [D'ALFONSO](#) ricorda che il Ministro dell'economia e delle finanze è stato invitato, d'intesa con l'onorevole Marattin, presidente della Commissione finanze della Camera, a svolgere un'audizione sulle recenti vicende che hanno interessato la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il senatore PEROSINO

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*), pur consapevole che la questione non attiene alle specifiche competenze della Commissione, invita la Presidenza e i Gruppi ad assumere una posizione circa la protesta messa in atto dal senatore Dessì impossibilitato a partecipare ai lavori parlamentari non essendo provvisto della certificazione prevista dalla normativa anti Covid.

Dopo gli interventi del senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), che ritiene tale misura sproporzionata relativamente ai parlamentari, e del senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*), il quale denuncia che le misure del Governo danneggiano direttamente i lavoratori che non possono vaccinarsi per patologie pregresse, prende la parola la senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) che, in qualità di questore, dà conto delle decisioni assunte dal Consiglio di presidenza su indicazioni dei Questori in sostanziale recepimento delle disposizioni in vigore. Richiama poi l'obiettivo della ripresa economica quale unitaria e condivisa prospettiva di tutte le forze politiche.

Su una specifica richiesta del senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), la senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) dà conto dei convincimenti maturati all'interno del Collegio dei questori circa l'adozione delle misure relative alla certificazione di vaccinazione per i senatori.

Dopo un ulteriore intervento del senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) e del senatore [DI NICOLA](#) (*M5S*), il quale richiama l'attenzione sull'opportunità che l'organizzazione dei lavori parlamentari affronti al meglio le questioni poste dalla gestione della diffusione della pandemia e la tutela delle prerogative parlamentari, interviene il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*), a giudizio del quale le misure adottate nei confronti dei parlamentari che non dispongono del Green pass appaiono adeguate.

Interviene il presidente [D'ALFONSO](#), secondo il quale il ricorso alla tradizione e all'innovazione, quali

fonti delle decisioni di ogni Assemblea parlamentare, può aiutare anche in questo frangente nell'individuare le soluzioni più adatte a coniugare i diversi aspetti garantendo la tutela delle prerogative parlamentari, citando, ad esempio, le soluzioni adottate da ultimo per consentire a tutti i senatori e deputati di partecipare alla elezione del Presidente della Repubblica.
Propone di convocare domani alle ore 9 un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, comunicando altresì la sconvocazione della seduta plenaria delle ore 14, per tener conto di specifiche esigenze sollevate dal Gruppo parlamentare della Lega.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [D'ALFONSO](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 16 febbraio alle ore 14, è sconvocata.

Comunica altresì che domani alle ore 9 è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.3. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 301 (ant.) del 24/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022
301^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 novembre 2021.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto-LeU-Eco*) illustra brevemente una riformulazione dell'emendamento 1.2, recante la sua firma (1.2 (testo 2), pubblicato in allegato), che interviene sull'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (il cui ammontare viene determinato sulla base del valore economico del procedimento in capo alla parte soccombente).

Il testo originario dell'emendamento, prosegue l'oratore, mirava già a garantire l'invarianza finanziaria dell'intervento, sulla base di criteri ispirati al principio di ragionevolezza nel ripartire le spese tra le parti in causa. La riformulazione presentata si propone quindi a superare alcune obiezioni di natura finanziaria espresse dal Governo, aggiungendo una previsione espressa in base alla quale, in caso di soccombenza parziale, l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva preliminarmente che la materia su cui interviene l'emendamento in questione è particolarmente complessa e delicata, soprattutto con riferimento alle coperture finanziarie.

Interviene brevemente il relatore **BUCCARELLA** (*Misto-LeU-Eco*), ribadendo che la nuova riformulazione dell'emendamento interviene sul criterio di solidarietà, ossia sul criterio che maggiormente poteva dar luogo a questioni interpretative.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel ribadire la natura sistemica della problematica in esame e preso atto delle osservazioni formulate dal relatore, si riserva di compiere ulteriori

approfondimenti di dettaglio, impegnandosi a riferire per la prossima settimana.

Il presidente [D'ALFONSO](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [D'ALFONSO](#) preannuncia che nella giornata di mercoledì potrà essere concluso l'esame dei disegni di legge nn. 2333 e 2505, oltre all'Affare assegnato n. 1055.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. [892](#)

Art. 1

1.2 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«All'articolo 57, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Sopprimere le parole «le parti in causa,»;
- b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli atti dell'Autorità Giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose. **In caso di soccombenza parziale l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa**».

1.4.2.4.4. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 302 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 1 MARZO 2022
302^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021
(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore **GRIMANI** (*Misto*), il quale sintetizza in premessa i principi e i contenuti della legge di delegazione europea, con specifico riferimento agli articoli 1 e 2.

Per quanto riguarda la competenza della Commissione, fa presente poi che l'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2020/1504 e al regolamento (UE) 2020/1503 che disciplinano i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese. Il regolamento (UE) 2020/1503 definisce una specifica disciplina per i fornitori di servizi di *crowdfunding*. La direttiva (UE) 2020/1504 modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari ("MiFID") al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di *crowdfunding*, espressamente disciplinati ai sensi del citato regolamento (UE) 2020/1503.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alla raccomandazione CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e alla piena attuazione della disciplina europea sugli indici di riferimento (*benchmark*) da cui dipende il valore di contratti finanziari, nonché per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (come modificato dal regolamento (UE) 2021/168).

La raccomandazione CERS/2011/3 esorta gli Stati membri a specificare che l'obiettivo ultimo della politica macroprudenziale è contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme, anche attraverso il rafforzamento della capacità di resistenza del sistema finanziario e la riduzione dell'insorgenza di rischi sistemici, garantendo così un apporto sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. La raccomandazione sollecita inoltre gli Stati membri a designare nella legislazione nazionale un'autorità cui spetti la conduzione delle politiche macroprudenziali, generalmente un'istituzione unica (la banca centrale) o un comitato (guidato dalla banca centrale)

composto dalle autorità la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, specificando il processo decisionale dell'organo direttivo dell'autorità macroprudenziale. Nel documento vengono inoltre specificati funzioni, poteri e strumenti che il CERS raccomanda di assegnare alle autorità macroprudenziali, i presidi a tutela dell'indipendenza delle stesse, nonché le misure di trasparenza e rendicontazione della relativa attività.

L'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 prevede che gli Stati membri designino un'autorità pertinente in grado di effettuare la valutazione della necessità di sostituzione di un indice di riferimento (*benchmark*) al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza (enti creditizi, imprese di investimento, gestori di fondi, imprese di assicurazione e altri soggetti che operano nel settore finanziario) che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

L'articolo 7, introdotto alla Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Le disposizioni di delega si occupano delle attribuzioni, dei poteri e dei profili di responsabilità delle Autorità di vigilanza, in linea con la normativa UE sulle crisi delle controparti centrali. Viene delineata una specifica disciplina sanzionatoria e sono previste forme di coordinamento con il vigente quadro normativo in materia di mercati finanziari, banche e di crisi di impresa.

L'articolo 8, introdotto dalla Camera, reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

L'articolo 20 contiene uno specifico principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 in materia di accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche.

In particolare si dispone, con riferimento alle nuove modalità di misurazione dei gradi Plato della birra introdotte dalle norme europee (necessaria a determinare l'accisa dovuta), che nell'attuare la direttiva il Governo si avvalga della deroga, esplicitamente prevista dalla normativa europea, che consente agli Stati membri di avvalersi, fino al 31 dicembre 2030, della metodologia di misurazione precedentemente utilizzata.

Nell'allegato A sono inoltre contenute le seguenti direttive di competenza della Commissione Finanze, per le quali non sono previsti specifici criteri di delega oltre quelli di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

La direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 introduce norme volte a rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari, incrementando la qualità dei dati delle negoziazioni, del trattamento e della fornitura degli stessi, in particolare a livello transfrontaliero. A tal fine si prevede il trasferimento all'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) degli attuali poteri attribuiti alle autorità nazionali competenti. L'Autorità è così resa responsabile dell'autorizzazione delle imprese che intendono fornire servizi di comunicazione dati e della vigilanza sulle stesse (articolo 1). Essa (articolo 2) rafforza anche il ruolo dell'EIOPA (Autorità di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) al fine di garantire una maggiore convergenza in materia di vigilanza nel settore assicurativo, in particolare per i gruppi assicurativi presenti in diversi Stati membri dell'UE. La normativa (articolo 3) introduce, infine, delle norme volte

a favorire lo scambio di informazioni tra l'ABE (Autorità Bancaria Europea), le Autorità nazionali, gli Stati membri e la Commissione in merito ai rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2021/338 modifica la direttiva 2014/65/UE (*Markets in Financial Instruments Directive* - MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le Direttive 2013/36/UE (CRD IV) e (UE) 2019/878 (CRD V) per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19. La direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (DAC 7) interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (*Directive on Administrative Cooperation* - DAC). Si tratta di un complesso di disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva volta a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, attraverso la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali. Viene a tal fine modificata la direttiva 2011/16/UE (cosiddetta DAC 1), con la quale il legislatore europeo ha disciplinato lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) interviene in dichiarazione di voto favorevole esprimendo apprezzamenti, anche in relazione al contenuto del disegno di legge in titolo.

Intervengono poi in dichiarazione di voto favorevole i senatori [LANNUTTI](#) (Misto-IdV) e [COMINCINI](#) (PD) a nome delle rispettive parti politiche.

Interviene quindi la senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC), la quale giudica positivamente il disegno di legge in titolo che reca misure significative interviene sui percorsi formativi e sullo sviluppo di nuove competenze in sinergia con le esigenze delle imprese. Rimarca tuttavia che il parere reca un'indicazione troppo rigida rispetto alla cumulabilità delle agevolazioni.

Dopo che la relatrice [BOTTICI](#) (M5S) ha confermato la propria proposta, avendo comunque lasciato la facoltà alla Commissione di merito di prevedere diverse tipologie di erogazioni a favore delle fondazioni, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore [FENU](#) (M5S) a nome del Gruppo M5S.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazioni è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in

materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ricorda che è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. 2545 di conversione del decreto n. 13 del 2022 recante disposizioni di modifica al decreto in esame in materia di *super bonus* e di contenimento dei prezzi delle energie. Fa presente inoltre che il richiamato decreto-legge n. 13 sarà presentato come emendamento governativo al disegno di legge in titolo e che pertanto la Commissione potrà utilmente concentrare il proprio lavoro esprimendo il parere sul disegno di legge n. 2505.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra un parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, confermando che esso è stato redatto tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 13.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) rileva che la seconda osservazione del parere dà per scontato che la norma introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 13 - per quanto riguarda il limite di due cessioni - sia condivisa dai Gruppi parlamentari; viceversa la propria parte politica presenterà emendamenti volti ad incrementare il numero di cessioni. Chiede quindi al relatore di modificare tale osservazione per tener conto delle possibili modifiche nel senso indicato.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*Fdl*) svolge una serie di considerazioni critiche in merito all'articolo 28 del decreto-legge in esame, giudicando insufficienti anche le norme introdotte dal successivo decreto-legge n. 13, sostenendo che la tracciabilità e l'asseverazione da parte dei professionisti sono gli unici strumenti per frenare le frodi, senza ricorrere a una rigida limitazione del numero di cessione dei crediti. Preannuncia peraltro il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere illustrata.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) interviene incidentalmente per chiedere alla rappresentante del Governo chiarimenti sulla procedura di attivazione del codice identificativo dei crediti ceduti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Risponde sul punto il sottosegretario Alessandra SARTORE, facendo presente che l'infrastruttura per gestire i codici di identificazione sarà pronta a partire dal 1° maggio 2022, data di decorrenza delle nuove disposizioni.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) preannuncia che la propria parte politica si riserva di presentare emendamenti per rendere più ampia la facoltà di cessione dei crediti d'imposta, sempre nell'ambito degli intermediari bancari e finanziari, rilevando polemicamente come il MEF non riesca a dare motivazioni credibili all'orientamento oggettivamente contrario alla piena cedibilità e circolazione dei crediti maturati a fronte delle spese per l'efficientamento energetico.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) chiede al relatore di inserire in premessa un riferimento all'articolo 5 del decreto, in materia di canoni di locazione per le imprese turistiche (mentre i bonus servizi termali si riferisce all'articolo 6), sollecitando l'inserimento di un'osservazione volta ad estendere il credito d'imposta per il canone di locazione anche a favore dei gestori delle discoteche. In tema di "Superbonus" rimarca le perplessità della propria parte politica sia relativamente al decreto-

legge n. 4 che alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 13. In entrambi i casi le limitazioni alla cedibilità del credito non vanno nella giusta direzione. Preannuncia un voto favorevole con l'auspicio che il relatore possa accogliere i rilievi espressi.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*) esprime una serie di considerazioni fortemente critiche per l'insufficienza dei decreti-legge nn. 4 e 13, soprattutto per quanto riguarda il contenimento degli effetti economici sulle famiglie e sulle imprese dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici. A suo parere solo la drastica riduzione del prelievo sul consumo di benzina e gasolio per autotrazione avrebbe un effettivo contenuto agevolativo nei confronti dei consumatori. Ritiene pertanto di aver motivato il proprio voto contrario sul parere presentato dal relatore, rimarcando le gravi prospettive per l'economia nazionale derivanti dalla guerra in Ucraina.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur anticipando il voto favorevole sulla proposta di parere in esame, preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del Gruppo Lega, in Commissione bilancio, per rafforzare e consolidare le misure di sostegno ai settori produttivi in maggiore difficoltà, nella consapevolezza che le disposizioni in materia di caro energia potranno diventare insufficienti in conseguenza della crisi innescata con la guerra in Ucraina. Si dichiara peraltro convinto che l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare e i risparmi ad esso connessi costituiscono un obiettivo essenziale anche per fronteggiare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici.

A giudizio del senatore [COMINCINI](#) (*PD*) i Gruppi politici, a partire dal Partito Democratico, sono chiamati a migliorare le disposizioni in materia di Superbonus, sostenendo peraltro l'azione del Governo per incrementare la tracciabilità della cessione dei crediti e bloccare quindi i comportamenti fraudolenti. Tenuto conto che la congiuntura economica sta mutando radicalmente, con la necessità di contabilizzare i pesanti effetti sul fronte energetico della guerra in Ucraina, il rafforzamento del meccanismo agevolativo del Superbonus rappresenta un obiettivo totalmente condivisibile. A tale proposito, sottolinea positivamente le norme in materia di sicurezza del lavoro sui cantieri edili.

Il SOTTOSEGRETARIO risponde alle critiche avanzate dal senatore Fenu, motivando l'orientamento del Governo di frenare le frodi ingenerate da un utilizzo illecito delle agevolazioni connesse ai lavori di efficientamento energetico e sismico, chiarendo la portata degli interventi volti a contenere e limitare il numero di cessioni successive.

Interloquiscono sul punto i senatori [FENU](#) (*M5S*) e [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*), ai quali fornisce ulteriori chiarimenti il SOTTOSEGRETARIO rinviando peraltro all'informativa che il ministro Franco farà domani su tale specifica questione.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) volto a ribadire la richiesta di modifiche del parere illustrato, il relatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di rivedere la propria proposta alla luce delle osservazioni emerse nel dibattito.

Il presidente [D'ALFONSO](#), per consentire la conclusione dell'esame nella seduta di domani, propone di anticipare la seduta già prevista per le ore 14, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione Giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierno sono stati auditi i rappresentanti di CNDCEC, Comitato Intermagistrature, UNCAT e ANTI, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani alle ore 14 è anticipata alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2333**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,
premesse

che l'esame in sede consultiva ha tenuto conto del testo proposto dal relatore e adottato dalla
Commissione di merito

che l'articolo 4, rubricato *Regime giuridico degli ITS Academy*, prevede che essi si costituiscono come
fondazioni di partecipazione che operano come istituti del Sistema terziario di istruzione;

che essi sono dotati, ai sensi del comma 5, di un patrimonio composto, tra l'altro, dalle elargizioni
disposte da enti o privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio (lettera c);

che, ai sensi del comma 6, gli ITS *Academy* possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro
- incluse quelle definite elargizioni ai sensi della citata lettera c) - che determinano un credito di
imposta nel limite del 30 per cento delle erogazioni effettuate ovvero del 60 per cento se effettuate a
favore di ITS *Academy* operanti in province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello
medio nazionale;

che il comma 9 specifica che alle fondazioni in parola si applicano le disposizioni vigenti in materia di
erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione, dovendosi intendere le
disposizioni anche di natura fiscale;

considerato che l'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, lettera *i) octies* - cui
il comma 9 fa rinvio anche se non in maniera diretta ed esplicita - prevede la detrazione dall'imposta
sul reddito nella misura del 19 per cento delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici
nonché degli istituti tecnici superiori;

nel presupposto che le erogazioni in natura ai sensi del comma 5, lettera c) non danno diritto al credito
di imposta, poiché una diversa interpretazione recherebbe con sé la necessità di specificare il "valore
normale" di tali elargizioni, con un rinvio a quanto previsto dall'articolo 9 del Testo unico delle
imposte dirette;

rilevato infine

la sovrapposizione di misure agevolative e l'assenza di un espresso divieto di cumulo a fronte della
stessa erogazione;

dato per acquisito l'orientamento della Commissione di merito di mantenere le due tipologie di
agevolazione fiscale, differenti per natura, portata e applicabilità;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

coordinare il disposto dei commi 6 e 9 dell'articolo 4, inserendo al comma 6 dopo la parola "spetta", le seguenti: "in alternativa alle disposizioni di cui al comma 9, secondo periodo", in modo da rendere non cumulabili le due agevolazioni a fronte di una sola erogazione.

Valuti la Commissione, nel caso intenda rendere detraibile anche le elargizioni in natura l'opportunità di inserire al comma 6 dopo le parole

"ai sensi del comma 5, lettera c", le seguenti "al valore normale se in natura".

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo, premesso che

l'articolo 1, commi 1 e 2, assegnano risorse e prevedono la sospensione delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e le relative addizionali per i settori della gestione discoteche, sale da ballo e assimilati;

l'articolo 2 istituisce il fondo per il rilancio delle attività economiche con prevalente destinazione alle attività di commercio al dettaglio per l'erogazione di un contributo calcolato in percentuale della riduzione del fatturato subita nel 2021 rispetto al 2019, comunque non inferiore al trenta per cento; che l'erogazione del contributo a fronte di domanda del beneficiario non è soggetta alla verifica della situazione fiscale e della regolarità contributiva;

l'articolo 3 prevede l'integrazione di fondi già istituiti per erogare risorse e sostegni ai comparti dei parchi di divertimenti, wedding, eventi, horeca e altri;

che l'articolo 3, commi 3 e 4, prevedono un credito di imposta per le rimanenze dei settori tessile, moda pelletteria e calzaturiero;

l'articolo 6 proroga i *bonus* servizi termali non usufruiti al gennaio 2022;

l'articolo 9 riconosce crediti di imposta e contributi al settore delle società sportive;

l'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni e materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 per la quota superiore a 10 milioni di euro di investimenti inclusi nel Pnrr. La norma interviene su una disposizione della legge di bilancio per il 2022, per gli investimenti degli esercizi 2023-2025;

l'articolo 15 prevede un credito di imposta - utilizzabile solo in compensazione - per i maggiori oneri di consumo di energia elettrica per determinate imprese ad alto tasso di consumo energetico: il credito non è soggetto ai limiti e non concorre a formare il reddito imponibile.

L'articolo 28 prevede misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali e economiche con riferimento agli incentivi per effettuare interventi di ristrutturazione edilizia, con riferimento al meccanismo di cessione del credito di imposta maturato.

Preso atto inoltre dell'emanazione del decreto legge n. 13 del 2022, abrogativo del citato articolo 28 del decreto in esame:

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Il complesso delle misure agevolative, pur perseguendo obiettivi e finalità pienamente condivisibili, è talmente differenziato e disomogeneo per misura, tipo, modalità di fruizione e tempistica dei benefici che è evidente l'esigenza di un intervento a monte di armonizzazione e razionalizzazione. Gli adempimenti richiesti ai beneficiari sono diversi, in alcuni casi deboli in altri stringenti; le risorse sono sufficienti, ma come nel caso dei commi 3 e 4 dell'articolo 3, la concreta fruibilità del beneficio slitta da un esercizio finanziario all'altro. Sul punto la Commissione rileva criticamente che la norma introdotta con il decreto legge n. 34 del 2020 è stata attuata con decreto del ministro dello sviluppo economico nel luglio 2021 e che l'Agenzia delle entrate ha emanato un

provvedimento nell'ottobre del 2021. Si tratta di tempistiche non in linea con la condizione di crisi delle imprese; appare opportuno rivedere completamente le procedure di fruizione delle agevolazioni fiscali, in primis i crediti di imposta.

2. Per quanto riguarda l'articolo 28, la Commissione prende atto con favore che il Governo ha rivisto completamente l'intervento privilegiando la certezza del diritto, la stabilità delle norme e dei contratti e degli obblighi assunti dai contribuenti e dalle imprese, e che abbia meglio soppesato le esigenze di controllo e rigore verso comportamenti illeciti e truffaldini, rispetto all'impatto positivo che i bonus edilizi stanno avendo per l'economia nazionale. Infatti la norma introdotta dall'articolo 1 del decreto legge n. 13 del 2022 supera il divieto assoluto di effettuare ulteriori cessioni del credito di imposta, sia per lo sconto in fattura da parte dell'impresa, sia per la cessione del credito ad altri soggetti, ma introduce la facoltà di effettuare altre due cessioni, per entrambe le scelte del committente, a condizione che tali contratti di cessione siano effettuati a favore di banche o di intermediari finanziari ovvero imprese assicurative; inoltre, sempre ai fini del controllo, la cessione non può essere antecedente alla comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'opzione esercitata, con l'attribuzione di un codice identificativo volto ad agevolare la tracciabilità delle operazioni di cessione. La Commissione prende atto che le stesse disposizioni sono previste anche per il credito di imposta maturato per investimenti delle imprese del settore turistico, rispondendo al criterio di armonizzazione sottolineato in precedenza.

3. Per quanto riguarda la cedibilità a terzi del credito a fronte della detrazione di imposta sulle spese effettuate, la Commissione esprime il netto favore per meccanismi che anticipino finanziariamente gli oneri a carico del bilancio dello Stato, nella convinzione che essi compensino positivamente la momentanea indisponibilità finanziaria del committente o dell'impresa. Si tratti di investimenti di ristrutturazione immobiliare, o industriale, o contributi a fondo perduto o in conto interessi: la cessione, l'operazione di risconto degli effetti, è uno strumento da sviluppare.

Infine, la Commissione prende atto che l'articolo 3 del decreto legge 13 del 2022, specifica opportunamente che il periodo di sequestro dei crediti di imposta oggetto di cessione fa decorrere i termini temporali di utilizzo, fermo restando che rimane invariato il periodo quinquennale di utilizzo in compensazione del credito di imposta e che quote di crediti non usufruiti non sono rimborsabili. Conclusivamente la Commissione sollecita la piena attuazione del meccanismo di rimborso diretto da parte della piattaforma PagoPa di tutte le fattispecie agevolative, a partire dagli oneri detraibili per le persone fisiche.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 185 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2418) Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna (Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) ricorda preliminarmente che il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021, reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina sulle pari opportunità tra uomo e donna, in particolare con riferimento all'ambito lavorativo.

Illustra quindi l'articolo 1, che modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Camere, recante i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sugli effetti delle disposizioni del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La novella prevede che la relazione sia presentata dalla consigliera o consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto annuo che la medesima o il medesimo deve presentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delegato per le pari opportunità, nonché sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Dà indi conto delle novelle di cui all'articolo 2, che modificano le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo. In particolare, la lettera a) del comma 1 inserisce nella nozione di discriminazione diretta l'ipotesi che la medesima discriminazione riguardi le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale. Ricorda al riguardo che la formulazione vigente della norma oggetto della suddetta novella considera come discriminazione diretta qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che

produca un effetto pregiudizievole, discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso, e, comunque, un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. La successiva lettera *b)* - prosegue il relatore - inserisce nella nozione di discriminazione indiretta la suddetta ipotesi che la discriminazione riguardi le candidate e i candidati, in fase di selezione, e specifica che la discriminazione indiretta può riguardare anche un aspetto di natura organizzativa o incidente sull'orario di lavoro.

Osserva inoltre che la novella di cui alla successiva lettera *c)* opera una revisione della norma di chiusura secondo la quale costituisce in ogni caso discriminazione ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, ponga o possa porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 3, recante una revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti, la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, con riferimento ad ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento dei trattamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In primo luogo, con le novelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3: si riduce la suddetta soglia, estendendo l'obbligo alle aziende (pubbliche e private) che abbiano un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100; si stabilisce una cadenza del rapporto fissa biennale, mentre la norma vigente prevede una cadenza "almeno" biennale; si specifica che le aziende al di sotto della nuova soglia dimensionale hanno facoltà di redigere il rapporto in esame, con le medesime modalità previste per le aziende assoggettate al relativo obbligo; si estende l'accesso al rapporto - già previsto per la consigliera o il consigliere regionale di parità - alla consigliera (o consigliere) di parità della città metropolitana o provincia (mentre viene confermata la trasmissione, da parte della medesima azienda, alle rappresentanze sindacali aziendali); si amplia l'ambito dei soggetti pubblici ai quali la consigliera o il consigliere regionale di parità deve inviare i risultati elaborati sulla base dell'esame del rapporto; si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblici, in un'apposita sezione del proprio sito *internet*, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e di quelle che non l'hanno trasmesso.

Dopo essersi soffermato sulle novelle di cui alle successive lettere *d)* ed *e)*, che demandano ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle disposizioni attuative della disciplina in esame, riassume i contenuti delle novelle di cui alle lettere *f)* e *g)*, che modificano la disciplina sui profili sanzionatori relativi all'obbligo di redazione e trasmissione del rapporto.

Quanto alla novella di cui all'articolo 4 - osserva il relatore - si introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, l'istituto della certificazione della parità di genere, e si demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità attuative. Si demanda inoltre ad un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro delegato per le pari opportunità, l'istituzione, presso il summenzionato Dipartimento per le pari opportunità, di un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese.

Illustra inoltre i commi 1 e 2 dell'articolo 5 che prevedono, per il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della suddetta certificazione; l'esonero è concesso nel limite complessivo di 50 milioni di euro, nonché nel limite, per ogni azienda, di 50.000 euro annui e di un punto percentuale, con riferimento al complesso dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; entro i limiti suddetti, l'esonero è riparametrato e applicato su base mensile. Inoltre, il comma 1 esplicita che lo sgravio non ha effetti sulla misura dei trattamenti pensionistici.

Fa presente poi che il comma 3 dello stesso articolo 5 dispone, in favore delle aziende private che, nell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione summenzionata: il riconoscimento di un punteggio premiale, nell'ambito della valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti; l'indicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, dei relativi criteri premiali (che le amministrazioni intendano applicare alla valutazione dell'offerta). Riguardo all'indicazione di questi ultimi criteri, la norma richiama, in ogni caso, la compatibilità con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità; inoltre, si fanno salve le disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relative ai bandi di gara, avvisi o inviti summenzionati che si avvalgano, anche per una sola quota degli investimenti pubblici oggetto della procedura, delle risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Avviandosi alla conclusione, segnala che l'articolo 6 estende alle società (costituite in Italia) controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati. In base a tali disposizioni, lo statuto societario deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e che, per i primi sei mandati successivi all'applicazione della norma, ogni genere sia rappresentato nella misura di almeno due quinti degli amministratori eletti; lo statuto provvede in particolare a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del suddetto criterio di riparto. Si prevede altresì che con regolamento governativo siano adottate le modifiche all'attuale disciplina regolamentare sulla parità di genere negli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle suddette società, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), che sostituisce - a decorrere dall'11 ottobre 2021 - il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021. L'ultimo periodo della disposizione introdotta stabilisce, tra l'altro, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni da essa contemplate, salvo quanto previsto dal nuovo comma 1-*bis* per la zona bianca. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), inserisce infatti il nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 52, consentendo in zona bianca, a decorrere dall'11 ottobre 2021 (in base al comma 3 dell'articolo 1 in esame), lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Le predette attività sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Rammenta peraltro che l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell'accesso alle strutture e che vengono fissati i limiti di capienza delle predette strutture, che non può

comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso, fermo restando che occorre garantire la presenza, nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività, di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria.

Illustra poi la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), recante un intervento di coordinamento in una norma che, per il periodo di stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, individua una serie di ambiti o servizi ai quali si può accedere solo con il possesso di un certificato verde COVID-19 o qualora si rientri in una fattispecie di correlata esenzione. La novella inserisce in tale elenco le attività che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, in relazione alla novella di cui al numero 2) della precedente lettera *a*).

Segnala altresì che secondo l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), a decorrere dall'11 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e alla verifica del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, si applica, a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Si sofferma quindi sull'articolo 3 operante un'integrazione della disciplina transitoria - valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 - che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo, fermo restando che, in ogni caso, il lavoratore privo del medesimo certificato (e che non rientri nelle fattispecie di esenzione) non può accedere al luogo di lavoro. Per l'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di comunicazione - obbligo derivante, come detto, dall'eventuale richiesta del datore di lavoro - non sono previste sanzioni specifiche, ma possono trovare luogo, ove ne ricorrano i presupposti in base ai rispettivi ordinamenti, quelle disciplinari.

In conclusione, la relatrice dà conto dell'articolo 9, comma 3, che riduce a trenta giorni il termine per il parere del Garante per la protezione dei dati personali su un novero di atti, tra cui, per quanto di interesse, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2030. Diversamente, il termine previsto per l'attività del Garante sarebbe di quarantacinque giorni. Sottolinea altresì che il termine di trenta giorni è improrogabile e che, qualora decorra senza che il parere sia reso, l'acquisizione di quest'ultimo non è necessaria ai fini del prosieguo del procedimento.

Preannuncia infine l'intenzione di inserire una indicazione nello schema di parere che si accinge a presentare volta a ribadire la necessità di un ampliamento delle capienze per i locali da intrattenimento e le discoteche, fermo restando il mantenimento delle mascherine, tenuto conto che occorre anzitutto garantire la prosecuzione di attività economicamente rilevanti.

In discussione generale interviene il senatore [CROATTI](#) (*M5S*), il quale rimarca con preoccupazione gli attuali problemi delle discoteche connessi senz'altro al tema delle capienze, ma non soltanto nella fase emergenziale. Precisa infatti che la normativa italiana è assai più restrittiva di quella degli altri Paesi europei, pur prevedendo anche controlli di tipo diverso. Si compiace pertanto delle previste riaperture, ma paventa il rischio che risulti ancora compromessa la sostenibilità economica di tali locali. Occorre dunque, a suo avviso, una riflessione, anche rispetto alla legislazione europea, in materia di parametri per l'accesso a tali locali.

Concorda il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), rammentando a sua volta che l'Italia ha adottato misure più penalizzanti, tanto per i locali quanto per i ristoranti, rispetto al resto d'Europa.

Avanza dunque l'ipotesi di chiedere il deferimento di un affare assegnato, da svolgere rapidamente, per approfondire tali temi.

Si associa il senatore [COLLINA](#) (PD).

Il presidente [GIROTTO](#) riassume i principali contenuti del dibattito incentrati su due aspetti: in primo luogo, l'eliminazione dei limiti di capienza anche durante la fase emergenziale; in secondo luogo, la revisione dei parametri riguardanti il numero massimo di persone nei locali, a prescindere dalle misure connesse al contenimento della pandemia da COVID-19. Quanto alla proposta di assegnazione di un affare, assicura che sarà valutata in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Interviene incidentalmente il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) per sottolineare come, in questa sede, sia più appropriato fare riferimento esclusivamente al primo degli aspetti sottolineati dal Presidente, mentre il secondo tema potrebbe essere affrontato in una diversa sede.

Seguono brevi interventi della senatrice [ROSSI](#) (Misto-IeC) sulla fissazione delle regole in materia di capienze, e del senatore [PIANASSO](#) (L-SP-PSd'Az) sugli attuali criteri impiegati per definire i limiti di affollamento.

Concluso il dibattito, la relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (n. 313)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore [MOLLAME](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che lo schema di regolamento è volto a dare attuazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 31 del 2019 (Disposizioni in materia di azione di classe), definendo il necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano - mediante l'iscrizione nell'istituendo elenco - la necessaria legittimazione per attivare i prescritti meccanismi di tutela. Il testo, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021.

Illustra quindi l'articolo 1, che definisce l'oggetto del regolamento, costituito dall'istituzione dell'elenco. Si prevede che il regolamento disciplini: i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco; i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni dall'elenco; le modalità di aggiornamento dell'elenco; il contributo dovuto dalle organizzazioni o associazioni ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione. Fa presente che nel medesimo articolo sono esplicitate alcune definizioni dei termini utilizzati nel testo e che, in particolare, con le espressioni «organizzazioni» e «associazioni» si intendono gli enti del terzo settore - individuati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017 - diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, i cui obiettivi statuari comprendono la tutela di diritti individuali omogenei. Dà indi conto dell'articolo 2, sull'istituzione e sulla tenuta dell'elenco. In proposito, evidenzia per quanto di interesse che, ai fini della prima costituzione, sono incluse nell'elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che, al momento dell'entrata in vigore del decreto, risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del cosiddetto Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico. Illustra successivamente l'articolo 3, sui requisiti per l'iscrizione, l'articolo 4, sul contenuto della

domanda di iscrizione nell'elenco e sulle modalità per la sua presentazione, nonché l'articolo 5, relativo al versamento di un contributo iniziale quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco. Si sofferma quindi sull'articolo 6, recante il procedimento di iscrizione, e sull'articolo 7, relativo al mantenimento dell'iscrizione. Quanto all'articolo 8, rileva che l'aggiornamento dell'elenco è effettuato con cadenza annuale - entro il 31 ottobre - con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale ed è preceduto dalla verifica del mantenimento da parte singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati.

Dopo aver accennato all'articolo 9, concernente la disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco, passa ad illustrare l'articolo 10 che regola la sospensione dell'iscrizione - da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi - nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione dichiarata per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dall'elenco, e propone infine di esprimere osservazioni favorevoli.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli del relatore.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **COLLINA** (PD) premette che il disegno di legge, recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio scorso. Nel ricordare il discorso di insediamento del presidente Draghi, sottolinea l'importanza del provvedimento al fine di coinvolgere il sistema produttivo nella riorganizzazione dell'istruzione e della formazione tecnica, anche attraverso l'individuazione di nuove aree tecnologiche, per aumentare la resilienza del sistema.

Fa presente che il provvedimento opera la prima riforma legislativa organica degli istituti tecnici superiori (ITS), a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario. Osserva dunque che l'intervento normativo interviene sul segmento formativo terziario *post diploma*, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario. Rimarca peraltro che il disegno di legge interviene in uno degli ambiti di interesse del PNRR, in cui è stato assunto l'impegno di riformare il sistema ITS, al fine tra l'altro di rafforzarne la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori, nonché di realizzare un'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti.

In sintesi, rispetto alla disciplina vigente, il disegno di legge presenta numerosi elementi di continuità ed alcuni aspetti del tutto innovativi, tra cui menziona: le nuove aree tecnologiche alle quali faranno riferimento gli ITS *Academy*; la suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli; la *governance* degli ITS; i requisiti per l'individuazione dei docenti degli ITS *Academy*; il sistema di accreditamento iniziale e periodico degli ITS *Academy*, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; l'istituzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Passando all'articolato, evidenzia che l'articolo 1 inquadra l'oggetto del provvedimento in esame,

specificando che formano parte integrante del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore: gli istituti tecnici superiori - indirizzati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi definiti dall'articolo in esame - i quali assumono la denominazione di "accademie per l'istruzione tecnica superiore" (ITS *Academy*); i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, indirizzati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Segnala che, da ultimo, il decreto-legge n. 130 del 2021 - all'esame della 10ª Commissione in sede referente (A.S. 2401) - ha abrogato la disposizione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2019, che prescriveva, a partire dall'anno 2020 e con frequenza biennale, l'attualizzazione degli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi ITS, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.

Quanto all'articolo 2, comma 1, che definisce la missione degli ITS *Academy*, sottolinea come ad essi sia attribuito tra l'altro il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali per sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, consentendo di superare gradualmente il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, nonché il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Sottolinea altresì che tra i settori di riferimento rivestono una posizione centrale: la transizione digitale; l'innovazione; la competitività e la cultura; la rivoluzione verde e la transizione ecologica; le infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Dà indi conto dell'articolo 3, comma 1, secondo cui dovranno essere individuate differenti aree tecnologiche quali elementi caratterizzanti dei singoli ITS *Academy*, e del comma 2, che demanda ad un decreto interministeriale la definizione: delle figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale; degli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali ambiti in cui essa si articola; dei diplomi di tecnico superiore rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. Fa notare in particolare che, secondo il comma 4, occorre tener conto, nell'adozione del decreto di individuazione delle specifiche aree tecnologiche, delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare riguardo alle seguenti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia. Il comma 5 consente ai singoli ITS *Academy* di fare riferimento a più di un'area tecnologica, purché nella medesima Regione non operino altri ITS *Academy* che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con le Regione interessata.

Illustra poi l'articolo 4, comma 1, in virtù del quale gli ITS *Academy* si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Le fondazioni ITS *Academy* acquistano la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale hanno sede. Osserva quindi che nello *standard* organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy*, devono essere presenti - tra l'altro - una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche.

Quanto all'articolo 5, comma 1, relativo all'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, rileva che possono essere reclutati esperti, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile (che disciplina il contratto d'opera), selezionati tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno 5 anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*

, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 7, comma 1, evidenzia che il comma 2 demanda la determinazione degli *standard* minimi nazionali a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, nonché su proposta del Tavolo istituzionale paritetico di cui all'articolo 12, che ne predispono lo schema.

Fa notare inoltre che secondo l'articolo 10, comma 1, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore devono essere conformati in modo da concorrere al superamento sia del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni, sia della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese.

L'articolo 11 - prosegue il relatore - dispone in ordine all'istituzione, tramite decreto del Ministro dell'istruzione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, operante presso il medesimo Dicastero, di cui fanno parte, per quanto di interesse, anche rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della transizione ecologica, nonché delle associazioni dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che la riforma integra una serie di percorsi intrapresi nei territori, innestandosi dove già ci sono realtà produttive avviate. Dopo aver accennato all'esperienza della regione Emilia-Romagna, avrebbe auspicato un maggiore coinvolgimento della 10ª

Commissione, tenuto conto che il provvedimento sottende la costruzione delle competenze in base alla definizione della filiera produttiva. Preannuncia quindi l'intenzione di esprimere un parere articolato.

Il presidente [GIROTTO](#), considerata lo stato avanzato dei lavori presso la sede di merito, prospetta la possibilità, per il relatore, di illustrare il parere che sarà approvato nella Commissione interessata, nonché di chiedere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4 del Regolamento, che detto parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione redigerà per l'Assemblea. Prefigura altresì l'ipotesi di essere coinvolti, in via informale, nel ciclo di audizioni in corso sul provvedimento.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) sulla natura delle fondazioni, risponde il relatore [COLLINA](#) (*PD*).

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore presidente [GIROTTO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di interesse, che i commi da 7 a 12 dell'articolo 5 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati. Fa presente che l'accesso alla procedura è escluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. Dopo aver evidenziato che la procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui

indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di indebito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito, rileva che la procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto.

Si sofferma altresì sull'articolo 5, comma 13, lettera *a*), che assoggetta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), le seguenti misure di agevolazione: il contributo a fondo perduto per le *start-up*; le varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da COVID-19; l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto; l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021; l'estensione e la proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Osserva poi che la lettera *b*) introduce il parere della Conferenza Stato-autonomie locali nell'ambito della procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze chiamato a stabilire le modalità di attuazione della disciplina relativa alla concessione delle varie misure di aiuto sottoposte ai limiti e alle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.

Illustra indi l'articolo 6, sulla disciplina del *patent box*, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiore del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Sottolinea comunque che, come per il previgente *patent box*, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d'impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe e che ai beni immateriali agevolabili si aggiungono anche i marchi d'impresa. Nell'evidenziare che, per accedere all'agevolazione, è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio e che, rispetto all'originario *patent box*, non si contempla la procedura di *ruling*, che esita nella sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate, rimarca come le norme in esame regolino il regime transitorio applicabile e le condizioni, per i potenziali beneficiari, alle quali è possibile transitare nel nuovo regime.

Dà poi conto del comma 1 dell'articolo 7, che rifinanzia per 100 milioni di euro il Fondo *automotive* istituito dal comma 1041 della legge di bilancio 2019, stabilendo la seguente destinazione di tali fondi: 65 milioni di euro per rifinanziare il cosiddetto *ecobonus* per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli elettrici e ibridi nuovi (con emissioni tra 0 e 60 gr di CO₂/Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge di bilancio 2019, i cui fondi risultano attualmente esauriti; 20 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di veicoli commerciali nuovi di categoria N1, anche in locazione finanziaria, o autoveicoli speciali nuovi di categoria M1, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge di bilancio 2021, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici, i cui fondi sono esauriti; 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 gr di CO₂/Km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2021, i cui fondi non risultano peraltro ancora esauriti, ammontando, prima del rifinanziamento in commento, a più di 28 milioni di euro; 5 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di autoveicoli usati (categoria M1) di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 73 del 2021, i cui fondi residui non sono ancora esauriti ed ammontano a più di 35 milioni di euro.

Passa ad illustrare l'articolo 10, che prevede in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria la possibilità di concedere un periodo complessivo di ulteriori 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. Per garantire le prestazioni integrative del suddetto trattamento a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale viene altresì previsto un incremento di tale Fondo di 212,2 milioni di euro per il 2022.

Segnala altresì che i commi da 1 a 12 dell'articolo 11 prevedono, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore intervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze. In dettaglio, riferisce che le categorie interessate dai nuovi interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 sono: nella misura di tredici settimane e nel rispetto di precisi limiti di spesa, i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e che rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione di assegni ordinari di integrazione a carico di fondi di solidarietà bilaterali, ovvero nell'ambito di trattamenti di integrazione salariale in deroga; nella misura di nove settimane e nel rispetto di determinati limiti di spesa, i datori di lavoro nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale suddetta. Avviandosi alla conclusione, menziona i commi 16 e 17 che riconoscono anche per il 2021, nel rispetto di un limite di spesa pari a 1,39 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, ubicate nel territorio della Regione Sicilia, i quali avessero cessato nel 2020 di fruire del trattamento NASpI (e che avessero già richiesto, in base ad una specifica disposizione, la summenzionata indennità per il 2020). L'articolo 17 reca infine le coperture finanziarie.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) propone di anticipare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, già convocato al termine della seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(2401\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 26 ordini del giorno e 47 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Rende altresì noto di aver chiesto un incontro al Presidente del Senato per valutare congiuntamente l'improponibilità degli emendamenti per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, al fine di individuare un indirizzo comune. Avverte che si procederà nella fase di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ordine del giorno G/2401/8/10, con cui si chiede al Governo di intervenire per spostare una parte degli oneri di sistema sulla fiscalità generale, e l'ordine del giorno G/2401/9/10, attraverso il quale si invoca un impegno per rivedere il servizio di interrompibilità del gas, considerata la situazione emergenziale in termini di approvvigionamento. In merito all'ordine del giorno G/2401/10/10, domanda all'Esecutivo di adoperarsi in sede europea

affinché si consideri il ruolo strategico di accompagnamento del gas naturale nella transizione ecologica. Con l'ordine del giorno G/2401/11/10, propone di adottare misure per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas naturale anche nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. L'ordine del giorno G/2401/13/10 sollecita il Governo ad adottare le opportune iniziative per aumentare la produzione nazionale di gas e il relativo approvvigionamento. Si sofferma infine sui contenuti dell'ordine del giorno G/2401/14/10.

I restanti ordini del giorno generali si danno per illustrati.

In sede di articolo 1, prende la parola il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per illustrare l'emendamento 1.4, volto ad estendere la cancellazione degli oneri di sistema anche alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia o in un contratto di rendimento energetico.

I restanti emendamenti all'articolo 1, nonché l'emendamento volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, si danno per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ordini del giorno G/2401/24/10, G/2401/25/10 e G/2401/26/10, che riprendono sostanzialmente i contenuti degli emendamenti presentati all'articolo 2. Al riguardo, dà conto dell'emendamento 2.5, di analogo contenuto al 2.2, attraverso il quale si intende estendere l'IVA agevolata anche all'autotrazione, considerando che la relativa filiera dipende completamente dal gas naturale. Si augura pertanto che l'esecutivo avvii una riflessione e stanzi le risorse occorrenti.

Illustra quindi gli emendamenti 2.6 e 2.9, mediante i quali si chiede di estendere l'IVA agevolata anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia.

Quanto all'emendamento 2.11, si propone di includere nelle agevolazioni anche le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento.

I restanti emendamenti all'articolo 2, nonché quelli volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, si danno per illustrati gli emendamenti presentati.

Con riferimento alle proposte emendative volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, prende nuovamente la parola il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per illustrare l'emendamento 3.0.8 finalizzato ad aumentare la liquidità nel mercato elettrico e ad abbassare i costi delle transazioni. Illustra infine i contenuti dell'emendamento 3.0.11 attraverso il quale si modificano le competenze del Ministero della transizione ecologica, includendovi gli aspetti legati alla resilienza del sistema energetico.

Poiché nessuno chiede di intervenire per illustrare gli altri emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 4, essi si danno per illustrati.

Non essendovi ulteriori interventi in sede di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata domani, mercoledì 27 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si auspica un progressivo ampliamento delle capienze, anche durante la permanenza del periodo emergenziale, per tener conto della sostenibilità economica connessa alla gestione dei locali e delle discoteche, pur mantenendo l'obbligo di indossare la mascherina.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [2401](#)

G/2401/1/10

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito - a partire dalla previgente Cassa conguaglio per il settore elettrico - la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) quale ente pubblico economico, con finalità di razionalizzazione e potenziamento delle attività di servizio svolte a favore delle imprese nel settore elettrico, del gas e del sistema idrico, nonché di valorizzazione dei ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, prevedendo, a decorrere dal 2016, il versamento nel bilancio dello Stato degli eventuali utili derivanti dalla gestione economica;

nel corso degli ultimi 20 anni, la Cassa è passata dall'amministrare 6 conti di gestione, nell'anno 1999, agli attuali 61, di cui 28 nel settore elettrico e 27 nel settore del gas naturale, e le sue competenze, in particolare a seguito del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2018 (Riforma della disciplina della ricerca del sistema elettrico), sono progressivamente aumentate, portando l'ammontare delle movimentazioni finanziarie in entrata e uscita a 14,2 miliardi di euro annui;

tale ammontare, a seguito della delibera 231/2021/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) che affida alla Cassa l'esazione della componente tariffaria ASOS degli oneri di sistema del settore elettrico a decorrere dal 1º luglio 2021, può raggiungere la cifra

potenziale di circa 34 miliardi di euro annui;

la CSEA ha assunto un ruolo rilevante anche nel contrasto della pandemia da COVID-19, a seguito della deliberazione ARERA 60/2020/R/COM del 12 marzo 2020, che ha istituito un conto di gestione straordinario con capienza fino a 1,5 miliardi di euro, destinati a finanziare misure di contrasto agli effetti economici della pandemia;

nel corso dell'anno 2021 la CSEA è stata inoltre destinataria di nuove risorse per il contenimento degli effetti dovuti all'aumento dei prezzi di energia e gas, a partire dagli 1,2 miliardi di euro stanziati dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", per la riduzione della componente tariffaria ASOS nell'ambito degli oneri di sistema del settore elettrico per il terzo trimestre 2021;

in ultimo, il decreto-legge in esame, agli articoli 1, 2 e 3, ha previsto uno stanziamento di ulteriori 2,93 miliardi per le medesime finalità, con i quali l'Autorità ha compensato il mancato gettito delle componenti ASOS e ARIM degli oneri di sistema del settore elettrico e degli oneri generali di sistema e del bonus sociale del settore gas per un ampio spettro di utenze;

la situazione descritta ha comportato per la CSEA un aumento dell'incertezza sugli incassi, in quanto le risorse ordinarie, vale a dire gli oneri generali di sistema, che sono di norma incassati tre mesi dopo la determinazione delle aliquote tariffarie da parte dell'Autorità, sono state parzialmente ridotte, sostituite da risorse straordinarie provenienti dalla fiscalità generale;

con le tariffe vigenti, la Cassa ha stimato un fabbisogno netto da finanziare per l'anno 2022 pari a 9,5 miliardi di euro, necessari a garantirne il buon funzionamento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie per consentire alla CSEA di operare nell'ambito di un quadro di certezza nella raccolta del finanziamento degli oneri di sistema e sui relativi tempi di incasso, assicurando parimenti tempestività e certezza nei riconoscimenti ai beneficiari delle erogazioni, salvaguardando il raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della Cassa di interesse per i cittadini e le imprese, come sanciti dalla legge istitutiva e dallo statuto.

G/2401/2/10

[Collina, Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

la Commissione europea, con la Comunicazione COM(2021) 660 finale del 13 ottobre 2021 ha reso noto che effettuerà un esame sui "possibili vantaggi dell'acquisto congiunto di riserve di gas da parte di entità regolamentate o autorità nazionali per consentire di unire le forze e creare riserve strategiche", prevedendo la possibilità per gli Stati membri di partecipare volontariamente a tale regime, che in ogni caso sarà strutturato in modo tale da non interferire con il funzionamento del mercato interno dell'energia e le regole di concorrenza previste dai trattati;

considerato che:

l'Italia, secondo i dati SNAM, registra un riempimento degli stoccaggi tra i più alti dell'Unione europea. Si tratta di un comportamento virtuoso, dovuto a criteri maggiormente prudenziali adottati nel nostro Paese, che tuttavia, alla luce dei recenti accadimenti potrebbe trarre ulteriori vantaggi dalla costituzione di una riserva strategica di approvvigionamento condivisa a livello europeo, nonché dall'abbattimento delle barriere tariffarie tuttora esistenti tra gli stati membri, che potrebbe stimolare una domanda comune di gas naturale nel periodo primaverile ed estivo;

la creazione di una riserva strategica condivisa porterebbe vantaggi non solo all'Italia, ma anche all'intera Unione europea, in quanto consentirebbe di mitigare gli *shock* asimmetrici sia nella domanda che nell'offerta di gas, per ragioni climatiche o strategiche, che potranno colpire l'Unione nei prossimi anni e che diventeranno sempre più importanti all'avvicinarsi delle scadenze degli obiettivi di decarbonizzazione,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative utili presso le opportune sedi europee affinché vengano rafforzati gli sforzi, una volta compiute le valutazioni di cui in premessa, per costituire una strategia comune europea di approvvigionamento del gas attraverso riserve strategiche condivise tra gli Stati membri, nonché l'abbattimento di ogni barriera esistente tra i Paesi, al fine di aumentare la resilienza dell'intera Unione europea a fronte degli improvvisi aumenti dei prezzi del gas.

G/2401/3/10

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesse che:

l'articolo 21, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017) prevede che, al fine di consentire "la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione" nel rispetto dei criteri di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, sono definite, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le imprese a forte consumo di gas naturale;

l'articolo 21, comma 2, della predetta legge, stabilisce che "entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas";

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, recante "Imprese a forte consumo di gas naturale. Definizioni", prevede l'istituzione dell'elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale, con i relativi requisiti di accesso, nonché i livelli di agevolazione, da calcolare in base all'intensità gasivora, spettanti a tali imprese, da definirsi con successivo decreto;

a oggi, a quanto si apprende, a differenza di quanto avvenuto in altri stati membri dell'Unione, tra cui Francia e Germania, in Italia permane una continua applicazione di oneri parafiscali per le imprese a forte consumo di gas naturale, non essendo stata ancora data piena attuazione alle norme citate, nonostante lo spirito degli atti europei e della normativa nazionale richiamati;

considerato che:

il forte aumento dei prezzi del gas e dell'energia che si è verificato negli ultimi mesi ha colpito, in modo particolare, le imprese a forte consumo di gas, e ha messo a repentaglio non solo la capacità di tali aziende di affrontare con forza il percorso verso la transizione ecologica, ma anche di recuperare le perdite sostenute nel periodo difficile della crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione, nel rispetto dello spirito della normativa europea, a quanto disposto dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 prevedendo una sostanziale riduzione dei costi sostenuti dalle imprese a forte consumo di gas naturale, attraverso la riduzione degli oneri parafiscali o, in alternativa, adeguate agevolazioni fiscali, tali da garantire la loro continuità operativa.

G/2401/4/10

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite regole per il dispacciamento del gas naturale in condizioni di emergenza;

in attuazione alla predetta norma, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2020, n. 250 (Meccanismi per i servizi di interrompibilità tecnica della fornitura di gas naturale offerti da clienti industriali), prevede la possibilità di offerta di due servizi, il primo caratterizzato da preavviso di 24 ore e durata massima di tre giorni consecutivi, il secondo da preavviso di 48 ore, durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi, entrambi tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno;

all'offerta di servizio di cui al predetto decreto possono partecipare in via diretta i clienti finali industriali in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Sm³/giorno per singolo sito e oppure, mediante soggetti aggregatori, quelli in grado di mettere a disposizione almeno 5.000 Sm³/giorno;

come conseguenza dell'aumento dei prezzi e della diminuzione della disponibilità del gas, che ha messo a repentaglio l'approvvigionamento di tale materia prima, i servizi di interrompibilità rischiano di essere inattuabili da parte delle imprese nella incombente finestra temporale tra 1° novembre 2021 e 31 marzo 2022;

per scongiurare tale eventualità, può essere necessario garantire una maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, aumentare la richiesta del volume interrompibile e, conseguentemente, allineare la remunerazione alla maggiore durata, al rischio reale di interruzione e alle condizioni di mercato;

considerato che:

le criticità esposte in premessa relative all'interrompibilità tecnica della fornitura del gas si applicano, parallelamente, alla fornitura di elettricità, soggetta a servizi simili ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del già citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevede che "in caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia";

il servizio di interrompibilità delle forniture elettriche ha assunto un'importanza cruciale a seguito dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e del loro incremento nell'ambito del *mix* energetico nazionale, nonché in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione sanciti a livello europeo;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire l'applicabilità dei servizi di interrompibilità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2020 nelle situazioni di emergenza come quella sottesa all'emanazione del decreto-legge in esame, prevedendo, in modo particolare, una maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, un aumento della richiesta del volume interrompibile e, l'allineamento della remunerazione alla maggiore durata del servizio, al rischio reale di interruzione e alle condizioni di mercato;

ad adottare altresì ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare e rafforzare la remunerazione dei servizi di interrompibilità delle forniture elettriche, consentendo al sistema industriale italiano di intraprendere il percorso di decarbonizzazione verso il quale l'Italia si è impegnata in sede europea e internazionale minimizzando i disagi che esso necessariamente comporta.

G/2401/5/10

[Collina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", ha stanziato 1,2 miliardi di euro per la riduzione della componente tariffaria ASOS nell'ambito degli oneri di sistema del settore elettrico per il terzo trimestre 2021;

il decreto in esame, all'articolo 1, prevede una compensazione parziale per il quarto trimestre del 2021 degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, consentendo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di annullare le aliquote degli oneri generali di sistema per tutti i clienti domestici e per i clienti non domestici, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e di confermare il livello delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per tutti gli altri utenti elettrici;

secondo le previsioni, l'aumento dei prezzi verificatosi in questi mesi è destinato probabilmente a permanere anche per l'anno 2022, in aggiunta a un aumento previsto anche per la componente ARIM, dovuto all'inclusione di spese anche non strettamente collegate al settore energetico;

per tali ragioni, al fine di razionalizzare l'utilizzo degli oneri di sistema e dare maggiore stabilità ai prezzi per gli utenti finali, appare necessario prevedere che una quota rilevante degli oneri di sistema del settore elettrico della componente ARIM sia gradualmente spostata a carico della fiscalità generale,

impegna il Governo:

a prevedere, a decorrere dall'anno 2022, il graduale trasferimento alla fiscalità generale degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, con priorità per gli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o ad obiettivi di contrasto alla povertà energetica;

a riformare la fiscalità afferente alle bollette energetiche, prevedendo una riduzione strutturale dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise, eliminando anche l'applicazione dell'Iva sulle accise;

ad avviare una riforma organica delle modalità di finanziamento e riscossione degli oneri generali del sistema elettrico valutando la via del loro trasferimento in fiscalità generale e a provvedere al relativo finanziamento tramite l'istituzione di un apposito Fondo da gestire secondo le regole di finanza pubblica.

G/2401/6/10

[De Petris](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

- il decreto in esame ha come obiettivo il contenimento degli effetti sui cittadini conseguenti

all'aumento delle bollette previsto per il mese di ottobre. La copertura delle misure ivi previste viene rintracciata su diversi piani:

1) 700 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6 (Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro), del decreto-legge n. 34 del 2020;

2) 1.709 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, (cosiddetto *Sostegni-bis*) che riconosce un "ulteriore" contributo a fondo perduto, rispetto a quello già concesso dal cosiddetto decreto *Sostegni* a favore di tutti i soggetti con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021;

3) 129,4 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

4) 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020;

5) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali;

- il fine del decreto è senza dubbio virtuoso e consente di tutelare i cittadini, e in particolare le fasce più fragili ed esposte, dal repentino aumento dei costi delle bollette;

- nei primi giorni si era diffusa una analisi distorta circa la causa dei rincari, che veniva erroneamente attribuita ai costi connessi alla transizione ecologica ed energetica. In realtà, come più volte sottolineato dal nostro gruppo e dalle associazioni ambientaliste, è proprio la transizione che potrebbe garantire un abbattimento delle bollette;

- in tal senso, si ricorda come esistano oggi molteplici contributi e sussidi che incidono fortemente sui costi sostenuti dai cittadini: ad esempio, i contributi e gli impianti in centrale (9,977 miliardi di euro negli ultimi dieci anni) e le esenzioni oneri di sistema (12,698 miliardi di euro) sono rintracciabili tra i costi coperti dagli utenti finali con la bolletta elettrica. Sono spese relative al dispacciamento, ossia i servizi che garantiscono l'equilibrio tra l'energia immessa nel sistema e quella prelevata e dello sconto sugli oneri di sistema alle cosiddette "aziende energivore", identificate - attraverso il decreto del 5 aprile 2013 - come quelle caratterizzate da un consumo annuo superiore ai 2,4 GWh di energia elettrica e da un indice di intensità energetica superiore al 2 per cento. Tali costi hanno pesato sulle bollette italiane per 1.661,65 milioni di euro nel solo 2020;

- è stato redatto un *report* dall'associazione Legambiente sui sussidi ambientalmente dannosi (SAD) (in relazione ai quali esiste dal 2017 un Catalogo dell'ex Ministero dell'ambiente, poi aggiornato negli anni successivi), tema di vitale importanza per la transizione ecologica: si ricorda come il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 abbia istituito la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, la quale ha formulato sei proposte normative volte a rimodulare sette SAD previsti nel Catalogo del 2018 e sulle quali è stata aperta, e chiusa, una consultazione i cui risultati sono in fase di elaborazione;

- il succitato report di Legambiente, diffuso a fine settembre 2021, stima in 34,6 miliardi di euro il costo totale dei sussidi ambientalmente dannosi: il settore energia con 24 sussidi per 12,86 miliardi di euro l'anno; il settore trasporti con 15 voci e 16,6 miliardi di euro di sussidi; il settore agricolo con 5 voci e 3,1 miliardi di euro; quello edile con 1,1 miliardi di euro l'anno distribuiti in 3 voci e quello legato alle concessioni ambientali con 812,59 milioni di euro l'anno e 4 diverse voci di sussidi indiretti. 18,3 miliardi potrebbero essere aboliti entro il 2025 eliminando i sussidi per il mondo delle trivellazioni, i fondi per la ricerca su gas, carbone e petrolio e le agevolazioni fiscali per le auto aziendali, nonché il diverso trattamento fiscale tra benzina gasolio, gpl e metano; o, ancora il *capacity market* per le centrali a gas e l'accesso al superbonus per le caldaie a gas;

- è necessario dunque procedere in modo netto verso l'abolizione dei SAD o la loro

rimodulazione in SAF, abbandonando definitivamente le fonti fossili che contribuiscono al rincaro bollette a causa della dipendenza del gas, e al contempo impegnarsi a investire tali risorse nella transizione energetica (con incentivi, ad esempio, al settore delle rinnovabili) e nel contenimento delle sue possibili conseguenze negative. Se, da un lato, essa comporterà (oltre alla salvezza del pianeta) degli indiscussi risparmi per i cittadini nel medio e nel lungo periodo, è necessario che in un primo momento lo Stato si faccia carico dei suoi potenziali ma inevitabili immediati costi;

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi provvedimenti, ivi compreso un puntuale intervento all'interno della legge di bilancio 2022, una celere eliminazione e rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi a partire da quelli in favore delle fonti fossili, utilizzando le risorse rinvenienti da tale operazione per finanziare la transizione ecologica ed energetica e per contenere i conseguenti costi a carico di cittadini e lavoratori.

G/2401/7/10

[Tiraboschi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

l'articolo 2 reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale e prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili e industriali, al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre a causa di congiunture internazionali;

oltre alle misure di contenimento dei costi dal punto di vista fiscale, e pur sostenendo tutte le misure volte a garantire trasparenza, concorrenza e massima competizione tra gli operatori, per evitare che i prezzi finali, soprattutto per le famiglie e le PMI diventino significativamente elevati a causa dei costi conseguenti alla transizione energetica, sarebbe quanto mai opportuno, in questa fase di rilancio dell'economia europea, implementare alleanze diplomatiche al fine di addivenire in tempi ragionevoli alla creazione di un consorzio europeo che serva ad acquistare gas naturale per lo stoccaggio;

tale consorzio garantirebbe una vera e propria riserva di materia prima da utilizzare nei momenti, peraltro sempre più frequenti, di forte tensione sui prezzi dell'energia e di difficoltà nell'approvvigionamento;

contestualmente, in vista degli obiettivi per il 2050 in materia di ambiente, energia e clima che l'Italia ha assunto in sede di Conferenza internazionale sul clima COP 21 e in tutti gli altri vertici seguenti, sarebbe viepiù necessario, così come alcune nazioni straniere come l'Australia ed il Giappone hanno fatto, investire in progetti pilota per la produzione dell'idrogeno che potrebbe rappresentare la materia prima su cui costruire la svolta ambientale nei prossimi tre decenni;

in questo quadro, è altresì imprescindibile avviare collaborazioni con altri Paesi europei per costruire un consorzio europeo per la produzione dell'idrogeno che possa tracciare le linee di una nuova *green economy* europea in grado di competere con gli altri grandi attori internazionali, nonché per perseguire in un arco temporale breve, il principio della neutralità energetica, utile a valutare in vista di un periodo di tempo più lungo quale possa essere il *mix* energetico più efficace e efficiente in termini di politica industriale europea sul fronte della transizione energetica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in sede comunitaria, di assumere iniziative volte alla creazione di un consorzio europeo per l'acquisto e lo stoccaggio del gas naturale;

ad adoperarsi affinché siano anche adottate iniziative politico-diplomatiche finalizzate alla costituzione di un consorzio europeo per la produzione di idrogeno.

G/2401/8/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette di luce e gas, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

in particolare, l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, che sono già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il *bonus* sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, da gennaio 2022 partirà l'applicazione in bolletta di una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

per affrontare il problema del caro bollette, che non è solo contingente ma rischia di avere carattere strutturale, occorre intraprendere da parte del Governo, oltre alle misure di mitigazione previste dal decreto-legge in esame, anche una revisione della disciplina degli oneri di sistema, dei costi di rete e delle imposte (accise più IVA) che impattano in bolletta;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative strutturali per un riordino della disciplina delle varie componenti degli oneri di sistema e delle altre voci della bolletta elettrica, anche mediante lo spostamento di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale.

G/2401/9/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*,

sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas (introdotto lo scorso anno con il decreto ministeriale 30 settembre 2020) non attuabile dalle imprese;

le imprese stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, in presenza dei prezzi del gas così sostenuti, perdendo così il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas;

impegna il Governo:

affinché la misura dell'interrompibilità gas non perda efficacia proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas, a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, sia innalzando il riferimento della media mobile dei prelievi e sia innalzando il numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto, ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità e, infine, ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio, al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

G/2401/10/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica e l'indispensabile sicurezza europea e nazionale del sistema energetico devono indurre Europa e il nostro paese sia a ridurre l'elevata dipendenza da paesi terzi e dall'estero, per l'Italia oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria affinché nel pacchetto sulla finanza sostenibile si consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico.

G/2401/11/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'art. 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;

anche il prezzo dell'energia elettrica segue un *trend* di sensibile rialzo;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, come anche confermato da ARERA, perdurerà almeno fino al primo quadrimestre 2022, per poi attendersi una decrescita;

i provvedimenti adottati da ARERA, in attuazione delle previsioni decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, hanno natura temporanea e limitata al trimestre in corso.

impegna il Governo:

ad adottare, anche in sede di legge di bilancio 2022, un nuovo provvedimento per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, che contenga analoghe misure già previste dal decreto in esame, anche ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, e a introdurre le misure necessarie per sostenere in particolare le aziende "gasivore".

G/2401/12/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

impegna il Governo:

a emanare al più presto il decreto sugli sgravi per le industrie gasivore, già previsto dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167, anche per dare attuazione alle indicazioni presenti nel *Toolbox* dell'Europa per proteggere consumatori ed imprese, che vanno aiutate in conformità alle linee guida sugli aiuti di Stato.

G/2401/13/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica e l'indispensabile sicurezza nazionale del sistema energetico devono indurre il nostro paese sia a ridurre l'elevata dipendenza dall'estero, oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per aumentare la produzione nazionale di gas e aumentare l'approvvigionamento di gas proveniente dal nord Africa sfruttando la capacità di trasporto esistente, attualmente inutilizzata, a beneficio della sicurezza nazionale.

G/2401/14/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, a causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza, con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai

processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per definire un regolamento urgente e di immediata efficacia che stabilisca regole comuni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti gas (regolamentazione degli stoccaggi e profili di riempimento comuni anche con utilizzo di contratti del tipo *capacity mechanism* e/o gestione delle riserve strategiche regolate dallo stato membro) e relativi profili di utilizzo.

G/2401/15/10

[Anastasi, Donno, Puglia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

considerato che:

la recente impennata dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) dell'energia elettrica appare, quantomeno in Italia, sostanzialmente legata alle regole di mercato che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo *spot* del gas naturale (combustibile utilizzato dai cicli combinati, tecnologia di generazione che fissa il prezzo marginale nel mercato italiano) ed il prezzo dei permessi di emissione di CO2 sul mercato europeo ETS;

ad una prima analisi, infatti, la differenza tra i prezzi MGP ed i costi variabili di produzione dei cicli combinati si attesta in media su valori non dissimili da quelli tipici del periodo pre-Covid, quando la domanda non aveva ancora subito la depressione dello scorso anno. Ciò significa che, all'incremento dei costi di produzione, non pare essersi aggiunto un significativo incremento dell'esercizio di potere di mercato da parte dei produttori;

il MGP ed il resto dei mercati europei a cui esso è accoppiato sono peraltro mercati spot a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell'energia corrisponde al prezzo dell'offerta più costosa che il mercato ha dovuto accettare per poter soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell'offerta marginale vengono accettate e remunerate al prezzo di quest'ultima, godendo quindi di una *extra*-remunerazione, detta "rendita inframarginale". Al riguardo, la teoria economica sostiene che, in un mercato ideale perfettamente competitivo, in cui il prezzo di offerta corrisponde al costo variabile di produzione, la rendita inframarginale è necessaria a coprire i costi fissi, di investimento e di O&M;

tuttavia, nella situazione odierna del mercato, l'abnorme crescita dei prezzi *spot* ha determinato una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e quindi dei corrispondenti *extra*-profitti, per quelle tecnologie di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili;

nel caso degli impianti a fonti rinnovabili, occorre distinguere tra impianti non incentivati ed impianti incentivati. Riguardo ai primi, gli impianti idroelettrici tradizionali, che peraltro risultano ormai ampiamente ammortizzati e che quindi necessitano di coprire limitati costi fissi, hanno pienamente beneficiato delle elevate rendite inframarginali. Riguardo ai secondi, occorre distinguere tra tre tipologie di schemi di incentivazione: 1) quelli in cui l'energia prodotta resta nella disponibilità del produttore (*feed-in premium* quale ad esempio il conto energia) che, oltre all'incentivo, beneficia direttamente della vendita sul mercato dell'energia prodotta agli elevati prezzi *spot*; 2) quelli che

prevedono la cessione dell'energia al GSE (*feed-in tariff* quale ad esempio la tariffa onnicomprensiva): in questo caso il produttore rinnovabile non è esposto ai prezzi *spot*, per cui l'unico beneficiario dei loro livelli elevati risulta il GSE, che può in tal modo ridurre il peso della componente tariffaria ASOS a copertura dei costi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili (FER), generando un ritorno positivo per i consumatori, peraltro a loro volta esposti agli elevati prezzi di acquisto dell'energia; 3) quelli che prevedono a monte un meccanismo di asta per assegnare una *feed-in tariff* regolata con un contratto a due vie, come gli schemi di incentivazione di cui al "decreto FER 1": in tal caso, l'incentivo corrisponde alla differenza tra la tariffa definita su base di asta e il prezzo zonale orario, per cui qualora quest'ultimo dovesse superare il valore della tariffa, il produttore dovrebbe rendere al GSE, andando a ridurre il peso della componente tariffaria ASOS;

rilevato che:

in passato, per risolvere il problema delle eccessive rendite inframarginali fu fatta la proposta di convertire MGP dal sistema a prezzo marginale al sistema *pay-as-bid*, nel quale ogni offerta accettata è remunerata al proprio prezzo, eliminando in tal modo alla radice ogni rendita inframarginale. Vi sono molte ragioni per sostenere che un sistema *pay-as-bid* è meno efficiente di un sistema a prezzo marginale, tuttavia, nel caso specifico, poiché i partecipanti al mercato sono razionali, nel passare al *pay-as-bid* essi ovviamente cambierebbero strategia di offerta, offrendo prezzi vicini a quelli che ciascuno di essi stimerebbe essere il prezzo marginale del mercato, conseguendo quindi un risultato, in termini di esborso complessivo per i consumatori, nel migliore dei casi identico a quello del sistema a prezzo marginale;

su questo tema, più di recente la Spagna ha introdotto una misura temporanea volta a ridurre gli *extra*-profitti da rendita inframarginale che gli impianti di generazione a bassi o nulli costi variabili (impianti nucleari, idroelettrici, eolici e solari) stanno ottenendo in questo periodo, grazie ai prezzi *spot day-ahead* molto elevati che si sono verificati anche in quel Paese, spinti dai rincari del gas e dei permessi di emissione di CO₂, ai cui costi tali impianti non sono esposti. In particolare, questa misura non si applica agli impianti incentivati e a quelli di potenza inferiore a 10 MW, né agli impianti a fonti rinnovabili non incentivati che abbiano stipulato contratti di lungo termine (*PPA - Power Purchase Agreement*) che non prevedano coperture legate agli incrementi dei prezzi del gas e che quindi non abbiano incrementato i ricavi per via della crescita dei prezzi;

più in generale, occorre chiedersi se un modello di mercato come quello *spot* a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l'effettuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve periodo, abbia ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mercato sia coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi variabili pressoché nulli e pure in buona parte incentivate. Poiché gli impianti a fonti rinnovabili hanno invece significativi costi fissi, in particolare di investimento, appare evidente come, in assenza di incentivi, la copertura di tali costi, e quindi la bancabilità degli investimenti, sia meglio garantita da contratti di vendita dell'energia di lungo periodo, quali i PPA, piuttosto che da una quotidiana ed incerta competizione sul mercato *spot*, dove attualmente sono in larga misura le altre fonti a fare il prezzo. Stabilizzare il prezzo di acquisto sul medio-lungo periodo sarebbe peraltro altrettanto benefico per il consumatore controparte del contratto;

laddove la produzione FER, in particolare non programmabile, fosse opportunamente contrattualizzata sul medio-lungo termine, e quindi per nulla esposta al prezzo *spot*, il ruolo del mercato *spot* rimarrebbe quello di coprire la domanda residua, che a sua volta andrebbe progressivamente a ridursi per via degli obiettivi di neutralità climatica al 2050. In tale ottica, a tendere, a livello *spot* per l'energia sopravviverebbe il solo mercato di bilanciamento;

nelle more di una riforma di tale meccanismo di mercato, particolare attenzione deve essere prestata agli eventuali comportamenti anticoncorrenziali degli operatori sul mercato del giorno prima. In questa situazione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle offerte dei cicli termoelettrici (300 euro/MWh dei primi di ottobre vs 50 euro/MWh ante-Covid) garantiscono, infatti, rendite inframarginali elevatissime a tutti i rimanenti impianti. Tali rendite risultano assolutamente fuori scala

rispetto sia ai valori pre-Covid sia alle ragionevoli attese di mercato. Questa condizione potrebbe costituire un forte stimolo alla presentazione di offerte indebitamente elevate da parte degli operatori, in quanto, da un lato, essi si garantirebbero una elevata remunerazione della produzione da impianti termoelettrici, dall'altro, sarebbe ulteriormente esaltato il valore delle rendite infra marginali di tutti impianti in possesso dei medesimi operatori;

impegna il Governo:

a fronte dello scenario delineato in premessa, a valutare, nell'ambito della prossima legge di bilancio, la creazione di un fondo alimentato mediante gli *extra* profitti realizzati dalle aziende favorite dall'aumento del prezzo del gas, al fine di sostenere i costi sociali delle fasce più deboli, che maggiormente hanno subito l'effetto della pandemia, nonché di agevolare un percorso che renda più equa la transizione verso la decarbonizzazione.

G/2401/16/10

[Castaldi](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale. In particolare, è previsto uno sgravio fiscale che compensi parzialmente gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche (1,2 miliardi) e che annulli le aliquote relative a questi oneri per gli utenti domestici e per le utenze non domestiche in bassa tensione (0,8 miliardi). Per il settore del gas naturale, il decreto prevede inoltre l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento (circa 0,6 miliardi) e il contenimento delle aliquote gravanti sugli oneri di sistema (quasi 0,5 miliardi). Viene infine rafforzato il *bonus* sociale elettrico e gas (0,5 miliardi) con l'obiettivo di sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette per le categorie più svantaggiate. Secondo le stime del Governo, beneficerebbero di quest'ultimo intervento circa 3,5 milioni di famiglie;

considerato che:

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19 e risulta essere trasversale a molteplici settori, da quello dei prodotti agricoli di base a quello delle costruzioni, in cui gli aumenti hanno riguardato soprattutto i metalli, le materie plastiche derivate dal petrolio, il calcestruzzo e bitumi, causando difficoltà di approvvigionamento per le aziende che hanno prodotto in gravi ripercussioni sociali ed economiche, al settore dell'energia, in cui gli aumenti, stanno causando una vera e propria crisi energetica;

L'Agenzia internazionale dell'energia ha stimato che la domanda mondiale di gas naturale è in crescita sia nel 2021 (+3,7 per cento a/a), su livelli simili a quelli rilevati nel 2019, che nel biennio successivo (+1,3 per cento a/a nel 2022 e +1,9 per cento a/a nel 2023), mentre per quanto riguarda l'energia elettrica, nel corso del 2021, è proseguita la fase rialzista fino al raggiungimento, nelle prime settimane di settembre, del massimo storico del PUN di 143,2 euro/MWh. Tale aumento è ascrivibile sia alla ripresa dei consumi elettrici italiani che, soprattutto, ai costi di generazione spinti verso l'alto dai crescenti prezzi del gas naturale all'ingrosso e dei permessi di emissione; sempre l'AIE nell'ultimo aggiornamento di ottobre dell'*Oil market report* riporta chela carenza di gas naturale, GNL e carbone, oltre ad ostacolare la ripresa economica sta comportando un massiccio uso di petrolio greggio per la generazione di energia elettrica;

da una prospettiva europea non è solo l'Italia a subirne gli effetti: gli aumenti delle materie

prime e della CO2 confermano, infatti, forti ripercussioni sui prezzi finali dei consumatori anche in altri Paesi europei, quali la Spagna e la Francia. Secondo l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i prezzi europei del gas sono cresciuti di oltre l'80 per cento nel terzo trimestre del 2021 rispetto al secondo, con picchi nei mercati all'ingrosso di oltre 70 euro/MWh nella seconda metà di settembre (contro i circa 20 euro/MWh di inizio anno); tali aumenti sono correlati anche all'aumento di prezzo della CO2 che, dalla fine del mese di agosto di quest'anno, si è attestato oltre i 60 euro/tCO2. A titolo di confronto, si pensi che nel mese di settembre del 2020 la CO2 valeva circa 28 euro/tCO2. Nel confronto con il secondo trimestre del 2021, il prezzo medio rilevato nel terzo trimestre è risultato in aumento del 13 per cento circa;

nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, presentata al Parlamento nel mese di settembre, è stato evidenziato che sebbene il "forte aumento del prezzo del gas naturale e dell'elettricità sembri dovuto ad una serie di fattori temporanei, tuttavia, la domanda mondiale di energia è in crescita e, dal lato dell'offerta, fattori ambientali e geopolitici potrebbero esercitare ulteriori effetti avversi. Pertanto, l'eventualità di una carenza di offerta e/o persistenza del rialzo dei prezzi costituisce un rilevante fattore di rischio per la previsione di crescita e inflazione";

considerato inoltre che:

l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche ha determinato incrementi delle tariffe decise dall'ARERA in due riprese. Nello specifico, il 1° luglio 2021 l'ARERA ha comunicato gli aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas in vigore nel terzo trimestre del 2021, rispettivamente del 10 e del 15 per cento. L'ARERA è intervenuta nuovamente in data 28 settembre 2021, sancendo aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas rispettivamente del 29,8 e del 14,4 per cento valevoli dal quarto trimestre del 2021. In entrambe le occasioni l'intervento del Governo ha consentito di attenuare l'entità degli aumenti tariffari;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02537, presentato alla Camera dei deputati, il Ministro della transizione ecologica ha annoverato tra le cause degli aumenti di prezzo delle materie prime: "la riduzione delle quantità rifornite dai Paesi produttori verso l'Europa, che vanno più a beneficio dei Paesi ad Est; i bassi livelli di stoccaggio nei siti europei, dovuti all'inverno di lunga durata; la decisa ripresa dell'economia, che comporta una grande richiesta di energia; ritardi nell'autorizzazione a esercire nuovi metanodotti di importazione; determinate forme di distribuzione che incidono sul mercato interno"; nel rispondere invece all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02538, il Ministro ha ammesso che "nonostante nel Piano integrato energia e clima (il PNIEC) siano state previste misure per attuare la transizione energetica, i consumi di gas del nostro Paese saranno ancora consistenti nel breve e medio termine, in quanto il percorso verso una completa decarbonizzazione dell'energia sarà influenzato anche dalle tempistiche di sviluppo delle tecnologie per la transizione, dall'economicità dei relativi processi e dalla sicurezza del sistema energetico complessivo";

a conferma del fatto che l'attuale condizione è fonte di grande preoccupazione per le Istituzioni europee, il 14 ottobre, la Commissaria per l'energia, Kadri Simson, ha presentato al Parlamento europeo il pacchetto di misure di breve e medio termine messe a punto dalla Commissione per fronteggiare l'aumento dei prezzi nel settore dell'energia, il quale verosimilmente si protrarrà per tutto l'inverno; sebbene sia stato ribadito che l'UE continuerà a lavorare a un sistema energetico efficiente, caratterizzato da una grossa quota di rinnovabili, rimane fermo che per quanto queste ultime stiano diventando più convenienti e rivestano sempre più importanza nella fornitura di energia alla rete elettrica e nella fissazione dei prezzi, nei periodi di maggiore domanda sono ancora necessarie altre fonti di energia, compreso il gas; come sottolineato, anche a livello nazionale, la crisi ha messo in luce un altro aspetto, cioè l'importanza dello stoccaggio per il funzionamento del mercato europeo del gas. Al momento l'Unione è in grado di stoccare oltre il 20 per cento del gas che consuma ogni anno, ma non tutti gli Stati membri dispongono di impianti appositi, e in ogni caso non sempre l'uso che ne fanno e gli obblighi di manutenzione sono gli stessi;

valutato che:

destano preoccupazione le ultime dichiarazioni del presidente russo, Vladimir Putin, il quale, da

un lato, ha attribuito l'incremento del prezzo del gas alla carenza di energia elettrica dovuta allo sviluppo delle energie rinnovabili, dall'altro non ha ancora specificato quando e in che misura la Russia potrebbe aumentare i volumi forniti all'Europa per contribuire stabilizzare il mercato;

l'orientamento europeo, come confermato dalla Commissaria Ue per le questioni energetiche, Kadri Simson, nel presentare le proposte di breve e medio termine, è quello di attuare una politica di tolleranza zero per ogni manipolazione e speculazione di mercato, poiché una delle comuni priorità rimane quella di continuare ad aumentare gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili in modo da consentire ai Paesi europei di essere meno dipendenti dalle forniture di petrolio, gas e carbone con relativi rischi associati alla volatilità di prezzi e mercati;

il Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre si è occupato della recente impennata dei prezzi dell'energia e ha esaminato l'impatto dell'aumento dei prezzi sui cittadini e sulle imprese, soprattutto sui cittadini vulnerabili e sulle PMI, che cercano di riprendersi dalla pandemia di COVID-19. Il pacchetto di misure presentato nella comunicazione della Commissione sulla risposta all'aumento dei prezzi dell'energia contiene misure utili sia nel breve che nel più lungo periodo. Il Consiglio europeo invita: 1) la Commissione a studiare il funzionamento dei mercati del gas e dell'energia elettrica, nonché del mercato dell'EU ETS, con l'aiuto dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Successivamente la Commissione valuterà se taluni comportamenti di negoziazione richiedano ulteriori misure di regolamentazione; 2) gli Stati membri e la Commissione a utilizzare urgentemente al meglio il pacchetto di misure per fornire aiuto a breve termine ai consumatori più vulnerabili e sostenere le imprese europee, tenendo conto della diversità e specificità delle situazioni negli Stati membri; 3) la Commissione e il Consiglio a prendere in considerazione in tempi brevi misure a medio e lungo termine volte a contribuire a un'energia a prezzi abbordabili per le famiglie e le imprese, aumentare la resilienza del sistema energetico dell'UE e del mercato interno dell'energia, provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere la transizione verso la neutralità climatica, tenendo conto della diversità e specificità delle situazioni negli Stati membri; 4) la Banca europea per gli investimenti a esaminare in che modo accelerare gli investimenti nella transizione energetica, nel quadro del suo attuale margine di manovra in termini di capitale, nell'ottica di ridurre i rischi di future perturbazioni e realizzare le ambizioni dell'Europa in materia di connettività globale;

i lavori saranno portati immediatamente avanti nella riunione straordinaria del Consiglio TTE (Energia) del 26 ottobre 2021. Il Consiglio europeo seguirà l'evoluzione della situazione e ritornerà sulla questione a dicembre;

in tale quadro, desta preoccupazione l'atteggiamento di alcuni Stati, come l'Ungheria e la Polonia, che hanno annunciato una posizione unitaria di contrasto al pacchetto "Fit for 55", in quanto attribuiscono alla Commissione europea la responsabilità di star deliberatamente alzando i prezzi energetici per favorire la transizione alle rinnovabili, causando così un incremento delle bollette negli Stati membri;

impegna il Governo:

tenuto conto che l'incremento dei prezzi riguarda tutte le *commodities* e rischia di generare impatti rilevanti a danno della capacità di spesa delle famiglie e dei consumi, ad attivare con urgenza un tavolo con i rappresentanti della filiera agroalimentare, al fine di individuare forme di intervento per sostenere la domanda interna e mitigare l'effetto dei rincari dei beni energetici e delle materie prime sulle famiglie italiane e sulle imprese;

ad adottare tutte le opportune ed ulteriori misure fiscali a vantaggio del reddito disponibile delle famiglie e della competitività delle imprese, nonché quelle necessarie a prevenire che nello scenario descritto in premessa si possano innescare eventuali conseguenze a danno di consumatori e imprese derivanti dalla prossima entrata in vigore di eventuali nuove tasse al consumo;

a fronte dei rischi emergenti legati alle crescenti difficoltà nella catena degli approvvigionamenti di materie prime e all'aumento dei relativi prezzi, ad accompagnare i settori produttivi più esposti agli effetti della fase di transizione in atto nella riconversione delle produzioni tradizionali e nella formazione del capitale umano.

G/2401/17/10

[Castaldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale;

la dinamica dei prezzi dell'energia, dopo la profonda discesa che ha caratterizzato il 2020, ha visto una decisa impennata al rialzo, determinata da una brusca accelerazione di tutti i costi delle materie prime - a causa della ripresa economica dopo i ribassi dovuti alla pandemia da Covid-19 e delle difficoltà occorse nelle filiere di approvvigionamento - e dalle alte quotazioni dei permessi di emissione di CO₂, con variazioni che, nel giro di pochi mesi, hanno proiettato i prezzi delle materie prime decisamente verso massimi storici;

considerato che:

il forte aumento del costo delle materie prime e dei costi dei materiali da costruzione è al centro delle preoccupazioni del settore delle costruzioni. L'aumento dei prezzi, insieme alla mancanza di materiali e alla mancanza di manodopera, mette infatti a rischio la ripresa del settore delle costruzioni e dell'economia italiana e rischia di minare in particolare la possibilità di usare tempestivamente i fondi del PNRR;

come evidenziato in sede di audizione sul provvedimento in esame, la problematica riguarda sia il mercato pubblico che quello privato. Per il mercato privato, non sono state sinora individuate soluzioni efficaci, sebbene siano state avanzate proposte volte a prevedere la revisione prezzi, consentendo alle parti di procedere alla rinegoziazione del contratto anche nel caso in cui vi siano clausole difformi, e a regolamentare eventuali ritardi nei lavori;

per i lavori pubblici, finora, è stata prevista solo una norma per il primo semestre 2021 con uno stanziamento per il fondo nazionale di 100 milioni di euro. Tale misura, sicuramente positiva, necessita di ulteriori interventi. Occorre, infatti, intervenire anche con riferimento al secondo semestre, nonché con riferimento ai prezziari sulla base dei quali vengono bandite le gare attuali, che vanno adeguatamente aggiornati;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, volta a sostenere il settore delle costruzioni, che risente notevolmente del forte aumento del costo delle materie prime e dei costi dei materiali.

G/2401/18/10

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Si dispone, inoltre, che per il quarto trimestre 2021 ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri

generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro;

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19. Per contrastare i rincari dei prezzi all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica il Governo ha adottato misure temporanee per contenere gli aumenti delle bollette dell'energia per le famiglie e le imprese, quali, da ultimo, il decreto-legge in esame. L'unica misura efficace al fine di attenuare i forti incrementi delle bollette del gas per l'industria è quella prevista all'articolo 2, comma 2, che azzera gli oneri di sistema, sebbene a fronte di aumenti del prezzo del gas che sono dell'ordine di 1 euro/Smc, la riduzione degli oneri incide per circa 2c euro/Smc;

considerato che:

i dati disponibili confermano la tendenza a ulteriori rialzi dei prezzi dell'energia nell'immediato futuro. Le previsioni di medio periodo, inoltre, ad oggi lasciano intravedere un processo ancora lento di riallineamento verso prezzi più bassi, con prezzi del gas naturale superiori ai 40 EUR/MWh per tutto il 2022, per poi scendere verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023;

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 30 settembre 2020, ha definito, in relazione alla sicurezza e all'affidabilità del sistema gas, l'istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali. Il medesimo decreto disciplina sia le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, che le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata;

il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno; pertanto, le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento, rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas non attuabile dalle imprese;

considerato inoltre che:

per i motivi sovresposti, le imprese stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, a causa di prezzi del gas così sostenuti, rischiando così di perdere il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas, e causando la perdita di efficacia della misura proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune misure volte a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, quali l'aumento dei giorni di riferimento della media mobile dei prelievi, nonché l'aumento del numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto;

2) ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, portandolo a da 10 a 15 milioni di Smc/g, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità;

3) ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

G/2401/19/10

[Castaldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei

prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale;

considerato che:

le tensioni sui prezzi gas e CO₂ hanno comportato un aumento del costo della bolletta elettrica di circa 40 miliardi di euro su base annua. Tali tensioni potranno perdurare in ragione della chiusura degli impianti a carbone a livello mondiale, della riduzione negli investimenti nell'*upstream gas&oil*, della crescita della domanda energetica internazionale nonché dalla lentezza della crescita FER e degli investimenti in accumuli;

lo sviluppo coordinato delle fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) e dei sistemi di accumulo, insieme ad una maggiore penetrazione del vettore elettrico, sono fattori chiave per ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitare le tensioni sui prezzi dell'energia dovute ai costi delle *commodity* (gas e CO₂), e fare da volano per la crescita economica del Paese, la ricerca e l'innovazione tecnologica;

come evidenziato in sede di audizione, l'avvio di un programma di investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER) e accumuli, che potrà essere reso possibile solo se accompagnato da una ulteriore semplificazione autorizzativa, consentirebbe di sostituire la produzione a gas con rinnovabili e accumuli e ridurre il numero di ore in cui la tecnologia è marginale, con il beneficio di una minore esposizione del prezzo dell'energia elettrica al costo del gas e di conseguenza una minore volatilità del prezzo dell'elettricità per famiglie e imprese,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a favorire gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER) e in sistemi di accumulo, al fine di ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitare le tensioni sui prezzi dell'energia dovute ai costi delle materie prime e rilanciare la crescita economica del Paese e il settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

G/2401/20/10

[Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

l'articolo 1, al fine di contenere gli effetti dell'imminente aumento delle bollette elettriche previsto per il mese di ottobre 2021, conferisce, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l'importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, di cui, 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

inoltre, dispone l'annullamento da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il IV trimestre 2021, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro;

l'attività dei consorzi di bonifica è riferita alla tutela del territorio e il loro consumo orario di energia elettrica risulta sostanzialmente imprevedibile *ex ante* poiché non legato ad uno storico e nemmeno ad un ciclo produttivo ma a una serie di condizioni meteo, e non solo, note solamente nell'immediato,

tale specificità non viene attualmente riconosciuta dalla normativa attuale dello sbilanciamento

(differenza oraria tra l'energia programmata *ex ante* e l'energia consumata a consuntivo) che si basa sull'allegato A alla deliberazione ARERA 111/2006 s.m.i. Per questo i consorzi di bonifica vengono penalizzati economicamente nello svolgimento della loro attività. In particolare l'onere di programmare i consumi è in capo al fornitore di energia elettrica che, nonostante svolga tale attività nel rispetto dei principi di diligenza e prudenza, si trova a sostenere costi di sbilanciamento molto elevati che, da prassi consolidata di mercato, include all'interno dei prezzi di fornitura. Così, rispetto agli altri clienti finali, i consorzi di bonifica hanno un aggravio di spesa che non può esser in alcun modo evitata, né da loro né dal loro fornitore, non potendo programmare la loro attività;

con l'aumento di oltre il 300 per cento da inizio anno dei prezzi della componente energia elettrica, gli oneri di sbilanciamento (correlati al prezzo dell'energia), pur attuando, come detto, tutti i meccanismi di diligenza e prudenza, hanno raggiunto, per le forniture intestate ai consorzi di bonifica, valori prossimi ai 3,00 euro/MWh. Considerando il consumo di energia elettrica dei consorzi di bonifica di circa 1.100.000 MWh/anno, l'onere per sbilanciamento equivale a 3.300.000 euro/anno. Una gestione dello sbilanciamento poco accurata, può determinare penali che raggiungono anche gli 8 euro/MWh;

occorrerebbe prevedere, quindi, che i punti di prelievo afferenti ai consorzi di bonifica debbano essere evidenziati così da valorizzare il loro sbilanciamento elettrico esclusivamente secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, lettera a), ii) e lettera b), ii) dell'allegato A alla deliberazione ARERA 111/2006 s.m.i., non considerando quindi le penalizzazioni previste dal citato articolo 40, comma 3, lettera a), i) e lettera b), i) dell'allegato A alla predetta deliberazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto esposto in premessa.

Art. 1

1.1

[Collina](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «16,5 kW» con le seguenti: «30 kW».

1.2

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con potenza disponibile fino a 16,5 kW» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché alle utenze non domestiche in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, di cui all'allegato A della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 27 dicembre 2019, n. 568/2019, senza limitazioni alla potenza disponibile»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «810 milioni»;

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le seguenti: «2.848,4 milioni»;

b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «310 milioni».

1.3

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «820 milioni»;

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le seguenti: «2.858,4 milioni»;

b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «320 milioni».

1.4

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 2, dopo le parole «con potenza disponibile fino a 16,5 kW», aggiungere le seguenti: «nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

1.5

[Garnero Santanchè](#), [Nastri](#)

Al comma 2, dopo le parole: «con potenza disponibile fino a 16,5 kW» inserire le seguenti: «nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

1.6

[Collina](#), [Manca](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La disposizione si applica anche alle utenze non domestiche che eccedono il limite di potenza disponibile indicato, purché la spesa sostenuta per l'energia incida per almeno il 30 per cento sul fatturato e purché le dette imprese non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

1.7

[Collina](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La disposizione si applica anche alle utenze non domestiche di cui al Codice ATECO 13 - Preparazione e filatura di fibre tessili, che eccedono il limite di potenza disponibile indicato, purché queste non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

1.8

[Gallone](#), [Tiraboschi](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Fatta eccezione per le imprese a forte consumo di energia che possono accedere alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, la disposizione si applica anche alle utenze non domestiche con disponibilità di potenza superiore a 16,5 kW, a condizione che la spesa media sostenuta per il consumo di energia elettrica nei tre anni precedenti a quello in corso sia superiore al 30 per cento rispetto all'ammontare medio del fatturato calcolato sul medesimo periodo. A tali fini, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a un miliardo di euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole «determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «determinati in 3.038,4 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva delle spese impreviste di cui all'articolo 28, della legge

31 dicembre 2009, n. 196;».

1.9

[Nencini](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022 sono altresì annullate le suddette aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.».

1.0.1

[Toffanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. I punti di prelievo afferenti ai consorzi di bonifica sono evidenziati al fine di valorizzare il loro sbilanciamento elettrico esclusivamente secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, lettera a), ii) e lettera b), ii) dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 111/2006, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 153 (Supplemento ordinario n. 158) del 4 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

G/2401/21/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, siano assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento;

l'attuale testo normativo pone alcuni dubbi in merito all'ambito di applicazione dell'aliquota IVA in parola; circostanza da cui potrebbero discendere contenziosi sia con il consumatore finale che con l'Agenzia delle entrate in merito alla corretta applicazione della misura;

impegna il Governo:

- ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di confermare che l'ambito di applicazione della disposizione riguarda tutte le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione per usi civili ed industriali, comprese quelle per gli utilizzi esclusi da tassazione di cui agli articoli 21 e 22 del TUA e le esenzioni e gli impieghi agevolati ad aliquota ridotta di cui agli articoli 17 e 24 del TUA nonché chiarire che anche le componenti accessorie addebitate nella bolletta in ragione della somministrazione di gas naturale sono soggette alla medesima aliquota ridotta prevista dall'articolo 2 in parola.

G/2401/22/10

[Collina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 2 del decreto legge reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale, sia per gli usi civili che per quelli industriali;

in particolare, il comma 2 del suddetto articolo prevede per il quarto trimestre 2021 una riduzione delle aliquote relative agli oneri generali gas;

i settori manifatturieri ad elevato utilizzo di gas naturale stanno fronteggiando un'impennata del prezzo della fonte energetica che sta mettendo in discussione la stessa profittabilità dell'attività di impresa e tale congiuntura si inserisce in un contesto che registra un costo dell'energia strutturalmente più elevato nel nostro Paese rispetto a quello dei principali Paesi nostri *competitor* nel manifatturiero;

il gas naturale è destinato ad essere il combustibile per la transizione, in attesa di alternative tecnologicamente ed economicamente sostenibili, essendo la più pulita tra le fonti fossili;

impegna il Governo:

ad adottare, prima della perdita di efficacia delle misure contenute nell'articolo 2, comma 2, del presente decreto-legge, l'atteso decreto per la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, già prevista dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

G/2401/23/10

[Collina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore del gas naturale, il decreto in esame, all'articolo 2, prevede che "in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento";

le più aggiornate previsioni di medio periodo, secondo i dati dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, prevedono che i prezzi del gas naturale rimangano superiori a 40 EUR/MWh per tutto il 2022, con una diminuzione verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023, rendendo dunque necessaria una proroga per il prossimo anno delle misure introdotte dal decreto in esame;

considerato che:

il brusco aumento dei prezzi del gas rischia di mettere a repentaglio la ripresa a seguito della pandemia da COVID-19, soprattutto nei settori industriali che richiedono una grande e costante quantità di energia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di applicare, al fine di garantire la continua ripresa delle attività economiche, le disposizioni di assoggettamento all'aliquota IVA del 5 per cento previste dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, anche nell'anno 2022, qualora i prezzi del gas naturale rimangano sugli attuali livelli.

G/2401/24/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Martì](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'articolo 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali;

anche il prezzo dell'energia elettrica segue un *trend* di sensibile rialzo che perdurerà verosimilmente fino a aprile 2022;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura di energia elettrica non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore energetico per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere l'aliquota IVA al 5 per cento, di cui all'articolo 2 del presente decreto, anche alla somministrazione di energia elettrica.

G/2401/25/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il riscaldamento invernale può avvenire tramite l'acquisto diretto del gas naturale per la combustione oppure tramite l'acquisto del calore fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti di servizio energia conformi al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

a causa della formulazione della disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente decreto, l'aliquota in parola si applicherebbe all'acquisto di gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare calore che viene venduto all'utenza finale ma non anche alla successiva fornitura di calore;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

l'esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto avrebbe ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore si troverebbero ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;

peraltro, l'Unione europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ed alcuni Stati membri come la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata al calore venduto

tramite reti di teleriscaldamento efficienti;

le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio energia che rappresentano uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del mantenimento delle condizioni di *comfort* negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, di cui all'articolo 2 del presente decreto, anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 10.

G/2401/26/10

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Martì](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, in particolare per coloro che lavorano nel settore della distribuzione e nel trasporto di metano;

a differenza di altre attività che utilizzano il gas per la produzione di beni e l'erogazione di servizi (per cui il costo del gas costituisce solo una componente minore del prezzo finale del prodotto), nel caso della vendita del metano per autotrazione il prezzo del gas rappresenta la quasi totalità del "prodotto finito". In questi giorni, quindi, è stato inevitabile un aumento dei prezzi del metano al pubblico, nonostante molti utenti stiano vendendo anche al di sotto dei margini di guadagno;

gli aumenti del costo del gas naturale hanno portato il prezzo di vendita del metano a sorpassare quello degli altri carburanti liquidi, minando la sostenibilità del comparto del metano auto, vanificando gli effetti degli strumenti incentivanti già in essere e scatenando una pericolosa spirale inflattiva per i cittadini;

il gas naturale per autotrazione è il carburante alternativo per antonomasia ed ha raggiunto percentuali d'impiego significative (circa il 2 per cento dell'attuale circolante);

questa *escalation* dei prezzi mette in difficoltà un settore di eccellenza che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l'Italia e per l'Europa, considerato anche che oggi il 20 per cento del gas naturale utilizzato in autotrazione è biometano;

sebbene il decreto legge in esame riduca parzialmente alcuni oneri ARERA e l'aliquota IVA della somministrazione di gas dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, le misure attualmente previste non sono sufficienti a contenere l'impennata dei prezzi;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per estendere l'aliquota IVA al cinque per cento di cui all'articolo 2 del presente decreto, al gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con previsione dell'applicazione della medesima aliquota ridotta anche al gas naturale ceduto direttamente al cliente per il rifornimento dei veicoli.

Art. 2

2.1

[Collina](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «metano» con la seguente: «naturale».

2.2

[Mollame](#), [Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per gli usi civili e industriali» con le seguenti: «per gli usi civili, industriali e per l'autotrazione»;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.3

[Gallone](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «per gli usi civili e industriali» con le seguenti: «per gli usi civili, industriali e per l'autotrazione»

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla seguente disposizione quantificata in 45 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

2.4

[Collina](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «usi civili e industriali» con le seguenti: «usi civili, industriali e per l'autotrasporto» e aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.».

2.5

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «usi civili e industriali», aggiungere le seguenti: «nonché all'autotrazione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.6

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» aggiungere le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale

nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.7

Collina

Al comma 1, dopo le parole «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» inserire le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

2.8

Garnero Santanchè, Nastri

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» inserire le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

2.9

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, dopo le parole «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», aggiungere le seguenti: «nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.10

Croatti, Puglia

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» inserire le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le seguenti: «2.856,4 milioni»;*
- b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «318 milioni».*

2.11

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» aggiungere le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio

2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.12

Garnero Santanchè, Nastri

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» aggiungere le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

2.13

Collina

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» inserire le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

2.14

Nencini

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali gas di cui al comma 2 sono annullate.».

2.0.1

Paragone

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e accisa su energia elettrica e gas per i clienti domestici)

1. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Agli effetti dell'imposta non è altresì imponibile la fornitura di energia elettrica e gas per uso domestico";

b) alla Tabella A Parte III:

1) al n. 103 le parole: "energia elettrica per uso domestico;" sono soppresse;

2) al n. 127-bis) le parole da: "somministrazione di gas" fino a: "acqua calda" sono soppresse.

2. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) al comma 1 le parole: "per usi civili" sono soppresse;

2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non è sottoposto ad accisa il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili."

b) all'articolo 52, comma 3, lettera e), le parole da: "con potenza" fino a: "dei prezzi" sono soppresse.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità attuative di cui al presente articolo».

2.0.2

Paragone

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis

(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi 59 e 60 sono abrogati.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2022, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma».

3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con le delibere 481/2017/R/eel e 922/ 2017 /R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.

4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima (MGP) il mese precedente la data di offerta.

5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.».

2.0.3

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis

(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)

1. Nei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente interessata da tale variazione e' revisionata secondo criteri piu' aderenti all'effettivo andamento del mercato. ».

2.0.4

Collina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)

1. Nei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente interessata da tale variazione è revisionata secondo criteri più aderenti all'effettivo andamento del mercato.».

Art. 3

3.1

Vaccaro, Gaudiano, Puglia, Donno

Al comma 1, sostituire le parole da: «economicamente svantaggiati» fino a: «18 febbraio 2008», con le seguenti: «appartenenti a nuclei familiari che si trovano in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui».

3.2

Ciriani, Garnero Santanchè, Nastri

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'importo di 450 milioni di euro» con le seguenti: «dell'importo di 900 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 5, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) quanto a 450 milioni di euro si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziato per l'erogazione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

3.0.1

Paragone

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Articolo 3-bis

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con

corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».

3.0.2

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Misure per la competitività e la riduzione dei costi energetici delle imprese)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

2. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di promuovere la locazione operativa di impianti da fonte rinnovabile da parte di società che abbiano come oggetto sociale l'erogazione di servizi energetici, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta la possibilità di trascrivere nei pubblici registri immobiliari e rendere opponibile a terzi la proprietà dei componenti d'impianto da parte del locatore operativo, a prescindere dalla durata della locazione operativa e dal fatto che vi sia o meno opzione per il riscatto dell'impianto da parte del conduttore. La trascrizione può essere effettuata anche senza necessità di accatastamento dell'impianto e senza che il contratto di locazione operativa sia considerato contratto di locazione immobiliare. Ai fini del presente articolo, per locazione operativa si intende il contratto con il quale il locatore o concedente attribuisce all'utilizzatore il godimento di beni mobili od immobili dietro versamento di un corrispettivo sotto forma di canoni a scadenza periodica, senza possibilità di esercitare il diritto di riscatto.

5. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.3

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Misure a tutela degli utenti svantaggiati)

1. Al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti civili che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3, è istituito il Servizio elettrico pubblico esercitato da Acquirente Unico s.p.a., di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che lo gestisce secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione.

2. Al fine di conseguire migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi a beneficio dei clienti finali, Acquirente Unico s.p.a., oltre alla funzione di approvvigionamento, può svolgere anche il servizio di vendita. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

3. Il servizio elettrico pubblico si applica ai clienti finali:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessari per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano tra i soggetti aventi diritto all'assistenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

f) di età superiore ai 75 anni.

4. La fornitura di energia elettrica per i clienti di cui al comma 3 è assicurata dal servizio di maggior tutela fino alla data di cessazione prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124. A partire dalla medesima data, i clienti di cui al comma 3 del presente articolo, transitano dal servizio di maggior tutela al servizio elettrico pubblico.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.0.4

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Misure per favorire la realizzazione di accumuli di energia integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e loro cumulabilità con altri incentivi)

1. Gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche già esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi, ivi incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.5

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi a condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia per la distribuzione e l'erogazione di energia elettrica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.6

[Vaccaro](#), [Donno](#), [Anastasi](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di canone unico patrimoniale)

1. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità in settori nei quali è prevista una netta separazione in virtù di obblighi legislativi o regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico sulla base del numero delle utenze attivate dalle società che svolgono l'attività di vendita entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente.».

3.0.7

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Misure per contrastare alti costi del combustibile dovuti a scarsità di risorse)

1. Al fine di assicurare che il mercato della capacità possa garantire l'adeguatezza e la possibilità effettiva di approvvigionamento delle risorse a costi sostenibili, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio decreto, adotta disposizioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per individuare nuovi criteri per la definizione del prezzo di esercizio che tengano conto della variazione dei costi operativi.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le procedure concorsuali riferite agli anni di consegna 2024 e 2025 sono sospese.».

3.0.8

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

1. All'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011," sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione,

commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia,".».

3.0.9

[Collina](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

1. All'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia."».

3.0.10

[Conzatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Estensione del close-out netting)

1. Al comma 86 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia."».

3.0.11

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 2, lettera *d*), numero 2), capoverso comma 2, lettera *b*), le parole: "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema" sono sostituite dalle seguenti: "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza"».

Art. 4

4.1

[Angrisani](#)

All'Allegato 1, dopo la voce numero 8, aggiungere la seguente: «8-bis. Articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.».

4.2

[De Lucia](#), [Vanin](#), [Puglia](#)

All'Allegato 1, aggiungere, in fine, la seguente voce:

«8-bis. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

4.3

[De Lucia](#), [Vanin](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Sopprimere il comma 2.

4.4

[De Lucia](#), [Vanin](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria", sono sostituite dalle seguenti: "in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento presso le scuole dell'infanzia e primaria";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti gli obiettivi formativi ed i crediti formativi universitari relativi alle didattiche e alla legislazione riferite all'inclusione necessari per l'accesso al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri e le modalità e le relative decorrenze, per il riconoscimento dei crediti formativi universitari ai sensi e per gli effetti del comma 3, secondo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno continua ad essere disciplinata ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni."».

4.5

[Rampi](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il concerto del Ministro dell'istruzione, sono definiti i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, i crediti formativi per l'accesso al medesimo corso di specializzazione e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari ai sensi e per gli effetti del comma 3, secondo periodo."».

4.6

[De Lucia](#), [Vanin](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Al comma 2, capoverso «5», dopo le parole: «inclusione scolastica», inserire le seguenti: «, a partire dall'anno accademico 2025-2026,».

1.4.2.5.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 186 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021
186ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore [COLLINA](#) (PD), considerata la complessità del tema e tenuto conto che la Commissione di merito sta svolgendo un ciclo di audizioni a cui sono invitati a partecipare anche i membri della 10ª Commissione, domanda se ci siano i margini temporali per esprimere il parere la settimana prossima.

Il presidente [GIROTTO](#) si riserva di compiere le opportune verifiche.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre, nel corso della quale si è conclusa l'illustrazione

degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, presumibilmente in serata, avrà un incontro con il Presidente del Senato al fine di elaborare un indirizzo comune sulle improponibilità delle proposte emendative per estraneità di materia.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre, nel corso della quale il presidente [GIROTTO](#) ricorda di aver svolto la relazione introduttiva.

Nel dibattito interviene il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale domanda se non sia il caso di cogliere l'occasione per affrontare il tema del *superbonus* 110 per cento, con particolare riguardo ai criteri di applicazione, al fine di giungere ad una posizione quanto più ampia possibile tra le forze politiche.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) riconosce a sua volta che, sull'argomento, occorre un ulteriore approfondimento, a partire dal riordino delle percentuali dei diversi *bonus* e dalla possibilità di permettere la conclusione dei lavori per chi li ha già utilizzati. Fa presente peraltro che si potrebbe intervenire non soltanto sull'aliquota, ma anche sulla platea dei soggetti. Occorre valutare, a suo giudizio, le misure che saranno assunte dal Governo, fermo restando che alcuni *bonus*, come ad esempio quello riguardante le facciate degli edifici, hanno finora funzionato particolarmente bene data la semplicità delle procedure.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) pone l'accento in particolare sui temi dello sconto in fattura e della cessione del credito, augurandosi che la Commissione possa approfondire anche tali aspetti.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*) reputa prioritario difendere il *superbonus* 110 per cento a nome di tutta la Commissione, caldeggiandone la proroga fino al 2023.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*) si riserva di valutare le proposte avanzate, fermo restando che in questa sede occorre esprimere un parere alle Commissioni finanze e lavoro sul contenuto del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PROROGA DEL SUPERBONUS 110 PER CENTO

Il presidente [GIROTTO](#) (*M5S*), riallacciandosi alle considerazioni espresse sul disegno di legge n. 2426, osserva che eventuali provvedimenti in materia di *superbonus* 110 per cento potrebbero non trovare la collocazione opportuna all'interno del citato disegno di legge.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rivendica la possibilità, per la Commissione, di assumere un

impegno unanime affinché sia prorogato il *superbonus* 110 per cento per tutto il 2023.

Concorda il presidente [GIROTTO](#) (M5S), augurandosi peraltro che si realizzi la convergenza di tutti i senatori e non soltanto dei membri della 10ª Commissione.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) pone all'attenzione il tema degli aumenti dei prezzi nel settore delle costruzioni.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) ricorda a sua volta che la misura del *superbonus* 110 per cento è nata in un momento di crisi di un settore. Successivamente, a fronte dell'aumento delle richieste, riconosce che si sono verificati incrementi dei costi, dovuti anche ai maggiori prezzi dei materiali e delle componenti, nonché a ulteriori dinamiche del mercato. Ritiene comunque opportuno difendere lo strumento introdotto, attraverso un impegno formale della Commissione.

Il presidente [GIROTTO](#) (M5S) osserva come da più parti sia stata avanzata l'ipotesi che l'esecutore dei lavori sia in possesso dell'attestazione SOA al fine di scongiurare l'immissione sul mercato di soggetti improvvisati con scarsa professionalità.

Sulla questione descritta dal Presidente, seguono brevi interventi del senatore [MOLLAME](#) (L-SP-PSd'Az) e della senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC).

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato appena assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 2437, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, su cui la Commissione deve rendere un parere urgente all'8ª Commissione. Convoca pertanto una ulteriore seduta per l'esame in sede consultiva del predetto disegno di legge n. 2437, integrando conseguentemente l'ordine del giorno della settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.5.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 203 (pom.) del 19/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022
203ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIOTTO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(2489) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Pareri alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2488. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2489)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il **PRESIDENTE**, nel constatare che non ci sono interventi in discussione generale congiunta, dichiara chiusa tale fase procedurale. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione e alla votazione di due distinti pareri sui disegni di legge nn. 2488 e 2489.

Prende atto la Commissione.

La relatrice **TIRABOSCHI** (*FIBP-UDC*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2488, pubblicato in allegato, in cui dichiara di aver sintetizzato alcune riflessioni di carattere generale, nelle premesse, in merito agli esiti della vaccinazione. Ritiene peraltro essenziale limitare la diffusione di informazioni scientifiche non univoche, per evitare tra l'altro l'affievolirsi della risposta dei cittadini all'imminente obbligo vaccinale.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 2488 è posto ai voti e approvato.

La relatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) presenta e illustra quindi uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2489, pubblicato in allegato, sottolineando la necessità di non irrigidire oltre misura le restrizioni sulle quarantene, per evitare che soprattutto la piccola e media impresa sia messa in grave difficoltà.

La senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, riconoscendo lo sforzo compiuto dalla relatrice, pur sottolineando che il provvedimento non corrisponde appieno alle richieste della parte politica di appartenenza.

Poiché non vi sono ulteriori interventi in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 2489 viene posto ai voti e approvato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre 2021.

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che il disegno di legge in titolo è stato già approvato dalla Camera dei deputati e si pone in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Fa presente peraltro di aver svolto interlocuzioni informali con i colleghi delle Commissioni cultura e istruzione della Camera e del Senato, durante le quali è emersa l'intenzione di modificare in seconda lettura il testo. Comunica quindi che la 7ª Commissione, nella seduta del 13 gennaio, ha adottato un nuovo testo a base della discussione.

Riferisce pertanto di aver redatto un parere favorevole con osservazioni, che tiene conto anche del nuovo testo, in cui si cerca di coinvolgere in maniera più incisiva i Dicasteri di competenza nei tavoli di concertazione. Sottolinea peraltro che le competenze maturate nel mondo del lavoro possono essere veicolate attraverso le imprese. In conclusione, segnala l'esigenza di consentire un margine di flessibilità alle fondazioni ITS all'interno della regione.

Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2488

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, prevede l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di

emergenza nazionale e che l'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione da nove a sei mesi;

considerato che l'articolo 4, comma 1, stabilisce l'obbligo, anche in zona bianca ed anche nei luoghi all'aperto, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022 e che il comma 2 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Inoltre, nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

rilevato che l'articolo 5 consente, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso, nei servizi di ristorazione, esclusivamente ai possessori del cosiddetto *green pass* rinforzato;

osservato che l'articolo 6 vieta, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste, comunque denominate, che implicino assembramenti in spazi all'aperto e dispone la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022;

evidenziato che il comma 1 dell'articolo 8 reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione; gli ambiti ed attività oggetto del summenzionato ampliamento, per le parti di competenza, riguardano:

- le piscine, i centri natatori, le palestre, gli sport di squadra o di contatto, i centri benessere, ivi compresi le ipotesi di ubicazione all'interno di strutture ricettive e gli spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- centri termali, nonché parchi tematici e di divertimento;

considerato inoltre che il comma 3 dell'articolo 8 opera una proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso - e l'esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

reputato necessario non vanificare la straordinaria "risposta di sistema" che i cittadini hanno dato vaccinandosi con numeri così importanti, e, quindi, ribadire il messaggio che si dovrà convivere per molto tempo con il virus e con le sue future varianti, di fronte alle quali una ricetta unica con una sola risposta è impossibile;

ritenuto essenziale limitare la diffusione di informazioni scientifiche e di indicazioni che non siano univoche, per evitare non solo la confusione ma anche l'affievolirsi della risposta dei cittadini all'imminente obbligo vaccinale, al quale si auspica si arrivi con equilibrata, ma al tempo stesso veloce, progressione universale, per non dover incorrere in continue e differenti misure restrittive;

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2489

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo;

preso atto che i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1 recano, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione; gli ambiti e le attività oggetto del summenzionato ampliamento riguardano, per quanto di competenza:

- gli alberghi e le altre strutture ricettive, ivi compresi i relativi servizi di ristorazione, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano riservati ai clienti che alloggino nei medesimi alberghi o altre strutture;
- le sagre, le fiere, i convegni ed i congressi;
- le feste al chiuso conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- i servizi di ristorazione all'aperto, i quali, quindi, ai fini in oggetto, sono equiparati, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, a quelli al chiuso;
- le strutture e attività all'aperto concernenti piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benessere, ivi compresi le ipotesi di ubicazione all'interno di strutture ricettive;

rilevato che la novella di cui al comma 1, capoverso *7-bis*, dell'articolo 2 sopprime - in specifiche condizioni - l'obbligo di quarantena precauzionale - prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 - per alcune fattispecie, prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza e l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3;

considerato che secondo la novella di cui al capoverso *7-ter* dell'articolo 2, comma 1, per i soggetti nelle condizioni di quarantena o quarantena precauzionale, ovvero di autosorveglianza, l'esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare è valido, ai fini della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza degli altri presupposti), anche in caso di test effettuato presso centri privati a ciò abilitati;

reputato necessario non irrigidire oltremisura le restrizioni sulle quarantene per evitare che soprattutto la PMI sia messa in grave difficoltà e, quindi, considerare il vaccino e le mascherine protettive un valido scudo alla diffusione del virus, ricorrendo al test antigenico rapido o molecolare solo in casi di sintomatologia specifica da COVID-19;

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2333

La 10ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, anche alla luce del nuovo testo proposto dal relatore adottato dalla 7ª Commissione per il disegno di legge n. 2333,

recante l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

premessi che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - M4-C1-R.1.2) prevede la riforma del sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS), con i seguenti obiettivi: il potenziamento del modello organizzativo e didattico (integrazione offerta formativa, introduzione di premialità e ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti - Impresa 4.0); il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti, con la precisazione che il coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese sarà assicurato replicando il "modello Emilia-Romagna" dove collaborano scuole, università e imprese;

quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5) sono destinati 1,5 miliardi di euro, a fondo perduto, dal 2022 al 2026, con l'obiettivo di conseguire un aumento degli attuali iscritti a percorsi ITS almeno del 100 per cento, mirando al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi;

considerato che:

si tratta di un provvedimento che realizza la prima riforma legislativa organica degli istituti tecnici superiori (ITS), a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario, fondamentale al fine di coinvolgere il sistema produttivo nella riorganizzazione dell'istruzione e della formazione tecnica, anche attraverso l'individuazione di nuove aree tecnologiche, per aumentare la resilienza del sistema;

la riforma integra una serie di percorsi intrapresi nei territori, innestandosi dove già ci sono realtà produttive avviate, come nella regione Emilia-Romagna, e mira alla costruzione delle competenze in base alla definizione della filiera produttiva;

preso atto che:

il nuovo testo proposto dal relatore recepisce diverse indicazioni emerse nel ciclo di audizioni svolto dalla 7ª Commissione. Delle modifiche introdotte appaiono di particolare rilievo:

- a) la previsione che le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore siano utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione;
- b) la promozione, da parte del Ministero dell'istruzione, della costituzione di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni di Regioni diverse;
- c) la previsione che l'attività dei percorsi formativi sia svolta per almeno il 60 per cento del monte ore complessivo da docenti provenienti, per almeno per il 50 per cento, dal mondo del lavoro;
- d) l'introduzione, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy*, di un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate e, qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, nella misura del 60 per cento delle erogazioni effettuate;
- e) la promozione di percorsi ITS *Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;
- f) la previsione di programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le Regioni

interessate, di *campus* multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica e di *campus* multisetoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi;

g) il sostanziale superamento del vincolo territoriale previsto dall'articolo 3, comma 5, ai sensi del quale gli ITS possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica a condizione che nelle stesse aree non operino altri ITS situati nella medesima regione, con la previsione di derogare a questo vincolo autorizzando, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa fra il Ministero e la Regione interessata, un ITS *Academy* a far riferimento a più di un'area tecnologica;

osservato che il Coordinamento nazionale previsto nel disegno di legge in titolo è stato sostituito, nel nuovo testo, dal Comitato nazionale ITS *Academy*, del quale fanno parte, per quanto di interesse, anche rappresentanti dei Dicasteri dello sviluppo economico e del turismo;

osservato che, nel nuovo testo, il comma 7 dell'articolo 4 prevede, alla lettera *b*), che nel consiglio di amministrazione - organo della fondazione ITS *Academy* - sia presente anche il direttore didattico, scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione, con la finalità di creare un'interazione maggiore tra il quarto e quinto anno dei suddetti istituti e il mondo del lavoro;

tenuto conto che il nuovo testo proposto dal relatore è stato adottato quale testo base;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita a prevedere che la struttura formativa accreditata dalla Regione, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*) - identico sia nel disegno di legge in titolo che nel nuovo testo - possa essere situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

si invita a prevedere, all'articolo 10, comma 1, del nuovo testo che la consultazione prevista per il Comitato nazionale ITS *Academy* per l'istruzione tecnologica superiore avvenga con le associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, in modo da evitare, rispetto a quanto scritto nel nuovo testo, ripetizioni o sovrapposizioni;

si invita a prevedere, all'articolo 14, comma 4, del nuovo testo che all'attuazione della legge si provveda "di concerto" con i Ministri interessati, fra cui il Ministro dello sviluppo economico.

1.4.2.6. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.6.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 34 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
34ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7ª Commissione:

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

1.4.2.7. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.7.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 267 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
267ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ([n. COM\(2021\) 564 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra la proposta di regolamento in titolo che è volta a istituire il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism*, "CBAM").

L'iniziativa legislativa rientra nell'ambito del pacchetto "Fit for 55", adottato il 14 luglio 2021, che contempla la revisione della legislazione nei settori del clima, dell'energia, dei trasporti e della fiscalità, per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi, e l'obiettivo dell'UE per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.

Il meccanismo CBAM consiste in un sistema di dichiarazioni, in base al quale un soggetto autorizzato presenta all'autorità competente una dichiarazione annuale delle emissioni incorporate nelle merci importate e restituisce un certo numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate. Tale meccanismo rappresenta un complemento, sul fronte delle importazioni nell'UE, rispetto al sistema delle quote di emissione ETS (direttiva 2003/87/CE) che invece si applica solo alle produzioni nell'Unione. Il CBAM, in tal modo, disincentiva il fenomeno della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio del sistema ETS, applicando alle importazioni costi del carbonio equivalenti a quelli previsti per la produzione interna degli stessi prodotti. In altri termini, si evita che gli sforzi di riduzione delle emissioni, mediante il sistema ETS, siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dell'Unione attraverso la delocalizzazione della produzione o da un aumento delle importazioni di prodotti a maggiore intensità di carbonio.

Il meccanismo CBAM, inoltre, si sostituirà ai meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE (ETS) per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e in particolare all'assegnazione gratuita di quote prevista dall'articolo 10-bis di tale direttiva. L'intenzione è infatti

quella di ridurre progressivamente l'assegnazione gratuita di quote, al fine di conferire al sistema ETS la sua massima efficacia.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di azioni volte a realizzare gli obiettivi della politica in materia ambientale (ad eccezione di misure fiscali, misure aventi incidenza territoriale e misure relative all'approvvigionamento energetico, per le quali il paragrafo 2 prevede invece la procedura speciale con l'unanimità in Consiglio).

Il principio di sussidiarietà appare rispettato poiché l'obiettivo della proposta, di riduzione delle emissioni climalteranti, è per definizione un problema transfrontaliero, che non può essere risolto con la sola azione a livello nazionale o locale, ma richiede un'azione coordinata a livello dell'Unione. In questo senso, l'introduzione del meccanismo CBAM, a livello dell'UE, creerà un quadro comune e uniforme per garantire un'equivalenza tra la politica del prezzo delle emissioni di carbonio applicata nel mercato interno e la politica del prezzo delle emissioni del carbonio applicata alle importazioni. Inoltre, se il CBAM non fosse applicato in modo uniforme, incentiverebbe comportamenti che determinerebbero la diversione degli scambi e la scelta opportunistica del foro, in quanto gli esportatori di Paesi terzi importerebbero merci attraverso le giurisdizioni dell'UE che applicano il CBAM nel modo più indulgente.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, si rileva che la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Il meccanismo CBAM di cui si propone l'introduzione, infatti, si avvale di criteri, parametri, nomenclature e procedure già esistenti nell'ambito del sistema ETS, compresa la determinazione del prezzo delle emissioni di carbonio. Inoltre, poiché gli impianti che rientrano nel sistema ETS dell'UE sono soggetti a un prezzo del carbonio valutato in base alle loro emissioni effettive, anche i prodotti importati, inclusi nell'ambito di applicazione del CBAM, sono valutati sulla base delle loro emissioni effettive di gas a effetto serra. Tuttavia, per consentire alle imprese di adeguarsi a tale sistema, si propone di iniziare con un periodo transitorio senza aggiustamento finanziario.

Sulla proposta in esame è pervenuta, l'11 ottobre, la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Tuttavia, la relazione osserva, con riferimento alle disposizioni della proposta che appaiono di natura principalmente fiscale, che permane il dubbio circa l'applicabilità o compatibilità rispetto al paragrafo 1 dell'articolo 192 del TFUE, individuato come base giuridica, considerato che è invece il successivo paragrafo 2 che consente l'adozione, nell'ambito di politiche ambientali, di disposizioni aventi principalmente natura fiscale, ma mediante una procedura legislativa speciale, in cui il Consiglio delibera all'unanimità.

A fronte di tale dubbio, nell'ambito del gruppo di lavoro sulla proposta, la Commissione europea ha difeso la scelta del paragrafo 1 dell'articolo 192, che prevede la regola della maggioranza, propria della procedura ordinaria, adducendo la natura eminentemente ambientale degli obiettivi perseguiti. Anche successivamente, dopo aver svolto un approfondimento, la stessa Commissione ha confermato, nella riunione del gruppo di lavoro del 22 settembre 2021, la necessità di non modificare la base giuridica attuale, affinché sia garantita la conformità del regolamento alla normativa sul commercio internazionale.

Per quanto concerne la conformità all'interesse nazionale, la relazione del Governo osserva che il meccanismo CBAM costituisce una nuova risorsa propria dell'Unione, rilevante per l'Italia, sia in quanto contributore netto al bilancio UE, sia in quanto principale beneficiario delle risorse di Next Generation EU. Con riferimento al primo aspetto, il nuovo meccanismo rappresenta un'ulteriore entrata del bilancio e una risorsa alternativa al prelievo sul reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri (che costituisce circa il 70 per cento delle entrate dell'UE). Con riferimento al secondo aspetto, il meccanismo fa parte di un pacchetto di nuove risorse proprie concepito anche per contribuire al rimborso del prestito contratto per Next Generation EU e dei relativi interessi.

Le criticità maggiori per il Governo sono da ricercarsi nella coesistenza, nel periodo di transizione previsto dalla proposta di regolamento, delle assegnazioni gratuite nell'ambito dell'ETS (oggetto di rifusione con altra proposta) agli impianti che producono le merci su cui è prevista l'applicazione del CBAM all'importazione, che invierebbe un segnale negativo a livello internazionale.

Inoltre, dall'applicazione del regolamento CBAM potrebbero derivare effetti negativi per le attività dei consumatori e delle imprese, conseguenti all'aumento dei costi delle merci importate, riflessi indirettamente sui costi dei semiprodotto industriali e delle merci finite. D'altra parte, deriverebbe un effetto benefico per quelle imprese che producono nell'UE le merci oggetto del CBAM all'importazione, per la maggiore competitività legata all'aumento del prezzo dei rispettivi prodotti di importazione.

La Presidenza slovena auspica di presentare il meccanismo al Consiglio ECOFIN di novembre o dicembre 2021.

Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che per ora non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico ([n. COM\(2021\) 429 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*) illustra la proposta di direttiva in titolo, che prevede una modifica alla direttiva (UE) 2019/1153, sull'uso delle informazioni finanziarie a fini di prevenzione e perseguimento di reati. La modifica è volta ad assicurare che le autorità nazionali competenti ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati, già designate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, abbiano accesso anche allo sportello unico dei registri dei conti bancari (RCB), di cui è prevista l'istituzione nella proposta COM(2021) 423 recante la nuova direttiva antiriciclaggio. Per quanto riguarda l'Italia, le autorità nazionali competenti in questione sono individuate, dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020, nell'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e nei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a*) e *c*), del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, che sono l'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria designati, il Ministro dell'interno, il Capo della polizia, i questori e il direttore della Direzione investigativa antimafia.

L'articolo 1 della proposta di direttiva modifica, quindi, l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, inserendo il paragrafo 1-*bis*, secondo cui: "Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere e consultare direttamente e immediatamente le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso lo sportello unico dei registri dei conti bancari (RCB) istituito dall'articolo XX della direttiva (UE) YYYY/XX [la nuova direttiva antiriciclaggio], quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa a un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine."

A norma delle misure proposte, le autorità competenti non saranno in grado di accedere a dati sensibili, quali informazioni sulle operazioni o sul saldo del conto, in quanto attraverso lo sportello unico RCB saranno accessibili soltanto le informazioni strettamente necessarie per identificare il

titolare di un conto bancario o conto di pagamento o di una cassetta di sicurezza. Dopo aver verificato - grazie all'accesso che la proposta garantisce - presso quale istituzione finanziaria la persona oggetto di indagine detiene un conto bancario in un altro Stato membro, le autorità, nel caso lo ritengano necessario, dovranno chiedere ulteriori informazioni attraverso gli appropriati canali di cooperazione di polizia o giudiziaria.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE, che consente all'Unione di adottare, mediante la procedura legislativa ordinaria, misure in materia di cooperazione di polizia con la partecipazione delle autorità competenti degli Stati membri (comprese la polizia, le autorità doganali e altri servizi di contrasto specializzati), in particolare per quanto riguarda la raccolta, l'archiviazione e lo scambio di informazioni pertinenti per la prevenzione, l'indagine e l'accertamento di reati.

Come evidenziato dalla Commissione europea, la proposta in esame è conforme al principio di sussidiarietà in quanto la minaccia costituita dai gruppi della criminalità organizzata che utilizzano i loro profitti illeciti per infiltrarsi nell'economia ha natura transnazionale e richiede pertanto un coordinamento efficace a livello dell'Unione.

La Commissione europea dichiara, inoltre, la proposta conforme al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto è necessario per agevolare l'uso e la condivisione di informazioni finanziarie pertinenti da parte delle autorità pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo che reca la delega al Governo in materia di disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguare la normativa interna al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure già avviate.

La riforma della normativa di riferimento si rende necessaria non solo al fine di adeguare il settore dei contratti pubblici all'evoluzione della giurisprudenza in materia ma anche per risolvere i problemi applicativi riscontrati a seguito dell'entrata in vigore del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei vari provvedimenti legislativi che, ancorché ispirati all'esigenza di assicurare la coerenza dell'ordinamento nazionale con quello europeo e di favorire una più celere realizzazione degli investimenti pubblici, hanno in più parti derogato alla disciplina contenuta nello stesso codice. All'interno di tale quadro disorganico, si è inserita la pandemia da COVID-19, che ha imposto l'introduzione nell'ordinamento di ulteriori disposizioni in deroga alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

La delega è pertanto finalizzata a restituire alle disposizioni codicistiche semplicità e chiarezza di linguaggio, limitando il più possibile nel testo i rinvii alla normazione secondaria. Relativamente alle concessioni, la delega è finalizzata ad assicurare l'osservanza della direttiva 2014/23/UE, sui contratti di concessione, e pertanto la stessa non riguarda altre tipologie di concessioni, quali, a titolo esemplificativo, le concessioni demaniali.

Dal punto di vista contenutistico la delega mira a: assicurare il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione

corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, nonché assicurare una riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, ove necessario (comma 2, lettera *a*)), da realizzarsi anche attraverso l'incentivazione all'utilizzo delle procedure flessibili, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità (lettera *m*)); l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali (lettera *l*)); l'individuazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza e la specificazione delle relative modalità attuative (lettera *o*)); l'individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva delle direttive europee e la semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile (lettera *p*)); il divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento *in house*, e la razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti effettuati dai concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, con la previsione di sanzioni proporzionate all'entità dell'inadempimento, compresa la previsione della decadenza in caso di inadempimento grave (lettera *r*)), e la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari (lettera *s*)).

La delega mira inoltre a: ridefinire e rafforzare la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, con una loro riduzione numerica, e potenziare la qualificazione e la specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti (comma 2, lettera *b*)); ridurre e rendere certi i tempi di gara, di stipula dei contratti e di realizzazione delle opere pubbliche (lettera *g*)); semplificare le procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, e razionalizzare l'attività e la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (lettera *h*)); la revisione e la semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori economici (lettera *i*)); l'individuazione delle ipotesi di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori (lettera *q*)); la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento degli acconti e dei corrispettivi agli operatori economici in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici e il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione (lettera *f*) e la razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali (lettera *t*)); ridurre al minimo gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici anche attraverso la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali (lettera *c*)).

La delega mira infine a: promuovere nel settore dei contratti pubblici la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, nonché garantire, in tutte le fasi, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (comma 2, lettera *e*)); favorire la realizzazione, attraverso la semplificazione delle procedure, di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, incrementando il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852, sugli investimenti sostenibili, e prevedere altresì misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi (lettera *d*)); razionalizzare, anche mediante la previsione di contratti-tipo, ed estendere le forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti (lettera *n*)); promuovere l'utilizzo dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali, anche nella fase di esecuzione del

contratto (lettera *u*)).

Per quanto riguarda il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in esame, i commi 1 e 4 prevedono che essi siano adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo che reca la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È stato approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio scorso. Il provvedimento, che si compone di 17 articoli, reca la prima riforma legislativa organica degli Istituti tecnici superiori (ITS), a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario (il DPCM del 25 gennaio 2008).

L'intervento normativo interviene sul segmento formativo terziario post diploma, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.

Ad oggi, tale segmento riguarda 111 Istituti, con 713 corsi attivi, 18.273 studenti e 2.898 soggetti *partner* (di cui 1.141 imprese e 131 associazioni di imprese). Si tratta di un'offerta formativa ancora piuttosto circoscritta, che offre opportunità di lavoro molto elevate. Dal Rapporto sull'attività di monitoraggio nazionale 2021 svolta dall'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE) si evince che l'80 per cento dei diplomati ha trovato lavoro ad un anno dal diploma e, fra questi, il 92 per cento ha trovato un'occupazione coerente con il percorso di studi.

Il disegno di legge interviene peraltro in uno degli ambiti di interesse del PNRR, in cui è stato assunto l'impegno di riformare il sistema ITS. Nello specifico, il Piano prevede il potenziamento del relativo modello organizzativo e didattico, il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'istruzione terziaria professionalizzante, il rafforzamento della presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori, nonché un'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti. Nel PNRR sono altresì previsti investimenti per 1,5 miliardi di euro destinati al potenziamento di tale offerta formativa, nell'ottica di accrescere (raddoppiandolo) il numero degli attuali iscritti.

Rispetto alla disciplina vigente (recata nel citato DPCM), il disegno di legge presenta numerosi elementi di continuità ed alcuni aspetti del tutto innovativi. Fra questi ultimi, occorre avere riguardo in particolare ai seguenti: i) le nuove aree tecnologiche, rispetto a quelle degli attuali ITS, alle quali faranno riferimento gli "ITS Academy"; ii) la suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli; iii) la *governance* degli ITS; iv) i requisiti per l'individuazione dei docenti degli ITS *Academy*; v) il sistema di accreditamento iniziale e periodico degli ITS *Academy*, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; vi) l'istituzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Nel disegno di legge sono altresì presenti disposizioni che incidono sui percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di competenza regionale, nonché norme in materia di banche dati (inclusa l'istituzione di un'anagrafe nazionale degli studenti) e di attività di monitoraggio e valutazione da parte di INDIRE.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 inquadra l'oggetto del provvedimento in esame, inteso a ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore,

di cui fanno parte gli istituti tecnici superiori i quali assumono la denominazione di accademie per l'istruzione tecnica superiore (ITS *Academy*) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (oggetto di disciplina nel capo III), indirizzati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali.

Il Capo II, costituito dagli articoli da 2 a 9, disciplina la missione e i criteri generali di organizzazione degli ITS *Academy*. Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano rispettivamente la missione, l'identità e il regime giuridico degli ITS *Academy*. L'articolo 5 disciplina gli standard minimi dei percorsi formativi. L'articolo 6 concerne la verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. L'articolo 7 prevede gli *standard* minimi per l'accesso degli ITS *Academy* al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, mentre l'articolo 8 disciplina i raccordi tra gli ITS *Academy* e il sistema dell'università e della ricerca). L'articolo 9 riguarda le misure nazionali di sistema e orientamento.

Il Capo III, costituito dal solo articolo 10, reca la disciplina dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Il Capo IV, costituito dagli articoli da 11 a 13, istituisce il Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (articolo 11), il Tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le Regioni (articolo 12), nonché il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore su cui si fonda il finanziamento del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (articolo 13).

Il Capo V, costituito dagli articoli 14 e 15, dispone l'istituzione dell'Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (articolo 14) e reca norme in materia di monitoraggio e valutazione (articolo 15).

Il Capo VI si compone di due articoli: il 16, che detta una disciplina transitoria riferita al primo biennio di applicazione della legge, e il 17, che contiene una clausola di salvaguardia nei confronti delle Province autonome.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.7.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 268 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCLEDÌ 27 OTTOBRE 2021
268ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo unificato. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il senatore [DE SIANO](#) (FIBP-UDC), relatore, presenta uno schema di parere sul nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, inerenti alla produzione e alla vendita del pane, volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente.

Si sofferma, in particolare, sugli articoli 14, 15 e 20, inerenti al principio del mutuo riconoscimento, l'obbligo di indicazione della dicitura "pane di produzione non interamente italiana", la facoltà di indicazione del pane *Made in Italy* 100 per cento, e sulla previsione della previa notifica della normativa alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche.

Con riguardo al primo punto, il relatore propone di evidenziare che non è necessaria la disposizione che richiama l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, concernente il libero commercio di merci provenienti da altri Stati membri, non oggetto di armonizzazione europea, sulle quali è fatto divieto di imporre restrizioni quantitative all'importazione, poiché si tratta di un principio proprio dell'ordinamento europeo, derivato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE, e quindi già pienamente vigente anche in Italia.

Con riferimento al comma 2 dello stesso articolo 14, in cui si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", propone di evidenziare, anzitutto, la necessità di specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 "relativi alla panificazione", al fine di evitare l'incongruenza di una disposizione che pone l'obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti, non meglio definiti, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, propone di suggerire alla

Commissione di merito, di valutare l'opportunità di estendere l'applicazione della disposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei.

Per quanto riguarda la portata di applicazione dell'obbligo di cui al comma 2, propone di ricordare che il richiamato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prevede al paragrafo 3 che, quando un alimento reca l'indicazione del luogo di provenienza e quando tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l'ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", da cui si desume che l'impasto o l'impasto semicotto provengano da altro Stato membro. Il relatore propone di evidenziare, tuttavia, che è preconditione per l'applicabilità della norma europea che il prodotto finale rechi l'indicazione del Paese d'origine, e che, pertanto, ciò debba essere esplicitamente previsto al comma 2. Al riguardo ricorda che, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del Paese d'origine può essere solo facoltativa, poiché l'obbligatorietà è prevista solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine.

Conseguentemente, il relatore ritiene opportuno evidenziare che, per quanto riguarda il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta. Ritiene, tuttavia, comunque opportuno specificare, al comma 2, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza.

Infine, in riferimento all'articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "Made in Italy 100 per cento", il relatore propone di osservare che la normativa vigente di riferimento è l'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una indicazione meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel giugno 2021, tra l'Italia e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB).

Ricorda sommariamente che il Centro, a cui attualmente partecipano 66 Paesi e che sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale, si articola in tre «componenti», localizzate rispettivamente a Trieste, che è anche *de facto* la sede centrale dell'Organizzazione, Nuova Delhi e Città del Capo.

Ricorda, inoltre, che la struttura di Trieste è ospitata nell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica

denominata Area Science Park di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca, e che la sede è concessa dall'Italia a titolo gratuito sin dal 1984, pur in assenza di una previsione legislativa, mentre i rapporti tra ICGEB e Area Science Park, sono regolati da una convenzione bilaterale, rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017.

Il relatore evidenzia, quindi, che l'Accordo in ratifica è finalizzato a individuare con esattezza le strutture che ospitano l'ICGEB, chiarendone la disponibilità a titolo gratuito e ripartendo i costi di manutenzione assegnando la quota ordinaria a carico di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso lo stanziamento previsto all'articolo 3 del disegno di legge, e ritiene che esso non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Dopo aver richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge in data 20 ottobre 2021 e aver ricordato, in particolare, che sulle misure di contenimento dei prezzi energetici ai consumatori, il 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione COM(2021) 660, il cosiddetto *Toolbox*, contenente una serie di misure e indicazioni agli Stati membri per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, senza violare le norme europee su politica climatica e aiuti di Stato, propone di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti, osservando che l'emendamento 3.0.2 riprende un'osservazione sulla necessità di promuovere le comunità energetiche, espressa in sede di parere sul testo del provvedimento. L'emendamento, infatti prevede la concessione di garanzia dello Stato, a titolo gratuito, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, finalizzate a incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 500 unità, al fine di attenuare l'impatto derivante dal rincaro dei prodotti energetici, contribuendo al contempo all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2342) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel giugno 2021, tra l'Italia e l'Organizzazione europea di diritto pubblico (European Public Law Organization - EPLO), per lo stabilimento di un suo ufficio a Roma.

L'EPLO è un'organizzazione internazionale intergovernativa che si occupa di istruzione e formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica nell'ambito del diritto pubblico europeo, il cui Statuto istitutivo è stato ad oggi ratificato da 13 Paesi, fra cui, oltre all'Italia, Romania, Grecia, Ungheria e Portogallo. Fondata nel 2004 con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico, l'EPLO ha la sua sede principale di Atene e dispone di sedi periferiche in Romania, Moldova, Armenia e Ungheria, nonché di ulteriori uffici regionali in Belgio, Bosnia-Erzegovina, Nicaragua, Messico, Ucraina, Slovacchia, Iran, Portogallo e Svizzera.

Presieduto da un Direttore, l'EPLO ha il suo organo di governo in un Consiglio di amministrazione, nel quale siedono sette autorità pubbliche, tra le quali la provincia autonoma di Trento, e 76 università e istituzioni, tra cui sette università italiane, con ruolo consultivo. A questo organismo si affiancano un Consiglio scientifico, denominato European Group of Public Law (EGPL) - che costituisce una rete europea di giudici, giuristi, accademici e professionisti del diritto, con lo scopo di promuovere e dirigere lo sviluppo del diritto pubblico europeo. Altri organi interni sono il tribunale amministrativo, il Difensore civico, il Collegio dei revisori contabili e il Comitato esecutivo, per la gestione ordinaria dell'Organizzazione. Di recente l'EPLO ha ottenuto lo *status* di osservatore permanente all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e mantiene uffici di osservatori permanenti a New York, Ginevra e Vienna.

L'Accordo oggetto della presente ratifica, composto di 19 articoli e di un allegato, è finalizzato all'apertura di una sede in Italia dell'EPLO. L'Ufficio, in particolare, è stabilito a Roma, presso alcuni locali di Palazzo Altemps (articolo II e Allegato), dove già la struttura opera sulla base di un Accordo di comodato, firmato nel settembre 2019, che ne prevede la messa a disposizione da parte dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), in comodato d'uso gratuito, per un periodo di due anni rinnovabili. Le spese a carico di EPLO si prevede siano limitate ai consumi del riscaldamento e raffrescamento dell'aria, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei servizi di pulizia, e ai costi della manutenzione ordinaria (articolo II).

L'Italia, che già ha contribuito negli scorsi anni al bilancio dell'EPLO con contributi volontari per 50.000 euro annui e che eroga, tramite il MAECI, un contributo finanziario per borse di studio a favore di giovani studiosi italiani dei corsi di diritto pubblico europeo organizzati dalla struttura, si obbliga a versare un contributo annuo di 500.000 euro all'Ufficio romano dell'EPLO (articolo III).

Successivi articoli dell'Accordo dispongono circa l'inviolabilità dei locali della sede romana e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte dell'Italia (articoli II, IV e V), delimitano la sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana (articolo VI) e gli riconoscono personalità giuridica (articolo VII).

L'Accordo stabilisce, inoltre, i diritti dell'Ufficio alla segretezza delle comunicazioni (articolo VIII) e per la detenzione e il trasferimento di risorse finanziarie (articolo IX) e reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale dell'Ufficio e dei familiari (articolo X).

Vengono, inoltre, previste facilitazioni per l'accesso e il transito in Italia dei funzionari dell'Ufficio e di altri soggetti menzionati nell'Accordo (articolo XI), nonché disciplinati immunità e privilegi, analogamente a quanto stabilito da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia, a beneficio dell'Ufficio (articolo XII) e del suo personale operante in Italia (articolo XIII).

Sono altresì stabiliti i doveri dell'Ufficio e del suo personale nei riguardi delle leggi dello Stato italiano (articolo XIV), è regolato l'accesso al mercato del lavoro per i familiari dei funzionari (articolo XV) e disciplinato il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo italiano a livello internazionale e in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi (articolo XVI).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti l'Accordo, concernenti il contributo annuo all'Organizzazione e il contributo statale per la manutenzione straordinaria degli immobili. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione) (n. COM(2021) 563 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che prevede di abrogare e sostituire, a partire dal 1° gennaio 2023, la vigente direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità svolge un ruolo importante, sia per il buon funzionamento del mercato interno, sia come leva per le politiche in materia di clima ed energia. La vigente direttiva in materia, risalente al 2003, necessita di una revisione, considerato che il quadro delle politiche in materia di clima ed energia è cambiato radicalmente e la normativa non risulta più allineata alle politiche attuali dell'UE, né alle attuali caratteristiche del mercato interno. Da un lato, infatti, la direttiva del 2003 non promuove adeguatamente le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra, l'efficienza energetica e la diffusione di elettricità e combustibili alternativi, e dall'altro, risulta favorire *de facto* l'uso dei combustibili fossili, atteso che le aliquote nazionali sono ampiamente divergenti e applicate in combinazione con un'estesa platea di esenzioni e riduzioni fiscali. Inoltre, la direttiva del 2003 non garantisce allo stato attuale un efficace funzionamento del mercato interno, considerato che le aliquote fiscali minime hanno perso il loro effetto convergente sulle aliquote d'imposta dei diversi Stati membri.

Il quadro sulla tassazione dell'energia deve essere quindi rivisto in funzione dell'attuale legislazione in materia di clima ed energia, per sostenere l'impegno nella transizione verde. A tal fine, la proposta in esame rientra nel pacchetto legislativo "Fit for 55", finalizzato all'obiettivo di ridurre di almeno il 55 per cento le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, al cui conseguimento deve contribuire anche una tassazione ambientale efficace, capace di disincentivare il consumo di combustibili fossili in tutta l'UE.

I contenuti della proposta di direttiva riguardano i seguenti obiettivi: (1) fornire un quadro normativo adattato, che contribuisca agli obiettivi per il 2030 dell'UE e alla neutralità climatica entro il 2050, nel contesto del Green Deal europeo, mediante un allineamento della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità alle politiche dell'UE in materia di energia, ambiente e clima; (2) fornire un quadro normativo che preservi e migliori il mercato interno dell'UE, aggiornando l'ambito di applicazione e la struttura delle aliquote e razionalizzando il ricorso alle esenzioni e alle riduzioni fiscali da parte degli Stati membri; (3) preservare la capacità di generare entrate per i bilanci degli Stati membri.

In particolare, la proposta intende assicurare che la tassazione dei carburanti per motori e dei combustibili per riscaldamento rifletta in modo più adeguato l'impatto su ambiente e salute. Tale obiettivo viene tra l'altro perseguito, da un lato, attraverso l'introduzione di livelli di tassazione minima più elevati per i combustibili inefficienti e inquinanti e l'eliminazione dei disincentivi per le tecnologie pulite (tramite una classificazione dei prodotti e delle relative aliquote in funzione del contenuto energetico e della prestazione ambientale dei prodotti stessi), e dall'altro, mediante l'estensione della base imponibile, riducendo e armonizzando le esenzioni e le riduzioni attualmente applicate a livello nazionale.

Rimane al contempo ferma la necessità, parimenti considerata tra gli obiettivi della proposta, di mantenere un adeguato margine di discrezionalità nazionale in termini di manovrabilità sul gettito derivante dalla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Con la proposta in esame, inoltre, la Commissione europea tenta di superare le criticità riscontrate nel precedente tentativo di riforma della materia, con la proposta del 2011 (COM(2011) 169), poi ritirata, nell'impossibilità di giungere a soluzioni condivise.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la proposta è basata sull'articolo 113 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale, in cui il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta disposizioni di armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alle imposte indirette, per assicurare il buon funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. La proposta è basata, inoltre, sull'articolo 192, paragrafo 2, primo comma, del TFUE, che prevede la medesima procedura legislativa speciale, per l'adozione di misure fiscali e di altra natura, funzionali alla politica ambientale dell'UE.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto un'azione in materia di uso della leva fiscale per il perseguimento di obiettivi climatici ed energetici, salvaguardando il buon funzionamento del mercato interno, non può risultare sufficientemente ambizioso ed efficace senza un forte coordinamento a livello dell'Unione. A tal fine, appare opportuno rivedere la vigente direttiva del 2003, che consente agli Stati membri di aumentare le aliquote delle loro imposte sui prodotti energetici e sull'elettricità, decidere di non fare uso di possibili esenzioni e riduzioni o di non introdurre obiettivi ambientali e climatici, rischiando così di distorcere il mercato interno e di minare gli obiettivi del Green Deal europeo.

In particolare, le attuali aliquote minime sull'energia possono limitare il livello di ambizione ambientale degli Stati membri, privilegiando le politiche di riduzione dei costi energetici delle imprese per favorire la loro competitività rispetto alle imprese di altri Stati membri. Tale concorrenza fiscale crea, inoltre, effetti di delocalizzazione verso Stati con regimi fiscali più vantaggiosi. Infine, la tassazione dell'energia negli Stati membri deve essere resa coerente con il sistema ETS di scambio di quote di emissioni a livello UE, che si è dimostrato essere uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli impianti coinvolti.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché la proposta si limita principalmente alla modifica di alcune componenti essenziali della direttiva vigente, ovvero la struttura della tassazione e la relazione tra il rispettivo trattamento fiscale delle varie fonti di energia, limitandosi quindi a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissati.

Sulla proposta, è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'intervento conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, sebbene si rilevi che i vincoli di un'imposizione minima, basata sulle emissioni nocive in atmosfera e sul potere energetico di ciascun prodotto, potrebbero avere ricadute in ambito nazionale sull'articolazione delle politiche pubbliche, relativamente all'industria, alle famiglie e ai trasporti. Infine, il relatore osserva che la proposta è oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che per ora non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

La senatrice **MASINI** (FIBP-UDC), relatrice, presenta uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e

formazione tecnica superiore, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, il PNRR prevede, all'azione M4-C1-R.1.2, la riforma del sistema degli istituti tecnici superiori (ITS), per un rafforzamento del modello organizzativo e didattico, un rafforzamento della presenza degli ITS nell'Istruzione terziaria professionalizzante e nel tessuto imprenditoriale dei territori, nonché nel sistema universitario delle lauree professionalizzanti, e un rafforzamento del coordinamento fra scuole professionali, ITS e imprese.

Quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5) sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: - l'incremento del numero di ITS; - il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; - la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; - lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali.

Nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), il PNRR evidenzia l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS.

La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento rappresenti una concreta attuazione agli impegni assunti dallo Stato con il PNRR e che quindi non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto con l'ordinamento europeo.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima ([n. COM\(2021\) 568 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede l'istituzione del Fondo sociale per il clima, finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri, per il finanziamento delle misure e degli investimenti inclusi nei rispettivi Piani sociali per il clima.

L'obiettivo specifico del Fondo è quello di sostenere, tramite i piani nazionali, le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, mediante un sostegno diretto e temporaneo al reddito, e di finanziare misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero o basse emissioni.

La proposta rientra nell'ambito del pacchetto "Fit for 55", proposto il 14 luglio 2021, che contempla la revisione della legislazione nei settori del clima, dell'energia, dei trasporti e della fiscalità, per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi, e per conseguire l'obiettivo dell'UE per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990. Tale ultimo obiettivo è stato reso vincolante con la decisione del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 ed è stato poi integrato nel regolamento

(UE) 2021/1119, recante la "Legge europea sul clima", adottato il 30 giugno 2021.

La proposta istituisce, quindi, il Fondo sociale per il clima e prevede che ciascuno Stato membro dovrà elaborare il proprio Piano sociale per il clima (articolo 3). Il Piano deve essere presentato insieme all'aggiornamento del Piano nazionale per l'energia e il clima (PNIEC), entro la fine di giugno del 2024. La proposta di regolamento stabilisce anche il contenuto dei piani sociali per il clima (articolo 4) ed elenca le azioni ammissibili (articolo 6) e non ammissibili (articolo 7) al finanziamento. Il Fondo sosterrà attività che rispettino pienamente le norme e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e il principio di "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 sugli investimenti sostenibili (articolo 5).

La dotazione finanziaria del Fondo è di 23,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2027 e di 48,5 miliardi di euro per il periodo 2028-2032 (articolo 9).

La ripartizione delle risorse nel Fondo sarà effettuata conformemente all'articolo 13 e agli allegati I e II. È previsto un cofinanziamento, secondo cui gli Stati membri dovranno contribuire ad almeno il 50 per cento dei costi totali stimati dal Piano nazionale. A tal fine essi potranno utilizzare, tra l'altro, i proventi della vendita all'asta delle loro quote, nell'ambito del sistema ETS di scambio di quote di emissioni per i due nuovi settori dell'edilizia e del trasporto su strada (articolo 14).

La Commissione europea dovrà valutare la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza dei Piani degli Stati membri (articolo 15) e, in caso di valutazione positiva, adottare una decisione di esecuzione (articolo 16). In caso contrario, la Commissione potrà respingere il Piano nazionale e lo Stato membro potrà presentare un Piano aggiornato.

Durante la fase di attuazione, gli Stati membri potranno chiedere una modifica motivata del loro Piano sociale per il clima, se i traguardi e obiettivi intermedi non sono più realizzabili, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive (articolo 17). Gli Stati membri dovranno valutare l'adeguatezza dei loro Piani sociali per il clima alla luce degli effetti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada.

Sulla base di una valutazione positiva del Piano sociale per il clima, la Commissione concluderà un accordo con lo Stato membro interessato (articolo 18) al fine di stabilire un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'UE.

I versamenti da parte del Fondo, agli Stati membri, saranno effettuati dopo il completamento dei previsti traguardi e obiettivi intermedi, concordati e indicati nei Piani nazionali. Sono definite regole dettagliate concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi di finanziamento (articolo 19), comprese le disposizioni a tutela degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 20). Sono, inoltre, previste disposizioni per garantire meccanismi di coordinamento, comunicazione e monitoraggio (articoli 21, 22 e 23) e la Commissione europea dovrà definire, mediante atti delegati, gli indicatori comuni per riferire sui progressi compiuti e per il monitoraggio e la valutazione. La Commissione potrà anche avanzare proposte di revisione del regolamento (articolo 24).

Infine, per garantire che il Fondo sia utilizzato solo quando il sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada verrà effettivamente attuato, la proposta di regolamento prevede come termine per la sua applicazione negli Stati membri la medesima data prevista per il recepimento della nuova direttiva ETS per l'edilizia e il trasporto su strada, di cui alla proposta COM(2021) 551, ovvero il 31 dicembre 2023 (articolo 26). Tuttavia, gli Stati membri potranno richiedere un pagamento nell'ambito del Fondo non prima dell'anno precedente all'anno di inizio delle aste previste dal nuovo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada (articolo 18, paragrafo 1).

Per quanto riguarda la valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), nell'articolo 192, paragrafo 1, e nell'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure di attuazione della politica comune dei trasporti, della politica europea in materia ambientale e della politica europea nel settore dell'energia. Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto l'obiettivo di mitigare l'impatto sociale derivante

dalla transizione ecologica, che implichi una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, una maggiore efficienza energetica dell'edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, l'integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero o basse emissioni, attraverso anche l'estensione del sistema ETS allo scambio di quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto su strada, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, ma richiede un'azione a livello di Unione.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. In tal senso, la metodologia di assegnazione dei finanziamenti tiene conto delle esigenze specifiche dei diversi Stati membri e dell'impatto disomogeneo derivante dalle misure della transizione ecologica. Inoltre, saranno gli Stati membri a progettare e selezionare le misure e gli investimenti, mediante i Piani sociali per il clima, in quanto si trovano nella posizione migliore per elaborare misure che rispecchino le specificità nazionali. Anche il cofinanziamento a carico degli Stati membri avrà una copertura, mediante la gran parte delle entrate derivanti dall'estensione del sistema di scambio di quote di emissioni ai settori dell'edilizia e del trasporto su strada, che confluirà nei bilanci nazionali, nonché mediante gli altri programmi dell'Unione relativi al sostegno alla decarbonizzazione socialmente equa.

Sulla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Peraltro, l'Italia risulta il secondo maggiore beneficiario potenziale del Fondo, con un'allocatione massima pari a 7,7 miliardi di euro (10,8 per cento del totale). Si ritiene infine che la combinazione dei due strumenti di pianificazione - il Piano sociale per il clima e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) - dovrebbe determinare una semplificazione amministrativa. Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che per ora non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739

La Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, inerenti la produzione e la vendita del pane, volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 14 riconferma, al comma 1, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'UE;
- al comma 2 dell'articolo 14, si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- l'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "Made in Italy 100 per cento", ai sensi della

normativa vigente, mentre il comma 3 rimanda a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;

- l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- in riferimento all'articolo 14, comma 1, si ritiene non necessaria la disposizione che richiama l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, concernente il libero commercio di merci provenienti da altri Stati membri, non oggetto di armonizzazione europea, sulle quali è fatto divieto di imporre restrizioni quantitative all'importazione, poiché si tratta di un principio proprio dell'ordinamento europeo, derivato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE, e quindi già pienamente vigente anche in Italia;
- in riferimento al comma 2 dello stesso articolo 14, in cui si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 "relativi alla panificazione", al fine di evitare l'incongruenza di una disposizione che pone l'obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti, non meglio definiti, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'applicazione della disposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei;
- per quanto riguarda la portata di applicazione dell'obbligo di cui al comma 2, occorre evidenziare che esso si fonda sul ivi citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26, al paragrafo 3 dispone che, quando un alimento reca l'indicazione del luogo di provenienza e quando tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l'ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", da cui si desume che l'impasto o l'impasto semicotto provengano da altro Stato membro. Tuttavia, preconditione per l'applicabilità della norma europea è che il prodotto finale rechi l'indicazione del Paese d'origine. La presenza di tale preconditione - ovvero l'indicazione del pane come italiano - dovrebbe, quindi, essere esplicitamente prevista dal comma 2 in esame, sebbene questa debba rispettare il paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine;
- per quanto riguarda il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto questo è già previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, ove si dispone tale obbligo solo *"nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza"*. Sembra, tuttavia, comunque opportuno specificare, al comma 2, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza;
- in riferimento all'articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "Made in Italy 100 per cento", si osserva che la normativa vigente di riferimento è l'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una

indicazione meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2341

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel giugno 2021, tra l'Italia e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB);

considerato che:

- il Centro, a cui attualmente partecipano 66 Paesi e che sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale, si articola in tre «componenti», localizzate rispettivamente a Trieste, che è anche *de facto* la sede centrale dell'Organizzazione, Nuova Delhi e Città del Capo;
 - la struttura di Trieste è ospitata nell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica denominata *Area Science Park* di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca. La sede è concessa dall'Italia a titolo gratuito sin dal 1984, pur in assenza di una previsione legislativa, e i rapporti tra ICGEB e *Area Science Park*, sono regolati da una convenzione bilaterale, rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017;
 - l'Accordo in ratifica è finalizzato a individuare con esattezza le strutture che ospitano l'ICGEB, chiarendone la disponibilità a titolo gratuito e ripartendo i costi di manutenzione assegnando la quota ordinaria a carico di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso lo stanziamento previsto all'articolo 3 del disegno di legge;
- valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2401

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge in data 20 ottobre 2021;

ricordato, in particolare, che sulle misure di contenimento dei prezzi energetici ai consumatori, il 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione COM(2021) 660, il cosiddetto *Toolbox*, contenente una serie di misure e indicazioni agli Stati membri per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, senza violare le norme europee su politica climatica e aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'emendamento 3.0.2, si esprime apprezzamento per la misura che prevede la concessione di garanzia dello Stato, a titolo gratuito, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, finalizzate a incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 500 unità, al fine di attenuare l'impatto derivante dal rincaro dei prodotti energetici, contribuendo al contempo all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2333

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); considerato che il disegno di legge mira a ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;

valutato che:

- il PNRR, richiamato dall'articolo 1, prevede la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), con i seguenti obiettivi: - rafforzamento del modello organizzativo e didattico (tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"); - consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; - integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; - rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese;

- quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5) sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: - l'incremento del numero di ITS; - il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; - la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; - lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali;

- nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), il PNRR evidenzia l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS;

valutato che il provvedimento mira a dare concreta attuazione agli impegni assunti dallo Stato con il PNRR e che quindi non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.7.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 285 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022

285ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

indi del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato alle ore 13 del 1º marzo 2022.

La Commissione conviene.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (n. COM(2021) 562 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che si propone di fornire un quadro normativo adeguato a facilitare la pianificazione e gli investimenti a lungo termine per l'uso dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni nel trasporto marittimo, integrando e modificando la legislazione esistente e fornendo un chiaro segnale al mercato in materia, nell'ottica dell'impegno dell'UE per il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità

climatica entro il 2050, considerata l'accelerazione nel processo di transizione ecologica e nell'adozione di politiche volte a ridurre l'emissione di gas a effetto serra e considerato l'impatto generato dal traffico navale in termini di emissioni di CO₂.

Le misure previste dalla proposta si collocano nel contesto del *Green Deal* europeo e del pacchetto climatico europeo *Fit for 55*, che prevede l'estensione del sistema europeo di scambio di quote di emissioni al trasporto marittimo e la revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, della direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi e della direttiva sulle energie rinnovabili. La proposta di regolamento si compone di 30 articoli, suddivisi in sei capi. Nel dettaglio, il capo I definisce all'articolo 1 l'oggetto e le finalità della proposta affermando che lo scopo del regolamento è quello di stabilire norme che impongono il limite dell'intensità dei gas a effetto serra per unità di energia usata a bordo di una nave in arrivo, all'interno o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e l'obbligo di utilizzo dell'alimentazione elettrica da terra o di una tecnologia a zero emissioni durante la permanenza in porto, al fine di aumentare l'utilizzo di combustibili rinnovabili e di fonti di energia sostitutive in tutta l'Unione, garantendo nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo.

L'articolo 2 stabilisce l'applicazione delle misure contenute nel regolamento alle navi di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate, escludendo le navi di Stato, da guerra, ausiliarie, i pescherecci e le navi senza mezzi di propulsione meccanica. L'articolo 3 reca le definizioni dei termini utilizzati dalla proposta.

Il capo II fissa all'articolo 4 i limiti dell'intensità media annua dei gas a effetto serra derivanti dall'energia utilizzata a bordo di una nave, per ciascun quinquennio dal 2025 al 2050. L'articolo stabilisce altresì la facoltà della Commissione di adottare atti delegati volti a modificare l'allegato sui fattori di emissione relativi alle fonti di energia per garantirne la coerenza con il progresso tecnologico e con le future norme internazionali o dell'UE.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo, dal 1° gennaio 2030, dell'utilizzo dell'alimentazione elettrica da terra o di energia a zero emissioni durante l'ormeggio nei porti, per le navi portacontainer e le navi passeggeri, salvo determinate eccezioni.

Il capo III definisce i principi comuni relativi all'attività di monitoraggio, stabilendo all'articolo 6 che le società navali svolgano il monitoraggio sulle emissioni delle proprie navi e comunichino i dati ai verificatori accreditati, i quali svolgeranno il successivo calcolo dell'intensità media annua di emissione per unità di energia usata a bordo. Il monitoraggio è svolto per ogni permanenza all'interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e per ogni tratta in arrivo e in partenza. L'articolo 7 stabilisce che, entro il 31 agosto 2024, le società presentano ai verificatori un piano di monitoraggio per ciascuna nave che, in base all'articolo 8, deve essere revisionato almeno una volta l'anno. L'articolo 9 fissa i principi relativi alla certificazione dei biocarburanti, del biogas, dei biocombustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio non riciclato.

Il capo IV fissa, all'articolo 10, l'ambito di applicazione delle attività di verifica che i verificatori devono svolgere, quali la valutazione della conformità del piano di monitoraggio e la conformità delle informazioni comunicate dalla società interessata; all'articolo 11, gli obblighi e i principi generali che si applicano ai verificatori, i quali devono esercitare la loro attività in condizioni di indipendenza e imparzialità rispetto alle società navali; all'articolo 12, i principi fondamentali da applicare durante le procedure di verifica; e all'articolo 13, le norme relative all'accreditamento dei verificatori.

Il capo V stabilisce all'articolo 14 che, a seguito della valutazione del piano di monitoraggio, le società registrino per ogni nave in arrivo o in partenza e per ogni tratta da o verso un porto di uno Stato membro, una serie di informazioni riguardanti le emissioni della nave: il collegamento all'energia elettrica da terra, la quantità di combustibile consumato all'ormeggio e in mare, i fattori di emissione per ciascun tipo di combustibile. Tali informazioni sono fornite al verificatore, entro il 30 marzo di ogni anno.

L'articolo 15 definisce le attività di verifica e calcolo dei verificatori, in relazione alle informazioni fornite dalla società navale, e l'articolo 16 stabilisce che tali calcoli per ciascuna nave sono inseriti entro il 30 aprile di ogni anno, dai verificatori, nella "banca dati sulla conformità", sviluppata dalla

Commissione europea.

L'articolo 17 istituisce un meccanismo di flessibilità nella conformità, che consente a una società di cumulare eccedenze di conformità di una nave, che la stessa nave può utilizzare nel periodo successivo o, in caso di disavanzo, di utilizzare un anticipo dell'eccedenza di conformità del periodo successivo. Similmente, l'articolo 18 consente travasi di conformità nell'ambito di un *pool* di due o più navi, verificate dallo stesso verificatore.

L'articolo 19 stabilisce le condizioni per il rilascio, entro il 30 giugno dell'anno successivo, del certificato di conformità FuelEU e l'articolo 20 prevede le sanzioni applicabili in caso di disavanzo di conformità, i cui proventi sono assegnati, dall'articolo 21, al Fondo per l'innovazione di cui alla direttiva 2003/87/CE sul sistema ETS.

L'articolo 22 definisce l'obbligo per le navi di tenere a bordo un certificato di conformità FuelEU valido.

In base all'articolo 23 gli Stati membri sono tenuti a stabilire le disposizioni sanzionatorie per violazioni al regolamento e a integrare l'attività di ispezione alle navi con la verifica del certificato di conformità FuelEU.

L'articolo 24 stabilisce il diritto di riesame, per le società navali, dei calcoli effettuati dal verificatore e delle misure adottate nei loro confronti, in funzione del rilascio del certificato.

L'articolo 25 richiede agli Stati membri la designazione di autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione del regolamento.

Il capo VI stabilisce all'articolo 26 le condizioni per il conferimento dei poteri delegati alla Commissione ai sensi del regolamento in esame; all'articolo 27 la procedura di comitato per l'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione; all'articolo 28 che la Commissione riferisca, almeno a cadenza quinquennale, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del regolamento in esame; all'articolo 29 la modifica della direttiva 2009/16/CE sul controllo dello Stato di approdo, alla quale si aggiunge, la verifica del certificato di conformità FuelEU; e all'articolo 30 l'applicazione del regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta è basata sull'articolo 100, paragrafo 2 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di disposizioni per la navigazione marittima.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto il settore dei traffici marittimi, oggetto della proposta di regolamento in esame, è per sua natura di carattere transfrontaliero e internazionale. Infatti, in Europa il 75 per cento dei viaggi comunicati nel contesto del sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica si svolge all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), mentre solo il 9 per cento circa del traffico costituisce viaggi nazionali. In assenza di una dimensione europea delle misure ad essi riferite potrebbe porsi il rischio di dare vita ad un mosaico di normative nazionali, relative alle emissioni delle navi, tra loro incoerenti e suscettibili di dare vita a distorsioni del mercato interno e della concorrenza.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto il regolamento proposto stabilisce norme minime, garantendo che il livello di intervento sia mantenuto al minimo necessario per conseguire gli obiettivi contenuti nella proposta, gli obiettivi europei in materia di transizione ecologica e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 consentendo la più ampia adozione possibile di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nei trasporti marittimi. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quattordici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato profili di criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento dell'Irlanda, che ha adottato un parere motivato (contrario), sostenendo la violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto la Commissione europea non avrebbe adeguatamente soddisfatto i requisiti procedurali necessari a fornire indicatori quantitativi e qualitativi adeguati a permettere ai Parlamenti nazionali di valutare pienamente tutte le implicazioni della proposta a livello europeo.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e

proporzionalità. Il Governo, inoltre, ritiene il progetto di particolare urgenza, al fine di poter iniziare quanto prima l'adozione e l'implementazione di tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni delle navi, attese le tempistiche necessarie per la realizzazione delle infrastrutture.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) chiede chiarimenti circa il conferimento, alla Commissione europea, del potere di adottare atti delegati, che non sono sottoposti al vaglio dei Parlamenti nazionali, anche in relazione al citato parere contrario espresso dal Parlamento dell'Irlanda.

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) ritiene opportuna, data l'attualità del tema in esame, un'attenta riflessione sulla proposta, proponendo anche lo svolgimento di alcune mirate audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico della proposta relativa alle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2494) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel 2020, relativo all'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea.

Ricorda, quindi che i trattati bilaterali di investimento (TBI) sono accordi finalizzati a promuovere e proteggere gli investimenti privati esteri, garantendo agli investitori *standard* di trattamento, tra cui la garanzia che essi saranno trattati in modo giusto ed equo come se fossero cittadini del Paese ricevente, e prevedendo la clausola compromissoria che stabilisce un meccanismo di risoluzione delle controversie alternativo al ricorso alla giurisdizione ordinaria.

I Trattati europei vietano questo tipo di accordi bilaterali tra Stati membri, poiché la materia degli investimenti è sottoposta al diritto dell'Unione e poiché la clausola compromissoria di fatto sottrae alla competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'UE il giudizio sull'accertamento e l'applicazione del diritto europeo. Inoltre, la Commissione europea ha sottolineato che questi trattati sono incompatibili con il diritto dell'Unione in quanto generano una frammentazione del mercato unico, conferendo diritti ad alcuni investitori dell'UE su base bilaterale ed entrando in conflitto con la legislazione dell'UE in materia di investimenti transfrontalieri.

L'Italia non ha in esercizio accordi bilaterali d'investimento con Stati membri dell'Unione. Tuttavia, la mancata ratifica dell'Accordo in questione ha indotto la Commissione europea ad avviare, il 2 dicembre 2021, la procedura di infrazione n. 2021/2243, poiché da tale mancata ratifica ne consegue la formale perdurante vigenza degli effetti di tre trattati bilaterali d'investimento conclusi tra il 1967 e il 2000 dall'Italia con Bulgaria, Slovenia e Malta.

La problematica della incompatibilità dei TBI con i Trattati UE si era posta soprattutto con gli allargamenti dell'Unione del 2004, del 2007 e del 2013 a dodici Paesi dell'Europa orientale e a Malta. Tra gli Stati già membri e molti di questi nuovi Paesi erano legittimamente in vigore accordi a tutela dei reciproci investimenti. Ma, una volta entrati nell'Unione, la Corte di giustizia è dovuta intervenire per dichiararne l'incompatibilità con il diritto dell'Unione.

In particolare, nella cosiddetta "sentenza *Achmea*", del 6 marzo 2018 (causa C-284/16, *Slowakische Republik* contro *Achmea BV*), la Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per le controversie tra investitori e Stati, contenute nei TBI in essere tra Stati membri dell'Unione europea, sono in

contrasto con i Trattati dell'Unione e pertanto inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle Parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è divenuta Stato membro della stessa. La motivazione della Corte risiede nel fatto che gli articoli 267 e 344 del TFUE stabiliscono la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'UE sulle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del diritto dell'Unione. Nel caso di specie, gli investimenti esteri tra Stati membri riguardano certamente anche il diritto dell'Unione e, pertanto, le eventuali controversie che ne nascono non possono essere assegnate a un collegio arbitrale, ma devono essere sottoposte al sistema giurisdizionale stabilito dai Trattati, che vede la competenza del giudice ordinario nazionale a demandare alla Corte di giustizia europea, in via pregiudiziale, le questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del diritto europeo.

Per questo motivo, la clausola compromissoria è tale da rimettere in discussione, oltre al principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, la salvaguardia del carattere proprio del diritto dell'Unione, garantita dal procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE, e non è, pertanto, compatibile con il principio di leale cooperazione enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del TUE, e pregiudica l'autonomia del sistema giuridico dell'Unione sancita, in particolare, dall'articolo 344 TFUE.

Nel 2020, proprio per dare piena attuazione alla sentenza *Achmea* è stato adottato l'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame. L'Accordo nasce quindi dall'esigenza di garantire l'autonomia, il primato e l'efficacia del diritto dell'Unione europea, conformando gli ordinamenti nazionali alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha stabilito l'incompatibilità delle clausole compromissorie contenute con il diritto dell'UE.

L'Accordo in ratifica, composto da 18 articoli, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini utilizzati (articolo 1), dichiara l'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra gli Stati membri e della eventuale clausola di caducità, che ne estendeva la vigenza per un ulteriore periodo di tempo (articoli 2 e 3), stabilisce che le clausole compromissorie, che prevedono l'arbitrato per la risoluzione delle controversie, sono in contrasto con i Trattati dell'Unione e sono quindi inapplicabili (articolo 4), ribadisce che non possono essere avviati nuovi procedimenti arbitrali sulla base delle clausole compromissorie presenti nei trattati bilaterali oggetto di estinzione (articolo 5), fa salvi i procedimenti arbitrali conclusi e le composizioni amichevoli di controversie promosse prima del 6 marzo 2018 (articolo 6), e obbliga le Parti contraenti di un trattato bilaterale di investimento a informare i collegi arbitrali di procedimenti arbitrali pendenti a tale data o di nuovi procedimenti arbitrali, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sentenza *Achmea* (articolo 7).

Ulteriori disposizioni disciplinano le misure applicabili ai processi arbitrali pendenti, consentendo alle Parti contraenti interessate e all'investitore di concordare altre forme di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole e il dialogo strutturato, e conferendo all'investitore la possibilità di accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno anche oltre la scadenza prevista dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione (articoli 8, 9 e 10).

L'Accordo in ratifica prevede altresì che il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea sia il depositario dell'Accordo e che questo abbia il compito di effettuare le notifiche previste alle Parti contraenti (articolo 11), identifica gli allegati all'accordo come parte integrante di quest'ultimo affermando che nell'allegato B sono compresi gli accordi estinti per i quali può essere ancora applicata la clausola di caducità (articolo 12), stabilisce che non sono ammesse riserve all'accordo (articolo 13), che le controversie riguardanti l'applicazione o interpretazione dell'Accordo debbano essere composte in via amichevole e che, qualora entro 90 giorni non sia stato possibile pervenire alla composizione amichevole, ogni Parte possa sottoporre la controversia alla Corte di giustizia (articolo 14).

Infine, si stabilisce che l'Accordo entra in vigore decorsi trenta giorni dal deposito del secondo strumento di ratifica e che le Parti contraenti hanno la facoltà di applicare l'Accordo a titolo provvisorio (articoli 15, 16 e 17).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza

finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che a eventuali oneri addizionali derivanti dai procedimenti relativi agli arbitrati pendenti, si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Relatore, ritenendo che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e consente l'archiviazione della citata procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, presenta un conferente schema di parere favorevole.

Su richiesta della senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) e del senatore LICHERI, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria ([n. COM\(2021\) 759 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro giuridico per la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria tra le autorità competenti e per l'accesso delle persone fisiche o giuridiche alle procedure giudiziarie, in materia civile, commerciale e penale.

In tale contesto, la proposta stabilisce anche norme in materia di: utilizzo della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione a distanza; applicazione di servizi fiduciari elettronici (firma o posta elettronica certificata); effetti giuridici dei documenti elettronici; e pagamento elettronico delle spese. L'obiettivo specifico della proposta è, quindi, quello di rafforzare la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia, attraverso la maggiore digitalizzazione delle comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell'Unione, e tra queste e le persone fisiche e giuridiche, al fine di migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie portando a risparmi di costi e tempi, alla riduzione degli oneri amministrativi e a una migliore resilienza della cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

La proposta, anzitutto, istituisce un "sistema informatico decentrato", definito come una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili, che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascuna agenzia o di ciascun organo dell'Unione e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni. Ogni comunicazione scritta, compreso lo scambio di moduli, relativa alla cooperazione giudiziaria europea, dovrà avvenire attraverso tale sistema informatico decentrato.

Nell'ambito del sistema informatico decentrato, inoltre, la proposta di regolamento prevede l'istituzione di un "punto di accesso elettronico europeo", all'interno del portale europeo della giustizia elettronica, che consenta alle persone fisiche e giuridiche di comunicare con le autorità competenti, di presentare istanze e richieste, e di inviare e ricevere informazioni di rilevanza procedurale, in merito ai casi rientranti nell'ambito della cooperazione giudiziaria europea. Tale comunicazione può, alternativamente, avvenire anche tramite i portali informatici nazionali, ove disponibili.

La proposta prevede, poi, l'obbligo per le autorità competenti di consentire la partecipazione in videoconferenza alle udienze, nel caso di procedimenti nei quali uno dei soggetti si trovi in un altro Stato membro, a condizione che: le altre parti coinvolte abbiano avuto la possibilità di pronunciarsi sul ricorso a tali mezzi di comunicazione; le circostanze del caso giustificano il ricorso a tale tecnologia; e che l'indagato, l'imputato o il condannato abbia acconsentito all'uso della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

Le specifiche tecniche relative all'istituzione del sistema informatico decentrato sono affidate ad atti di esecuzione della Commissione europea, per assicurare funzionalità e sicurezza delle informazioni. I costi legati alla creazione, manutenzione e sviluppo del *software* di implementazione del sistema informatico decentrato e del punto di accesso elettronico europeo, di cui è responsabile la Commissione, sono a carico del bilancio dell'Unione, mentre sono a carico degli Stati membri i costi relativi ai punti di accesso al sistema europeo situati sul proprio territorio nazionale.

Ogni cinque anni, la Commissione europea effettua una valutazione sull'applicazione del regolamento, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri e dal sistema informatico decentrato, tra cui i dati relativi ai costi sostenuti e alla durata dei procedimenti giudiziari di primo grado.

In particolare, ciascuno Stato membro trasmette con cadenza annuale: il numero di casi gestiti dalle autorità nei quali la comunicazione si è svolta con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato; il numero di udienze condotte attraverso videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza e, entro sei mesi dall'entrata in vigore della proposta di regolamento in esame, gli estremi dei portali informatici nazionali; la descrizione dell'ordinamento giuridico e delle procedure nazionali applicabili alla videoconferenza; le informazioni sulle spese dovute nel contesto di cause transfrontaliere; e tutte le eventuali modifiche a tali informazioni.

La proposta contiene, infine, le necessarie modifiche di coordinamento a una serie di regolamenti in materia di cooperazione giudiziaria civile, commerciale e penale, che riguardano tra l'altro: la presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea; l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea; il procedimento europeo per le controversie di modesta entità; la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo; la trasmissione di documenti tra autorità giudiziarie o autorità competenti; la procedura per i mezzi di ricorso; il diritto di insinuazione dei crediti; le modalità di svolgimento della cooperazione e comunicazione tra giudici; e il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Da ultimo, la proposta in esame prevede che essa si applichi a decorrere dai due anni successivi alla sua entrata in vigore e che gli Stati membri inizino a utilizzare il citato sistema informatico decentrato dopo ulteriori due anni dall'adozione dei relativi atti di esecuzione da parte della Commissione europea.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva anzitutto che la proposta si basa sull'articolo 81, paragrafo 2, lettere e) ed f), e sull'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure intese all'eliminazione degli ostacoli all'accesso e al corretto svolgimento dei procedimenti civili con implicazioni transnazionali, e a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle relative decisioni.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo di rafforzare la cooperazione giudiziaria europea e l'accesso alla giustizia nei procedimenti transfrontalieri, attraverso il maggior ricorso ai mezzi digitali, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, poiché richiede norme comuni e un coordinamento tra tutti gli Stati membri che può essere ottenuto solo mediante un'azione a livello dell'Unione. L'azione a livello di Unione è inoltre necessaria al fine di coordinare il nuovo sistema informatizzato della cooperazione giudiziaria europea con tutti i pertinenti regolamenti europei già emanati in materia.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, le misure proposte non sembrano andare oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi di una maggiore digitalizzazione della cooperazione giudiziaria europea e dell'accesso alla giustizia nelle cause transfrontaliere, né sembrano gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri ai fini del conseguimento degli obiettivi, pur stabilendo l'obbligatorietà della comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti degli Stati membri e tra questi e le persone fisiche e giuridiche, anche mediante l'uso della videoconferenza e dei servizi fiduciari quali la firma digitale e la posta elettronica certificata.

La proposta è attualmente all'esame di cinque Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, sulla proposta non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, le decisioni quadro del Consiglio 2002/465/GAI, 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI e la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (n. COM(2021) 760 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, recante disposizioni di coordinamento, finalizzate ad assicurare l'allineamento di una serie di direttive e decisioni quadro in materia civile e penale, con la nuova disciplina sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 759.

Si tratta, in particolare, di modifiche ai seguenti atti: - direttiva 2003/8/CE, sul miglioramento dell'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere; - decisione quadro 2002/465/GAI, sulle squadre investigative comuni; - decisione quadro 2002/584/GAI, sull'adozione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo; - decisione quadro 2003/577/GAI, sul mandato d'arresto europeo; - decisione quadro 2005/214/GAI, sul reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; - decisione quadro 2006/783/GAI, sul reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; - decisione quadro 2008/909/GAI, sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali; - decisione quadro 2008/947/GAI, sul reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale della pena; - decisione quadro 2009/829/GAI, sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; - decisione quadro 2009/948/GAI, sui conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali; - direttiva 2014/41/UE, sull'ordine europeo di indagine penale. I predetti atti, oggetto di modifica, disciplinano la cooperazione giudiziaria europea e l'accesso alla giustizia nelle cause civili, commerciali e penali transfrontaliere, stabilendo anche disposizioni sulla comunicazione tra le autorità competenti, le agenzie e gli organi dell'UE che si occupano di giustizia e affari interni (GAI), e tra le stesse autorità e le persone fisiche o giuridiche. Tuttavia tali atti non prevedono l'utilizzo dei mezzi digitali come modalità principale e presentano diverse lacune in tale contesto.

Inoltre, durante la pandemia da Covid-19, il ricorso a tecnologie digitali (posta elettronica, videoconferenza, ecc.), da parte di molti Stati membri, ha contribuito a limitare la perturbazione al normale funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari. Tuttavia, numerose delle soluzioni tecniche adottate sono state sviluppate in maniera *ad hoc* e non soddisfano appieno le esigenze in materia di sicurezza e di esercizio dei diritti fondamentali.

In questo contesto, la proposta di direttiva in esame, volta a rendere applicabile la nuova normativa sulla digitalizzazione, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 759, ha la finalità di migliorare l'accesso alla giustizia nonché l'efficienza e la resilienza dei flussi di comunicazione inerenti alla cooperazione tra autorità giudiziarie, autorità competenti e persone fisiche e giuridiche nelle cause transfrontaliere dell'UE in materia civile, commerciale e penale, mediante il ricorso "per *default*" alle tecnologie digitali, consentendo di rendere più efficienti i sistemi giudiziari, alleviare gli oneri amministrativi, abbreviare i tempi di trattazione delle cause, e assicurare una comunicazione più sicura e affidabile.

Nello specifico, gli articoli da 1 a 11 introducono modifiche alle predette direttive e decisioni quadro in materia civile, commerciale e penale, rinviando alla disciplina contenuta nel regolamento sulla

digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale, di cui alla proposta COM(2021) 759.

In particolare, tali modifiche riguardano: le modalità di trasmissione della domanda di patrocinio a spese dello Stato; le modalità di comunicazione tra Stati membri nella creazione di squadre investigative comuni; le modalità di trasmissione di un mandato d'arresto europeo; le modalità di trasmissione, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o sequestro probatorio; le modalità di trasmissione delle decisioni e del ricorso all'autorità in materia di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; le modalità di trasmissione di sentenze e certificati ai fini dell'esecuzione di sanzioni penali detentive; le modalità di comunicazione nella risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali; e le modalità di trasmissione dell'ordine europeo di indagine penale.

La proposta di direttiva in esame stabilisce altresì che gli Stati membri dovranno recepirla entro due anni dall'adozione degli atti di esecuzione sul sistema informatico decentrato, previsti dalla proposta di regolamento COM(2021) 759, che la Commissione europea avrà adottato entro due anni dall'entrata in vigore di tale proposta.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva anzitutto che la proposta si basa sull'articolo dall'articolo 81, paragrafo 2, lettere e) ed f), e dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure intese all'eliminazione degli ostacoli all'accesso e al corretto svolgimento dei procedimenti civili con implicazioni transnazionali, e a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle relative decisioni.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto, l'obiettivo di assicurare un efficace e omogeneo utilizzo delle tecnologie digitali nei diversi settori della cooperazione giudiziaria europea e nell'accesso alla giustizia a livello transfrontaliero, può essere conseguito solo mediante un'azione condotta a livello dell'Unione. Diversamente, come dimostrato dall'esperienza acquisita, in assenza di intervento dell'UE, sono prevedibili solo progressi molto lenti e con il rischio di non assicurare l'interoperabilità tra i sistemi informatici nazionali.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo, limitandosi a introdurre, all'interno di una serie di direttive e decisioni quadro in materia giudiziaria, gli opportuni rimandi alla disciplina sulla digitalizzazione di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 759.

La proposta di direttiva è attualmente oggetto di esame da parte di quattro Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, sulla proposta non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **CORBETTA** (M5S), relatore, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. 716, adottato come testo base dalla Commissione di merito nell'esame in sede redigente, e ricorda che il provvedimento ha lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione.

Richiamati i pareri già espressi dalla Commissione il 4 luglio 2019 sul testo del disegno di legge e il 7

luglio 2020 sugli emendamenti, ritiene che non sussistano profili di criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole su nuovo testo e parere non ostativo su emendamenti)

La senatrice [MASINI](#) (FIBP-UDC), relatrice, illustra le principali modifiche del nuovo testo in esame, adottato come testo base dalla Commissione di merito l'8 febbraio 2022, in sostituzione di quello adottato il 13 gennaio 2022, e dà conto degli emendamenti ad esso riferiti.

Ricorda, brevemente, che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e richiama il parere già espresso dalla commissione, sul disegno di legge originario, in data 27 ottobre 2021.

Per quanto riguarda il nuovo testo, evidenzia che tra le modifiche apportate vi è la soppressione di ogni riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla necessità di dare urgente attuazione agli interventi in esso previsti in materia (cfr. articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 14 del disegno di legge).

Al riguardo ricorda che il PNRR prevede la riforma del sistema ITS (M4C1 - riforma 1.2), da conseguire con l'entrata in vigore della legislazione primaria entro la fine del 2022 e con la legislazione secondaria entro la fine del 2023, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - rafforzamento del modello organizzativo e didattico (tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"); - consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; - integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; - rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese.

Quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (M4C1 - investimento 1.5), da conseguire entro la fine del 2025, sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: - l'incremento del numero di ITS; - il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; - la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; - lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali.

Nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4C1- riforma 1.5), da conseguire con l'entrata in vigore della legislazione primaria entro la fine del 2021 e con la legislazione secondaria entro la fine del 2023, il PNRR pone l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS.

Infine, la Relatrice, considerato che l'articolo 1 del nuovo testo mantiene il vincolo della coerenza del provvedimento con i parametri europei vigenti in materia di formazione tecnica superiore e che

l'articolo 5 prevede *standard* minimi dei percorsi formativi in coerenza con il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, sottolinea come il provvedimento costituisca attuazione degli interventi previsti in materia dal PNRR e ne auspica l'entrata in vigore entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti.

Propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole sul nuovo testo e un parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, e presenta un conferente schema di parere.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) preannuncia il suo voto contrario, ritenendo che il provvedimento si ponga in linea con una impostazione ideologica errata. In particolare, ritiene che la professionalizzazione non debba essere perseguita con una maggiore tecnicizzazione che comporta una perdita di valore della formazione. In tale contesto, si vuole far credere che l'alternanza scuola-lavoro non sia un problema, a fronte del suo evidente fallimento e delle vittime che ha prodotto.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ([n. COM\(2021\) 570 definitivo](#))
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di decisione in titolo, che prevede l'introduzione di tre nuove risorse proprie dell'Unione europea, al fine di conferire al bilancio dell'UE le risorse necessarie per far fronte al rimborso, nell'arco di 30 anni, e al pagamento dei relativi interessi, del debito comune emesso dall'UE a titolo della componente sussidi a fondo perduto (*grants*) di *Next Generation EU*, nonché per finanziare il Fondo sociale per il clima, istituito per accompagnare la transizione verso un'economia decarbonizzata, e per consentire di ridurre il peso della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell'UE.

Si prevede che queste nuove fonti di entrate, una volta giunte a regime negli anni 2026-2030, genereranno in media fino a 17 miliardi di euro l'anno a favore del bilancio dell'UE.

Nel dettaglio, la prima nuova risorsa propria prevede il versamento al bilancio dell'UE del 25 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione nell'ambito del sistema ETS, comprese le nuove quote relative al settore marittimo, agli edifici e al trasporto stradale di cui alla proposta COM(2021) 551. Per evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi derivanti dallo scambio di quote di emissioni, la proposta prevede un contributo massimo e minimo calcolato in base al reddito nazionale lordo pro capite e all'intensità di emissione di carbonio dello Stato in questione.

La seconda prevede il versamento al bilancio dell'UE pari al 75 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita di certificati nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 564.

Infine, terza nuova risorsa propria prevede che gli Stati membri versino al bilancio dell'UE un contributo pari al 15 per cento della quota degli utili residui delle imprese multinazionali più grandi e redditizie, che sarà riassegnata agli Stati membri che sono giurisdizioni di mercato finale, secondo il

recente accordo OCSE/G20 sulla redistribuzione parziale dei diritti di imposizione ("primo pilastro"). La proposta entrerà in vigore il mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica, da parte degli Stati membri, dell'espletamento delle procedure costituzionali richieste per la sua approvazione, e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2023 per la parte relativa alle quote di emissione ETS esistenti, e a decorrere dall'entrata in vigore delle citate proposte di revisione della direttiva ETS, di istituzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, e dell'accordo globale OCSE/G20 sulla redistribuzione dei diritti di imposizione, per le parti corrispondenti.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità si sottolinea anzitutto che la base giuridica è individuata nell'articolo 311, terzo comma, del TFUE, il quale consente al Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e deliberando all'unanimità, di istituire nuove categorie di risorse proprie o di sopprimerle, con decisione che deve essere poi approvata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto, per consentire il rimborso e il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli emessi dall'UE per il finanziamento della componente sussidi a fondo perduto di *Next Generation EU*, nonché per finanziare il Fondo sociale per il clima, istituito per accompagnare la transizione verso un'economia decarbonizzata, si rende necessario l'ampliamento delle risorse proprie dell'UE, che può essere effettuato solo mediante un atto dell'Unione. Inoltre, anche l'obiettivo di ridurre il peso della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell'UE, con l'istituzione di nuove risorse proprie dell'UE, può essere raggiunto solo con un atto dell'Unione.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non sembra andare oltre quanto necessario per il conseguimento dei predetti obiettivi, in termini di entità quantitativa delle nuove risorse proprie di cui si propone l'istituzione. Inoltre, per quanto riguarda la risorsa basata sulla vendita delle quote di emissione ETS, si prevede un meccanismo perequativo, calcolato in base al reddito nazionale lordo pro capite e all'intensità di emissione di carbonio dello Stato in questione.

La proposta è attualmente all'esame di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Infine, sulla proposta non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione) ([n. COM\(2021\) 732 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame della proposta COM(2021) 732 in titolo, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in un altro Stato membro di cui non sono cittadini e che abroga la direttiva 93/109/CE, unitamente all'esame della proposta COM(2021) 733 sulle modalità di voto ed eleggibilità alle elezioni comunali, per i residenti, cittadini di un altro Stato membro, e che abroga la direttiva 94/80/CE.

Al riguardo ricorda che i cittadini di uno Stato membro dell'UE, che risiedono, lavorano o studiano in un altro Stato membro, definiti "cittadini mobili europei", ammontano ad oggi a circa 17 milioni di persone. Tale cifra ha registrato nell'ultimo decennio un aumento dello 0,9 per cento rispetto ai dati del 2008. In particolare, l'aumento nel numero di cittadini mobili europei è stato alimentato dal consolidamento dei vantaggi legati alle quattro libertà fondamentali: la libera circolazione delle merci, delle persone, la libera prestazione di servizi, la libera circolazione di capitali e la liberalizzazione dei

pagamenti.

Per questo motivo, al fine di garantire il corretto esercizio del diritto di voto e di eleggibilità, da parte dei cittadini mobili dell'Unione, alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, e per fare in modo che ciò avvenga alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro nel quale risiedono, si rende necessario aggiornare, chiarire e rafforzare le norme esistenti che disciplinano l'iscrizione e la partecipazione elettorale dei cittadini mobili dell'UE, in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2024, nonché in ragione dei cambiamenti intervenuti negli enti locali di alcuni Stati membri e del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

In particolare, l'obiettivo delle proposte di direttiva in esame è di garantire il rispetto e il riconoscimento del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione, migliorando le procedure di identificazione degli elettori e dei candidati, iscritti sia nello Stato membro di origine, sia in quello di residenza, e facilitando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'accessibilità alle informazioni elettorali.

La proposta di direttiva COM(2021) 732 si compone di 23 articoli, suddivisi in quattro capi, mentre la proposta di direttiva COM(2021) 733 si compone di 19 articoli, suddivisi in quattro capi.

Nel dettaglio, il capo I di entrambe le proposte definisce all'articolo 1 l'oggetto e l'ambito di applicazione, affermando che lo scopo delle proposte è quello di stabilire le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione, che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità - rispettivamente - al Parlamento europeo e alle elezioni comunali.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini e dei concetti utilizzati nelle proposte e all'articolo 3 stabilisce come condizione per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo e alle elezioni comunali il possesso della cittadinanza europea e dei medesimi requisiti previsti per i cittadini dello Stato di residenza.

L'articolo 4 della proposta di direttiva COM(2021) 732 stabilisce il divieto del doppio voto o della doppia candidatura, nello Stato di origine e nello Stato di residenza, da parte di un cittadino dell'Unione nel corso della stessa elezione.

L'articolo 5 del COM(2021) 732 e l'articolo 4 del COM(2021) 733 stabiliscono che, qualora lo Stato di residenza richieda un periodo minimo di residenza per essere elettori o candidato, si considera assolto tale requisito con la residenza in qualunque altro Stato membro per la stessa durata.

Gli articoli 6 e 7 della proposta di direttiva COM(2021) 732 e gli articoli 5 e 6 della proposta di direttiva COM(2021) 733 prevedono l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto o di eleggibilità per quei cittadini che siano decaduti dal diritto, nello Stato di origine o di residenza, per effetto di una decisione giudiziaria individuale, amministrativa o una decisione individuale in materia civile o penale.

L'articolo 8 della proposta COM(2021) 732 e l'articolo 7 della proposta COM(2021) 733 prevedono che l'elettore non possa essere obbligato al voto nello Stato membro di residenza.

Il capo II di entrambe le proposte di direttiva stabilisce le procedure associate all'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità, e prevede all'articolo 9, 10 e 11 della proposta COM(2021) 732 e agli articoli 8, 9 e 11 della proposta COM(2021) 733 che: gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire all'elettore dell'Unione che ne abbia espresso volontà, attraverso la presentazione di una dichiarazione formale, di essere iscritto nelle liste elettorali prima della consultazione elettorale; che all'atto di deposito della dichiarazione di candidatura il cittadino fornisca le stesse prove richieste al candidato nazionale anche attraverso la presentazione di una dichiarazione formale; che lo Stato membro di residenza informi l'interessato della decisione adottata riguardo alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o all'ammissibilità della candidatura e che, in caso di rifiuto di iscrizione, consenta al cittadino di presentare ricorso.

Si prevede altresì il potere della Commissione di adottare atti delegati relativi alla modifica della forma e del contenuto del modello di dichiarazione formale che l'elettore deve presentare per essere iscritto nelle liste elettorali o per presentare la propria candidatura.

L'articolo 12 di entrambe le proposte di direttiva prevede che gli Stati membri indichino un'autorità

competente per l'adozione delle misure utili a informare i cittadini stranieri dell'Unione rispetto alle condizioni e modalità di iscrizione alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali, comunicando: la situazione relativa alla loro iscrizione; la data delle elezioni e le modalità della votazione; le norme riguardanti i diritti e gli obblighi di elettori e candidati; e i mezzi per ottenere informazioni sull'organizzazione delle elezioni.

L'articolo 13 della proposta COM(2021) 732 prevede che, al fine di evitare il doppio voto e la doppia candidatura, lo Stato di residenza trasmetta allo Stato di origine, sei settimane prima delle elezioni, i dati di identificazione personale definiti nell'allegato alla proposta, e che lo Stato di origine adotti le misure necessarie per evitare il doppio voto o la doppia candidatura. La Commissione europea fornisce agli Stati membri uno strumento sicuro che consenta la trasmissione cifrata delle informazioni personali.

L'articolo 14 della proposta di direttiva COM(2021) 732 e l'articolo 10 della proposta di direttiva COM(2021) 733 stabiliscono che gli Stati membri che prevedono per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del voto elettronico, del voto per corrispondenza o del voto via internet, provvedano affinché tali metodi siano disponibili anche agli elettori dell'Unione ivi residenti.

L'articolo 15 della proposta di direttiva COM(2021) 732 prevede che gli Stati membri forniscano al pubblico e alla Commissione europea i dati relativi alla partecipazione di cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo.

Il capo III di entrambe le proposte reca disposizioni derogatorie e transitorie e stabilisce all'articolo 16 della proposta di direttiva COM(2021) 732 e all'articolo 13 della proposta di direttiva COM(2021) 733 che, se in uno Stato membro la percentuale degli elettori, cittadini di un altro Stato membro, supera il 20 per cento del totale degli elettori, in deroga alle disposizioni contenute nelle proposte, lo Stato membro può condizionare il diritto di voto alla residenza da più di cinque anni e il diritto di eleggibilità alla residenza da più di dieci anni.

Infine, il capo IV di entrambe le proposte reca disposizioni finali e prevede all'articolo 17 e 18 della proposta di direttiva COM(2021) 732 che, entro sei mesi dalle elezioni al Parlamento europeo, gli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni sull'applicazione della direttiva e dati sulla partecipazione dei residenti, cittadini di un altro Stato membro, mentre la Commissione europea, entro due anni dalle elezioni al Parlamento europeo del 2029, svolge una valutazione sul conseguimento degli obiettivi della direttiva.

Gli articoli 14 e 15 della proposta di direttiva COM(2021) 733 stabiliscono invece che, entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni sull'applicazione della direttiva e dati sulla partecipazione dei residenti, cittadini di un altro Stato membro, alle elezioni comunali, mentre la Commissione europea, entro due anni dalle elezioni al Parlamento europeo del 2029, svolge una valutazione sul conseguimento degli obiettivi della direttiva.

L'articolo 19 della proposta di direttiva COM(2021) 732 stabilisce che, nell'adozione di atti di esecuzione volti alla determinazione delle responsabilità e degli obblighi relativi al funzionamento dello strumento sicuro di cui all'articolo 13, a sostegno dello scambio di informazioni tra Stati membri, la Commissione europea sia assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

L'articolo 20 della proposta di direttiva COM(2021) 732 e l'articolo 16 della proposta di direttiva COM(2021) 733 disciplinano l'esercizio delle deleghe conferite alla Commissione europea dagli articoli 9, 10 e 13 del COM(2021) 732 e dagli articoli 2, 8 e 9 del COM(2021) 733, circa le informazioni dei residenti, cittadini di altro Stato membro, stabilendone il periodo indeterminato e il potere di revoca del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'articolo 21 della proposta di direttiva COM(2021) 732 stabilisce che la direttiva sia recepita dagli Stati membri entro il 31 maggio 2023, mentre l'articolo 17 della proposta di direttiva COM(2021) 733 stabilisce come data del suo recepimento il 31 dicembre 2023.

In ultimo, l'articolo 22 della proposta COM(2021) 732 e l'articolo 18 della proposta COM(2021) 733 prevedono l'abrogazione, rispettivamente, della direttiva 93/109/CE e della direttiva 94/80/CE.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si

osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 20 paragrafo 2, lettera b), e nell'articolo 22, paragrafi 1 e 2 del TFUE, che stabiliscono il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, e che le modalità di tale esercizio sono definite con atto del Consiglio adottato all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo di garantire il pieno esercizio dei diritti che derivano dalla cittadinanza dell'UE nel contesto delle elezioni comunali e del Parlamento europeo, la semplificazione dell'accesso alle informazioni relative alle modalità di voto e di eleggibilità, delle procedure di registrazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri attraverso l'aggiornamento e il rafforzamento delle norme esistenti, può essere realizzato solo mediante un'azione a livello dell'Unione.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, le proposte non vanno oltre quanto necessario per il conseguimento del predetto obiettivo, limitandosi a introdurre modelli *standard* per le dichiarazioni formali di iscrizione dei cittadini mobili nelle liste elettorali o per candidarsi, a prevedere l'istituzione di un'autorità nazionale competente a dare informazioni ai cittadini stranieri dell'Unione sulle modalità di iscrizione, e a migliorare lo scambio di informazioni ai fini del contrasto alla pratica del doppio voto e della doppia candidatura al Parlamento europeo.

Entrambe le proposte sono attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.

Sulle proposte sono, inoltre, pervenute le rispettive relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritengono le proposte conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Governo, tuttavia, suggerisce di allineare i due termini di recepimento al 31 dicembre 2023, ritenendo eccessivamente ristretto il termine del 31 maggio 2023 previsto per la proposta COM(2021) 732.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione) ([n. COM\(2021\) 733 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, rinviando all'illustrazione già svolta della proposta di regolamento COM(2021) 732.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI
RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 716**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. 716, adottato come

testo base dalla Commissione di merito nell'esame in sede redigente, ricordato che esso ha lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione;
richiamati i pareri espressi dalla Commissione il 4 luglio 2019 sul testo del disegno di legge e il 7 luglio 2020 sugli emendamenti;
valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il nuovo testo, adottato come testo base dalla Commissione di merito l'8 febbraio 2022 (in sostituzione di quello adottato il 13 gennaio 2022) e gli emendamenti ad esso riferiti;
ricordato che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
richiamato il parere espresso sul disegno di legge originario, in data 27 ottobre 2021;
considerato che tra le modifiche apportate dal nuovo testo vi è la soppressione di ogni riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla necessità di dare urgente attuazione agli interventi in esso previsti in materia (cfr. articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 14 del disegno di legge);
ricordato, al riguardo, che:

- il PNRR prevede la riforma del sistema ITS (M4C1 - riforma 1.2), da conseguire con l'entrata in vigore della legislazione primaria entro la fine del 2022 e con la legislazione secondaria entro la fine del 2023, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - rafforzamento del modello organizzativo e didattico (tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"); - consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; - integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; - rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese;
- quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (M4C1 - investimento 1.5), da conseguire entro la fine del 2025, sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: - l'incremento del numero di ITS; - il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; - la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; - lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali;
- nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4C1- riforma 1.5), da conseguire con l'entrata in vigore della legislazione primaria entro la fine del 2021 e con la legislazione secondaria entro la fine del 2023, il PNRR pone l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS;

considerato che l'articolo 1 del nuovo testo mantiene il vincolo della coerenza del provvedimento con i parametri europei vigenti in materia di formazione tecnica superiore e che l'articolo 5 prevede *standard* minimi dei percorsi formativi in coerenza con il quadro europeo delle qualifiche per

l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

valutato che il provvedimento costituisce attuazione degli interventi previsti in materia dal PNRR e auspicata l'entrata in vigore entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul nuovo testo e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2333
XVIII Legislatura

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore"

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 437](#)

25 maggio 2022

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Trattazione articoli

Esame art. 1-16 *testo della Commissione*.

Voto finale

Esito: **approvato con modificazioni**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 175, contrari 7, astenuti 0, votanti 182, presenti 183.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 437 del 25/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

437a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 438 del 30 maggio 2022 e 439 del 14 giugno 2022

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dà lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del documento:

(Doc. XXII-bis, n. 8) Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime (ore 9,34)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XXII-bis, n. 8.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alle relatrici se intendono integrarla.

[MAIORINO](#), *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, l'esame odierno di questa relazione in Assemblea rappresenta un passo importante, anzi, direi fondamentale, verso un cambio di prospettiva culturale sul tema della violenza contro le donne. La relazione presentata oggi ha infatti per oggetto i percorsi trattamentali per uomini autori di violenza. La Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne individua quattro principali strategie di intervento, le cosiddette quattro p: prevenire, proteggere, perseguire e politiche.

L'istituzione da parte degli Stati aderenti di percorsi trattamentali per uomini autori di violenza è esplicitamente prevista all'articolo 16 della medesima Convenzione, il quale individua nell'attuazione di percorsi di rieducazione uno degli interventi fondamentali nella strategia della prevenzione della violenza di genere, nel presupposto che il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Nonostante questa esplicita previsione, l'istituzione di tali percorsi è rimasta inattuata e la questione dibattuta per troppi anni nel nostro Paese. A parte lodevoli realtà sorte spontaneamente nel nostro Paese, grazie all'impegno di professionisti e volontari, la politica non aveva finora davvero preso in carico il tema. Eppure coinvolgere attivamente il maschile sul fenomeno della violenza contro le donne significa avere il coraggio di andare alla sua origine; rivolgersi agli uomini e chiedere loro di interrogarsi sulle cause di questo problema, che è strutturale ed endemico, significa provare finalmente a chiudere il cerchio.

Non vi è chi non veda, infatti, come coinvolgere attivamente gli uomini nella riflessione sulla violenza contro le donne costituisca una necessità imprescindibile per consolidare quel cambiamento di prospettiva della nostra società che, a fatica, stiamo tutte e tutti insieme cercando di realizzare. Un cambiamento che finalmente conduca alla riduzione o auspicabilmente alla eradicazione della violenza di genere.

Infatti quando si ponga mente davvero al fenomeno della violenza di genere, la conclusione cui inevitabilmente si giunge è che esso non attiene affatto, come pure spesso viene affermato, ad una frangia deviante o patologica della popolazione. Esso affonda piuttosto le sue radici in una cultura condivisa e in modelli relazionali basati sulla subordinazione, sulla disparità di genere e su una pervicace distinzione di ruoli tra i sessi; stereotipi di genere duri a morire che ingabbiano tanto le donne quanto gli uomini. Siamo tutti e tutte imbevuti di questa cultura della disparità. Ecco perché se vogliamo davvero andare alla radice del fenomeno della violenza contro le donne non può essere sufficiente intervenire con il pur doveroso supporto alle vittime e con la repressione dei colpevoli, ma è necessario, anzi cruciale, prevenire e, per farlo, occorre agire sui comportamenti degli autori di violenza e non solo a posteriori, quando cioè la violenza è compiuta, ma prima che si inneschi la nota spirale di violenza che conduce ancora troppo spesso ad esiti tragici e fatali.

Siamo ben consapevoli, la collega Conzatti ed io, promotrici di questo *focus* sugli autori di violenza, della delicatezza del tema, del fatto che alcune parti nutrano delle riserve al riguardo e che la promozione dei percorsi per autori di violenza costituisca una rivoluzione nell'approccio al fenomeno. Per questo motivo voglio innanzitutto ringraziare tutte le colleghe e i colleghi componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio per il supporto e il lavoro costante di ciascuno. Ringrazio la presidente Valente per aver favorito questo percorso. La Commissione ha infatti svolto un'istruttoria ampia e articolata sul tema, durata oltre un anno in cui sono stati auditi i massimi esperti nazionali e internazionali del settore, sono state acquisiti memorie e documenti e approfonditi profili di diritto comparato. Grazie a tale percorso di lavoro condiviso, anche questa relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza, come le altre otto deliberate sinora, è stata approvata all'unanimità in Commissione, nonostante le riserve a cui ho fatto cenno.

Una delle cose che come Commissione abbiamo da subito tenuto a specificare è che il lavoro sul comportamento degli uomini autori di violenza nulla ha a che fare con il profilo della condanna delle condotte illecite, rispetto alle quali gli autori restano sempre e comunque responsabili e condannabili.

Il lavoro con i maltrattanti risponde piuttosto a due necessità, strettamente connesse tra loro: a livello

individuale del singolo autore di violenza, risponde all'esigenza di intervenire per scardinare, in quel singolo uomo, le cause che sono alla radice dei suoi comportamenti e possibilmente farlo prima che si inneschi l'*escalation* di violenza; a livello collettivo, risponde invece all'esigenza di cambiare la cultura della società in cui viviamo, che ancora fatica a individuare e a stigmatizzare la violenza maschile contro le donne.

Ricordo, infine, che agire per cambiare i comportamenti del maltrattante può e spesso significa salvare non solo la vittima del momento, ma anche le potenziali future, oltre ad essere un valido strumento per evitare che i minori eventualmente presenti assorbano la violenza vissuta in famiglia e la perpetuino a loro volta da adulti. Sappiamo infatti purtroppo che chi fa esperienza di violenza assistita da bambino più facilmente la agirà o entrerà in relazioni tossiche una volta divenuto adulto.

Tutti gli indicatori che abbiamo analizzato in Commissione, nazionali e internazionali, ci dicono che realizzare i trattamenti sugli uomini autori di violenza rappresenta un vantaggio. Le analisi condotte per il nostro Paese dall'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (IRPPS) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dalla rete dei centri per uomini autori di violenza Relive, associata alla rete europea Work with perpetrators (WWP), dalla Divisione anticrimine della questura di Milano, in collaborazione con il Centro italiano per la promozione della mediazione, sono estremamente confortanti circa il raggiungimento degli obiettivi di monitoraggio del rischio, di interruzione della *escalation* e di abbattimento del tasso di recidiva dei comportamenti violenti. Anche a livello comparato sussistono variegata esperienze in ambito europeo e internazionale che hanno dimostrato gli stessi risultati positivi.

Per questa ragione la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ha deliberato di svolgere un *focus* specifico su questo tema, anche al fine di predisporre raccomandazioni utili ai fini dell'approvazione di un disegno di legge che rechi, per la prima volta in Italia, una disciplina organica di tali percorsi e dei centri che offrono trattamenti per uomini autori di violenza.

Ricordo, al riguardo, che sono in corso di esame presso la 2a Commissione i disegni di legge nn. 1770 e 1868, di iniziativa mia e della senatrice Conzatti, che sono stati congiunti al disegno di legge contro la violenza sulle donne, di iniziativa del Governo, l'Atto Senato 2530. Auspichiamo al riguardo un celere *iter* di esame e di approvazione.

L'istruttoria realizzata dalla Commissione sui percorsi per uomini autori di violenza è stata puntuale e approfondita. Essa ha avuto inizio con una serie di sopralluoghi in alcuni centri specializzati, come il centro di Roma, il centro di Genova e quello di Rovereto, ed è poi proseguita con l'audizione di diversi esperti. In questo modo abbiamo potuto renderci conto di prima mano della professionalità degli operatori e del lavoro che ivi viene svolto.

Sono state svolte sette sedute di audizione e sono stati auditi numerosi esperti tra psicologi e psicoterapeuti responsabili dei centri per uomini autori di violenza, come il carcere di Bollate, i CAM di Genova, Roma e Firenze e i centri attivi in altri Paesi europei, che rappresentano per noi dei modelli, come Spagna e Norvegia. Abbiamo audito le Forze dell'ordine, in particolare la Direzione centrale anticrimine, che ha ideato e istituito il protocollo Zeus, che sta dando ottimi risultati in tutti i Comuni dove è stato attivato.

Grazie all'audizione del direttore generale della Direzione dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono stati acquisiti dalla Commissione i dati relativi ai percorsi trattamentali attuati all'interno degli istituti penitenziari, al fine di ottenere un quadro il più completo possibile sulla diffusione e sulla realizzazione di percorsi di rieducazione.

Mi avvio a concludere, Presidente. Alla stesura della relazione hanno collaborato, in qualità di consulenti della Commissione, alcuni tra i più importanti esperti del settore, che desidero ringraziare in questa sede per il lavoro svolto. Si tratta del dottor Andrea Bernetti e del dottor Arturo Sica, responsabili dei centri di Roma e di Genova, e del professor Emanuele Corn, associato di diritto penale dell'università di Trento ed esperto di diritto comparato.

All'esito di tale articolato dibattito, in qualità di relatrici abbiamo redatto questa nuova proposta di

relazione che oggi è presentata in Assemblea. In essa, oltre all'esame dei progetti già esistenti in Italia e all'estero in materia di percorsi trattamentali, si avanzano indicazioni sulle modalità di realizzazione degli stessi. Un cenno a tali modalità lo farà la senatrice Conzatti, cui ora lascio la parola per la relazione. (*Applausi*).

CONZATTI, *relatrice*. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto coloro che hanno lavorato a questa relazione. È stato un lavoro durato oltre due anni che ha coinvolto professionisti in tutta Italia, così come ha coinvolto professionalmente e umanamente moltissimi anche nella nostra Commissione, e a tale proposito ringrazio la presidente Valente. Il ringraziamento va fatto alla rete nazionale che tutti i giorni opera: parlo quindi dei centri antiviolenza, delle Forze dell'ordine e di tutti gli operatori specializzati su questo fenomeno.

I nostri consulenti ci hanno guidato. Cito il professor Arturo Sica fa parte della prima rete nazionale dei centri di rieducazione degli uomini autori di violenza, la rete Relive, affiliata alla rete europea WWP (sono tra i professionisti più esperti in Europa nel fenomeno). Ricordo anche il dottor Andrea Bernetti e il professor Emanuele Corn, che è riuscito ad arricchire questa relazione anche delle esperienze che ha maturato in qualità di professore associato in una università del Cile e in una università spagnola. Sì, perché proprio in Spagna nel 2004 c'erano dati sulla violenza simili a quelli italiani.

Una donna su tre subisce violenza nel corso della propria vita, l'Istat le stima in 7 milioni in Italia e sempre nel nostro Paese una donna viene uccisa ogni due giorni e mezzo. Con la ley orgánica del 2004 in Spagna sono riusciti, attuando una serie di interventi integrati sulla prevenzione, sulla protezione, sulla punizione e sulle politiche, ad abbattere del 50 per cento i numeri della violenza. Quindi la nostra indagine, come tutte quelle della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, vuole dimostrare proprio questo: sulla violenza non solo si deve fare di più, ma si può fare di più. Noi sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare e abbiamo iniziato anche a finanziare queste attività. Il primo finanziamento, proprio sui centri per gli uomini autori di violenza, è stato stanziato ed è pari a 1 milione di euro a decorrere dal cosiddetto decreto-legge agosto del 2020. Ulteriori 9 milioni sono stati stanziati nella legge di bilancio per il 2022.

Le attività possono quindi iniziare e devono iniziare non solo perché è un preciso impegno normativo internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, firmata nel 2011 e ratificata dall'Italia nel 2013, è legge dello Stato. Gli articoli 12 e 16 della Convenzione prevedono che uno degli interventi della strategia integrata di contrasto della violenza di genere sia proprio l'intervento sugli uomini autori di violenza. Del resto, qui dobbiamo dirlo che è tautologico: se noi non interveniamo su chi la violenza la agisce, non saremo mai sufficientemente efficaci nel fermare la violenza sulle donne. Quello che è stato fatto in Italia fuori dal Parlamento, prima ancora che in Parlamento, è straordinario. Il lavoro dei centri e di tutta la rete nazionale è straordinario, così come molto buono è il nostro ordinamento giuridico. Eppure, se i dati della violenza in Italia sono ancora purtroppo altissimi, dobbiamo dire che non è sufficiente. Nel momento in cui constatiamo che non è sufficiente, dobbiamo aggiungere un tassello e un intervento. Noi riteniamo che l'intervento sugli uomini autori di violenza sia proprio questo tassello importantissimo da attuare.

I centri che oggi sono nel Nord e nel Centro Italia svolgono dei percorsi che hanno due ordini di obiettivi. Il primo è un percorso psico-rieducativo, per comprendere le motivazioni della violenza, la cultura patriarcale in cui la violenza si genera e le tecniche con le quali si può fermare l'*escalation* di violenza.

Tale centri hanno poi un obiettivo di rete, infatti fanno parte di una grande rete che agisce per fermare la violenza sulle donne. Come ha detto bene la collega relatrice Maiorino, questi percorsi di rieducazione non hanno nulla a che vedere con la responsabilità penale dei reati di violenza che vengono commessi, ma sono svolti con l'obiettivo di proteggere le donne, di proteggere i figli che troppo spesso assistono e subiscono la violenza, con il preciso obiettivo di fermare il prima possibile l'*escalation* e di bloccare le recidive.

Sappiamo che l'efficacia di questi centri dipende dal rispetto di due principi: la prossimità e la celerità nell'intervento. Affinché questo accada, è necessario che ci siano centri in tutta Italia, in modo tale che

gli uomini possano accedervi in maniera spontanea non appena hanno i primi sentori di comportamenti violenti, affinché gli uomini possano esservi inviati da tutta la rete antiviolenza, dalle questure a seguito dell'ammonimento, dall'autorità giudiziaria a seguito delle misure cautelari e affinché anche gli uomini condannati debbano e possano partecipare a tali percorsi. Così è previsto dal codice rosso ed è importante, non solo per il rispetto del principio costituzionale di rieducazione del condannato, ma perché quando la pena viene terminata è importante che gli uomini condannati per reati di violenza che escono non siano pericolosi né per la loro vittima - anche se molto spesso quella donna non c'è più, è già stata uccisa - né per le altre.

In Italia il fenomeno della violenza è un fenomeno grave, strutturale, pubblico e trasversale. Questo vuole dire moltissimo. È grave per i numeri, è strutturale perché si basa su una cultura che tende, prima ancora socialmente che penalmente, a scusare i comportamenti violenti; è trasversale perché può riguardare tutti, non dipende dalla zona geografica, anzi il fenomeno è purtroppo drammaticamente distribuito in modo omogeneo sul territorio nazionale, non riguarda il tipo di formazione dell'uomo violento né il suo lavoro, né il suo reddito, anzi gli uomini autori di violenza molto spesso sono soggetti che funzionano in altre sfere della loro vita, sul lavoro, e nel sociale. Eppure, nelle relazioni - perché è proprio nelle relazioni che si sviluppa oltre l'80 per cento dei fenomeni di violenza - quegli uomini agiscono prevaricazione, una violenza crescente. È un fenomeno pubblico perché è vero che avviene in una relazione tra due soggetti, un uomo e una donna, ma si tratta di dinamiche uguali in tutte le relazioni di violenza, si basano sulla stessa *escalation* di atti e quindi è un fenomeno pubblico che riguarda tutti e deve riguardare lo Stato italiano.

È per questo che sono state stanziare delle risorse. Il ruolo che i centri svolgono nell'ambito della rete nazionale antiviolenza deve essere sostenuto dallo Stato, perché non protegge solo le vittime, ma protegge e cambia tutta la collettività, trasformando il nostro Paese, che oggi non è libero dalle violenze, mentre noi vogliamo che lo sia.

Vogliamo ricordarlo prima di tutto alle donne: è sempre e comunque l'uomo che agisce violenza ad essere responsabile e lo diciamo alle donne perché oggi solo il 10 per cento delle donne - troppo poco - denuncia la violenza e perché per lo più subiscono in silenzio.

In una delle ultime relazioni che abbiamo elaborato, abbiamo analizzato i fascicoli delle procure in cui abbiamo letto degli ultimi due anni di femminicidi. Ebbene, il 65 per cento delle donne uccise in quei due anni non aveva parlato con nessuno della propria situazione. Le donne devono denunciare, devono parlare, perché noi vogliamo fermare gli uomini il prima possibile. Una volta che sono stati condannati, anche se buttiamo via la chiave, non abbiamo risolto niente, dobbiamo intervenire prima per prevenire e per proteggere le vittime. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che eventuali proposte di risoluzione al documento in esame dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Alessandrini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'approvazione della relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere testimonia il senso di responsabilità dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e il grande lavoro che è stato svolto dai colleghi commissari di tutti i partiti, per arrivare ad un documento condiviso, che vada al di là degli steccati ideologici. Si tratta infatti di una relazione che analizza un tema grave e importante, che coinvolge purtroppo tantissime donne e che molto spesso è collegato a radici culturali che meriterebbero una più approfondita analisi.

Il lavoro svolto dalla Commissione, di cui sono orgogliosa di fare parte, cerca di fornire risposte ad alcuni aspetti del problema. La violenza contro le donne rappresenta un fenomeno sociale diffuso e strutturale, con radici culturali profonde, che ancora oggi permeano le relazioni tra uomini e donne in tutto il mondo, seppure in alcuni Paesi il fenomeno sia ben più grave rispetto ad altri, per retaggi culturali e anche religiosi. Si tratta purtroppo di un fenomeno presente anche nel nostro Paese, seppure in misura inferiore rispetto ad altri Paesi europei per quanto concerne il femminicidio. Se il mero dato statistico ci dice che gli altri Paesi europei e il resto del mondo, esclusa l'Oceania, registrano numeri

percentuali sul femminicidio superiori a quelli italiani, quando si esce dalla statistica la situazione cambia, perché le 99 vittime di femminicidio del 2019 hanno nomi e volti, hanno storie che nessun arido rapporto statistico riesce a raccontare e anche una sola donna vittima di femminicidio è inaccettabile e rappresenta una sconfitta incommensurabile per la società, perché la violenza contro le donne è un fenomeno che ha una dimensione pubblica, non esclusivamente privata, come spesso viene vissuta dalle vittime e dagli autori della violenza, è determinato e alimentato dallo squilibrio nei rapporti di potere tra donne e uomini e per questo interroga e richiede una risposta decisa e tempestiva dalla politica.

Rammento che una forte risposta c'è stata ed è stata fortemente voluta dal Gruppo parlamentare della Lega. Mi riferisco all'introduzione della legge n. 69 del 19 luglio 2019, conosciuta come codice rosso. È una legge per la quale ci siamo battuti e che rappresenta una conquista per le donne vittime di violenza (*Applausi*), perché non si limita ad inasprire le sanzioni, ma prevede, per la prima volta in Italia, un obbligo di trasmissione immediata della notizia del reato al pubblico ministero, in forma orale, cui farà seguito quella scritta, con una accelerazione dell'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il fattore tempo è infatti fondamentale: dalla velocità di intervento può dipendere l'integrità fisica della donna o addirittura la sua vita.

Passando alla genesi della relazione in oggetto, non posso che esprimere soddisfazione per l'accoglimento di alcune mie osservazioni e ringrazio per questo la Presidente, i membri della Commissione e le relatrici per averne tenuto conto e, ovviamente, per tutto il lavoro svolto.

Sono contenta del fatto che sia stata eliminata dalla relazione una parte sostanziale, riguardante tematiche che non devono essere oggetto di confronto a scuola, perché si tratta di aspetti del tutto estranei all'ambito della relazione stessa e perché l'educazione dei figli spetta ai genitori. Dalla relazione è stato inoltre eliminato il paragrafo in cui venivano espresse criticità e preoccupazioni per quanto concerne l'articolo 6 della legge codice rosso. La disposizione in oggetto prevede infatti che, con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, la sospensione condizionale della pena sia «comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati» e che «gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero (...) sono a carico del condannato». Relativamente a tale norma si erano manifestate delle criticità, determinate dalla possibilità che il reo fosse sprovvisto di mezzi economici. Nel documento finale è stata accolta questa osservazione e, pertanto, tali oneri restano a carico del condannato, come è giusto che sia. La tutela e la preoccupazione prioritaria devono essere rivolte alle vittime dei reati e la nostra finalità è quella di adottare leggi che siano dalla parte delle vittime.

Come Lega siamo sempre dalla parte delle vittime, senza dimenticare gli autori dei reati, il loro pericolo di recidiva e la funzione rieducativa della pena. A tutto questo si deve infatti accompagnare la certezza della pena.

Posso dire che in Italia esiste una violenza contro le donne importata, che nasce da radici culturali estranee alla nostra e di cui sentiamo parlare solo quando arrivano ad occuparsene i *media*, ossia quando è troppo tardi. È innegabile che fattori religiosi e tradizioni culturali millenarie siano gli ostacoli maggiori alla rimozione della violenza di genere. Occorre intervenire su queste situazioni in cui la donna è davvero considerata, culturalmente, alla stregua di un essere inferiore e di cui troppo spesso si evita di parlare come fosse un tabù. Fare finta di non vedere potrebbe essere politicamente corretto, ma non è una soluzione. Diamo voce alle donne, a tutte le donne, alle donne invisibili, che vivono anche semi-segreate in casa, che escono solo se accompagnate e che subiscono forme di violenza strisciante, tra cui la meno visibile è l'impossibilità di scegliere e decidere autonomamente della propria vita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lunesu. Ne ha facoltà.

[LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, sta nel ruolo della politica alimentare e costruire nuovi modelli culturali.

La relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza che ci apprestiamo a votare oggi ci pone di fronte a un tema piuttosto delicato, che va affrontato con l'intenzione di poter agire sui

comportamenti di ciascuno e poterne provocare un cambiamento necessario per costruire le modifiche culturali posto che, alla fine, l'obiettivo è proprio quello di modificare la cultura dell'intero Paese.

La violenza maschile contro le donne rappresenta un disagio sociale diffuso, con radici culturali profonde; un fenomeno di dimensione pubblica che, finalmente, negli ultimi anni, viene trattato con trasparenza, ma che per troppo tempo è stato silenziato, così come lo sono state le vittime.

È stato già detto che uno studio dell'Istat conferma che più di tre donne su dieci, di età compresa tra i sedici e i settant'anni, hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Nel 2021 le vittime di femminicidio sono state una ogni tre giorni. Si tratta di cifre che fanno rabbrivire se pensiamo al Paese che vogliamo essere e all'emancipazione che crediamo di avere.

Purtroppo ancora oggi è percepibile la reticenza con la quale viene punita la violenza degli uomini contro le donne. Se è vero che lo *ius corrigendi* esercitato in ambito familiare dal marito nei confronti della moglie è uscito dalla giurisprudenza italiana, possiamo ancora sentirne la sua influenza culturale perché - purtroppo - questo squilibrio di potere tra donne e uomini ha fatto parte del nostro modo di vivere per troppo tempo.

Il ruolo che l'uomo e la donna rivestono nella società non è definito alla nascita, in quanto ogni società stabilisce dei canoni attraverso i quali un uomo e una donna dovrebbero comportarsi. Il problema va quindi affrontato con un'intensa e convincente azione culturale, con l'aiuto degli operatori coinvolti e le loro specifiche competenze, avente come obiettivo lo sradicamento definitivo di questo comportamento. Il dolore delle vittime andrà infatti elaborato nel tempo e la sofferenza interna rimarrà per sempre.

Per questo motivo, si richiede una risposta decisa e tempestiva al Governo. I dati dimostrano che gli uomini che esercitano violenza contro le donne tendono ad atti aggressivi sempre più gravi e, in assenza di un intervento, recidivano nell'85 per cento dei casi. Per attuare l'interruzione dei comportamenti violenti, i centri che si occupano della rieducazione si propongono anzitutto di far comprendere agli uomini autori cosa siano la violenza e il dolore indelebile provocato alle vittime, nonché di sviluppare in essi le competenze necessarie per riconoscere e gestire quei vissuti che generano rabbia e violenza, così da evitare recidive ed *escalation*. È dunque fondamentale focalizzarsi sul lavoro trattamentale sugli uomini autori di violenza con degli obiettivi mirati: interrompere l'*escalation* di violenza già nei primi comportamenti spia; sanzionare in modo conforme al principio costituzionale di tendenziale rieducazione del condannato; ridurre l'alto tasso di recidiva tra gli autori di comportamenti violenti.

La Convenzione di Istanbul, che ha come obiettivo eliminare ogni forma di violenza di genere, promuove il trattamento degli uomini autori di violenza, in un'ottica di prevenzione rispetto a nuove violenze e di modifica dei comportamenti violenti e individua nella creazione di percorsi di rieducazione uno degli interventi fondamentali della strategia di contrasto alla violenza domestica e di genere.

Oggi in Italia gli uomini autori di violenza vanno incontro a destini diversi, a seconda della collocazione geografica della loro residenza. Sono infatti pochi i centri specializzati ai quali potersi rivolgere, non diffusamente distribuiti sul territorio, privi di accreditamento e finanziamento pubblico che, per poter esistere, devono offrire i servizi a pagamento.

I centri dovrebbero essere invece diffusi ovunque sul territorio, con *standard* omogenei ed essere finanziati in modo da poter offrire servizi all'altezza dello scopo: agli autori di violenza e ai loro familiari che volontariamente vi si rivolgono, ai questori e ai magistrati che procedono agli invii nei centri e anche alle strutture penitenziarie.

Tra i centri dedicati, vorrei soffermarmi sul Centro italiano per la promozione della mediazione (CIPM) che nasce a Milano nel 1995 e dal 2018 esiste anche a Cagliari, il Centro italiano per la promozione della mediazione e la giustizia riparativa (CIPM Sardegna), formato da varie professionalità.

Il CIPM e il CIPM Sardegna nel 2021 hanno insieme realizzato un progetto: «Interventi rivolti agli autori della violenza di genere e nelle relazioni affettive». A questo proposito esiste anche un numero

verde operativo H24 su tutto il territorio regionale, ma questo non basta. I centri in Italia sono veramente pochi. Le risorse devono essere assegnate con accreditamento; occorre creare i centri di prossimità in modo che l'uomo, ai primi segnali di disagio, possa recarsi al centro più vicino.

In conclusione, Presidente, sarebbe auspicabile che tutta la normativa in materia sia oggetto di una rapida approvazione e sia inclusa in un titolo specifico di un testo unico, dedicato al contrasto della violenza di genere e alla promozione di una società libera dalla violenza contro le donne. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo - e lo faccio con vero piacere, visto che non accadeva da due anni e due mesi - docenti e studenti della scuola secondaria di primo grado «Madre Camilla Gritti» di Carbonia in provincia di Carbonia-Iglesias. *(Applausi)*. Questo rientro alla normalità ci rincuora, finalmente!

Ripresa della discussione del [documento XXII-bis, n. 8](#) (ore 10,07)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fantetti. Ne ha facoltà.

FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, la violenza maschile contro le donne rappresenta un fenomeno sociale diffuso e strutturale con radici culturali profonde che ancora oggi permeano le relazioni tra uomini e donne in tutto il mondo come anche nel nostro Paese.

È un fenomeno che ha una dimensione pubblica e non esclusivamente privata, come spesso, invece, viene vissuta dalle vittime e dagli stessi autori della violenza, determinato e alimentato dallo squilibrio nei rapporti di potere tra donne e uomini e che per questo interroga e richiede una risposta decisa e tempestiva dalla politica.

Coloro che agiscono con violenza contro le donne tendono ad atti aggressivi sempre più gravi e, in assenza di un intervento, recidivano nell'85 per cento dei casi, per cui coloro che riescono a ritrovare autonomamente, senza aiuti, un equilibrio dopo un primo episodio di violenza, sono, purtroppo, una minoranza esigua.

Le conseguenze della violenza sulla vita delle donne vittime sono gravi e hanno effetti sia immediati che a lungo termine; inoltre, si traducono in sofferenze e traumi per i figli. Ad aggravare ulteriormente questa dinamica, il comportamento violento può essere appreso dai figli e replicato anche a distanza di molti anni.

Secondo l'Istat emerge che molti degli uomini autori sono stati a loro volta vittime e testimoni di violenza da bambini.

Presidente, colleghe e colleghi, la relazione della Commissione di cui mi onoro di far parte, attraverso una complessa attività conoscitiva, sopralluoghi in alcuni centri attivi sul territorio nazionale e un lungo ciclo di audizioni di esperti nazionali e internazionali con competenze diversificate, ha analizzato la problematica connessa al recupero degli uomini autori di violenza alla luce del quadro normativo vigente, con particolare riguardo alla possibile introduzione di percorsi di rieducazione e riabilitazione specifici, e propone ora alcune indicazioni per un intervento strutturato di contrasto alla violenza contro le donne e diretto alla realizzazione di una rete nazionale dei centri che abbia chiara la finalità della propria azione: lavorare sugli autori per accrescere la sicurezza, il supporto e la tutela dei diritti delle vittime.

Si è già citata dalla Convenzione di Istanbul, per cui non la riprendo.

Mi preme, invece, sottolineare che il panorama internazionale offre una serie di programmi e progetti, rivolti agli uomini autori di violenza, che nascono tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta nei Paesi anglosassoni per poi essere adottati pochi anni dopo anche in alcuni Paesi del Nord Europa, in particolare in Norvegia. Tuttavia, anche nei Paesi in cui per il contrasto alla violenza si opera in attuazione della Convenzione di Istanbul, l'intervento sugli autori della violenza è ancora poco diffuso.

Nel corso delle audizioni la presidente dell'associazione Centro di ascolto per uomini maltrattanti di Firenze, nonché la presidente dell'associazione Relive, riferendosi alle realtà presenti in Europa, ha descritto quattro diversi approcci d'intervento. In primo luogo quello avviato direttamente dal sistema giudiziario attraverso la messa alla prova, con programmi sviluppati da operatori istituzionali all'interno delle carceri; in secondo luogo, il modello che si basa su risposte centrate maggiormente

sulla famiglia, perché prendono in carico donne, uomini e bambini, cioè l'intero nucleo familiare, e che è diffuso prevalentemente nell'area del Centro e del Nord Europa; in terzo luogo programmi che, invece, si rivolgono direttamente agli uomini attraverso una presa in carico di tipo culturale e sociale e, infine, una risposta maggiormente centrata sulla patologizzazione del problema e che va quindi a individuare più centralmente gli aspetti clinico-medici.

Nel complesso si possono comunque rilevare alcuni elementi comuni a tutti gli interventi. C'è infatti una prima fase di valutazione del rischio e delle effettive possibilità di esito positivo del percorso psico-socioeducativo che l'autore di violenza dovrebbe intraprendere. Il partecipante è invitato a sottoscrivere un accordo come assunzione di responsabilità, che stabilisce le regole di comportamento che dovrà rispettare per avere diritto a completare l'intero programma. Come *modus operandi* viene utilizzato prevalentemente il lavoro di gruppo, che può talvolta essere accompagnato da un ulteriore supporto di sedute individuali. È da sottolineare, peraltro, che nessuno di questi programmi prevede il ricorso a terapie di coppia o a mediazioni familiari. Tali approcci, infatti, sono espressamente esclusi dalla Convenzione di Istanbul, in quanto considerati strumenti non idonei nei casi di violenza domestica e di genere.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, per schematizzare il ventaglio delle norme presenti nel nostro ordinamento è utile proporre una suddivisione che riguarda i loro destinatari, cioè gli autori della violenza. Un primo gruppo di destinatari è formato dai soggetti condannati, detenuti per reati riconducibili all'alveo della violenza contro le donne. Ci troviamo in un settore che sta vivendo una forte fase di evoluzione, confermata dall'intervento normativa recente, legge n. 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso, che ha ulteriormente modificato l'articolo 13-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, ora rubricato «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari e conviventi, per atti persecutori», allineando la normativa nazionale ai più alti standard internazionali. Il secondo gruppo di destinatari comprende coloro che non sono attualmente in carcere, ma in virtù delle loro azioni potrebbero entrarvi o ne sono appena usciti. Ad oggi il soggetto tornato in libertà trova scarsa continuità trattamentale rispetto a quella ricevuta in carcere, pur trattandosi di una delle fasi più a rischio per la vittima, per via delle possibili recidive. Mancano misure specifiche, che andrebbero previste approfondendo lo studio dell'esperienza norvegese e del modello che si caratterizza proprio per tale comunità. Facendo riferimento alla riformulazione dell'articolo 163 del codice penale e a una testimonianza diretta dell'esperienza presso il tribunale di Milano, tale normativa ha reso esplicita in Italia e obbligatoria la possibilità, già prevista peraltro dal primo comma dell'articolo 165 del codice penale, ma affidata alla sensibilità del singolo giudice, di subordinare la concessione della sospensione alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il terzo gruppo di soggetti potenzialmente interessati è rappresentato dagli uomini autori di violenza, ma che non sono stati denunciati (la maggior parte), o rispetto ai quali non sono state ancora adottate misure restrittive. Appare necessario garantire l'opportunità di offrire percorsi anche a queste persone che costituiscono la parte più ampia degli autori di violenza, dal momento che in questo caso si opererebbe in autentica prevenzione del reato, piuttosto che nella sua punizione o correzione postuma. Alla luce di tali considerazioni, come è stato citato, sono stati stanziati, anche su iniziativa della Commissione, fondi specifici nella legge di bilancio.

È di fondamentale importanza sociale ma anche politica ribadire che la prevenzione della violenza nelle relazioni domestiche e di genere, che costituisce la finalità principale dei percorsi trattamentali sugli uomini autori, è volta a promuovere e conservare modalità relazionali positive e non violente e a evitare l'insorgenza di fenomeni di maltrattamenti nella società.

La prevenzione, peraltro, assume caratteristiche diverse a seconda dell'arco temporale che si intende abbracciare. C'è una prevenzione cosiddetta primaria, che riguarda gli interventi atti al mantenimento di uno stato di benessere e di assenza di situazioni di violenza o a una sua promozione. C'è una prevenzione secondaria, che consiste in interventi rivolti a situazioni in cui la violenza è in uno stato di potenzialità oppure alle prime fasi del processo di *escalation*. C'è infine una prevenzione terziaria, che riguarda interventi volti a contrastare la violenza in atto e a evitare in particolar modo ulteriori gradi di

escalation di comportamenti lesivi oppure, in caso di recidiva, della condotta di maltrattamento.

Un piano di contrasto della violenza completo ed efficace deve prevedere interventi preventivi specifici per ognuno di questi tre gradi e per ciascuno dei soggetti coinvolti nel fenomeno del maltrattamento: la vittima diretta, i minori vittime dirette o indirette, l'autore della violenza, la comunità nel suo complesso. I programmi per gli autori di violenza si basano sulla convinzione che le persone che hanno la motivazione al cambiamento dovrebbero essere messe nella condizione di poter intraprendere un percorso e che funzione fondamentale di una comunità è stimolare nelle persone questa motivazione. L'assunzione di responsabilità rispetto ai comportamenti attuati è un prerequisito per poter cambiare, poiché, fino a quando verranno attribuite ad altri o a elementi esterni le cause del proprio comportamento e dei propri vissuti, non sarà possibile essere autori del proprio cambiamento. Il comportamento violento non deve essere visto come una forma di patologia, piuttosto come la declinazione di un complesso intreccio di aspetti sociali, culturali, relazionali, emotivi e identitari. In particolare, è l'incapacità di leggere questi aspetti e di sostenere il peso su di sé che genera la violenza, la quale, in ultima analisi, è esito dell'incapacità di pensare le emozioni generate dal rapporto tra l'individuo e il contesto.

Concludo dicendo che sarebbe auspicabile che tutta la normativa in materia fosse oggetto di una rapida approvazione parlamentare (al riguardo ricordiamo che sono all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari del Senato i disegni di legge nn. 1770 e 1868) e fosse inclusa in un titolo specifico di un testo unico, dedicato al contrasto della violenza di genere e alla promozione di una società libera dalla violenza contro le donne. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI (PD). Signor Presidente, prima di iniziare il mio intervento, vorrei ringraziare in maniera non formale la collega Valeria Valente per il ruolo che ha svolto come Presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio. Un ringraziamento che credo sia doveroso estendere anche alle colleghe Conzatti e Maiorino e a tutti i membri della Commissione, per il prezioso lavoro che hanno condotto, per la mole di dati analizzati e per quanto ci offrono con questa relazione, preziosa per il nostro lavoro, ma anche per il Paese.

La violenza maschile contro le donne in Italia è un fenomeno profondamente diffuso. A dircelo non sono solo le parole delle relatrici e dei colleghi che mi hanno preceduto e non sono solo i dati sui numeri impressionanti dei femminicidi, che con puntuale cadenza animano le cronache nere dei nostri quotidiani e che scuotono le nostre coscienze. A dircelo è la società che abbiamo costruito e nella quale viviamo; una società nella quale le violenze nei confronti delle donne vengono perpetrate in modo continuo negli spazi domestici, sui posti di lavoro, nei luoghi pubblici, sui mezzi di trasporto. Questa dimensione ci obbliga a considerare il fenomeno della violenza sulle donne per quello che è: un fenomeno sociale diffuso che ha una dimensione pubblica e che, in quanto tale, va discusso, trattato ed esaminato come un fatto che riguarda la società, tutti noi e le nostre vite.

La violenza maschile sulle donne non può e non deve in nessun modo essere considerata un problema solo femminile, un problema la cui soluzione ricade in capo alle donne. La natura pubblica di un fenomeno così grande necessita di uno sforzo collettivo che ritengo debba vedere impegnati al fianco delle donne anche e soprattutto gli uomini. Ecco perché credo che al prezioso lavoro che i colleghi della Commissione femminicidio hanno portato avanti vada aggiunto quello della politica, che ha una responsabilità enorme: cambiare la cultura del nostro Paese.

Se la violenza maschile sulle donne è ancora così diffusa, infatti, è perché trova radici in una cultura ancora profondamente maschilista, nella quale gli squilibri di genere sono evidenti sotto troppi aspetti. Tutto questo si sostanzia in uno squilibrio dei rapporti di forza tra donne e uomini: è esattamente su questo terreno e in questo contesto che la violenza di genere spesso trova spazio e lo trova - ahimè - anche nelle abitudini e nelle azioni dei nostri ragazzi, che già tra i banchi di scuola, in alcuni casi, basano la relazione uomo-donna su un'idea di possesso e di appartenenza, che ancora troppo spesso si traduce in atti di violenza.

Pertanto, credo che uno dei compiti che la politica deve svolgere sia proprio intervenire sull'educazione dei nostri ragazzi e, più in generale, degli uomini della nostra società. Per questo è

sicuramente utile scrivere buone leggi, ma ancora più utile è educare i nostri ragazzi a vivere una dinamica di relazione sana e rispettosa dell'altro sesso. Allo stesso tempo, alle istituzioni spetta il compito fondamentale di proteggere le donne vittime di violenza: su questo aspetto credo che l'enorme lavoro svolto sui territori dai centri antiviolenza e da una rete di volontari, alla quale ogni giorno dovremmo dire il nostro grazie, andrebbe rafforzato. (*Applausi*). Il loro prezioso lavoro deve essere ancor più coordinato con i servizi sociali dei nostri Comuni.

Su questo versante - lo dico anche con la lunga esperienza che ho maturato da sindaco - è fondamentale formare gli operatori chiamati ad intervenire di fronte ad una violenza di genere. Sul punto può essere utile lavorare nel prossimo futuro su proposte legislative che permettano maggiore agibilità alla rete dei servizi sociali dei nostri Comuni, strutturando e rafforzando anche i centri che si occupano della rieducazione degli uomini autori di violenza, a cui pure fa riferimento la relazione che stiamo discutendo. Essa, infatti, mette al centro i percorsi trattamentali per gli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive di genere e credo sia utile a quest'Assemblea, perché si muove nel solco del percorso indicato dalla Convenzione di Istanbul, che - come sappiamo - si pone l'obiettivo di eliminare ogni forma di violenza di genere, individuando quattro strategie di intervento, le famose quattro P: prevenzione, protezione, perseguimento e politiche integrate. Noi, dentro questo perimetro, dobbiamo continuare a lavorare, perché nel più breve tempo possibile discussioni come quelle che stiamo svolgendo oggi in quest'Aula siano solo un ricordo del quale nessuno dovrà avere nostalgia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Papatheu. Ne ha facoltà.

[PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, mi preme ringraziare di vero cuore la presidente Valente e la ministra Bonetti oggi presente, che ci conforta sempre sia con la sua presenza, ma anche con concreti atti e solide realtà. Ringrazio le colleghe tutte che, pur appartenendo a Gruppi politici diversi, hanno sempre lavorato in sintonia nel contraddittorio, che ovviamente ci appartiene per i diversi Gruppi a cui facciamo riferimento. Possiamo dire però, con grande vanto, che tutti i provvedimenti sono stati votati sempre all'unanimità.

Ripeto da anni ormai - e vorrei sottolinearlo anche oggi ai colleghi - che è ancora fisso quel dato per cui, all'incirca ogni tre giorni, in Italia una donna viene uccisa. Nel 2020, 116 donne sono state uccise e nel 92 per cento dei casi l'autore del delitto era una persona conosciuta; in quasi il 58 per cento dei casi addirittura il *partner* o un *ex partner*. Si tratta di numeri impressionanti, anche se si stenta a credere che l'Italia, tra i Paesi europei, è tra quelli con minor incidenza statistica di questo tipo di reati. Pensate che in Lettonia l'incidenza degli omicidi di donne è dieci volte quella registrata in Italia.

È frustrante rilevare che, nonostante negli anni si siano inserite norme di tutela e di prevenzione, come il codice rosso, il numero dei femminicidi appaia stabile e apparentemente incomprensibile, ma la sicurezza delle donne è minacciata anche da altre condotte criminali, prevalentemente agite da uomini. Sono migliaia ogni anno le condanne per maltrattamenti in famiglia, lesioni, percosse, violenze sessuali e atti persecutori e mentre i casi di omicidio difficilmente possono rimanere ignoti, grande è il numero dei reati di violenza nei confronti delle donne che non vengono a conoscenza delle Forze di polizia e della magistratura e che restano un vergognoso segreto di famiglia e, aggiungo, dei vicini e degli insegnanti che ne fanno parte, a mio avviso, come complici, perché non possono non sapere e non capire quanto viene consumato all'interno delle mura domestiche.

Non possiamo non interrogarci sulle ragioni di tanta violenza maschile: tradizioni di patriarcato violento e possessivo, bassa scolarizzazione, alcolismo, tossicodipendenze, fragilità psicologica. Tutto ciò rende impossibile l'accettazione del rifiuto, dell'abbandono e può essere forse alla base di questi comportamenti criminali del maschio nei confronti della donna. Lo spazio della sanzione penale però, sia pure necessario, non può essere l'unico terreno sul quale giocare la partita del contrasto alla violenza di genere.

Da questo punto di vista preziosa appare la relazione pubblicata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, dedicata ai possibili percorsi di trattamento psicologico degli uomini autori di violenza nei confronti di donne alle quali siano stati legati da relazioni affettive.

Il lavoro trattamentale sugli uomini responsabili di atti violenti è orientato ad interrompere l'*escalation* di violenza già dai primi comportamenti spia, sanzionare i reati in modo conforme al principio costituzionale di tendenziale rieducazione del condannato e ancora ridurre l'alto tasso di recidiva. Il ricorso a tali pratiche è ispirato al dettato della Convenzione di Istanbul per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, che impone agli Stati firmatari di istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.

Per quanto riguarda gli interventi legislativi in materia nel nostro Paese, bisogna ricordare l'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, come modificato dalla legge di conversione, che promuove lo sviluppo e l'attivazione in tutto il territorio nazionale di azioni basate su metodologie consolidate e coerenti con le linee guida appositamente predisposte di recupero e di accompagnamento di soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e limitare i casi di recidiva.

Lo Stato cessa dunque di esercitare il solo potere punitivo e nei confronti dei responsabili di reati in danno delle donne si impegna a svolgere un'azione positiva, sostanzialmente terapeutica, nella direzione del recupero anche finalizzato ad impedire la reiterazione delle condotte.

Questo nuovo orientamento si è concretizzato principalmente nell'articolo 13-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, che in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e ad una serie di reati sessuali, consente ai condannati detenuti di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno. Tale partecipazione è incentivata dal fatto che essa è condizione per accedere alle misure alternative al carcere previste dall'ordinamento. Il problema è che non tutte le istituzioni carcerarie sono in grado di offrire questo servizio ai detenuti. Naturalmente ci si chiede se l'adesione per convenienza a tali attività trattamentali ne mantenga la validità riabilitativa oppure la svuoti di significato e di efficacia. Solo lo studio dei dati sul grado di recidiva dei partecipanti ai programmi potrà confermarne o meno la validità. In sostanza l'ordinamento, oltre a valorizzare il risarcimento del danno procurato, ora incentiva anche forme di condotta autoriparativa nell'interesse sia del responsabile che delle vittime.

Nel tempo l'ordinamento ha ampliato la possibilità di ricorrere a programmi riabilitativi, includendo anche gli indagati e gli imputati a piede libero tra i possibili fruitori, sempre cercando meccanismi di incentivazione di natura premiale. Talvolta, come nelle misure di sicurezza o di prevenzione, il giudice può anche imporre al responsabile di fatti di violenza di partecipare a programmi riabilitativi. Credo che affiancare al momento sanzionatorio un momento terapeutico e riabilitativo aprirà nuove prospettive alla lotta contro la violenza di genere, anche se solo i dati scientifici potranno dimostrare la validità di questo nuovo approccio alla devianza.

La relazione sottolinea l'urgente necessità di tracciare le linee guida condivise per il trattamento psicologico degli uomini maltrattanti e chiari criteri per il riconoscimento e l'abilitazione dei centri destinati all'attuazione dei programmi terapeutici.

Ogni sforzo va fatto e ogni strada va tentata, perché le mura domestiche possano essere per tutte le donne il luogo della sicurezza e della protezione e non il teatro di vili atti di violenza e di prevaricazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Faggi. Ne ha facoltà.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, è importante, fondamentale per la nostra società, oggi più che mai disorientata e preda di comportamenti disdicevoli e disumani, il percorso affrontato e ampiamente analizzato dalla Commissione femminicidio, cui va il mio sentito e personale ringraziamento, sul tema delle violenze sulle donne e su come intervenire, sia in prevenzione che in riabilitazione di questi soggetti.

L'evoluzione umana, che ci ha portato ad essere eccellenze in molti campi, è stata, però, inversamente proporzionale al manifestare l'abbruttimento dell'anima e il dissolversi dell'etica, anziché il suo accrescimento. Etica che dovrebbe essere il pilastro portante di ogni azione umana, dalla più piccola alla più complessa; etica che dovrebbe essere parallela alla crescita fisica e mentale di ogni individuo.

È dai tempi lontani che affondano le radici della brutalità. I comportamenti violenti potevano aggrapparsi ad una società ancora grezza; portavano con sé costruzioni psicologiche che si

alimentavano in contesti culturali e urbani ancora fortemente in fase evolutiva. Non è certo questa una scusa, perché non ci sono mai scuse davanti alle violenze, di qualsiasi tipo, commesse tanto da uomini quanto da donne, ma può essere una considerazione - permettetemi - lecita per un ragionamento sui perché di questo drammatico tema, che non cessa di esistere.

L'oggi mostra ancora gli stessi *modus operandi* della violenza; forse sono cambiati un po' gli strumenti: oltre alle mani, ai bastoni, alle cinghie, alle armi, a molto altro, la violenza si è un po' raffinata nella sua crudeltà, violenza non solo fisica, ma anche verbale e psicologica. A volte si fa ancora fatica a capire dove inizi l'una, dove finisca l'altra o viceversa. Se quella fisica, non vi è dubbio, è più visibile e spesso mortale, quella psicologica è sotterranea, a volte neppure individuata.

Il continuo comportamento denigratorio fatto col sorriso ne è un esempio; anche la derisione mascherata dall'ironia, l'esclusione, l'evitamento, l'isolamento da amici e famiglia, la critica cosiddetta costruttiva, che invece vuole appositamente essere distruttiva, lo sgridare l'adulto al pari di un bimbo sono le classiche distorsioni caratteriali di questi individui, che segnano profondamente l'anima, deviano il percorso di vita di chi le subisce, rendono l'individuo oggetto di tali comportamenti privo della sua dignità, spesso incapace di comprendere cosa gli sta accadendo e altrettanto frequente è la posizione di colpevolezza che assume. Il meccanismo si fa ancora più perverso: chi subisce maltrattamenti, fisici o psicologici, si sente meritevole di ciò a cui è sottoposto; un senso di colpa e di inadeguatezza ne sono le conseguenze, come il timore di non essere compresi nell'espone il proprio disagio, la propria sofferenza, il timore del ridicolo, della vergogna, la paura di non trovare soluzioni per affrontare il grave problema. La brutalità si nutre di questo.

Oggi, con questa proposta di risoluzione che rimanda alle indicazioni della relazione della Commissione, ci si propone di perseguire attraverso un difficile percorso normativo la finalità di rendere più omogenei e strutturali i mezzi per la battaglia contro queste violenze. Sarà necessario affrontare comunque a doppio senso questa tematica, guardando sempre la medaglia da entrambi i lati, affinché non diventi strumento per strumentalizzare, ma sia strumento per rispettare l'essere umano in un binario di vivace comprensione, ma anche di necessaria consapevolezza di quanto sia complesso e poliedrico questo dramma.

Un ultimo pensiero. Occorre puntare molto sull'insegnare a coloro che manifestano comportamenti violenti ad ammettere i propri limiti, gli errori, le crudeltà; insegnare ad essere capaci di capire che bisogna farsi aiutare, perché il far da sé, il giustificarsi, il dire "non lo faccio più", "non l'ho fatto apposta" o "sono stato frainteso", è profondamente sbagliato. Questa sarà la vera sfida: riuscire a mettere a nudo la fragilità di questi uomini, perché possano veramente, là dove sarà possibile, intraprendere un percorso di riabilitazione, interrompendo il circolo vizioso e disumano che alimenta la violenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fede. Ne ha facoltà.

[FEDE](#) (*M5S*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi e colleghe, oggi siamo qui a parlare di femminicidio quindi è doveroso partire con un ringraziamento a chi ha svolto questo eccellente lavoro per conto delle Assemblee parlamentari, quindi la presidente Valente, le nostre Vice Presidenti - come la collega Cinzia Leone, che è qui al mio fianco - e le colleghe relatrici.

Intervengo per ultimo, quindi penso che potrei evitare di ripetere quanto già detto ampiamente dai colleghi, che ringrazio. Però vorrei far presente il tema principale di cui parliamo oggi, questa relazione, che individua i percorsi di trattamento per gli uomini autori di violenza. Lo dico da parlamentare e da uomo, assumendo su me stesso e nelle mie parole la vergogna per il genere di cui faccio parte, che si è distinto per un numero di femminicidi che non ha proporzione, ma anche con l'impegno e la responsabilità, da uomo, di parlare di questo argomento per realizzare quell'evoluzione culturale che ancora oggi dobbiamo compiere. (*Applausi*).

L'aspetto drammatico è che noi, per individuare questo reato, abbiamo dovuto creare un neologismo che non esisteva: prima si parlava di omicidi genericamente, mentre oggi parliamo di femminicidi; è un neologismo creato per la prima volta nel 1992, e usato in Messico per la prima volta nel 1994, per parlare di un omicidio che riguarda una donna in quanto donna.

Questa è una cosa terribile e lo è ancora di più se pensiamo al contesto in cui siamo, ossia il terzo

millennio. Si tratta di un fenomeno complesso da misurare e comparare, ma a cui dobbiamo trovare una soluzione. Il nostro vocabolario addirittura definisce il femminicidio come qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione e annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico e psicologico, fino alla schiavitù e alla morte. Dobbiamo riflettere su queste parole, perché è una concezione assurda e lo voglio ripetere fino allo sfinimento.

È giusto ricordare la differenza tra omicidi e femminicidi. Tenete conto che l'Italia, per fortuna, è diventata uno dei Paesi più sicuri al mondo sul fronte degli omicidi, che sono drasticamente calati negli anni. Questo perché abbiamo lavorato e combattuto le forme che portavano all'omicidio: la mafia, il terrorismo e tante circostanze. Ma in questo contesto i femminicidi sono aumentati, quindi c'è un'inversione di tendenza. Questo vuol dire che qualcosa non va nel nostro contesto sociale e nel nostro modo di relazionarci con l'altra metà del cielo: siamo uomini e le donne intorno a noi segnano la nostra esistenza, la nostra crescita; le mamme, le mogli, le colleghe, le nostre figlie. È per questo che dobbiamo fare questo lavoro: per la loro sicurezza. Non si può pensare che una donna in quanto tale debba subire violenze, pressioni e prevaricazioni legate al sistema di emancipazione naturale che abbiamo costituito.

Oggi abbiamo un Ministro qui seduto che è una donna e nei ruoli più alti delle nostre istituzioni vi sono delle donne. Questo percorso l'abbiamo fatto, ma ha ingenerato quella inadeguatezza maschile - lo dico da uomo - a saper considerare ed accettare un rapporto paritetico e questo innesca dei meccanismi che sono terribili e su cui dobbiamo lavorare, né possiamo derubarli ad una patologia, perché è un aspetto culturale e su questo deve intervenire il nostro lavoro. Dobbiamo davvero superare culturalmente queste discriminazioni, così come abbiamo fatto e stiamo facendo. Una volta in Italia - su questo dobbiamo riflettere, anche con vergogna - era giustificato il delitto d'onore. Oggi dico con orgoglio che grazie a noi, grazie al MoVimento 5 Stelle, è stata introdotta una norma che è il codice rosso, che serve proprio a mettere al centro la tutela delle donne. Questo è il lavoro giusto da fare e non è certamente un punto di arrivo, ma di partenza da sviluppare, perché sicuramente ancora non basta. Dobbiamo quindi affrontare queste problematiche ed è necessario l'impegno di tutte le forze politiche in questo lavoro. Rivendico con orgoglio anche il fatto che abbiamo creato un comitato per la parità di genere e i diritti civili che si focalizza proprio su questi argomenti. Questo lavoro di sviluppo lo stiamo portando avanti con i colleghi del MoVimento 5 Stelle, la senatrice Maiorino, la senatrice Leone, il senatore Airola, ed è un lavoro che deve essere fatto da tutte le forze politiche, perché dobbiamo essere soprattutto noi i promotori di questo cambiamento. A leggere i numeri impressionanti dell'ultimo rapporto Istat pubblicato, si vede che l'Italia, benché abbia lavorato sulla riduzione degli omicidi, ancora deve fare molta strada sul femminicidio: se gli omicidi sono calati di quattro volte dal 1991 al 2019, i femminicidi sono aumentati di quattro volte e questo è un segnale chiaro che non ci può distogliere dal nostro impegno. I condannati sono per il 96,6 per cento uomini, quindi questo lavoro deve essere fatto con fermezza e non si può più permettere che questa cosa avvenga, perché i numeri, colleghi, italiani, sono impressionanti. Nel 2021, su 295 casi di omicidio, 118 hanno come vittime delle donne e non sono legati alla malavita e a tutte le vicende che dicevamo, ma a quei rapporti malati presenti all'interno dei nuclei familiari, i protagonisti sono familiari e questo è un segnale terribile e forte.

È una scia di sangue che continua e che dobbiamo interrompere e penso sia giusto ricordare qui oggi alcuni nomi che hanno colpito il nostro animo, la nostra sensibilità. Per citare un caso tra i più terribili, Rosa Alfieri, ventitré, trovata morta all'interno di un condominio in provincia di Napoli, è stata strangolata da un vicino di casa e ritrovata con uno strofinaccio in bocca. Daniela Cadeddu, cinquantuno anni, è stata uccisa dal marito nel sonno con colpi di martello alla testa. È un'immagine bruttissima, ma penso che sia un dovere ricordarlo. Anna Borsa, trent'anni, è stata uccisa all'interno del salone estetico dove lavorava dopo aver accettato di parlare con l'ex compagno. Sono solo alcune delle donne uccise nel 2022 e questo non deve più accadere.

Il rapporto stilato dalla Commissione dà delle indicazioni, perché sicuramente si parte dal dialogo, dal percorso terapeutico, dal seguire e offrire sostegno alle donne che subiscono maltrattamenti e agli

uomini che li causano, ma ribadisco che il lavoro più grande deve essere fatto a livello sociale. Infatti, una società che si è evoluta negli anni non può accettare che avvengano situazioni analoghe, simili a quelle dell'uomo con la clava nella preistoria. (*Applausi*).

Questa cosa non è ammissibile e - lo dico da uomo - è un percorso che devono fare le donne in quanto educatrici e in quanto madri, perché gli autori sono figli di donne, ma lo devono fare gli uomini come categoria, nel saper accettare quello che è e deve essere lo stato delle cose, anche perché il futuro ci porterà ad essere sempre più rosa. Gli studi più recenti dicono che oltre il 60 per cento dei laureati e dei *manager* saranno donne, quindi se non risolviamo questo problema con forza, se non cambiamo il contesto culturale, il fenomeno non potrà che aumentare. Questo deve essere il nostro lavoro.

Andiamo avanti spediti, capiamo i sintomi di questa tensione e cerchiamo di risolverla e di arrivare ad un sano rapporto di uguaglianza fra i generi, perché questo è il tema. A volte parliamo di minoranze, ma fra i generi maschile e femminile questo termine non ha proprio senso, come del resto in nessun caso. Abbiamo sempre segnalato tutte le violenze verso qualsiasi genere, anche numericamente inferiore ma rilevante. Non possiamo mai rimanere indifferenti.

Andando a concludere, perché non voglio dilungarmi oltre, ribadisco che dobbiamo agire secondo i parametri dettati dalla Convenzione di Istanbul, quindi prevenzione, protezione, perseguimento e politiche. Oggi parliamo di politica e dobbiamo dunque impostare una politica che rappresenti il cambiamento della nazione, dal punto di vista culturale, che sia adeguato al nostro livello (*Applausi*), perché siamo una società tra le più evolute nel mondo occidentale e civile. Dobbiamo assumerci dunque la responsabilità di esserne guida, di esserne faro e di essere i primi e i migliori. Sappiamo che ne abbiamo le capacità e lo dobbiamo fare.

Quindi, concludo ringraziando tutti per il lavoro svolto, certo che il Parlamento, con tutte le forze politiche, si impegnerà ad usare anche i toni giusti per rappresentare correttamente la questione di genere e a non derubricare il problema, dicendo che si tratta di una patologia, perché non c'è una base scientifica per una patologia che si incrementa del 400 per cento. Si tratta dunque di un problema culturale, sociale e politico e noi qui lavoriamo per risolverlo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico all'Assemblea che è stata presentata la proposta di risoluzione n. 1, dai senatori Conzatti, Maiorino, Valente, Castellone, Romeo, Bernini, Malpezzi, De Petris, Rauti, Faraone, Crucioi, Unterberger e Rizzotti, il cui testo è in distribuzione.

Hanno facoltà di parlare le relatrici.

MAIORINO, *relatrice*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente solo per ringraziare tutti i Gruppi, perché la proposta di risoluzione è stata firmata da tutti i Gruppi presenti, comprese le opposizioni. È stato quindi un lavoro straordinario e condiviso, che segna una pagina davvero bella della politica e una grande maturazione rispetto alla volontà davvero autentica di contrastare la violenza sulle donne. Grazie davvero a tutte e a tutti i colleghi.

CONZATTI, *relatrice*. Signor Presidente, desidero ringraziare la ministra Bonetti e il Dipartimento per le pari opportunità per il lavoro di collaborazione svolto sino a qui e perché alcuni bandi sulla rieducazione degli uomini maltrattanti sono già stati pubblicati e quindi la strategia nazionale ha già avuto inizio. C'è un lavoro da compiere per l'accreditamento nazionale, per scrivere delle linee guida nazionali, per fare in modo che i centri lavorino sulla base degli stessi *standard* organizzativi e sugli stessi livelli di competenza dei professionisti e lo faremo assieme. È un grande lavoro e oggi è davvero un giorno importante, signor Presidente. Ringrazio pertanto tutto il Senato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il proprio parere sulla proposta di risoluzione presentata.

BONETTI, *ministro per le pari opportunità e la famiglia*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rivolgo un ringraziamento particolare alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, alle relatrici, le senatrici Conzatti e Maiorino, e alla presidente Valente, per il lavoro straordinario, sempre puntuale e approfondito, che svolgono su tutti gli aspetti che riguardano la violenza maschile contro le donne. Il dibattito odierno e l'unanimità del sostegno alla proposta di risoluzione credo confermino pienamente l'impegno delle nostre istituzioni nel dare pieno compimento

alla Convenzione di Istanbul, che il nostro Paese è stato tra l'altro tra i primi a ratificare, confermando fermamente le proprie politiche, nel disegnare un processo finalizzato a contrastare la violenza maschile contro le donne.

Il contrasto alla violenza maschile contro le donne è una scelta sulla quale il nostro Paese non intende arretrare e lo abbiamo deciso come direzione strategica anche dell'azione di governo. Lasciatemi dire che ce lo impone la nostra Costituzione e l'essenza stessa della nostra democrazia. Come avete richiamato nel dibattito, lo abbiamo voluto fare con scelte strutturali e integrate, con risorse finalmente strutturali, così come strutturale è, finalmente, il piano strategico nazionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne.

Si tratta di un piano nel quale - come ricordava la relatrice - abbiamo voluto inserire l'attuazione dell'articolo 16 della Convenzione di Istanbul per quanto riguarda la riabilitazione e il trattamento degli uomini autori di violenza. Lo abbiamo inserito con azioni specifiche nell'asse della prevenzione, con un'azione di monitoraggio necessaria per una verifica puntuale e con azioni di rafforzamento anche nell'asse della punizione.

A tal fine, lasciatemi ricordare - e ringrazio la relatrice per averlo fatto - il disegno di legge (Atto Senato 2530), a firma mia e delle ministre Cartabia e Lamorgese, con cui si rafforza la necessità e la condizionalità di seguire questi percorsi di riabilitazione. Anche io auspico che il Senato possa procedere al più presto alla valutazione e all'esame di questo disegno di legge.

Abbiamo dato seguito agli investimenti che sono stati destinati, in via strutturale, ai centri di riabilitazione e recupero degli uomini maltrattanti lo scorso anno, con un primo milione di euro che è divenuto strutturale. Quest'anno abbiamo stanziato, per l'anno 2022, 9 milioni di euro, che stiamo ripartendo. Due milioni di euro saranno destinati all'azione prevista dalle Regioni, con le quali stiamo anche procedendo alla definizione di criteri di accreditamento per i nuovi centri di riabilitazione per gli uomini maltrattanti e alla definizione di requisiti *standard* e linee guida che si rendono oggi particolarmente necessari per l'efficacia dell'azione stessa.

Nell'osservatorio di contrasto alla violenza maschile contro le donne che sto costituendo la rappresentanza dei centri per uomini maltrattanti è prevista proprio per definire la sinergia e progettazione necessarie per la stessa strategia.

Confermo pienamente, anche a seguito di questo dibattito, l'impegno mio personale e di tutto il Governo a dare seguito alla responsabilità alla quale il Senato ci sta oggi richiamando con così tanta forza, chiarezza e nitidezza. Credo sia un messaggio importante non solo per questa istituzione, ma da trasmettere al Paese e soprattutto alle tante donne e - purtroppo - ai tanti bambini che, accanto e insieme alle donne, sono sempre più oggetto di una violenza che viola i diritti fondamentali dell'essere umano. Purtroppo avviene nel nostro Paese e nei contesti qui vicino, penso alla situazione dell'Ucraina, che credo sia oggi doveroso richiamare in questa sede.

Per questi motivi, esprimo parere favorevole alla proposta di risoluzione presentata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ministra Bonetti, la costruzione di strumenti di prevenzione e rieducazione affettiva degli uomini maltrattanti è un aspetto molto importante nel contrasto alla violenza contro le donne.

La personalità violenta è frutto di diversi fattori: il contesto culturale nel quale si è cresciuti - e tutti sappiamo bene che l'Italia è segnata da un patriarcato che si manifesta in molteplici forme e che vede nella violenza quella più grave ed evidente - e la famiglia di provenienza, in cui si apprendono i principi relazionali e si viene educati alle emozioni e alla loro gestione.

Nella relazione è contenuto un passaggio significativo, ossia quello per cui nelle società patriarcali i bambini vengono educati a reprimere alcune emozioni che non si addicono alle attese che la società ripone sui maschi. Tutto questo ci ricorda che, se vanno sviluppati interventi per evitare la ripetizione dei comportamenti violenti, il problema si risolve alla radice solo con il cambiamento sociale. La violenza nasce dall'idea che la donna è subalterna all'uomo e, se questa esce con i suoi comportamenti

dal perimetro di questa presunta inferiorità, l'uomo si sente in diritto-dovere di esercitare violenza. È solo spezzando l'idea della primazia dell'uomo nell'organizzazione sociale, nella vita familiare e nei rapporti di coppia che si rimuovono le basi della violenza.

Ce lo dimostrano i dati degli altri Paesi: più la donna è inserita nel contesto sociale e lavorativo e più gli uomini partecipano al lavoro di cura familiare, minori sono i casi di violenza.

Ecco che, allora, ministra Bonetti, l'impegno riguarda più piani: quello dell'introduzione di azioni positive per favorire la partecipazione della donna alla vita sociale e politica; quello dell'occupazione, con il contrasto alla disparità nelle retribuzioni per l'inserimento e il mantenimento delle donne nel mondo del lavoro dopo la nascita di un figlio; quello della crescita effettiva delle giovani generazioni affinché sviluppino relazioni sane e rispettose delle donne; quello per contrastare gli stereotipi di genere, ancora molto forti nelle rappresentazioni mediatiche; quello contro l'odio di genere, un tema drammatico soprattutto sulle piattaforme digitali e per il quale ancora non esiste una fattispecie di reato; infine, naturalmente, il piano della repressione delle violenze, anche attraverso la formazione delle Forze dell'ordine e di quelle sanitarie che - come sappiamo - spesso sono espressione di una cultura che minimizza i fenomeni e colpevolizza le vittime.

Per concludere, Ministra, in questi anni sono stati compiuti passi in avanti: penso alla legislazione del codice rosso che - come racconta la relazione - è alla base di alcune sperimentazioni di recupero degli uomini violenti, e non solo, nelle carceri. Penso alla maggiore attenzione contro l'odio di genere su vergognose vicende come quella degli alpini a Rimini. Penso anche alla costituzione di questa Commissione, che svolge un prezioso lavoro rispetto all'attività del Governo e del Parlamento. Tuttavia, se ci chiediamo com'è cambiata la condizione della donna negli ultimi anni, questa è peggiorata: colpa del Covid sicuramente, che ha mostrato in maniera nitida quanto squilibrata sia la nostra società.

Se, poi, alziamo lo sguardo al mondo, dall'Afghanistan alla guerra in Ucraina, le prime a essere oggetto della violenza e a essere spogliate dai più elementari diritti sono sempre le donne. Allora, Ministra, c'è poco da essere soddisfatte.

Come abbiamo detto tante volte, sarà una lunga battaglia, che va affrontata con la consapevolezza che violenza e disparità sono due facce della stessa medaglia. *(Applausi)*.

[ANGRISANI](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI (*CAL-Alt-PC-IdV*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, ringrazio innanzitutto la Commissione tutta di cui faccio parte per l'egregio lavoro svolto. E un grazie va anche alle relatrici.

Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo alla relazione in esame, che ha voluto dare un approccio pionieristico alla prevenzione della violenza contro le donne.

Care colleghe e colleghi, serve davvero un approccio a 360 gradi per combattere questa piaga; pertanto, era impensabile lasciare fuori l'autore della violenza.

Dopo aver approfondito il tema con il supporto degli esperti, è emersa la necessità di un quadro normativo attuativo e regolamentare a livello nazionale, che metta in rete il sistema dei centri per il trattamento degli uomini autori di violenza, prevedendo così linee guida, specializzazione e *standard* organizzativi dei trattamenti omogenei.

Dalla relazione emerge la necessità di una strategia di prevenzione, protezione e punizione, lavorando anche sul recupero degli uomini autori di violenza. Per fare ciò, tuttavia, servono norme in grado di veicolare inequivocabilmente il messaggio che la violenza sulle donne è un problema non delle donne, ma degli uomini, in modo da battere lo stereotipo di genere dell'uomo che non chiede mai aiuto.

L'Italia è arrivata in ritardo a costituire questo percorso, nonostante la Convenzione di Istanbul - ratificata nel 2013 dal nostro Paese - preveda espressamente che uno dei tasselli principali sia quello della rieducazione degli uomini maltrattanti all'interno di una strategia integrata di prevenzione della violenza di genere e di protezione delle vittime, ossia le donne e i minori, per evitare *escalation* e recidive. È necessario infatti risalire alle cause, affrontarle a viso aperto e lavorare per sradicare la cultura nella quale la violenza contro le donne trova terreno fertile.

È nostro dovere fare tutto il possibile per fermare la violenza fin dal suo primo manifestarsi, senza

aspettare che l'*escalation* raggiunga il suo apice più drammatico. È questo l'obiettivo dei centri di ascolto per uomini maltrattanti.

Vi è, però, la necessità di lavorare, nonostante i notevoli passi avanti, su tutti i nodi della rete perché si muovano in sincronia e, quindi, di sostenere i servizi pubblici che si occupano delle vittime uscendo dalla logica della delega al privato, riprendendo la funzione pubblica di tali azioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Accanto alla formazione dei centri è importante anche poter contare su operatori esperti, in grado di riconoscere e accogliere in modo adeguato l'autore di violenza nei servizi di primo livello. Molte situazioni, infatti, corrono il rischio di restare ancora sommerse perché questo lavoro è puntiforme o non bene organizzato sul territorio. Sicuramente i dati ci dicono che molti autori, prima di rivolgersi ai centri, sono utenti di servizi di salute mentale, servizi sociali, consultori e possono essere intercettati in molteplici situazioni. È dunque indispensabile potenziare anche questi nodi della rete per agganciare gli uomini, focalizzare la violenza e motivarli a iniziare a lavorare su di sé.

Aiutare gli uomini che maltrattano, picchiano, molestano, uccidono le donne non è un controsenso, ma è l'unica soluzione per estirpare alla radice il germe della violenza di genere. Se non si affronta il problema alla base, ovvero dal punto di vista dell'uomo maltrattante, frutto di stereotipi e di una visione patriarcale e maschilista ben radicata nella società, non saranno mai sufficienti gli interventi per sopperire alle conseguenze delle loro azioni e proteggere le donne.

Per tutto ciò ribadisco quindi, colleghi e colleghe, il voto favorevole del Gruppo CAL alla relazione sugli uomini maltrattanti. (*Applausi*).

[FARAONE](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (*IV-PSI*). Signor Presidente, come altri colleghi, desidero ringraziare innanzitutto la ministra Bonetti, per il lavoro che sta portando avanti in questa legislatura; la presidente Valente, alla guida di una Commissione che sta svolgendo benissimo il proprio lavoro; le relatrici, senatrici Conzatti e Maiorino; tutte le parlamentari componenti della Commissione, ma anche i parlamentari uomini che hanno deciso di intervenire in questa seduta, dando un segnale che reputo importante, e cioè che parlare di questi temi non è un fatto che riguarda le donne. (*Applausi*).

Considero anche importante che ci sia stata una partecipazione con una presenza, perché in passato, quando si affrontavano argomenti come questi, la natura dell'Aula cambiava ed era caratterizzata dalla sola presenza di donne, con gli uomini assolutamente assenti e distratti. Io credo che il grande salto culturale fatto negli ultimi anni è rappresentato dal fatto che noi uomini siamo qui, interveniamo, ci mettiamo la faccia e diciamo che questi temi ci appartengono, ci riguardano direttamente. Credo che in questa legislatura di passi avanti ne sono stati fatti tanti.

Credo che sono state approvate importanti leggi sui temi che riguardano le questioni che portano alla violenza di genere. Ritengo tuttavia, signor Presidente, che non dobbiamo accontentarci di approvare leggi, perché purtroppo spesso arrivano troppo in ritardo all'interno delle mura domestiche dove si compiono violenze.

Dobbiamo fare uno sforzo ulteriore, che credo sia alla base della relazione che oggi voteremo e del lavoro svolto in questi mesi. Dobbiamo cioè riuscire a costruire un percorso di prevenzione; altrimenti staremo sempre a commemorare vittime, a piangerci addosso su bambini che restano orfani e non avremo evitato un fenomeno che, purtroppo, è diffuso e riguarda circa 7 milioni di donne che subiscono violenza. Ciò significa che ci sono 7 milioni di uomini che compiono violenza e o noi agiamo su quei 7 milioni di uomini o rischieremo di mettere in campo misure magari *spot*, che ci riempiono d'orgoglio per averle comunicate bene, ma che poi non producono risultati concreti.

Il tema è quindi come costruiamo i percorsi di prevenzione, perché poi vediamo che il 50 per cento degli uomini, che senza vergogna e con maturità decidono, dopo il primo o il secondo gesto di violenza, di mettere in campo un percorso di recupero, non compiono più violenza, cambiano vita, cambiano atteggiamento. Ciò vuol dire che i percorsi di prevenzione funzionano. Ora il tema è come valorizzarli e come far comprendere che quello è un percorso naturale, un percorso di maturità. È importante che l'uomo decida di non vergognarsi della consapevolezza acquisita e che la società accetti

quella consapevolezza, senza criminalizzarlo e senza puntargli il dito addosso. Se noi compiamo questo percorso, questo salto culturale, avremo risolto il problema alla radice.

Conta tanto l'educazione, conta tanto la scuola, conta scalfire un modello patriarcale della nostra società, che è alla base di tutto quello che avviene. Quando c'è una concezione proprietaria della donna, quando c'è l'idea gerarchica dell'uomo sulla donna, quando c'è questa cultura poi viene fuori la violenza. Io credo che da questo punto di vista possiamo fare tanto e abbiamo già fatto tanto con le leggi approvate. Dobbiamo riuscire a mettere in campo tutti i percorsi di prevenzione che ci consentano di poter finalmente parlare del tema del femminicidio come di un tema che deve essere debellato. Si tratta di un reato che credo non abbia conosciuto mai una riduzione nel numero; purtroppo il numero dei reati di femminicidio e degli atti di violenza sulle donne è sempre costantemente alto e sempre in crescita. Si tratta quindi di un fenomeno pericoloso, che va affrontato con durezza.

Voglio ringraziarvi per il lavoro che avete svolto e credo che quest'Aula avrà la maturità per utilizzare l'anno di legislatura che abbiamo davanti per compiere altri atti come quello in esame, che possano farci fare un salto culturale. Grazie ancora e buon lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdi*). Signor Presidente, oggi siamo tutti impegnati a ribadire l'impegno del Senato e del Parlamento per combattere le violenze contro la donna: un fenomeno allarmante che, nonostante il costante impegno delle istituzioni, non si riesce a debellare e anzi sembra purtroppo in aumento. Nulla è più odioso della violenza contro le donne e - mi permetto di aggiungere - anche contro i bambini, che a volte sono vittime delle violenze cui assistono.

Fratelli d'Italia condivide le conclusioni della relazione in discussione, con particolare riguardo alla necessità di regolamentare in base a standard omogenei, coordinare e soprattutto potenziare i centri per il trattamento degli uomini autori di violenza; centri che sono sorti finora perlopiù in modo spontaneo e a macchia di leopardo sul territorio nazionale. L'azione di questi centri è fondamentale sia per la prevenzione vera e propria, quando cioè la violenza è ancora allo stato potenziale, ma si manifestano già i cosiddetti i comportamenti spia che la annunciano, sia per intervenire quando la violenza è in atto, al fine di impedire ulteriori gradi di *escalation* di atti violenti e soprattutto i casi di recidiva, che - come è noto e molti colleghi lo hanno già ricordato - molto spesso sono anche gli episodi più gravi.

Le statistiche disponibili dimostrano che la recidiva nei reati contro le donne è altissima: parliamo dell'85 per cento. Ma sappiamo anche, grazie ai numerosi studi citati nella relazione, che un trattamento adeguato, soprattutto se fatto su basi quanto più possibile volontarie, può arrivare ad abbattere la recidiva fino alla metà, e cioè fino al 50 per cento.

Per questo motivo è importante che il trattamento venga assicurato anche nel corso dell'esecuzione della pena, come prescrive la riforma dell'ordinamento penitenziario, approvata con il cosiddetto codice rosso. Ma è ancora più importante che non venga interrotto questo trattamento al momento della scarcerazione, come invece avviene purtroppo ancora troppo spesso. Va quindi sottolineata la giusta osservazione della relazione, secondo la quale è proprio al momento del ritorno in libertà che maggiori sono i rischi per la vittima. È importante ricordare - come fa la relazione - la buona prassi del tribunale di Milano, che ha attivato l'invio degli autori di violenza presso specifici programmi territoriali di recupero.

Un altro strumento fondamentale, anch'esso introdotto con il codice rosso, è la nuova disciplina dell'articolo 165 del codice penale, che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per reati di violenza sessuale, *stalking*, violenza domestica e così via, alla partecipazione del reo a specifici percorsi di recupero; motivo in più - secondo noi - per valorizzare i centri che sono preposti a questo obiettivo.

Tanti altri sarebbero gli spunti di riflessione offerti dalla relazione, sui quali manca il tempo di soffermarsi. Mi limito a ribadire che Fratelli d'Italia in gran parte li condivide e, anche per questa ragione, voteremo a favore della risoluzione che richiama la relazione.

Tuttavia, colleghi, in conclusione, mi sia consentito esprimere alcune perplessità circa l'affermazione apodittica secondo cui - cito testualmente a pagina 43 della relazione - sia proprio «il modello

patriarcale quello all'interno del quale si sviluppano le azioni individuali di violenza contro le donne». Attribuire al modello patriarcale, che in Italia non esiste più da decenni, la principale o addirittura esclusiva causa della violenza sulle donne mi pare davvero troppo riduttivo e rischia di sottovalutare, se non di ignorare, altri fattori scatenanti, ben più attuali e insidiosi, che originano più dalla perdita di ogni modello di riferimento valoriale, indotta dal nichilismo e dal relativismo di questa modernità, che da una cultura patriarcale ormai scomparsa e superata; o peggio ancora significa concentrare tutta l'attenzione sul modello patriarcale, come fosse un capro espiatorio, e ignorare l'influenza negativa di tradizioni e credenze religiose extraeuropee che assegnano alla donna un ruolo - queste sì - antropologicamente, direi quasi biologicamente, inferiore e che producono - queste sì - sessismo e maschilismo come esito necessario.

Vorrà pur dire qualcosa, colleghi - ad esempio - se il 42 per cento delle violenze sessuali registrate in Italia è commesso da stranieri, che - come è noto - sono appena il 10 per cento della popolazione, soprattutto di origine nordafricana; o se il 33 per cento dei maltrattamenti in famiglia, o addirittura il 71 per cento dei reati di induzione e sfruttamento della prostituzione sono ancora una volta commessi da stranieri. Magari su questi dati un supplemento di riflessione da parte della Commissione sarebbe stato utile, a mio e nostro parere.

Concludo con un'ultima osservazione critica: nella relazione si legge, a pagina 24, che tra i fattori che faciliterebbero i comportamenti violenti ci sarebbe - cito testualmente - «la visione statica e rigida delle identità di genere maschili e femminili». Ritengo questa affermazione non solo infondata, ma anche fuorviante e frutto di una forzatura ideologica che in questa relazione francamente stona.

Il rispetto e la valorizzazione dell'identità maschile e femminile sono, al contrario - a nostro avviso - il presupposto più solido su cui si costruisce la reciproca accettazione delle naturali differenze tra i due sessi, da intendersi come occasione di reciproco arricchimento attraverso la complementarietà, ovviamente sulla base della assoluta parità di diritti e di doveri. Al contrario, è dalla pretesa di ignorare le differenze e rendere tutto fluido, omogeneo, neutro e omologabile, che si apre la strada alla mancanza di rispetto per l'altro e a ogni forma di violenza.

In ogni caso, anche in presenza di questi elementi discutibili, per fortuna marginali, condividiamo nella sostanza interamente la relazione e, quindi, esprimeremo un voto favorevole su di essa.
(Applausi).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, non posso che complimentarmi con la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ringraziandola per il lavoro che ha svolto e che continua a svolgere non soltanto nel caso della relazione in esame. Ringrazio particolarmente le due relatrici, senatrici Maiorino e Conzatti, per il lavoro accurato. Ringrazio la Presidente, ricordando la presentazione della scorsa settimana della relazione sulla vittimizzazione delle donne che subiscono violenza, che ha rappresentato un contributo veramente notevole.

In questa legislatura si stanno compiendo dei grandi passi in avanti. Il merito va al grande lavoro compiuto all'interno della Commissione e ovviamente anche al fatto che nel Governo - e di questo ringrazio la Ministra - si è utilizzato pienamente tale lavoro, facendo tanti passi in avanti per aggredire - uso una parola violenta - un fenomeno che purtroppo nel nostro Paese - come qualcuno ha già detto - continua a essere una scia di sangue da cui non riusciamo fino in fondo a liberarci. Dobbiamo avere la capacità di esaminarlo bene e di mettere in campo tutti gli strumenti possibili perché si rischia di identificarlo come un elemento quasi strutturale. Mi rivolgo al collega che criticava le affermazioni della relazione. Tale fenomeno è strettamente connesso invece a una impostazione culturale ancora purtroppo di tipo patriarcale e maschilista nel nostro Paese.

È comodo pensare che questa scia di sangue, la violenza contro le donne, possa essere un fenomeno che noi abbiamo importato da altre culture. È un alibi che non ci porta a guardare dentro di noi, nella nostra società, nell'ambito dei nostri modelli culturali e familiari, che evidentemente, nonostante il grande lavoro che si sta facendo, continuano ad essere abbastanza presenti.

Dico qui alcune cose che per me sono il cuore del problema. Noi dobbiamo compiere un grande lavoro e per questo sono importanti i dibattiti, le relazioni, le inchieste e qualsiasi cosa noi possiamo mettere in atto. Bisogna anzitutto continuare imperterriti in una grande battaglia culturale e politica, volta al cambiamento di questi modelli. La scuola è l'elemento centrale; nel momento stesso in cui si educa, si riesce a mettere in campo un'idea di educazione sentimentale del rapporto con gli altri, del rapporto tra i sessi, e lo si fa sin da piccoli. È un elemento che conosciamo bene e che la Commissione ha sempre sottolineato.

Arriviamo alla relazione e alle indicazioni precise che essa ci dà, muovendosi chiaramente nel solco delle famose quattro P della Convenzione di Istanbul. Occuparsi degli uomini autori di violenza significa intervenire per provare a prevenire - può essere anche un modo per prevenire - e soprattutto per mettere in campo degli strumenti per impedire le cosiddette recidive, perché non è solo una questione di educazione. Significa anche individuare, grazie ai centri, in un lavoro che si può fare in modo più articolato e complesso, i primi segnali, che vengono sempre e costantemente sottovalutati. Spesso, infatti, nei rapporti sentimentali, nei rapporti d'amore o di relazione, si scambia il primo segno di violenza o di possesso quasi come un segno di amore e non si sanno cogliere le possibili radici di comportamenti molto più violenti.

Pertanto, il ruolo dei centri è quello non solo di intervenire quando chi ha già compiuto la violenza è stato individuato, ma anche di riuscire a individuare i primi segni e prevenire la violenza. L'idea dei centri specializzati, di mettere in campo degli strumenti e delle risorse - come abbiamo fatto già nelle due precedenti leggi di bilancio - e di questo ringrazio le senatrici Conzatti e Maiorino che si sono occupate particolarmente della questione - non è - come a volte ho sentito dire - un modo in cui, mentre ci sono i femminicidi e ci sono donne vittime di violenza, noi ci occupiamo dei maltrattanti e degli autori di violenza. Si inserisce invece all'interno della strategia di lotta senza quartiere, di prevenzione e di intervento, per impedire recidive. Io lo considero uno degli elementi strutturali all'interno della strategia complessiva, richiamando la Convenzione di Istanbul e le quattro P. E non è un caso che sia anche all'interno del piano strategico messo a punto dal Governo stesso.

È chiaro che siamo all'inizio di questo approccio e non è semplice. Serve una rivoluzione culturale. Dobbiamo fare in modo che questi centri possano crescere. I centri specializzati cui rivolgersi oggi sono molto pochi - per questo chiedevo prima i dati alle senatrici Conzatti e Maiorino - ma presentano già dei buoni risultati. Sono centri ridotti nel numero, e forse nel personale e, in particolare, nella localizzazione: abbiamo sempre questo problema nel nostro Paese, per cui bisogna fare un lavoro molto più accurato e profondo per fare in modo che si possano trovare in tutte le aree del Paese, anche in quelle più complesse.

Noi annunciamo il nostro voto favorevole sulla risoluzione in esame, perché è necessario un salto di qualità. Perché fare oggi questa discussione? Perché portare la relazione in Aula? Perché fare in modo che il Governo, che è presente, possa recepire le indicazioni fino in fondo? È necessario superare questo *gap*, che è numerico ma anche di qualità.

Ritengo molto importante anche che nell'intervento della Ministra siano stati citati i criteri di accreditamento, perché non bisogna improvvisare, essendo un lavoro molto delicato, e occorre curare tutti i programmi di intervento.

Il salto di qualità è quindi necessario e ritengo che possa essere un valido aiuto per continuare la battaglia, sapendo però che la vera questione di fondo su cui noi dobbiamo continuare a concentrarci - questi sono tutti strumenti, torno a ripetere - è il cambiamento culturale e politico profondo dei modelli di famiglia e di relazione, per mettere finalmente in soffitta il modello patriarcale e maschilista che continua - ahimè - a essere imperante nel nostro Paese, e non solo.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole dei senatori del Gruppo LeU-Ecosolidali alla proposta di risoluzione. (*Applausi*).

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VALENTE](#) (PD). Signor Presidente, rubo due minuti alla dichiarazione di voto in qualità di senatrice del PD - me lo consentirà il mio partito - per fare un ringraziamento, in qualità di Presidente della

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, in modo particolare alle due relatrici. Non è stato un lavoro semplice - come è stato già detto - e credo che ci siamo arrivate e arrivati grazie alla determinazione, alla passione autentica e alla competenza delle nostre due relatrici, ma anche - lo voglio dire e questo mi inorgoglisce in qualità di Presidente - alla volontà e alla disponibilità di tutti i commissari e le commissarie a non rinunciare a dire la loro, anche con un'impostazione culturale spesso molto diversa, e a farlo con toni sempre costruttivi, dialoganti, rispettosi. Credo che questo sia un buon segnale per la politica tutta, per i lavori di quest'Assemblea (*Applausi*), e io personalmente, in qualità di Presidente, ne sono orgogliosa.

Ringrazio anche gli Uffici, che ci hanno sempre supportato, e anche per il dialogo, al di fuori della Commissione, con soggetti associativi e reti, che sono sempre preziosi per noi, che non hanno lesinato critiche e le hanno rivolte in modo costruttivo. Grazie veramente a tutti.

Proverò ora a dire, in qualità di senatrice del Partito Democratico, perché per me, per noi come Partito Democratico, questa relazione può davvero segnare un cambio di passo e un salto di qualità che è stato da più parti e in più interventi ripreso. Molti hanno richiamato la Convenzione di Istanbul e dico ricordando a tutti che quella Convenzione è legge di questo Stato, ma anche il Grevio e molti altri operatori istituzionali internazionali ci ricordano spesso che quella Convenzione è in gran parte inattuata. Con questa relazione impegniamo il Senato e il Governo a dare seguito a un altro degli articoli, uno dei più importanti, di quella Convenzione: l'articolo 16. Diamo attuazione a un'altra parte della Convenzione di Istanbul che impone a tutti noi un salto di qualità.

Vorrei soffermarmi, nel tempo che ho a disposizione, su qual è il salto di qualità che compiamo oggi con la relazione in esame. Lo dico e non me ne voglia il senatore Balboni, per il quale ho grandissima stima: non c'è alcun approccio ideologico. Bisogna conoscere il fenomeno per parlarne e capire di che cosa parliamo. Il salto di qualità sta nel considerare che ancora oggi nel nostro Paese, troppe volte nelle aule di giustizia, nei racconti che ne dà la stampa, ma soprattutto nella dinamica tra uomini e donne, stiamo sempre a passare in qualche modo ai raggi X, a passare al setaccio, sotto la lente di ingrandimento, dentro una dinamica di relazione violenta, i comportamenti della donna. Stiamo sempre a chiederci che cosa ha fatto, quali sono stati i suoi comportamenti, quali erano le sue abitudini, quali sono stati gli errori e se e in che modo ha potuto determinare il comportamento violento dell'uomo, autore di un comportamento evidentemente delittuoso. È questo l'errore di impostazione che abbiamo commesso ed è sicuramente il frutto di una società ancora profondamente e drammaticamente ancorata a stereotipi e pregiudizi. Lei, senatore, non la vorrà a chiamare una società patriarcale, ma io faccio fatica a trovare un termine che rende di più e meglio il concetto.

È quella dinamica di relazione in ragione della quale un uomo si sente ancora sostanzialmente di esercitare e di affermare la sua identità attraverso l'esercizio del potere e della disponibilità della libertà, dell'autonomia e soprattutto del corpo delle donne, che continua ad essere non solo - come vediamo in questa guerra vicina - un bottino, simbolo di dominio e di possesso (non è soltanto qualcosa che ancora si mette in discussione in termini di autodeterminazione e di libertà, altrimenti non sentiremmo la Corte di giustizia degli Stati Uniti rimettere in discussione il diritto all'aborto), ma c'è sempre ancora questa volontà di affermare un potere e un modo di stare al mondo in quella dinamica di relazione attraverso il dominio e la disponibilità di un corpo.

Le cronache di oggi riportano che un cantante più o meno famoso in questo momento è stato palpeggiato da una donna. Io mi sono precipitata a dire che è sempre condannabile ed è sempre un reato, se qualcuno si permette di abusare di una libertà non concessa, quindi va condannato, ma bisogna fare attenzione a leggere quel fatto dentro una dinamica che è esattamente la stessa, perché non lo è, in quanto sono i numeri stessi che ci inchiodano. Ho dialogato amabilmente con il senatore Romeo in più di una circostanza su questo: certo, anche le donne possono usare violenza nei confronti degli uomini, ma i numeri ci inchiodano a una lettura corretta. Se nel 95 per cento dei casi sono gli uomini a esercitare violenza nei confronti di una donna, significa che quello è un fenomeno, non è un episodio sporadico. (*Applausi*). È come fenomeno che bisogna leggerlo e provare ad aggredirlo e - le garantisco - nulla c'entra l'ideologia. C'entra il fatto che, se si interroga un uomo, quando è stato autore di violenza, quello tende a dire che è responsabilità della donna, che è lei che lo ha provocato, e fa

fatica a riconoscere quali sono i suoi limiti e che la responsabilità è unicamente la sua.

La nostra relazione di oggi verte esattamente su questo. Niente pietismo, ovviamente, ma ferma condanna e sanzione di quel comportamento e anche consapevolezza della necessità di lavorare sull'assunzione di responsabilità da parte degli uomini e questi sono i percorsi trattamentali a cui facciamo riferimento. Queste sono le audizioni che ci hanno consegnato importanti e preziose testimonianze e questo è il lavoro che in tanti casi è stato avviato. Abbiamo letto che, come veniva ricordato, quando questo percorso funziona, si interrompe l'*escalation* di violenza e soprattutto quegli autori di violenza non commettono esattamente lo stesso reato.

Attenzione, però: anche a questo proposito, va detto chiaramente che noi non lavoriamo sugli uomini autori di violenza perché possano tornare in quella relazione come se nulla fosse accaduto, perché questo sarebbe un errore gravissimo. Noi pensiamo che quell'uomo debba cambiare il proprio rapporto con tutte le relazioni affettive e sentimentali, non solo con quella relazione. Questo non vincolerà mai una donna a tornare dentro quella reazione, ma sarà sempre una sua scelta libera e autonoma di valutare se, come e quando farlo.

È per questo che diciamo che anche i centri che lavorano sugli uomini maltrattanti devono fare percorsi autonomi, che non riguardano le donne, ma guardano e chiedono soprattutto agli uomini di assumersi le loro responsabilità. Questo è il fulcro e il salto culturale di questa relazione, dalla quale credo che arrivino non solo parole chiare in termini di impianto, ma anche una fotografia puntuale e precisa dei passi in avanti compiuti nel nostro Paese e dei ritardi, evidentemente. Soprattutto, alla fine delle relazioni, come di consueto, secondo il compito proprio della Commissione, diamo indicazioni al Parlamento e facciamo una richiesta al Governo, sapendo di trovare in una Ministra attenta e sensibile, che ovviamente non smetterò mai di ringraziare per il lavoro puntuale e preciso che fa, ma anche in tutto il Governo (come dimostra l'ultimo disegno di legge che proveremo ad approvare nel più breve tempo possibile), interlocutori che faranno tesoro di queste indicazioni.

In conclusione, la nostra richiesta è soprattutto che questi centri lavorino su *standard* di qualità definiti, con personale specializzato, secondo obiettivi predefiniti, ma anche in una rete consolidata, che tenga conto, ad esempio, di tutto il lavoro prezioso che fanno i centri antiviolenza sull'importantissima e insostituibile valutazione del rischio di quell'autore di violenza. È vero che il codice rosso prevede che possiamo concedere benefici in corso di esecuzione della pena, in luogo della pena, post-pena e addirittura pre-pena (ora che il disegno di legge parla di ammonimento).

Possiamo concedere benefici se questi uomini partecipano a percorsi, ma diciamo qualcosa in più: non basta partecipare; è necessario che questi uomini siano valutati e la valutazione finale di quel percorso deve rispondere a *standard* di qualità condivisi e omogenei.

La presente relazione non fa nemmeno un passo indietro rispetto ai temi più spinosi: volontarietà, obbligatorietà dei percorsi, pubblico-privato e finanziamento. Dico una parola su quest'ultimo aspetto e concludo: il finanziamento è importante, abbiamo fatto una battaglia e l'hanno fatta alcune senatrici - di questo va dato loro atto e merito - ed è importante che vi sia un finanziamento pubblico, a sostegno del progetto e dei centri. Pensiamo che anche il singolo possa e debba partecipare, ma attenzione a non generare mai una guerra tra poveri. I centri antiviolenza sono ancora molto sottofinanziati. Non ci serve una guerra tra poveri, ma ci serve investire più risorse. I Paesi che sono più avanti di noi e hanno avuto risultati importanti dimostrano che le risorse investite nella lotta alla violenza sono soprattutto quelle destinate ai centri antiviolenza e anche ai centri di recupero degli uomini maltrattanti, ma soprattutto a grandi e straordinarie campagne di sensibilizzazione.

Credo che, se parliamo di battaglia culturale, oggi finalmente diamo gambe a quello che si chiede sempre, dicendo: basta repressione, abbiamo bisogno di fare una battaglia culturale. Oggi chiariamo cosa vogliono dire una battaglia culturale e un cambio di prospettiva: chiediamo agli uomini un'assunzione di responsabilità e non mettiamo più sotto i riflettori i comportamenti delle donne. Alle donne crediamo e agli uomini chiediamo un salto di qualità. Per fortuna, credo sia arrivata l'ora.

(*Applausi*).

[RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non esiste nessuna guerra tra i sessi, ma esiste un sistema in cui ad un genere sono accordati privilegi e prerogative a discapito di un altro. È un sistema in cui l'essere donna espone a rischi, discriminazioni, ingiustizie e problemi solo per il fatto di esserlo, ancor di più se è povera o appartenente a minoranze. Non è un argomento di discussione: questo lo dicono i dati sull'occupazione, sui salari, sulla presenza in politica e nei luoghi di potere e anche quelli sulla violenza, che ormai da un po' di tempo sono sotto gli occhi di tutti.

Quando si decide di raccontare alcune storie, bisogna sempre cercare di essere oggettivi. Quando si affrontano temi come questi, è più che mai necessario ribadire che la priorità nella narrazione è solo una: l'esperienza della vittima. Vedete, la violenza non è solo fisica, ma sta ad esempio anche nelle parole del signor Cateno De Luca, che offende, con parole indegne di essere ripetute, l'onorevole Matilde Siracusano, perché è più semplice attaccare una donna che mostrare il proprio fallimento. (*Applausi*). Questo è quello che accade alla gran parte degli uomini, che commettono violenze verbali e fisiche nei confronti delle donne.

In un Paese democratico e in uno Stato di giustizia che punta al recupero della persona, la Commissione d'inchiesta sul femminicidio, in questa relazione, ha voluto affrontare un tema importante, che guarda al futuro e alle soluzioni. Abbiamo avuto modo di appurare, in questa indagine, che esiste una possibilità di recupero. Esistono centri specifici per l'ascolto che fanno un lavoro straordinario, che potrebbe essere descritto dalla famosa immagine del sasso gettato in uno stagno, perché recuperare anche un solo uomo vuol dire salvare decine di donne: recuperare un uomo violento è un tema sociale.

Lavorare solamente sulle donne è una criticità: sembra questo il punto centrale della questione, perché sono loro, le vittime, ad avere l'intero onere di uscire dalla spirale di violenza. Spetta a loro gestire il carico emotivo e legale e la ricostruzione di un nucleo familiare.

Gli uomini pensano che le donne usino la denuncia come arma di vendetta, ma ovviamente non è così: per questo si incattiviscono; non riescono a capirne il reale motivo e inaspriscono il loro atteggiamento abusante. Questo sentimento di rancore, non essendo in grado di riconoscere la violenza perpetrata, scatena in loro gli atteggiamenti persecutori che la cronaca ci racconta spesso. Una cosa che li accomuna è la serialità: un uomo violento con una donna sarà violento con tutte le donne: è un atteggiamento che non si modifica da sé, a meno che non subentri una presa di coscienza.

Sono pochi gli uomini che oggi decidono spontaneamente di farsi aiutare. La gran parte delle volte sono le donne vittime di violenza che tentano di chiedere aiuto non solo per sé stesse, ma anche per l'autore delle sopraffazioni.

Il lavoro di presa di coscienza si svolge spesso in gruppo; è nel confronto con gli altri che questi uomini si riconoscono. Un esempio per tutti, che mi ha particolarmente colpito durante le storie che abbiamo ascoltato, sono i racconti di questi uomini, che non sanno cosa sia la paura.

Dietro gli abusi domestici, ci sono spesso figli che hanno assistito alle botte sulla propria madre o ne sono stati essi stessi vittime. (*Applausi*). Lasciare la possibilità, sempre e solo nel caso il figlio lo volesse, di ricucire un rapporto con il proprio genitore è una strada che non dev'essere preclusa, ma neanche imposta, come purtroppo alcuni giudici minorili fanno, su consiglio degli assistenti sociali e non degli psicologi. Questa realtà virtuosa è parte di un processo di liberazione dalla violenza sulle donne: tendere una mano al colpevole. Per dare il diritto alla sicurezza della donna bisogna che gli uomini prendano coscienza di sé. Per questo, la relazione fornisce alcune soluzioni anche normative affinché i centri esistenti possano riuscire nel loro intento.

La relazione, molto articolata e votata all'unanimità, dopo una discussione anche accesa, ha convinto tutti i commissari, perché sono stati eliminati i punti inizialmente non condivisi. Si è giunti all'unanimità perché si è arrivati a soffocare alcuni approcci ideologici, ovviamente non condivisi. Ringrazio per questo la presidente, senatrice Valente, gli Uffici e tutti i commissari. (*Applausi*).

Io appartengo a Forza Italia, partito liberale e non giustizialista. Proprio per questo, credo fermamente nella riabilitazione durante la pena, che non deve influire sullo sconto della pena. Su questo tema, come per altre violenze (ricordo, purtroppo, un caso di stupro di gruppo di tanti anni fa, i cui colpevoli

non furono mai mandati a processo per continue messe in prova), non dobbiamo dimenticare che esistono un aguzzino e una vittima, che ha più diritti dell'aguzzino. La riabilitazione dell'aguzzino non deve mai essere messa sullo stesso piano dei diritti della vittima. Purtroppo, l'esagerazione di certi episodi recenti fa sì che la vera violenza perda il suo senso di orrore quando si fa di tuttata un'erba un fascio.

Per questi motivi, annuncio convintamente il voto favorevole di Forza Italia. (*Applausi*).

[CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ministro Bonetti, colleghi senatori, dall'inizio dell'anno ci sono stati 21 casi di femminicidio, che forse si sarebbero potuti evitare, se si fosse agito in tempo e prevenuto. Le vittime sono però molte di più, perché queste donne erano, a loro volta, mogli, madri, figlie e sorelle.

È proprio nell'ottica della prevenzione che si pone la risoluzione che votiamo oggi in Aula. I centri per il recupero degli uomini maltrattanti sono purtroppo troppo pochi, non in rete tra loro e distribuiti in modo non omogeneo sul nostro territorio nazionale. I dati sono allarmanti: senza un aiuto psicoterapeutico, le persone violente tendono a compiere atti aggressivi sempre più gravi e con una recidività altissima, pari all'85 per cento.

Lo studio dei dati raccolti dalla questura di Milano dal 2018 al 2021, su una casistica di 381 persone ammonite e invitate a frequentare i centri di rieducazione, ci dice che la recidiva, dopo almeno un colloquio in un centro, è pari al 10 per cento scarso, a fronte di quella, pari al 20 per cento, di coloro che non si sono mai presentati all'appuntamento.

Le cause scatenanti la violenza sono risapute: fattori socio-culturali, relazionali, psicologici e comportamentali; quindi, quale metodo migliore per combattere il fenomeno della violenza, se non un intervento nelle scuole di ogni ordine e grado, atto a insegnare il rispetto del prossimo, degli animali e dell'ambiente che ci circonda? L'insegnamento del superamento di ogni tipo di stereotipo, genere, razza o fisicità: il tutto non certamente sostituendo la vocale finale con un asterisco (*Applausi*), ma inculcando nelle giovani menti l'assioma che la propria libertà finisce nel momento in cui si invade lo spazio - e quindi la libertà - del proprio vicino o familiare.

Molti sono i casi di aguzzini che in gioventù o nella fanciullezza sono stati vittime a loro volta di violenza, diretta o assistita. Proprio per questo, l'approccio dei centri con il fruitore non lo identifica come affetto da patologia, ma come incapace di gestire gli aspetti sociali, culturali, relazionali ed emotivi che sta vivendo, aiutandolo a superare i propri tabù, ma al tempo stesso valutandone la pericolosità effettiva; il tutto, però, sempre finalizzato alla piena tutela dei soggetti deboli che vivono accanto a lui.

Importantissimo è l'accreditamento dei centri per garantire che la professionalità espressa sia qualificata e funzionale alla riabilitazione effettiva del soggetto.

I dati raccolti devono essere messi in rete e - come perorato dalla relazione - non possono e non devono essere tutelati da *privacy*, ovviamente facendo sottoscrivere all'interessato un modulo di consenso.

È notizia di ieri che Marco, torinese affetto da narcisismo patologico, denunciato dalla famiglia dopo anni di soprusi e angherie - che avevano spinto i familiari addirittura a fuggire e a nascondersi da lui - dopo un percorso riabilitativo presso un centro di rieducazione, si è rimesso in carreggiata e, seppur a distanza di diverso tempo, ha ricominciato ad avere rapporti normali con i genitori e il fratello minore. Non si hanno ancora dati scientifici sulla reale efficacia dei percorsi di recupero degli uomini autori di violenza. Ciononostante, emerge con evidenza che la frequentazione di questi centri è sicuramente sempre un aiuto e mai un danno, ed è proprio per questo che è importantissimo accreditare nuovi centri in tutta Italia e soprattutto mettere in rete i dati raccolti.

Ogni informazione nuova è sicuramente utile ad analizzare e inquadrare la potenziale pericolosità di un individuo; se condivisa con le autorità competenti, magari a prevenire una nuova tragedia.

Concludendo, voglio ringraziare anch'io le relatrici, la Presidente, tutti i commissari e gli uffici della Commissione sul femminicidio per l'approfondimento e il grande impegno profuso nella stesura della

relazione.

Mi associo a chi prima di me ha detto che questa risoluzione, sottoscritta da tutti i Gruppi parlamentari, rappresenta oggi veramente una pagina di buona politica. (*Applausi*).

[LEONE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE (M5S). Signor Presidente, Ministra, è con soddisfazione ed entusiasmo che intervengo per l'approvazione di questa importante relazione predisposta dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio, ma curata in prima linea dalle colleghe Maiorino e Conzatti.

Con questo documento e con le informazioni, gli approfondimenti e le linee di azione in esso contenuti, diamo al nostro Paese nuovi strumenti per superare, prevenire e contrastare la violenza contro le donne.

Si tratta di un approccio nuovo - che ci piace definire pionieristico - ma che non esiste solo nella teoria. I percorsi trattamentali per uomini maltrattanti hanno già dato importanti risultati; oltre che sulla protezione diretta della vittima, lavoriamo sull'autore della violenza, per cambiare i suoi comportamenti. Se non riusciremo a fare questo in modo diffuso, non potremo dire di aver fatto tutto quanto è nelle nostre possibilità.

Dobbiamo intervenire sul problema a monte per fermare il femminicidio, ogni forma di violenza nei confronti di donne, nonché di violenza assistita, quella cui assistono i figli, frutto di una relazione intima fortemente compromessa.

Il lavoro che esaminiamo oggi in Aula si pone nell'intervallo tra la prevenzione e la protezione, due delle quattro P della Convenzione di Istanbul, il documento che per la Commissione d'inchiesta sul femminicidio è una vera e propria *roadmap*, che prevede lo sviluppo di percorsi di trattamento degli uomini maltrattanti. Tra gli aspetti interessanti e preoccupanti che emergono c'è il fatto che in Italia i centri di ascolto per uomini maltrattanti (Cam) sono pochi e mal distribuiti sul territorio, ma, come dicevo, la loro sperimentazione sul campo ha dato risultati concreti ed è da quei risultati che oggi dobbiamo partire. Da diverse storie di cronaca sentiamo dire, ad esempio, che l'uomo maltrattante era stato denunciato per *stalking* dalla vittima ed era stato arrestato, per violazione della misura del divieto di avvicinamento e per violazione di domicilio. È evidente che siamo di fronte a un uomo che aveva e ha bisogno non solo di essere tenuto sotto forte controllo, a totale garanzia dell'incolumità della vittima, ma anche di essere aiutato a gestire, a superare e a comprendere i suoi enormi problemi.

Allo stesso modo, non possiamo sottovalutare le conseguenze che ricadono sui figli, che mi piace evidenziare. Dalla relazione sui femminicidi in Italia negli anni 2017-2018, approvata dalla Commissione di inchiesta del Senato, emergono numeri davvero preoccupanti ed inquietanti: il 17 per cento dei figli è presente al momento del femminicidio e il 30 per cento trova il corpo della madre. Ebbene, il femminicidio si combatte con una rete di prevenzione fatta di norme efficaci e soprattutto con una loro attuazione puntuale e sistematica, con la formazione di magistrati e di tutte le figure professionali coinvolte attraverso le agenzie educative, con percorsi trattamentali per gli uomini maltrattanti e per i figli delle donne uccise. È un lavoro che ha bisogno di sistematicità, di coraggio e soprattutto di visione. È dunque urgente occuparsi degli uomini maltrattanti in modo adeguato ai loro problemi relazionali o psicologici, che troppo spesso diventano problemi sociali. L'atto odierno rappresenta pertanto un traguardo e un importante *step*, un altro piccolo passo all'interno del lavoro enorme, faticoso, ma preziosissimo che stiamo compiendo.

Il mio auspicio è che presto, accanto a questo risultato, possiamo aggiungere un altro: l'introduzione dell'educazione emozionale nelle scuole (*Applausi*), per impedire la creazione del maltrattante già a scuola, fornendogli gli strumenti necessari per gestire le proprie emozioni e dare ad esse altri esiti, che non siano solo quelli violenti.

Annuncio pertanto il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle e ringrazio nuovamente le colleghe, i funzionari e i nostri consulenti. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Conzatti, Maiorino, Valente, Castellone, Romeo, Bernini, Malpezzi, De Petris, Rauti, Faraone, Crucioli, Unterberger e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Non ci sono stati voti contrari, né astenuti ed è già la seconda volta che succede nel giro di una settimana, caso più unico che raro.

Sospendo i lavori fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 11,56, è ripresa alle ore 15,02).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Commemorazione di Enrico Berlinguer nel centenario della nascita

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Senatori, ricorre oggi il centesimo anniversario della nascita di Enrico Berlinguer, storico segretario generale del Partito Comunista Italiano e una delle figure più influenti e significative della nostra Repubblica. Ricordarne il tratto in questa giornata significa soffermarci a riflettere sulla ricchezza morale di una passione politica autentica, spontanea, instancabile; una dedizione costante al bene comune e all'interesse superiore dei cittadini che ne hanno contraddistinto, sin dal primo giorno, il suo impegno nelle istituzioni.

Enrico Berlinguer fu sempre un uomo del dialogo, un *leader* capace di farsi ascoltare, apprezzare, ammirare e rispettare dagli alleati, così come dagli avversari. Chiamato a guidare il Partito Comunista Italiano negli anni più bui del terrorismo e della violenza stragista, si fece coraggiosamente carico della responsabilità di trovare nella coesione dei valori costituzionali una via per la difesa della democrazia. In un suo articolo pubblicato su «Rinascita» e su «l'Unità» nell'ottobre del 1973 ebbe a dire: «La gravità dei problemi del paese, le minacce sempre più incombenti di avventure reazionarie e la necessità di aprire finalmente alla nazione una sicura via di sviluppo economico, di rinnovamento sociale e di progresso democratico rendono sempre più urgente e maturo che si giunga a quello che può essere definito il nuovo grande compromesso storico tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano». Una frase che avrebbe segnato un'epoca, contribuendo ad aprire la strada, anche nel nostro Paese, a quel percorso di riconciliazione che ha consentito di superare i muri ideologici e avviare un prezioso percorso di pace e cooperazione globale; un percorso oggi messo in discussione dalla tragedia di una guerra ingiusta, di fronte alla quale la lezione storica e politica che Enrico Berlinguer ci ha lasciato è un'esortazione ad opporsi, senza esitazioni o compromessi, a ogni tentativo di sovvertire con la paura e la violenza le libertà, i diritti e la dignità di ogni essere umano.

Della sua enorme eredità politica resta ancora attuale la denuncia della questione morale: una denuncia da cui traspare l'alto senso dello Stato che ha sempre portato Berlinguer a mettere gli interessi della Nazione prima ancora di quelli del partito. È questa la nota distintiva di un uomo delle istituzioni, che con la sua visione innovatrice e il tratto umano inconfondibile ha lasciato una profonda traccia nella nostra storia. *(Applausi).*

PARRINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, oggi ricorrono cento anni dalla nascita di Enrico Berlinguer. Ne ricordiamo la figura politica e umana in quest'Aula, compiendo un dovere verso un uomo che noi riteniamo sia stato uno dei giganti della politica italiana del nostro dopoguerra.

Enrico Berlinguer proveniva da una famiglia nella quale l'impegno politico era qualcosa di profondamente radicato, una famiglia antifascista: suo padre Mario era stato eletto deputato nel partito di Giovanni Amendola, nelle ultime elezioni democratiche prima del fascismo, e poi parlamentare per vent'anni nelle file del Partito Socialista, dal 1948 al 1968. In questa famiglia Enrico Berlinguer maturò la sua passione politica e trovò la sua strada di impegno pubblico e di vicinanza ai più deboli, iscrivendosi giovanissimo al Partito Comunista Italiano, facendo l'esperienza del carcere e della lotta contro il regime e poi cominciando un percorso di militanza politica, fatto di studio, di lavoro, di acquisizione di conoscenze e di costante prossimità ai problemi delle persone.

Oggi, nel centenario della sua nascita, non dobbiamo fare un panegirico o un'apologia di Enrico Berlinguer; dobbiamo però ricordare i tratti peculiari di una grande personalità. Ne voglio mettere in evidenza solo alcuni: il primo è l'integrità. Anche i suoi avversari e persone che lo avevano criticato di

Berlinguer dicevano perlopiù che emanava odore di bucato. Questo credo sia un punto molto importante: la pulizia morale, l'intransigenza e il rigore sono stati una caratteristica di fondo, permanente dell'attività politica di Enrico Berlinguer. Anche la denuncia della questione morale, ricordata dalla Presidente nel suo intervento introduttivo, fa parte di questa personalità, dei suoi tratti più caratteristici, e ha connotato la sua opera in maniera molto forte.

Insieme all'integrità, vorrei sottolineare il coraggio, quello politico, ovviamente. Berlinguer compì scelte che non erano scontate. Seppe impostare decisioni che sapeva non sarebbero state immediatamente comprensibili e facilmente accettabili anche per una parte importante del popolo che rappresentava, che era una grande fetta della nostra società. Eppure, di fronte all'esigenza di fare innovazioni, non arretrò mai: accadde questo per il compromesso storico; accadde questo quando si trattò di recidere il legame di ferro del Partito Comunista Italiano con l'Unione Sovietica, scelte difficili che videro Berlinguer autore e protagonista.

Per rammentare il suo coraggio e la sua modernità da questo punto di vista, credo che si debba sottolineare con forza anche il senso di responsabilità nazionale che Berlinguer e tanti dirigenti di quella generazione di politici italiani ebbero nei momenti più complicati della storia del nostro Paese. L'Italia si è salvata dalla minaccia del terrorismo e del tracollo politico, economico e finanziario perché ci sono stati dirigenti politici come Enrico Berlinguer e Aldo Moro alla guida delle due principali forze politiche del Paese in versanti drammatici della nostra storia.

Penso però che per capire la grandezza della figura di Berlinguer e l'emozione profonda che ricordarlo suscita ancora oggi nel Paese a tanti anni di distanza dalla sua morte, oltre alle qualità politiche, sia necessario ricordare l'uomo, le sue qualità umane. Com'è stato detto da molti, anche quelli che non condividevano le idee di Berlinguer o lo avversavano politicamente sentivano di potersi fidare. Molti italiani che non hanno mai votato il partito guidato da Enrico Berlinguer sapevano che, oltre al politico di valore, c'era una bella persona e noi non dobbiamo perdere la cognizione del valore di essere belle persone.

Mitezza è un termine che è stato spesso utilizzato per Berlinguer, mitezza che era fatta di rispetto per gli avversari, per le idee diverse dalle sue, ma anche di grande sobrietà. Fu carismatico, fu *leader* enormemente popolare, eppure era una persona che credo in vita sua non abbia mai fatto niente per piacere, niente per apparire, anzi, era la riservatezza a caratterizzarlo profondamente.

Nel concludere questo mio intervento, vorrei dire che nel corso degli anni, come immagino tanti che sono qui oggi, ho letto articoli, libri, studi e saggi su Enrico Berlinguer. Mi resta però particolarmente impressa nella mente una sua intervista televisiva, la più nota, un anno prima della morte, rilasciata a un grande giornalista in un faccia a faccia. A Berlinguer furono poste due domande. Alla prima, con la quale gli veniva chiesto quale fosse la cosa di cui era più fiero, Berlinguer rispose dicendo di essere rimasto fedele, pur negli errori certamente compiuti, agli ideali della sua gioventù. Con la seconda domanda, che mi è venuta in mente con grande prorompentezza proprio perché ne ho messo in evidenza il tratto umano, fu chiesto a Berlinguer quale fosse la cosa che dicevano di lui che lo faceva arrabbiare. La risposta fu: «Quando dicono che sono triste, perché non è vero».

Ecco, penso che oggi dobbiamo tenere insieme il politico e l'uomo, con la consapevolezza che figure di questo tipo hanno fatto parte di un pezzo del mondo politico italiano, sono state nella loro vita uomini e dirigenti di partito, ma, per quello che hanno saputo mettere in campo, sono anche un patrimonio di tutti.

Questo ricordo dunque lo dobbiamo fare e lo faccio con un senso di debito, guardando alla vita di Enrico Berlinguer come si guarda a un modello di dedizione all'interesse generale e a un punto di riferimento che è stato, è e sarà sempre valido per tutti coloro che operano nelle istituzioni. (*Applausi*).

[LANNUTTI](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*CAL-Alt-PC-IdV*). Signora Presidente, un secolo fa nasceva a Sassari Enrico Berlinguer, il segretario del PCI, il più grande partito comunista dell'Occidente, che sotto la sua guida arrivò, nel 1976, al 34,4 per cento, oltre un terzo dei consensi elettorali.

Ho ricordi nitidi di Berlinguer, il comunista della questione morale; io, che nella Valle del Sangro

egemonizzata dalla DC di Remo Gaspari, avevo preso da ragazzo la tessera della FGCI. Il 7 giugno 1984 lavoravo a Roma, dopo aver fatto per tanti anni il segretario di Mario Spallone, il medico di Togliatti, in un'agenzia bancaria di piazza Malatesta, quando arrivò la notizia del malore in piazza della Frutta a Padova. L'11 giugno, nei giorni della veglia nella sede del PCI di via delle Botteghe Oscure, Giancarlo Pajetta, il ragazzo rosso che aveva passato la sua gioventù nelle carceri del regime fascista, andò a prendere tra la folla Giorgio Almirante, il segretario del Movimento Sociale Italiano; nessuno protestò quando vide l'avversario politico rendere omaggio e inchinarsi alla bara di Enrico Berlinguer. Il successivo 13 giugno, in piazza San Giovanni a Roma, una marea umana, quasi due milioni di persone, lo accompagnò nei più grandi funerali della storia del Novecento, ammantati dalle bandiere rosse.

Eppure Enrico Berlinguer era segretario del PCI, contro il quale era stato posto il veto del blocco occidentale; quel capo della sinistra che non aveva mai governato. Ciononostante la sua morte fu un dolore immenso, collettivo, una ferita nel cuore di milioni di italiani, a prescindere dal colore politico. Scrisse di lui Enzo Biagi: «È uno dei pochi politici che mantiene la parola data». Quel comunista gentile ma dal carattere ferreo, che aveva fatto riscoprire a milioni di italiani valori e dignità della politica al servizio dei cittadini e delle comunità.

«I partiti non fanno più politica», disse Berlinguer nella famosa intervista a Scalfari sulla questione morale. «I partiti hanno degenerato e questa è l'origine dei malanni d'Italia. (...) Per noi comunisti la passione non è finita. Ma per gli altri? Non voglio dare giudizi e mettere il piede in casa altrui, ma i fatti ci sono e sono sotto gli occhi di tutti. I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune. La loro stessa struttura organizzativa si è ormai conformata su questo modello, e non sono più organizzatori del popolo, formazioni che ne promuovono la maturazione civile e l'iniziativa: sono piuttosto federazioni di correnti, di camarille, ciascuna con un "boss" e dei "sotto-boss"».

Signora Presidente, noi che abbiamo costituito un Gruppo che si richiama ai valori della Costituzione, della tutela dell'ambiente e del lavoro, con le componenti di Alternativa, Italia dei Valori e Partito Comunista del compagno Lele Dessì, portiamo un debito di riconoscenza e nel cuore il ricordo e l'esempio concreto di Enrico Berlinguer, quel segretario della questione morale, comunista forte e gentile, che ha onorato questo Paese con il suo impegno, il suo sacrificio, le lotte politiche e sociali sempre dalla parte della povera gente, per l'emancipazione delle classi lavoratrici, con dignità, disciplina, onore, sempre a salvaguardia degli interessi generali e del bene comune di questo Paese. *(Applausi)*.

[CUCCA](#) (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (IV-PSI). Signora Presidente, questa mattina, in occasione della ricorrenza che anche noi celebriamo in quest'Aula, all'università di Sassari era presente il nostro presidente Mattarella che, nella sede dell'ateneo che aveva visto Francesco Cossiga e Antonio Segni insegnare materie di diritto, ha scoperto, a pochi metri da quella di Francesco Cossiga, una lapide in ricordo di Enrico Berlinguer. Questo a significare quale valore si è sempre dato, quale importanza abbia avuto anche nella storia della Sardegna Enrico Berlinguer, e quale grandezza sia sentita e percepita dai sardi nei confronti di un uomo che davvero ha dato lustro sicuramente alla Sardegna, ma credo a tutto il nostro Paese.

In contrapposizione a Togliatti, che era soprannominato «il migliore», Enrico Berlinguer era chiamato «il più amato», e di questo amore e dell'enorme rispetto che tutti indistintamente avevano verso quell'uomo, abbiamo avuto segnali che sono stati anche richiamati al momento del suo funerale, al di là delle circostanze in cui era deceduto: aveva avuto un ictus durante un comizio che lui ha portato avanti fino alla fine caparbiamente, morendo poi tre o quattro giorni dopo l'incidente. Anche questa circostanza, l'essere deceduto sul campo avendo dedicato la sua vita alla politica e alle istituzioni - se lo vogliamo dire, al popolo -, ha contribuito a rendere un po' leggendaria la sua figura. Però certamente

il segno più grosso dell'amore che gli italiani provavano nei confronti di Enrico Berlinguer si è avuto il giorno del funerale, quando una folla innumerevole di persone - oggi si è parlato di due milioni, ma di fatto nessuno è mai riuscito a contare quante persone avessero partecipato in quella giornata ai funerali - invase Roma per rendere omaggio a Enrico Berlinguer per quanto egli aveva fatto nel corso della sua vita.

Signora Presidente, lei ha già richiamato il percorso che aveva fatto Berlinguer, ma credo che sia assolutamente necessario ricordare tre passaggi, che a mio parere sono quelli fondamentali della sua vita. Innanzitutto, il suo rapporto con l'Unione Sovietica. A tale proposito, come più volte il collega Riccardo Nencini ci ha ricordato in quest'Aula, bisogna sempre contestualizzare le vicende rispetto ai momenti in cui i fatti accadono, e bisogna riportarsi a ciò che era quel momento storico: la guerra fredda. In quella situazione, Enrico Berlinguer era riuscito a tessere rapporti ancora più forti con l'Unione Sovietica, ma ciononostante progressivamente era riuscito ad allontanarsi, perché aveva l'idea di quello che poi venne chiamato l'eurocomunismo, ossia un comunismo che era più distante e poco proclive alla obbedienza assoluta nei confronti dell'Unione Sovietica. Lui aveva dato una veste differente a tale rapporto, che venne appunto chiamata eurocomunismo. Da lì era partito prendendo atto - sempre per contestualizzare - anche delle vicende storiche che erano accadute in Cile. Grazie ad esse, lui capì che non bisognava cercare l'alternativa di sinistra, ma era necessario cercare un'alternativa democratica, in questo modo ponendo le basi per quello che poi sarebbe stato il compromesso storico. Le note vicende successive al rapimento dell'onorevole Moro le conosciamo tutti.

Di fatto, lui aveva posto le basi per questo connubio fra l'ideologia comunista e l'ideologia cattolica, cercando sempre di coniugarle e di avvicinarle fra loro, nell'interesse della collettività e del cittadino. Credo che il più grande insegnamento che dovremmo portare sempre con noi e trasmettere anche ai giovani sia il fatto che Enrico Berlinguer ha sempre pensato, dichiarato ed insegnato che la politica si fa per il popolo, per i cittadini, all'interno delle Istituzioni ma nell'interesse di tutti. Forse questa regola dovremmo tenerla più a mente, propagarla e diffonderla magari un po' di più per sfatare quella leggenda che vede invece la casta come chiusa in sé stessa, decisa solo a tutelare sé stessa e i propri interessi. Il suo, invece, dovrebbe essere un luminoso esempio che dovrebbe guidare il percorso di qualsiasi soggetto che affronta la politica. *(Applausi)*.

[MALAN](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia si unisce alla commemorazione di Enrico Berlinguer nei cento anni dalla sua nascita.

Enrico Berlinguer, nei dodici anni in cui è stato segretario politico del Partito Comunista Italiano, ha indubbiamente portato il suo partito, che è stato per i primi quarant'anni della Repubblica il secondo partito in Italia, da una posizione che era strettamente legata a Mosca anche nei primi anni della sua segreteria, a una posizione sempre più autonoma, fino ad affermare che l'Italia aveva bisogno dell'ombrello della NATO: un'evoluzione straordinaria, in questo periodo relativamente breve di tempo.

Enrico Berlinguer è andato al di là degli schemi soliti del suo partito e della sua parte, non soltanto in questa evoluzione estremamente rilevante della posizione internazionale del Partito Comunista, ma anche sotto altri aspetti. Come anche, per la verità, i suoi predecessori, accettò pienamente le regole della democrazia, anche nell'epoca in cui il legame con l'Unione Sovietica, che certamente democratica non era, era molto forte. Fu, come è stato detto, un uomo del dialogo, tanto da incontrare - e questo era particolarmente difficile all'epoca - Giorgio Almirante, che era il *leader* della Destra, un atto coraggioso che poi fu seguito dalla presenza dello stesso Almirante al funerale di Enrico Berlinguer.

Noi commemoriamo questo uomo che è stato sicuramente tra le figure politiche di maggiore rilievo del Dopoguerra, ben sapendo che su molte questioni siamo stati e siamo molto lontani da lui, ma l'approccio che noi riteniamo sia corretto nei riguardi dei personaggi e degli eventi storici è proprio l'opposto della *cancel culture*, cioè quella di pretendere che eventi di decenni fa si conformino agli

attuali *standard* e di giudicare con uno spirito estremamente di parte. Chiaramente la sua è una figura che è molto lontana da noi dal punto di vista politico, ma è dovuto il rispetto a un *leader* politico che ha guidato con grande dignità una forza politica estremamente importante nella nostra Nazione e che ha raccolto milioni di voti nel corso delle elezioni (come è stato ricordato, nel 1976 superò addirittura i 12 milioni di voti) ma restò il secondo partito.

Proprio sei giorni dopo la sua improvvisa scomparsa, che avvenne l'11 giugno 1984, il Partito Comunista diventò il primo partito in Italia, nelle elezioni europee, superando per la prima volta la Democrazia Cristiana, sia pure di poco più di 100.000 voti. Ebbene, di fronte a chi ha rappresentato così tanti cittadini italiani, il rispetto è dovuto, per cui ci uniamo al suo ricordo, in questa commemorazione. (*Applausi*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, ricordare la figura di Enrico Berlinguer in pochi minuti è impossibile: segretario del Partito Comunista, *leader* carismatico, protagonista della costruzione della nostra democrazia, uomo di Stato che seppe sempre mettere davanti agli interessi di parte quelli della Nazione. Da questo punto di vista, nei momenti più difficili, come la lotta al terrorismo, Berlinguer rappresentò un punto fermo, insieme ad altri, per tutto il Paese. Per questo motivo Berlinguer è un patrimonio, con pochi altri protagonisti, della storia della Repubblica e forse, signor Presidente, meriterebbe attenzione e un momento di riflessione.

Voglio solo sottolineare pochissimi aspetti. Probabilmente con la sua morte tutti si resero conto della sua forza, perfino diversi dirigenti del Partito Comunista, perché non dobbiamo fare ricordi agiografici: c'era dibattito, anche nel Partito Comunista. Perché, dunque, i funerali di Berlinguer e quei pochi giorni drammatici dopo il comizio di Padova rappresentarono un momento di *idem sentire*, non solo per chi condivideva le idee, la cultura politica e l'ideologia di Berlinguer, ma per tutto il Paese? Onorevoli colleghe e colleghi, credo che ciò sia avvenuto per una cosa molto semplice, ma così rara, soprattutto in questi tempi: perché Enrico Berlinguer - la dico così - era esattamente ciò che appariva e non poteva essere in nessun modo percepito come un politico che usava in modo strumentale e opportunistico certi atteggiamenti. Credo che questo lo abbia saputo riconoscere tutto il popolo italiano. Si tratta, onorevoli colleghi, di una qualità davvero non di poco conto e non così facilmente ripetibile.

Serve dunque una riflessione, e la faremo, su una personalità complessa, protagonista del suo tempo. Non si può usare Berlinguer per parlare delle questioni di oggi. Berlinguer è stato un uomo che ha cercato sempre di interpretare il suo tempo e di vederne i cambiamenti, per cercare le risposte, sulla base dei propri ideali e dei propri valori - lo sottolineo - senza mai essere opportunisto o avere atteggiamenti tartufeschi: anche questa è una qualità non così riproducibile. Tra le tante cose da ricordare, ad esempio, voglio richiamare un passaggio che non è stato ricordato in questa sede, ovvero il discorso che Berlinguer tenne a Mosca per l'anniversario della Rivoluzione d'Ottobre: a Mosca, non in un'intervista a Roma.

In quell'occasione affermò, con una determinazione senza alcuna riserva, il valore irrinunciabile e universale della democrazia, che produsse un elemento di rottura. La sua determinazione produsse infatti rotture. La storia - tanto più quella del Partito Comunista - non è lineare, ma è fatta di rotture, contraddizioni e discussioni durissime.

Allo stesso modo, ciò avvenne quando Berlinguer propose il compromesso storico, che non riguardava la solidarietà nazionale, ma era un'idea di cambiamento dell'Italia per affrontare le grandi questioni con le correnti strategiche fondamentali del Paese. Tale esperienza si interruppe con l'assassinio di Moro.

Ricordo poi l'idea dell'austerità: nel 1977, all'Eliseo, Berlinguer parlò agli intellettuali di ecologia, rapporto con la natura e differenze di genere. Ripeto: nel 1977 Berlinguer parlò di differenze di genere, con una grande innovazione anche teorica della tradizione e della cultura comunista.

Quando Berlinguer parlò della questione morale, non fece un discorso per affermare la superiorità morale dei comunisti, come qualcuno volle interpretare. Egli vedeva l'avvitamento della politica e percepiva che, insieme all'occupazione del potere, tale avvitamento avrebbe prodotto involuzione e

limiti della democrazia. Ne abbiamo discusso ricordando Matteotti, un altro grande uomo del nostro Paese.

Desidero concludere il mio intervento con una breve riflessione. Non c'è politica senza valori e riferimenti; non c'è politica senza un'idea di trasformazione. (*Applausi*). Ecco perché Berlinguer, come ha ricordato prima il collega, in una delle pochissime occasioni in cui parlava di sé (altro che Facebook), ebbe a dire: la cosa di cui sono più orgoglioso è di essere stato coerente con i valori della mia gioventù. Questa è la politica ed è una grande lezione per noi. (*Applausi*).

[FLORIS](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FLORIS](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono tante le figure nel panorama politico italiano ad essersi distinte per il rispetto sincero e cristallino guadagnato anche tra le file dell'avversario. Questo è Enrico Berlinguer.

Oggi, nel centenario della sua nascita, sono particolarmente grato alla presidente Bernini perché, da senatore sardo, devo ricordare Enrico Berlinguer.

Anzitutto, si commemora il centenario della nascita e non quello della morte, quasi a rappresentare che egli - o, meglio, le sue idee - sono ancora tra noi. Non voglio riferirmi alle idee politiche e all'ideologia del suo pensiero perché, come sapete, sono distanti dalle mie, che sono di estrazione liberale e liberal-democratica. Mi riferisco alla sua idea di politica come servizio e alla sua onestà intellettuale e morale. Credo che se si dovesse trovare una parola che lo definisca è proprio «onestà». La riservatezza era un'altra sua caratteristica, comune a tanti sardi. Quindi, onesto e riservato. Provate a vedere quanti politici nella storia o anche oggi possano avere queste due caratteristiche: onesto e riservato. Ecco perché è importante che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare Berlinguer oggi si sia recato nella sua città natale e abbia dedicato alla sua figura, insieme al presidente Solinas che lo accompagnava, al presidente Pais del Consiglio regionale e al rettore dell'università di Sassari, una lapide posta proprio nell'università che lo stesso Berlinguer aveva frequentato.

L'amore che gli dedica la città di Sassari non si ferma a questa lapide. Un'altra commemorazione si è tenuta nell'istituto che egli aveva frequentato da ragazzo, il liceo «Azuni», nel quale si era diplomato; un istituto che aveva visto diplomarsi anche tre illustri politici sardi: oltre a lui, Francesco Cossiga, Antonio Segni e Palmiro Togliatti. Non basta. La giunta comunale di Sassari, presieduta dal sindaco Campus, gli ha dedicato un monumento che verrà insediato nella casa natia.

I suoi familiari sono tutti presenti naturalmente - direte voi - e a loro mi sento particolarmente vicino, perché una caratteristica di Berlinguer fu quella di essere uomo legato fortemente alla politica, ma con altrettanta empatia e forza alla sua famiglia. Ma ovviamente un uomo di tale levatura politica non può essere confinato solo alle definizioni etiche di essere stato un uomo onesto, riservato e legato alla sua famiglia. Questi probabilmente sono stati i presupposti per fare in modo che la sua carriera politica, che pure si concluse con la sua precoce scomparsa su un palco, fosse contrassegnata da eventi che sono passati alla storia.

La nostra storia contemporanea è quella che ha visto il suo distacco dall'URSS, dal totalitarismo sovietico al progetto del compromesso storico, al legame con Aldo Moro, alla questione morale in politica: tutte posizioni e passaggi che oggi sembrano superati dalla storia, ma che allora segnarono passi avanti nella politica italiana.

Certamente il carisma di Berlinguer, la sua passione politica, le sue grandi doti umane ce lo fanno ricordare come un grande uomo politico, un sardo illustre nella storia d'Italia.

Il Gruppo Forza Italia si associa alla commemorazione, plaudendo all'iniziativa del presidente Mattarella, con il rispetto e la considerazione dovuta a un grande uomo. (*Applausi*).

[LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, è per me un onore, da sarda, commemorare, a nome della Lega, un grande protagonista della politica italiana: Enrico Berlinguer, uomo destinato a diventare un protagonista della vita democratica del nostro Paese.

Fu certamente, se non il più grande, il più amato segretario del più grande partito comunista

occidentale.

A cent'anni dalla nascita, oltre che ricordare chi era e cosa ha fatto, è importante riflettere su cosa resta dell'azione politica, delle sue idee, della sua spinta progressista con cui affrontava tematiche tutt'oggi attuali. «Dolce Enrico,» cantava Antonello Venditti «se ci fossi ancora, (...) il mondo cambia, (...) l'unica cosa che resta è un'ingiustizia più vera». Lui lottava contro l'ingiustizia. L'idea politica che animava Berlinguer era permeata di integrità assoluta, di intransigenza ideale, di attenzione costante e tenace all'interesse generale e al bene pubblico; convinzioni profonde e inamovibili che lo portarono a sollevare il grande tema della moralità nella politica e a vedere senza timore prima degli altri cosa stava accadendo nelle pieghe più profonde del nostro Paese: la degenerazione della vita pubblica, la diffusione dei poteri occulti, l'ipertrofia del sistema dei partiti e la trasformazione di alcuni di essi in puri strumenti di consenso e di potere.

Fu l'uomo che seppe tracciare un solco fra il comunismo italiano e quello sovietico quando, con estremo coraggio, nel congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica (PCUS) nel 1976 compì quello strappo pronunciando parole come democrazia e pluralismo, che gli fecero guadagnare la copertina del «Time» e l'odio dell'ortodossia sovietica. Enrico Berlinguer aveva il coraggio di sostenere le proprie idee, spingendosi, per il bene del Paese, superiore a quello del proprio partito, a cercare l'accordo con Aldo Moro nel compromesso storico, che fu fermato solo dall'assassinio del *leader* della DC; ma non solo, anche ad incontrare più volte il segretario del Movimento Sociale Italiano, erede del fascismo, per capire insieme come salvare la Repubblica dai terroristi rossi e neri.

Il pensiero di Berlinguer era un pensiero lungo: lavorare per la pace sempre e comunque. Il pacifismo, oggi come allora, viene scambiato come parteggiare per una forza politica, mentre bisogna ricordarsi che lavorare per la pace è un nostro dovere. Parlando del futuro, diceva che ci si salva e si va avanti, se si agisce insieme e non solo uno per uno.

Indro Montanelli lo definiva un uomo introverso e malinconico, di immacolata onestà, sempre alle prese con una coscienza esigente, solitario, di abitudini spontanee, più turbato che allettato dalla prospettiva del potere e in perfetta buona fede. Di lui ci resta un programma sociale, un programma politico, economico, etico e morale non scritto, basilare per il futuro democratico e di progresso del nostro Paese. È la capacità di analisi a lungo termine la caratteristica che storicamente lo renderebbe un profeta nel deserto rispetto all'offerta politico-culturale degli anni Ottanta.

Della questione morale evidenzia la natura profondamente politica inerente alla questione della rappresentanza. Berlinguer sarebbe stato tra i primi a comprendere che l'occupazione superba dei gangli dello Stato da parte dei partiti stava aprendo una voragine tra la classe politica e la società civile. È importante sottolineare l'attenzione di Berlinguer sui temi sensibili, come la limitatezza delle risorse e la compatibilità ambientale, la sua riflessione sui potenziali utilizzi (buoni e cattivi) delle nuove tecnologie, la spiccata sensibilità mostrata nei confronti del divario fra Nord e Sud del mondo, la comprensione della necessità di affrontare globalmente le imminenti sfide del nuovo millennio. Fu un *leader* capace di mettere apertamente in discussione un modello di società incentrato sul profitto e sullo sfruttamento intensivo delle risorse, un *leader* in grado di indicare nuove traiettorie di progresso sociale nel contesto della fine del XX secolo, con la consapevolezza dell'esigenza del mutamento e al tempo stesso il tentativo fino all'ultimo di far coincidere continuità e trasformazione, tradizione e innovazione. In alcuni momenti prevalsero le prime caratteristiche, i vincoli e i limiti che gli venivano da un'identità, dalla sua storia e dal suo tempo; ma nella maggior parte dei casi brillò la sua capacità di guardare lontano, di produrre le accelerazioni che riteneva necessarie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pesco. Ne ha facoltà.

PESCO (M5S). Signor Presidente, oggi ricorrono i cento anni dalla nascita di Enrico Berlinguer, una persona grande, una persona sarda e mite, come sardo e mite è il collega Emiliano Fenu, cui ho chiesto il permesso di intervenire, in quanto è sardo e mite anche lui. Grazie Emiliano.

Sembra ieri quando i nostri cuori venivano scaldati dalle sue parole, a volte severe, a volte pacate, a volte di conforto. Io avevo poco più di dieci anni, non mi intendo molto di politica neanche adesso e figuriamoci allora, ma non so come mai anche il mio cuore è stato scaldato da Enrico Berlinguer.

Presidente, grazie per aver ricordato la questione morale. Era una sua battaglia, che sicuramente ha

fatto riflettere molti; ma, pochi anni dopo la sua morte, con Tangentopoli i cittadini hanno avuto la prova che il malcostume nella vita politica era il quotidiano, la normalità, una sconfitta per tutti. E oggi non abbiamo la certezza che qualcosa sia cambiato in meglio; dai grandi appalti (il MOSE in testa), ma anche nelle piccole cattive azioni quotidiane, come ad esempio avere la precedenza in una lista di attesa, si evince che non è cambiato nulla, che poco è rimasto dei suoi insegnamenti.

Si è perso il senso della vergogna, l'abuso d'ufficio è diventato una bravata, il peculato una scelta obbligata, la scrematura dall'importo dei lavori a vantaggio dei più furbi un diritto acquisito. Alla fine tanto in galera non ci va nessuno, se non gli sfortunati, quelli che non si possono permettere avvocati blasonati. È un dire comune, ma purtroppo spesso è la cruda e amara realtà. Ma siamo ancora in tempo per intervenire e il ricordo di persone come Enrico Berlinguer può aiutarci a fare meglio, a cambiare noi stessi, prima di farlo per legge, a educare i più piccoli al rispetto della *res publica*, delle Istituzioni, dei diritti di tutte le persone, colleghe e colleghi.

Il 15 gennaio 1977 agli intellettuali a Roma disse: «L'austerità non è oggi un mero strumento di politica economica (...). Per noi l'austerità è il mezzo per contrastare alle radici e porre le basi del superamento di un sistema che è entrato in una crisi strutturale e di fondo (...), di quel sistema i cui caratteri distintivi sono lo spreco e lo sperpero, l'esaltazione di particolarismi e dell'individualismo più sfrenati, del consumismo più dissennato». Vi prego, non confondiamo quel concetto di autorità citata, voluta e auspicata da Enrico Berlinguer «per uno sviluppo economico e solidale nuovo, per un rigoroso risanamento dello Stato, per una profonda trasformazione dell'assetto della società, per la difesa ed espansione della democrazia: in una parola, come mezzo di giustizia e di liberazione dell'uomo e di tutte le sue energie oggi mortificate, disperse, sprecate»; ecco, non confondiamo quel principio di austerità con quel concetto fatto di numeri, di formulette e di vincoli. Austerità vuole essere una riflessione sulle scelte, fare il più possibile con il meno possibile, redistribuire in modo equo partendo da chi ha più bisogno, non dimenticare mai nessuno. Austerità come lotta agli sprechi, ai favori, ai diritti illegittimi e, non per ultimo, volta al risparmio delle risorse naturali. È l'auspicio per un diverso modo di produrre, consumare, accumulare e distribuire ricchezze, che negli ultimi anni ha portato a declinare con sempre maggiore forza e urgenza il concetto di sostenibilità.

Parlando di sostenibilità e ambiente, Presidente, colleghe e colleghi, secondo me è da ricordare la relazione al comitato centrale del 3 dicembre 1981, quando ritornò sul pericolo del disastro ecologico, dicendo che «il suolo, il sottosuolo, i mari e gli spazi, e la materia nelle sue particelle infinitesimali, sono lì disponibili per essere usati in modo razionale ed equilibrato al fine di aumentare le risorse, di mettere al riparo dai pericoli l'umanità, di arricchirne l'esistenza».

Un vero precursore dei tempi è stato Enrico Berlinguer, anche a proposito della democrazia elettronica, tant'è che asserì: «La democrazia elettronica limitata ad alcuni aspetti della vita associata dell'uomo può anche essere presa in considerazione. Ma non si può accettare che sostituisca tutte le forme della vita democratica. (...) Tra l'altro non credo che si potrà mai capire cosa pensa davvero la gente se l'unica forma di espressione democratica diventa quella di spingere un bottone ». E ancora non esistevano Internet, i *social media* e l'intelligenza artificiale.

Presidente, mi permetta di concludere con un'analogia forse audace, sperando che sia umile. Se l'amore è necessario per creare una famiglia, colleghe e colleghi, i principi a cui si ispirava Enrico Berlinguer forse sono quella materia prima, quell'elemento essenziale, quel tassello indispensabile per creare una buona politica. Grazie a tutti e grazie al mio Gruppo che mi ha fatto questo regalo di poter intervenire oggi in memoria di Enrico Berlinguer. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatrice Granato, la invito a mettersi la mascherina. Lei deve rispettare le regole come tutti gli altri. Anzitutto le deve conoscere; nel momento in cui le conosce le deve rispettare. Quindi, o si mette la mascherina, o deve allontanarsi dall'Aula. (*Applausi*).

GRANATO (CAL-Alt-PC-IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATO (CAL-Alt-PC-IdV). Vorrei far presente a lei, Presidente, e ai senatori questori, che il ministro Brunetta ieri è venuto in audizione in Commissione, dove esiste pure quest'obbligo, e ha parlato per tutto il tempo senza mascherina. Quindi, siccome in questo consesso noi dovremmo parlare

liberamente, così come lui ha parlato ieri, io non ritengo di dover rispettare...

PRESIDENTE. In questa Assemblea le regole le detto io; se non intende farlo, si allontani. Le dispongo di allontanarsi; o mette la mascherina, o se ne va. (*Applausi*). Prego senatrice Granato, non faccia sì che la debba allontanare. Se vuole le forniamo una mascherina, se non ce l'ha. Se ce l'ha, la metta o esca, senza tante storie. (*Applausi*). Avanti, non faccia perdere tempo all'Assemblea, dobbiamo lavorare.

Senatrice Granato, non è la prima volta che ci mette di fronte a delle sanzioni che non sono così gradevoli, perché lei dovrebbe rappresentare le istituzioni come tutti noi. (*Applausi*). Questa è la sede della legalità, quindi per cortesia non mi costringa a farla allontanare, che sarebbe una brutta rappresentazione di quest'Assemblea. Prego esca.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Signora Presidente, intervengo soltanto per dire che ieri il ministro Cingolani è intervenuto senza mascherina e non è successo nulla. Per tutto il tempo ieri il ministro Cingolani ha parlato senza essere interrotto e ci sono i filmati. Quindi, non capisco le ramanzine fatte ad una collega che ha parlato per un lasso di tempo decisamente inferiore rispetto al ministro Cingolani, che tutto il tempo è rimasto senza mascherina.

PRESIDENTE. Il ministro Cingolani ha chiesto se poteva parlare senza mascherina.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Che cosa vuol dire?

PRESIDENTE. Non aveva nessuno davanti e ho detto che poteva farlo. Poi se l'è rimessa, nel rispetto delle regole di tutti. Ha parlato da solo qui e non era vicino ad altre persone. Quindi, la ringrazio del suo intervento, ma la mia decisione è già stata assunta. (*Commenti*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 15,59)

Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gelmini e Aprea; Invidia; Bucalo e Frassinetti; Toccafondi; Colmellere ed altri; Soverini ed altri*) (*Relazione orale*) (ore 15,59)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 2333, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gelmini e Aprea; Invidia; Bucalo e Frassinetti; Toccafondi; Colmellere ed altri; Soverini ed altri.

Il relatore, senatore Nencini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

NENCINI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la riforma degli istituti tecnici superiori dimostra varie cose. La prima è che il Parlamento sa lavorare e sa farlo decisamente bene. Abbiamo chiuso la riforma... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Paragone, senatore De Poli, se voleste andare a chiacchierare fuori dall'Aula, sarebbe un bene per tutti.

Prego, senatore Nencini.

NENCINI, relatore. La ringrazio, Presidente.

Abbiamo chiuso la riforma con molti mesi di anticipo e lo abbiamo fatto in maniera corale. Questa è la ragione per la quale ringrazio - e lo faccio con moltissimo piacere - la Commissione che mi onoro di presiedere. Lo abbiamo fatto in sinergia con il Governo, in modo particolare con il ministro Bianchi, che assiste da par suo alla seduta, e lo abbiamo fatto per tagliare i tempi... (*Brusio*)

PRESIDENTE. Colleghi, o uscite dall'Aula...

Senatore De Poli, per cortesia, mi aiuti nel suo ruolo di Questore a mantenere l'ordine in Aula. Andate

a discutere fuori.

NENCINI, *relatore*. Signor Presidente, questa riforma è ritenuta una delle più importanti di questa legislatura.

PRESIDENTE. Ma è tecnica superiore, evidentemente non ci siamo ancora.

NENCINI, *relatore*. In ogni caso, se c'è chi preferisce parlare di mascherine invece che di ITS, sarò felice di ascoltare.

Come dicevo, al fine di evitare tre passaggi - Camera, Senato e ancora Camera - la riforma che provo rapidamente a illustrare è stata costruita, di comune accordo anche con la VII Commissione della Camera, in modo tale da consentire all'altro ramo del Parlamento, quando vi ritornerà - immagino nell'arco di non molte settimane - di approvarla con la rapidità richiesta.

Quando abbiamo lavorato la materia che la Camera aveva già disciplinato con una norma assolutamente dignitosa, abbiamo provato ad arricchirla con tutta una serie di suggerimenti provenienti dal mondo associativo - non soltanto da Confindustria, ma anche dal mondo sindacale, dalle Regioni e quant'altro - tenendo conto di alcune indicazioni tra cui, innanzitutto, quella legata al capitale umano che si forma attraverso gli ITS.

In Italia oggi contiamo poco meno di 20.000 iscritti: non cito i numeri di Francia e Germania, che sono decisamente spropositati rispetto a quelli che possiamo vantare nel nostro Paese. Questa riforma potrebbe tuttavia consentire a una percentuale molto alta di ragazzi e ragazze, che, provenendo dagli istituti professionali, scelgono di iscriversi all'università, di avere un attracco definitivo su materie che possano valorizzarli. Dico questo perché il 28 per cento di ragazzi e ragazze con questa provenienza scolastica abbandona l'università dopo il primo anno di studi. C'è un'evidenza. Probabilmente dare un approdo di natura decisamente diversa rispetto alla scelta che è stata fatta potrebbe offrire disponibilità di lavoro indispensabili per l'impresa italiana.

In concreto, abbiamo rispettato i punti cardine della riforma così com'è stata varata dalla Camera. Abbiamo rafforzato una cabina di regia centrale, ma senza devitalizzare - tutt'altro - il ruolo delle Regioni. Abbiamo confermato la relazione, ma in disparità, tra ITS e università, mantenendo quindi un asse di collegamento, ma due orientamenti di studio decisamente diversi. Abbiamo rafforzato tutti i riferimenti alle singole competenze, prevedendo di aggiungere con una riforma biennale al decreto del 2008 - che stabiliva in cinque le materie fisse attorno alle quali gli ITS avrebbero costruito la loro presenza in Italia - materie che oggi potrebbero apparire conosciute, ma che magari tra due, quattro o sei anni, potrebbero diventare una sorta di norma per il mercato del lavoro italiano. Sono stati sfolgorati i decreti attuativi che la Camera aveva previsto.

L'altro criterio, l'ultimo, è stato quello di evitare la proliferazione di ITS, oggi che il PNRR prevede circa un miliardo e mezzo di fondi da destinare alla valorizzazione di questo mondo.

Dentro questa cornice abbiamo costruito una normativa che prevede anche una serie di normative di vantaggio. Viviamo in un mondo in cui la pandemia - e non soltanto la pandemia - ha reso più deboli le famiglie più fragili; è la ragione per la quale, dentro le norme che la Commissione in sede redigente ha approvato, con un voto pressoché unanime, abbiamo previsto un *welfare* per gli studenti meritevoli ma che si trovano nella condizione del bisogno, a cominciare dalle borse di studio, dagli studentati, dall'obbligo di tirocini e di *stage* all'estero, naturalmente retribuiti all'interno della normativa esistente. Sono state introdotte norme per la parità di genere, perché l'altro punto riguarda una disparità assoluta di presenze negli ITS esistenti: una grande, esagerata maggioranza di ragazzi e una presenza scarna di ragazze che fuoriescono dalle scuole medie superiori.

Abbiamo aumentato fino al 35 per cento la possibilità di tenere tirocini e abbiamo reso ancora più stretto il rapporto fra pubblico e privato, evitando, però, che i privati avessero *in toto* la possibilità di eleggere i loro presidenti; abbiamo inserito l'espressione «di norma», che significa che possono esserci anche soluzioni alternative.

Abbiamo poi inserito erogazioni liberali, sotto forma di credito di imposta, del 30 per cento per le imprese che investono in ITS; tale percentuale viene raddoppiata e sale al 60 per cento per le imprese che operano in parti d'Italia che hanno un livello di disoccupazione particolarmente elevato.

Infine, è stato previsto un fondo premiale che riguarda non solo il numero dei diplomati, ma anche la

capacità di quei diplomati di trovare lavoro nelle materie per le quali hanno studiato nella biennalità o nella triennalità e da lì possono accedere al mercato del lavoro.

Questi i punti cardine rispetto alle norme che abbiamo mantenuto e che erano già state approvate con voto, anche in quel caso largamente maggioritario, dalla Camera dei deputati.

Auspico anch'io che l'Assemblea voglia seguire l'orientamento della Commissione, in modo tale da consentire alla Camera dei deputati di lavorare su questa riforma, probabilmente fin dal mese di giugno, emanare quindi i decreti attuativi nel tempo più breve possibile e infine permettere, con i bandi relativi agli ITS, di inaugurare una stagione nuova e diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BIANCHI, *ministro dell'istruzione*. Signor Presidente, voglio ringraziare il senatore Nencini, tutta la Commissione e, se mi permette, estendere questo ringraziamento anche al presidente Casa e a tutti i membri della VII Commissione della Camera. È stato un percorso non soltanto costruito insieme, che ha avuto al suo centro l'attenzione per i nostri studenti e le nostre studentesse; un percorso che ha dato e sta dando possibilità nuove per ridurre qualsiasi fenomeno di dispersione, ma anche per permettere a tutto il nostro sistema di crescere, contando su quelle competenze, ma soprattutto su quelle esperienze che si possono oggi coniugare per un nuovo sviluppo. Grazie veramente. Il Governo è a disposizione. Siamo in condizione di emanare i decreti attuativi nei tempi richiesti e dovuti, per poter partire con il nuovo anno scolastico, affinché sia veramente un nuovo inizio per tutti gli ITS. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Avverto che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[NENCINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NENCINI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, confermo le riflessioni già fatte in precedenza e ringrazio l'Assemblea per questo voto ampiamente maggioritario. Ascolto volentieri i colleghi nelle loro opinioni.

[IANNONE](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IANNONE](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il provvedimento oggi al nostro esame è frutto di un lavoro di unificazione di diverse proposte di legge - anche il Gruppo Fratelli d'Italia ne aveva presentata una alla Camera e al Senato - con lo scopo di riorganizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, anche alla luce degli obiettivi del PNRR, che ha destinato a questo sistema una cifra considerevole. Gli istituti tecnici superiori esistono da più di dieci anni, rappresentano la formazione ed alta specializzazione tecnologica, sono strettamente integrati con il mondo economico e produttivo e sono nati per valorizzare tanto il capitale umano quanto il sistema produttivo dei territori, per sopperire alla mancanza di tecnici specializzati su alcuni settori. Purtroppo in Italia, però, questo sistema di istruzione e formazione tecnica superiore è rimasto per lo più sconosciuto, come le sue potenzialità di diventare uno strumento per affrontare più facilmente l'ingresso nel mondo del lavoro.

Se analizziamo i dati europei, è facile cogliere i ritardi del nostro sistema formativo terziario e la scarsa attrazione verso di esso, considerando che solo lo 0,01 per cento dei giovani tra i diciotto e i venticinque anni sceglie gli istituti tecnici superiori per la prosecuzione della formazione. Spesso questa è poco conosciuta dagli studenti, dalle famiglie e dagli stessi docenti preposti all'orientamento. Tutto ciò è paradossale, alla luce del fatto che in Italia la disoccupazione giovanile è alta e questo tipo di indirizzo è da considerarsi invece una vera e propria risorsa fondamentale. È un'occasione importante al fine di far interagire la comunità scolastica con il sistema delle imprese, in quanto in grado di fornire, attraverso percorsi ben calibrati, una didattica esperienziale incentrata sull'azione diretta e sulla sperimentazione dei compiti e dei ruoli funzionali a quelli della realtà lavorativa sia per quanto riguarda le conoscenze, che le competenze e le strategie. Questo al fine di affrontare le sfide future in un mondo globalizzato e in continuo cambiamento. Inoltre, secondo l'ultimo dato, l'80 per cento dei diplomati che hanno scelto questo percorso ha trovato un'occupazione e di questi il 90 per

cento un'occupazione in un'area coerente con il proprio percorso di studi.

Pertanto, fondamentale è il ruolo rivestito dall'informazione e dall'orientamento dei giovani e dalla comunicazione alle famiglie sulla natura e sulla potenzialità di questo canale formativo, che non va considerato una seconda scelta rispetto all'università.

Un'altra disfunzione che questo sistema ha mostrato è legata alla visione per cui questi istituti devono adeguarsi a profili professionali già definiti. Non vi è l'idea, invece, che possano creare nuovi ruoli, nuovi mestieri e nuove professioni di elevata qualità, grazie all'ampliamento di ulteriori indirizzi, tenendo conto della specificità e delle vocazioni dei nostri territori. In questa direzione, volta all'ampliamento degli indirizzi e alla valorizzazione del *made in Italy*, andava la proposta del Gruppo Fratelli d'Italia, per inserire percorsi nell'ITS riferiti anche all'alto artigianato artistico, che rappresenta una peculiarità della nostra nazione.

Siamo soddisfatti del lavoro fatto in Commissione e vorrei naturalmente ringraziare il presidente Nencini, che è anche relatore del provvedimento, i colleghi e i funzionari, che hanno dato molte volte prova della capacità di lavorare in maniera concreta e stando nel merito dei provvedimenti. Abbiamo licenziato molti disegni di legge in Commissione, accomunati da questo spirito e riteniamo che anche su questa importante opzione, che viene messa in campo, ci possa essere una finalizzazione della risorsa ingente che viene destinata. Siamo infatti ben consapevoli che l'Italia ha un patrimonio identitario, nella sua capacità di proporre qualità, di cui c'è fame nel mondo e che deve trovare uno strumento capace di non far perdere questa identità e le possibilità di realizzazione di tanti giovani. Essi devono infatti sapere che c'è una concreta possibilità di realizzazione anche in questi ambiti e non soltanto in quello delle prestazioni intellettuali.

Concludo annunciando il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia ed evidenziando che il nostro sforzo, come sempre, è stato di migliorare il testo. La nostra opposizione patriottica e mai pregiudiziale è stata sempre contraddistinta dalla proposta e ci siamo battuti affinché questo strumento possa avere un'aderenza alle vocazioni del territorio e alle istituzioni dello stesso, anche con riferimento alle Regioni, prendendo atto anche del fallimento, che per il passato indubbiamente c'è stato, di una formazione professionale troppe volte pensata per i formatori e non per i formandi. Signor Ministro, speriamo che questo strumento possa rappresentare una concreta possibilità e, con questo spirito, voteremo favorevolmente all'approvazione del provvedimento in esame. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, il disegno di legge è stato presentato con una serie di emendamenti del relatore, che modificano il testo approvato dalla Camera dei deputati. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore costituisce uno dei settori più rilevanti della scuola italiana. Non a caso il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha affidato proprio agli ITS un ruolo fondamentale, prevedendo uno stanziamento di 1,5 milioni di euro a fondo perduto, dal 2022 al 2026, con l'obiettivo di potenziarne le strutture e aumentare il numero degli iscritti.

Il provvedimento che ci apprestiamo a votare costituisce quindi un intervento normativo assolutamente indispensabile per ripartire da quello che c'è e che funziona e per farlo crescere, evitando però di cadere nell'errore tutto ideologico di creare modelli ideali, che si rivelano nei fatti irrealizzabili. Si tratta di un provvedimento che nasce dalla sintesi di distinte proposte parlamentari presentate nel corso della legislatura e che pensiamo sia in grado di rispondere agli obiettivi indicati nel PNRR, che ha previsto esplicitamente la riforma del sistema degli ITS e il loro rafforzamento come leva per lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.

Non a caso, lo stesso Presidente del Consiglio, lo scorso 17 febbraio, ha evidenziato in Senato proprio la necessità di rivedere il disegno del percorso scolastico con particolare attenzione agli ITS che in Paesi come la Francia e la Germania sono un pilastro importante del sistema educativo e dell'economia, con una previsione di incremento del fabbisogno di diplomati degli istituti tecnici nell'area digitale ed ambientale.

Infatti, dal monitoraggio nazionale 2021 dei percorsi ITS emerge chiaramente che nel 92 per cento dei casi i giovani con diploma di istruzione tecnica superiore trovano un'occupazione in un'area coerente

con il percorso di studi. Si tratta di un monitoraggio assolutamente interessante, che ha riguardato i diplomati degli ITS nell'anno 2019.

A dieci anni dalla sua nascita, il sistema degli studi tecnici superiori ha dimostrato la sua piena efficacia in termini di occupazione e le modifiche intervenute con il provvedimento che stiamo per votare hanno l'obiettivo di potenziare il sistema per uscire definitivamente da una fase sperimentale e creare una rete nazionale capace di valorizzare le specificità territoriali.

Vi sono dei punti di criticità, perché riteniamo che gli emendamenti approvati dalla Commissione istruzione pubblica, beni culturali rappresentino un peggioramento del disegno di legge e delineino un sistema terziario di istruzione sostanzialmente piegato a una logica esclusivamente aziendalista. Evidentemente si è deciso di non tenere in alcun conto il confronto con le parti sociali che si è sviluppato nel corso delle audizioni. A nostro avviso è stato indebolito il carattere nazionale e unitario del sistema, riducendo ulteriormente la responsabilità statale sul governo di questa materia ed escludendo di fatto le scuole dagli organi degli ITS. Pensiamo, al contrario, che vada assolutamente garantita e innalzata la qualità della formazione dei giovani che scelgono questo genere di percorso, i quali avrebbero la necessità di implementare conoscenze e competenze in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Tutto questo deve però essere strettamente collegato al sistema scuola.

In conclusione, pensiamo che il rilancio degli ITS possa rappresentare un punto qualificante della strategia del Paese per uscire dalla situazione di bassa crescita e innalzare il livello di studio, favorendo la costruzione di quel necessario ponte tra la scuola e il mondo del lavoro e un'offerta formativa strettamente integrata con il mondo economico e produttivo del Paese, per un sistema integrato che non ha particolarmente sofferto gli effetti della pandemia sul piano dell'occupabilità grazie a un modello dinamico caratterizzato da flessibilità organizzativa e didattica, una rete di *governance* costruita insieme alle imprese e capacità di intercettare innovazione, in particolare sul fronte dell'uso delle tecnologie abilitanti.

Il futuro degli ITS è quindi quello di diventare il cuore del sistema di formazione professionale terziaria, strettamente collegata - da un lato - alla scuola superiore di secondo grado e - dall'altro - all'università, così da formare quelle competenze che oggi le aziende non riescono a reperire sul mercato del lavoro. È solo attraverso una nuova vocazione della formazione professionale che sappia inserirsi nel contesto europeo che anche i meno giovani potranno beneficiare di questi percorsi in un futuro in cui non esisterà più un tempo per la formazione distinto e separato in modo netto dal tempo del lavoro.

Di buone prassi e modelli applicativi, frutto della pluriennale esperienza sul campo dell'apprendistato e del *matching* tra formazione e mondo del lavoro, ha bisogno il nostro Paese, nel rispetto del dettato costituzionale che pone l'istruzione sotto l'egida esclusiva dello Stato, contrastando ogni tentativo di privatizzazione del sistema formativo nazionale. Infatti, nessuna riforma può portare un segmento del sistema formativo nazionale fuori dal perimetro pubblico, che va invece rafforzato, della dimensione nazionale della *governance* pubblica, interagendo con le politiche di ricerca, sviluppo e innovazione del Paese, per favorire la realizzazione dei piani di intervento previsti nel PNRR.

La ripartenza dell'Italia ha dunque bisogno di vincere la sfida delle competenze e l'investimento del PNRR sugli ITS rappresenta una variabile strategica per raggiungere questo obiettivo. Si tratta di un sistema che nel corso degli ultimi dieci anni ha dimostrato la sua efficacia ed è integrato con le imprese, flessibile e capace di innovazione didattica orientata alla qualità. L'incremento del numero degli allievi richiede, tuttavia, investimenti infrastrutturali per dotare quel sistema di sedi, laboratori, studentati.

Con le risorse messe a disposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si ambisce, appunto, ad aumentare il numero degli iscritti a questi percorsi, a potenziare i laboratori con le tecnologie 4.0, a formare i docenti, perché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali. In ballo non c'è, quindi, solo l'eterno tema del *mismatch* formativo, ma l'intero impianto di un sistema che sceglie di investire sul dialogo, sull'osmosi tra due mondi (scuola e impresa) a beneficio dei singoli, della collettività e del progresso.

È questa la sfida che attende il nuovo sistema di istruzione superiore, capace di intercettare l'innovazione e favorire l'accesso alle nuove professioni più richieste sul mercato del lavoro.

In conclusione, annuncio il voto favorevole dei senatori di LeU-Ecosolidali. (*Applausi*).

[MANCA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (PD). Signor Presidente, ministro Bianchi, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori e senatrici, siamo di fronte a un passaggio importante, perché questa è la prima riforma organica degli istituti tecnologici superiori. Oggi, infatti, si approva in quest'Aula, con un largo consenso, una riforma particolarmente importante, che parla prima di tutto ai nostri giovani, ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, come ha giustamente indicato il presidente Nencini. Parla a un sistema formativo che vuole investire le risorse importanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (1,5 miliardi di euro), con una particolare attenzione nel restituire centralità al segmento terziario della formazione.

Si tratta di una scelta di grandissimo rilievo perché, se alziamo per un attimo lo sguardo, ci accorgiamo che in questo Paese siamo tra le manifatture mondiali più importanti.

Abbiamo visto durante il 2021 quanto la manifattura ha trainato la crescita, e se mettiamo insieme alle produzioni industriali manifatturiere il valore aggiunto delle nostre capacità produttive, cioè, quel valore che si determina sui processi di innovazione, di ricerca, così preziosi e importanti per attrarre investimenti e per generare lavoro e crescita, stiamo parlando di un investimento indispensabile nel segmento formativo, per ricollocare nei sistemi territoriali istituti tecnici e tecnologici qualificati che non vivono nella solitudine il percorso formativo, ma finalmente determinano relazioni corrette tra i sistemi territoriali, le associazioni economiche, le imprese, le organizzazioni sindacali.

Durante questo percorso il Senato ha modificato il testo approvato alla Camera, migliorandolo; c'è stato un confronto importante.

Ringrazio i colleghi del Gruppo Partito Democratico, i senatori Rampi, Verducci e Marilotti, che hanno lavorato in Commissione in maniera appropriata per valorizzare l'importante confronto con le organizzazioni sindacali, le associazioni economiche, il sistema della formazione, della scuola. Questo ci ha sicuramente consentito di individuare con maggiore precisione una riforma organica che affronta anche il tema della coesione sociale e del sostegno ai più deboli per ridurre aree di criticità che nei sistemi formativi rischiano di penalizzare la crescita, ma soprattutto lasciano tante persone nella solitudine. Dunque, è un investimento di straordinaria importanza. Dobbiamo riconoscerlo: questa è una riforma essenziale per accompagnare un'idea nuova di sviluppo economico in questo Paese.

È una riforma fondamentale per restituire anche centralità a un sistema manifatturiero italiano che chiede un salto di qualità sul versante della formazione delle risorse umane.

Collegli, per accompagnare questa trasformazione digitale, sociale, ambientale, non si può eludere il tema dell'investimento nei saperi, nelle competenze e nella formazione. Non ci sono scorciatoie se vogliamo che la transizione produca nuova occupazione, attragga nuovi investimenti industriali, generi nuova occupazione.

Io dico che finalmente questo Parlamento approva una riforma che ricolloca il sistema della formazione italiana su un versante più nobile. È una riforma che scrive una pagina positiva ed entra dalla porta principale dell'ordinamento della Repubblica. Fino ad oggi gli istituti tecnici industriali e i suoi elementi normativi erano regolati da un DPCM. Con il disegno di legge in discussione introduciamo dalla porta primaria una riforma strutturale, che io credo dia anche un messaggio molto importante al nostro Paese, quello cioè di uno Stato che decide di prendere in mano una delle parti fondamentali che è l'investimento nel capitale umano. Non c'è scorciatoia: se vogliamo che la transizione generi nuova occupazione e nuova crescita e non nuove aree di solitudine e di conflittualità sociale, l'unico vero investimento possibile oggi e rapido è proprio l'istituto della formazione. L'investimento nel capitale umano diventa decisivo per trasformare la transizione non nella paura, ma nella capacità di generare futuro, speranza e crescita.

Per questo considero molto importante il lavoro fatto in quest'Aula. Consegneremo nuovamente alla Camera dei deputati la terza lettura, ma lo facciamo dopo aver ascoltato, migliorato ed elaborato ulteriormente una valutazione che io credo insista sul pilastro della formazione terziaria come

elemento decisivo per radicare maggiormente anche nel territorio un'alleanza tra il sistema pubblico e il sistema privato.

Se penso alla nostra terra, alle Regioni più avanzate, se guardo all'importanza del generare occupazione e crescita, proprio i sistemi manifatturieri richiedono maggiori opportunità formative qualificate. Non serve la formazione ad ogni costo per un ammortizzatore: serve un investimento sul pilastro della qualificazione del capitale umano. Con questa riforma togliamo via l'idea che gli istituti tecnici siano ambiti marginali del nuovo sviluppo economico. Se gli istituti tecnologici acquistano una relazione con le imprese e con le università - come il presidente Nencini ha ricordato - nei percorsi di formazione, cioè se si costruisce finalmente l'alleanza dei saperi, possono utilizzare le imprese e gli straordinari laboratori finanziati dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza che abitano nelle imprese, perché i laboratori qualificati per formare i nostri giovani ci sono. Non possiamo permetterci tempi rallentati. Basta un'alleanza tra il sistema formativo e il sistema imprenditoriale. Dunque l'*academy* - come l'abbiamo chiamata in questo disegno di legge, in questa proposta legislativa - serve per stabilire questa alleanza, un sistema formativo radicato, corrispondente alle esigenze dei sistemi territoriali, capace di dare ai nostri giovani un'opportunità per il loro futuro. Io credo che questo sia indispensabile, perché l'economia globale avrà un sistema manifatturiero sempre più qualificato, sempre più digitale, sempre più innovativo e dunque sarà indispensabile affiancare percorsi formativi adeguati per sostenere nuova crescita e nuovo sviluppo economico.

Per queste ragioni il Partito Democratico voterà a favore del presente disegno di legge, che riteniamo rechi una riforma organica, importante e preziosa per utilizzare al meglio le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma soprattutto per garantire ai nostri giovani un'opportunità nuova, nel togliere l'ombra che il saper fare, il produrre, lo studiare e il formarsi siano percorsi disgiunti; sono percorsi che si possono congiungere anche per ridurre i tempi e per generare opportunità e speranza per il loro futuro. (*Applausi*).

MODENA (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, Forza Italia esprime una grandissima soddisfazione per l'approvazione del presente disegno di legge, che sappiamo necessita di un ulteriore passaggio parlamentare, proprio perché ha voluto promuoverne il percorso alla Camera e successivamente, all'avvio della discussione che c'è stata della nostra proposta, sono stati presentati da tutti i Gruppi parlamentari ben sette disegni di legge sul rilancio degli ITS.

Abbiamo potuto vedere un confronto serrato, ma sicuramente positivo e proficuo - come ricordava il Presidente della Commissione - tra le forze politiche che hanno lavorato per dare una nuova investitura a questo sistema, che è collocato - non dimentichiamolo, perché è cosa fondamentale - fra gli obiettivi più rilevanti e importanti del nostro PNRR. Si tratta quindi di una riforma che ha un peso specifico rilevante.

Siamo soddisfatti per l'unanimità, che significa soprattutto che il Parlamento su tematiche di questo genere è stato capace di trovare degli equilibri significativi per lo sviluppo tecnologico del nostro Paese e anche, in un certo senso, di dare un contributo importante all'azione del Governo.

Consentitemi, prima di passare ad alcuni aspetti, di ringraziare, oltre al nostro capogruppo in Commissione Andrea Cangini, la nostra responsabile nazionale del settore istruzione Valentina Aprea e naturalmente anche la senatrice Gallone, per il lavoro che hanno svolto su questo provvedimento.

Vorrei sottolineare alcuni punti, che motivano fortemente il nostro voto favorevole. Vogliamo ricordare l'esperienza della Lombardia, dove si è registrato un *boom* degli iscritti pari a più 140 in quattro anni. Quindi, è più che mai necessario avere una situazione di omogeneità, proprio perché ci sono delle situazioni di differenza fra il Centro e il Sud. Noi parliamo oggi di una realtà che comprende ben 120 istituti, 766 corsi attivi, quasi 20.000 studenti e più di 3.000 soggetti *partner* coinvolti, tra i quali più di 1.000 imprese e più di 100 associazioni di imprese.

Come dicevo, questo disegno di legge si pone in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché prevede il potenziamento di un modello organizzativo e didattico, il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'istruzione terziaria professionalizzante e, quindi, la loro

presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori, nonché l'integrazione con il sistema universitario. Ci sono risorse importanti per rafforzare la proposta formativa, pari a circa un miliardo e mezzo di euro.

Abbiamo voluto privilegiare in modo particolare quella che è stata giustamente definita la genialità delle mani, e cioè la dimensione tecnologica, se volete, applicata alle filiere produttive e dei servizi, che è diventata sicuramente uno degli aspetti da considerare con la massima attenzione sotto il profilo culturale e formativo. Riteniamo soprattutto che essa colmi un *gap* del sistema formativo italiano di carattere nazionale, che abbiamo sempre sottolineato. Accanto all'università e alle istituzioni dell'Afam, era ed è necessaria un'offerta organica di percorsi formativi per il diploma terziario, di durata biennale e triennale. Riteniamo importantissimo che si chiamino oggi accademie per l'istruzione tecnologica superiore, perché è giusto che abbiano, anche da un punto di vista prettamente nominalistico, la dignità importantissima che hanno all'interno del XXI secolo; e poi perché sono ovviamente collegate alle scuole delle imprese.

Sono importanti sicuramente il collegamento e l'equilibrio individuati con l'università, tutta la parte che attiene alla modifica della *governance* delle fondazioni, la stabilità dei finanziamenti, la valorizzazione della componente docente che proviene dalle imprese e i percorsi di orientamento per gli studenti, nonché naturalmente tutti i requisiti previsti per l'accreditamento e la creazione di un comitato nazionale con la partecipazione del Ministero, composto in modo particolarmente allargato.

La missione e l'identità che hanno gli istituti tecnici superiori fanno sì che diventino una parte integrante che rafforza la partecipazione delle imprese, soprattutto piccole e medie, nei centri di ricerca pubblici e privati e delle fondazioni, con riferimento ai piani di innovazione tecnologica gestiti dalle amministrazioni centrali.

È rilevante anche la parte che attiene alle dotazioni logistiche, strumentali e personali, il tutto nell'ambito di un quadro di leale collaborazione per il sistema di accreditamento e lo sviluppo nei *campus* tra lo Stato e le Regioni, perché è un sistema che non può prescindere da una collaborazione con le stesse Regioni.

Hanno detto anche autorevoli colleghi prima di me che siamo di fronte a una normativa che costituisce una svolta, a cui giustamente il Parlamento ha dedicato tempo, attenzione e soprattutto la volontà di lavorarci al meglio. Il rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy, il sistema universitario e l'Afam, le nuove aree tecnologiche, la suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli, la ridefinizione dei soggetti fondatori, la ridefinizione della *governance*, il rafforzamento della sinergia con le imprese, il sistema di accreditamento, il monitoraggio, la valutazione e l'istituzione di un fondo *ad hoc*, la logica della programmazione triennale, la promozione di elargizioni liberali con l'introduzione di un credito di imposta e il potenziamento del diritto allo studio sono sicuramente un pilastro fondamentale per rendere il nostro Paese al passo con tempi che corrono molto più di quanto immaginiamo, ma soprattutto al passo con un'Europa che non ci deve insegnare veramente niente da questo punto di vista. (*Applausi*).

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro e membri del Governo, qualche giorno fa ho avuto l'onore di partecipare nella mia città, Parma, al conferimento dei nuovi titoli di maestri del lavoro a cura della Federazione nazionale maestri del lavoro.

La cosa che più mi ha colpito durante l'evento, oltre alla varietà delle professionalità premiate, è stata l'illustrazione dei progetti che la Federazione stessa ha messo a punto e sta portando avanti, dalla scuola primaria alla maturità, con l'obiettivo di favorire l'inserimento delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e nelle scelte professionali. Si tratta di progetti modulati e differenziati a seconda dell'ordine e grado di scuola, a conclusione dei quali viene chiesto agli studenti di esprimersi sull'esperienza e sulle loro aspettative. Proprio in uno di questi commenti è stato scritto che bisognerebbe riconoscere i sogni dei bambini e trasformarli in interessi e passioni, così che la costanza, la voglia e le abilità abbiano modo di nascere nella persona e di alimentarsi nel tempo, fino a diventare professione.

È una frase che mi ha fatto molto riflettere sulla responsabilità che abbiamo in quanto legislatori nello stimolare e accompagnare i giovani verso scelte di formazione culturale e professionale che rispecchino realmente le loro capacità e le loro aspirazioni; una responsabilità che va di pari passo con un'organizzazione e un funzionamento adeguati degli istituti di istruzione e formazione a tutti i livelli e in tutti gli indirizzi, dalla scuola primaria a quella secondaria, dall'indirizzo umanistico a quello matematico, scientifico e professionale. Tale responsabilità è ancora più accentuata dal fatto che la scuola e tutto il sistema di istruzione è in un momento di grande trasformazione dal punto di vista didattico e anche di adeguamento alle necessità del settore lavorativo.

In questo contesto giocano un ruolo importante gli ITS, la cui ridefinizione della missione e dell'organizzazione è stata chiesta in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed è stata affidata un disegno di legge di iniziativa parlamentare in seconda lettura qui al Senato e oggi in discussione in quest'Aula.

Per illustrare il motivo per cui gli ITS giocano un ruolo importante nel contesto del sistema di istruzione vale la pena ricordare che, quando parliamo di ITS, facciamo riferimento a percorsi *post diploma* superiore, che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro. I corsi ITS, infatti, sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del Paese.

Gli ITS, quindi, costituiscono il segmento di formazione terziaria, non universitaria, che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione, e rappresentano un'opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano, in quanto espressione di una strategia nuova fondata sulla connessione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, con l'obiettivo di sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi, con particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasformazione tecnologica delle piccole e medie imprese.

Sei le aree tecnologiche interessate, ai cui corsi si accede dopo una preselezione successiva al diploma di istruzione secondaria superiore; corsi articolati di norma in quattro semestri, che possono arrivare anche a sei, che consentono di fare un'esperienza in *stage* in azienda. Durante questo periodo di formazione professionale, gli studenti hanno l'opportunità di sperimentare direttamente sul campo le competenze acquisite e di contribuire allo sviluppo dei processi di digitalizzazione aziendali, grazie alle conoscenze e alle dinamiche innovative proprie dei tecnici superiori.

È chiaro, quindi, che i corsi degli ITS sono costruiti attraverso una progettazione condivisa e partecipata da tutti i soggetti interessati e - particolare non di poco conto - sono cofinanziati dal programma operativo regionale del fondo sociale europeo.

Quello degli ITS è quindi un percorso alternativo a quelli universitari, che risponde alla vocazione e al desiderio di tutte quelle ragazze e di tutti quei ragazzi che vogliono specializzarsi in aree specifiche e che possono trasformare i sogni di bambino in professionalità di alto livello e diventare adulti competitivi e realizzati nel mondo del lavoro, a livello non solo nazionale, ma anche europeo e, perché no, anche internazionale.

Come legislatori, dunque, data l'importanza che gli ITS hanno, abbiamo il compito di garantire che il sistema funzioni e sia efficiente.

Durante i lavori di Commissione, grazie alle audizioni e alle continue e intense interlocuzioni con le Regioni e le associazioni di categoria, pensiamo di aver fatto un buon lavoro e oggi, con l'approvazione in questa Assemblea, restituiamo alla Camera un disegno di legge arricchito di nuovi elementi, grazie al contributo degli emendamenti e delle proposte anche del Gruppo Lega. E ricordo che alcune di tali proposte sono state inserite negli emendamenti del relatore, che ringrazio, e altre accolte singolarmente, come, ad esempio, quella che esclude che il direttore didattico sia scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione e che al comitato tecnico scientifico partecipino di diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione (emendamento a prima firma della senatrice Alessandrini e condiviso dai senatori Pittoni e Saponara).

Spiace il mancato accoglimento dell'emendamento a mia prima firma, ma sempre condiviso dal Gruppo Lega, che non è stato accolto dal Governo, che prevedeva la partecipazione delle realtà datoriali al comitato ITS.

Siamo consapevoli del fatto che il mancato accoglimento di alcune richieste potrà suscitare qualche malumore. Ma quello che abbiamo cercato di assicurare è che il sistema possa essere diffuso su tutto il territorio nazionale, supportato da adeguate professionalità e soggetto a un controllo che ne assicuri l'efficienza e garantisca la reale specializzazione, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro delle ragazze e dei ragazzi che sceglieranno gli ITS per trasformare i loro sogni di bambini.

Solo per dare qualche numero, sono 120 gli ITS sul territorio nazionale, correlati a sei aree tecnologiche. Per dare un'idea, la maggior parte degli ITS è localizzata in Lombardia, che ne ha 20; seguono la Sicilia (11); la Toscana, la Calabria e la Campania (9); il Lazio (8); l'Emilia-Romagna, il Piemonte e il Veneto (7); la Puglia e la Liguria (6); l'Abruzzo e la Sardegna (5); le Marche e il Friuli-Venezia Giulia (4); una sola fondazione, invece, è presente in Molise, Umbria e Basilicata. L'Emilia-Romagna, il Piemonte e la Lombardia sono le Regioni che, in più, hanno tutti gli ITS in tutte le aree tecnologiche. I percorsi attivi attualmente sono 60, sempre in Emilia-Romagna, gli iscritti 701 e - giusto per dare un numero - il totale dei diplomati dei percorsi conclusi e monitorati è pari a 2.290, con 1.841 occupati. Il che vuol dire che gli ITS sono una buona soluzione per professionalizzarsi.

Convinti, quindi, della funzione importante degli ITS e che il disegno di legge, così variato, possa assicurarne un adeguato ed efficiente funzionamento, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà a favore.

Un ringraziamento va al Presidente della Commissione, ai relatori e a tutti i commissari. (*Applausi*).

[DE LUCIA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCIA (*M5S*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, mi permetto di fare in apertura un breve *excursus* del viaggio di questo provvedimento, che ancora non è concluso e che dovrà ripassare alla Camera.

Dopo essere stato approvato un testo unificato presso la Camera dei deputati il 20 luglio 2021, il 19 maggio scorso la 7a Commissione, della quale mi pregio di fare parte, ha approvato a larga maggioranza la riforma degli istituti tecnici superiori, che, entro il quadro di riforma e rinascita rappresentato dal PNRR, è ora sottoposta al giudizio dell'Assemblea, prima di fare - come dicevo - ritorno alla Camera - mi auguro velocemente - per la ratifica finale.

Il testo ha subito considerevoli modifiche rispetto a quello licenziato in precedenza alla Camera. Per evitare un'esorbitante quantità di emendamenti il relatore in Commissione, il presidente Nencini, ha provveduto, dopo una serie di incontri con il Governo, una serie di audizioni e di interlocuzioni con soggetti competenti ed esperti, sempre in condivisione con noi componenti della Commissione, a predisporre un nuovo testo, che è stato a sua volta perfezionato attraverso un'attività emendativa abbastanza intensa. Cito un solo esempio per tutti, perché era completamente sfuggito: l'Afam viene inserito tra i soggetti fondatori degli ITS.

Il principale obiettivo di questa proposta è la riorganizzazione del sistema di istruzione tecnica superiore, al fine di rafforzare un segmento del nostro sistema formativo per troppo tempo svalutato quasi al ruolo di cenerentola, e che prevede invece percorsi *post* diploma in grado di offrire una formazione tecnica altamente qualificata, finalizzata a fornire le competenze tecniche più richieste dalle aziende per accedere al mondo del lavoro. Ebbene, la vera e propria riforma che si è inteso dare vita attraverso il presente provvedimento per dare giusta dignità al sistema, con un inquadramento generale dopo una serie di lunghi anni di sperimentazione, afferisce ad ogni modo a due spinte parallele, confluite in un'unica volontà da parte del Governo. Se da un punto di vista generale, infatti, si vuole favorire senza inutili aggravii l'immissione nel mondo del lavoro di personale qualitativamente formato, in termini più limitati e circoscritti tale velocizzazione si intende che debba avvenire ridefinendo il presupposto interno stesso, tipologico del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore nel suo complesso, con precisi obiettivi e finalità quale elemento attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I principali interventi della proposta che ci accingiamo a votare sono dunque organici al quadro delineato dal PNRR e frutto della convinzione comune a tutte le forze politiche che il sistema ITS debba essere rinforzato, migliorato e consolidato anche in virtù di un dato estremamente confortante in termini di sbocchi lavorativi per gli studenti. Con le modifiche apportate, quindi, gli istituti tecnici superiori italiani diventano istituti tecnologici superiori o più brevemente ITS Academy. Scusatemi, ma a tale proposito faccio un'osservazione personale, poiché si tratta di una scelta semantica che è stata criticata da qualcuno per la sostituzione della parola "tecnici" con "tecnologici", e per l'ennesima importazione di un termine inglese con il quale comunque viene messa in evidenza l'affinità di questi percorsi con quelli di alta specializzazione professionale attivati negli ultimi anni in molte aziende anche italiane ed egualmente denominati *academy*. Quindi, mi sono voluta trovare una giustificazione all'uso del termine anglofono.

Nati una decina di anni fa, gli ITS formano tecnici superiori in sei aree tecnologiche considerate strategiche per la nostra economia: l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, le nuove tecnologie della vita, le nuove tecnologie per il *made in Italy* (quindi servizi alle imprese, agroalimentare, casa, meccanica e moda), le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, infine, le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e del turismo.

Gli ITS sono attualmente circa centodieci in tutta Italia. Si tratta in realtà di fondazioni delle quali fanno parte scuole, università, enti di ricerca, aziende del territorio ed enti locali. L'ultimo istituto in ordine di tempo è l'ITS aeronautico di Ragusa.

Purtroppo nell'istruzione tecnica superiore *post diploma* l'Italia è piuttosto indietro rispetto ad altri Paesi europei. Altri colleghi che mi hanno preceduto hanno già riportato alcuni dati. Consideriamo, ad esempio, che a fronte dei 750.000 studenti in Germania e 530.000 in Francia, nel nostro Paese se ne contano appena 18.000. Peraltro, mi fa piacere sottolineare che l'83 per cento dei casi trova lavoro entro un anno e sostanzialmente in linea con gli studi, i propri interessi e le competenze acquisite proprio negli ITS.

Tuttavia, lo spostamento del baricentro di questi percorsi dalla scuola al mondo delle imprese li rende più vicini a quelli tedeschi, grazie anche alla maggiore solidità finanziaria dei nuovi ITS, legati non più ai bandi, ma a una programmazione triennale dell'offerta formativa e all'utilizzazione degli 1,5 miliardi in cinque anni previsti appunto dal PNRR per implementarne il numero di corsi.

Decisivo è il maggior peso assunto dalle imprese nella gestione del nuovo modello degli ITS, considerando che la presidenza delle fondazioni sarà di norma espressione delle imprese fondatrici e partecipanti e non più della scuola. Almeno il 60 per cento del monte ore complessivo delle docenze dovrà provenire dal mondo del lavoro e il 35 per cento delle attività sarà rappresentato da *stage* e tirocini aziendali anche all'estero.

Per le imprese che investono nei nuovi ITS è previsto un credito d'imposta del 30 per cento, che può salire fino al 60 se l'erogazione avviene nelle Province con maggiore tasso di disoccupazione. Non meno del 30 per cento delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione sarà assegnato agli ITS a titolo di quota premiale, tenendo conto della percentuale dei diplomati e della coerenza del tasso di occupazione con il percorso formativo svolto. Molti sono i benefici connessi, ma non sono mancate le critiche. Qualcuno ad esempio ha voluto vedere nelle modifiche apportate in Senato un obiettivo peggioramento del disegno di legge che delineerebbe un sistema terziario di istruzione forse un po' troppo piegato a una logica esclusivamente aziendalistica. Vedremo nel prosieguo delle attività degli ITS in realtà che cosa accadrà.

C'è un celebre proverbio di origine africana che suona pressappoco così: chi corre da solo va veloce, ma chi corre con gli altri va lontano. (*Applausi*). Nel caso degli ITS, per dare corso a questa riforma, per arrivare veramente lontano, occorre trovare un punto di equilibrio, individuare un preciso punto di caduta tra le esigenze dei territori rappresentati dalle competenze regionali e la programmazione strategica nazionale, che non può prescindere da un elevato *standard* formativo degli ITS e dalla necessaria sottrazione alle logiche campanilistiche. Prendiamo per buoni l'impegno, il valore profondo e la volontà innovativa di questa riforma.

Il voto del MoVimento 5 Stelle sarà dunque apertamente favorevole, pur con l'auspicio che al netto dei

tempi e dell'effetto matrioska dei decreti attuativi che dovranno essere adottati, presto si possa giungere, dalla nebulosa che pareva un viaggio senza meta, alla compiuta certezza di una meta senza viaggio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MAUTONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'applauso, senatore Mautone, era per lei, perché le comunico che ad oggi il suo è il cinquantaquattresimo intervento di fine seduta che svolge. Lei è un vero *recordman*. (*Applausi*).

Ha facoltà di intervenire.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, oggi è la giornata mondiale dei minori scomparsi istituita dall'ONU. Dati drammaticamente crescenti fotografano perfettamente la gravità della problematica. Solo in Italia, si è passati da un bambino scomparso ogni quarantotto ore nel 2018 a un bambino scomparso quasi ogni ora nel 2020 e il *trend* è in aumento. Di questi minori scomparsi nel nostro Paese, circa i due terzi sono stranieri. Fortunatamente, più della metà di loro però sono stati poi ritrovati. I dati più preoccupanti riguardano appunto i cosiddetti minori stranieri non accompagnati, divenuti ormai un vero fenomeno sociale. La fascia d'età più coinvolta dal fenomeno è quella adolescenziale tra i quattordici e i diciassette anni ed è legato in questo caso sovente ad allontanamenti volontari per fallimenti scolastici o per dissoluzioni familiari.

Molto preoccupanti, però, sono i dati sulla scomparsa dei bambini, associata spesso quest'ultima a fenomeni migratori, che occultano traffici illeciti, acquisti di un minore su commissione, sfruttamento sessuale, fino al trapianto di organi. Signor Presidente, dobbiamo dire che queste ultime violenze sono gestite in prevalenza dalla criminalità. Si tratta di realtà agghiaccianti, alcune delle quali sono rese note come fatti di cronaca, altre rimangono nascoste nel limbo grigio di una realtà spesso impenetrabile, tra silenzi e omertà.

Oggi sono spesso presenti, sullo sfondo di questi crimini e nelle dinamiche con cui essi si realizzano, il mondo della rete Internet e gli adolescenti *online*, che hanno ulteriormente allargato la platea dei minori sensibili e delle vittime potenziali di carnefici nascosti nell'ombra dell'anonimato. La guerra in Ucraina, accanto ai tanti morti per la violenza del conflitto, ci ha posto ulteriormente di fronte alla drammatica realtà dei minori scomparsi nel nulla. Quanti sono, dove sono e quale sarà il loro futuro? Non vi sono purtroppo risposte certe. L'impegno di tutti noi è quello di far sì che, oltre alla giornata dedicata, si possa finalmente e realmente porre un freno alla drammatica *escalation* di un fenomeno crudele, che rimane un oltraggio e una vergogna perpetrata ai danni di chi non si può difendere. (*Applausi*).

TRENTACOSTE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, nei prossimi giorni ricorrerà la Giornata nazionale delle miniere, nata per diffondere il valore e il significato culturale del turismo geologico, giunta quest'anno alla quattordicesima edizione. La Sicilia interna, per la sua conformazione geologica, è caratterizzata dalla presenza di importanti siti minerari, che hanno svolto un importante ruolo sul piano economico, con riflessi sul sistema produttivo nazionale. La secolare attività estrattiva ha rappresentato, insieme all'agricoltura, la maggiore tradizione produttiva dell'isola, fatta anche di sofferenze e sfruttamento per generazioni di siciliani.

Il Parco archeo-minerario di Floristella Grottacalda, nell'ennese, è oggi uno dei più importanti siti di archeologia industriale del meridione d'Italia e presenta peculiarità paesaggistiche, naturalistiche e geologiche tali da essere inserito nel Rocca di Cerere UNESCO global geopark, un riconoscimento a livello mondiale del valore del sito. Cessata l'attività estrattiva da quasi quaranta anni, il Parco racconta la civiltà dello zolfo che ha caratterizzato economia e società della Sicilia tra Ottocento e

Novecento, facendo di Floristella un sito vocato allo sviluppo turistico per l'intero territorio. La miniera di Pasquasia, sita a pochi chilometri da Enna, invece, sfruttava un grande giacimento di sali potassici, di importanza strategica per la chimica dell'agricoltura. Negli anni Ottanta del Novecento, dopo gli studi effettuati dall'Enea per valutare la possibilità di stoccaggio di scorie nucleari, la miniera, nonostante non fosse esaurita, iniziò la sua fase di declino, arrivando in poco meno di un decennio a cessare le attività. Dopo un tentativo di bonifica del sito, la miniera è oggi inspiegabilmente abbandonata.

Si tratta di due siti minerari con destini diversi, direi opposti, che ci mostrano come la medesima risorsa possa divenire occasione di sviluppo sostenibile o problema irrisolto per il territorio. Credo sia necessario recuperare la memoria di questi luoghi, la loro eredità storica ed etno-antropologica, valutandone le potenzialità per un corretto recupero e sottraendole a un destino di abbandono, spesso legato allo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. La miniera di Pasquasia è ancora ricca di sali potassici e tra questi la kainite, molto richiesta dall'industria tecnologica. L'area mineraria, vasta 70 ettari e forte della sua posizione baricentrica, completata la bonifica, potrebbe divenire un parco scientifico e tecnologico per lo studio e l'implementazione delle energie alternative, in collaborazione con università ed enti di ricerca.

Signor Presidente, la valorizzazione delle miniere siciliane è un'occasione imperdibile per lo sviluppo delle aree interne, che richiede visione politica e un'alta capacità amministrativa, per consegnare alle future generazioni un patrimonio unico, che racconta tanta parte della storia e dell'identità siciliana.

(Applausi).

[MANCA \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANCA \(PD\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è mancata pochi giorni fa, all'età di novantaquattro anni, la senatrice Enrica Pietra Lenzi, eletta al Senato nel 1994, nel collegio senatoriale di Bologna, nella lista dei Progressisti.

La senatrice Pietra Lenzi veniva da molti anni di impegno civile, dedicato al miglioramento dell'assistenza alle persone disabili, accompagnato dal riconoscimento anche dei diritti. Aveva accettato la candidatura politica dopo l'adesione al movimento dei Cristiano Sociali di Carniti e Gorrieri, ritenendo fosse la continuazione del suo impegno civile. All'individualismo preferiva la comunità, promuovendo, attraverso il suo impegno civico, la coesione sociale della comunità bolognese, alla quale ha dedicato grande attenzione e impegno.

Medico, tra le prime donne a laurearsi e dirigente dell'Azione cattolica, in gioventù ha poi dedicato il suo impegno civile ai bambini e alle persone con disabilità. È stata tra le protagoniste, tra gli anni Settanta e Ottanta, dello sviluppo del *welfare* bolognese per le persone disabili. Grazie alla sua determinazione e autorevolezza, ha reso forte la voce dell'associazionismo e dal 1985 al 2009, per venticinque anni, è stata la presidente dell'Associazione italiana assistenza spastici (AIAS) della provincia di Bologna.

All'AIAS, alla sua famiglia, ai figli e ai nipoti noi del Gruppo Partito Democratico vogliamo dedicare questo breve messaggio in suo ricordo, per stringerci attorno alla figlia Donata Lenzi e soprattutto per far sì che la sua memoria continui a guidare l'indispensabile azione e attenzione nei confronti dei più deboli anche all'interno di quest'Aula. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si unisce al cordoglio per la morte della collega deceduta.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di lunedì 30 maggio 2022

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 30 maggio, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 17,17*).

Allegato A

DOCUMENTO

Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime ([Doc. XXII-bis, n. 8](#))

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

(6-00221) n. 1 (25 maggio 2022)

[Conzatti](#), [Maiorino](#), [Valente](#), [Castellone](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [Malpezzi](#), [De Petris](#), [Rauti](#), [Faraone](#), [Crucioli](#), [Unterberger](#), [Rizzotti](#).

Approvata

Il Senato,

premesso che la violenza maschile contro le donne rappresenta un fenomeno sociale diffuso e strutturale con radici culturali profonde, che ancora oggi permeano le relazioni tra uomini e donne in tutto il mondo come anche nel nostro Paese;

considerato che l'istituzione e il sostegno dei programmi rivolti agli uomini autori di violenza domestica e di genere, previsti dagli articoli 12 e 16 della Convenzione di Istanbul, hanno l'obiettivo di interrompere i comportamenti violenti, le *escalation* e le recidive;

esaminata la relazione su "I percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime", approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nella seduta del 16 febbraio 2022,

la fa propria ed impegna il Governo:

ad accogliere ed attuare le azioni indicate nelle conclusioni del documento e ad intraprendere ogni iniziativa utile a tal fine.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore ([2333](#))

ARTICOLI DA 1 A 16 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Capo I

PRINCÌPI

Art. 1.

Approvato

(*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*)

1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy*, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore.

Capo II

MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS *ACADEMY*

Art. 2.

Approvato

(Missione degli ITS Academy)

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Art. 3.

Approvato

(Identità degli ITS Academy)

1. Ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti:

- a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;
- b) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;
- c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS *Academy* è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*,

compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

5. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Art. 4.

Approvato

(Regime giuridico degli ITS *Academy*)

1. Gli ITS *Academy* si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS *Academy* acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy*, quale *standard* organizzativo minimo, sono i seguenti:

a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*;

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

d) un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

3. Ciascuna fondazione ITS *Academy* stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce *standard* minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS *Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS *Academy* devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS *Academy* possono partecipare anche

soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS *Academy*, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS *Academy* sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS *Academy* è composto:

- a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;
- c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al presente comma con priorità al sostegno del diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

7. Sono organi minimi necessari della fondazione ITS *Academy*:

- a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;
- b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;
- c) l'assemblea dei partecipanti;
- d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy*;
- e) il revisore dei conti.

8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS *Academy* esercita il controllo

sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS *Academy*, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

11. Le fondazioni ITS *Academy* possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.

Art. 5.

Approvato

(Standard *minimi dei percorsi formativi*)

1. I percorsi formativi degli ITS *Academy* si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* previste dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono *standard minimi*:

a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti

formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono *standard* organizzativi minimi:

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

c) i curricula dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Approvato

(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 1 del presente articolo, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui

all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

5. Per « credito formativo » acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

- a) al momento dell'accesso ai percorsi;
- b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1;
- c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

7. Gli ITS *Academy* sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti *internet* istituzionali, i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

Art. 7.

Approvato

(Standard *minimi per l'accreditamento degli ITS Academy*)

1. I requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli *standard* minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

2. I requisiti, gli *standard* minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della

possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III.

5. Nel caso di revoca dell'accREDITAMENTO, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, proseguono sino alla loro conclusione.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accREDITAMENTO degli ITS *Academy*. Fino all'adozione, da parte delle regioni, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy*, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy* e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli *standard* minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

Approvato

(Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro accordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri generali e gli *standard* di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono

individuare in relazione a ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS *Academy* di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

3. Il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS *Academy* aventi sede nella regione.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

Approvato

(Misure nazionali di sistema per l'orientamento)

1. Gli ITS *Academy* sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di « Reti di coordinamento di settore e territoriali » per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS *Academy* di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS *Academy* di cui all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di promuovere:

a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS *Academy*;

b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS *Academy*, di cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro;

c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

Capo III

COMITATO NAZIONALE ITS *ACADEMY* E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Art. 10

Approvato

(Comitato nazionale ITS Academy)

1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS *Academy* per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS *Academy* al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

2. Il Comitato nazionale ITS *Academy* propone in particolare:

- a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;
- b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;
- c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;
- d) la promozione di percorsi formativi degli ITS *Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;
- e) criteri e modalità per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore e territoriali di cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS *Academy* e reti di innovazione a livello territoriale;
- f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di *campus* multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di *campus* multisettoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi.

3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS *Academy*.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale ITS *Academy* è composto da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* partecipano, secondo criteri e modalità definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS *Academy*.

7. Il Comitato nazionale ITS *Academy* si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS *Academy* non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Approvato

(Sistema di finanziamento)

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

- a) la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione

di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS *Academy* di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*;

b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;

d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);

e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS *Academy* e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.

4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui al comma 2, lettera d), una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni, che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.

7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei *campus* multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

8. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS *Academy* per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

9. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS *Academy* possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS *Academy* esercita il controllo

sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute dalla fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

Capo IV

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Art. 12.

Approvato

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.
2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3. Alla copertura dei predetti oneri possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

Art. 13.

Approvato

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, è realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Accademy* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore.
2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, ovvero, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Approvato

(Fase transitoria e attuazione)

1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:
 - a) le fondazioni ITS *Academy* già accreditate entro il 31 dicembre 2019;
 - b) le fondazioni ITS *Academy* accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di

iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

c) le fondazioni ITS *Academy* già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Le fondazioni ITS *Academy* di cui al comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 6 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi.

5. Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS *Academy* avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando un quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

6. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 15.

Approvato

(*Province autonome*)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 16.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2333

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla

Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Arrigoni, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Bonifazi, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Caligiuri, Campari, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Dal Mas, Damiani, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Doria, Florida, Fregolent, Galliani, Gaudiano, Ghedini, Giacobbe, Ginetti, Licheri, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nisini, Pagano, Pepe, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Ronzulli, Saccone, Sbrollini, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri, Taverna, Tosato, Turco e Vanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Binetti, per attività di rappresentanza del Senato; Craxi, per attività della 3^a Commissione permanente; Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corrado, Morra e Pellegrini Marco, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Bottici, Piarulli e Vescovi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Delega al Governo in materia di contratti pubblici (2330-B)

(presentato in data 25/05/2022)

S.2330 approvato dal Senato della Repubblica; C.3514 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati; (assorbe C.1644, C.2157, C.2516, C.2518, C.2566, C.2616, C.2712, C.3433);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 (2632)

(presentato in data 25/05/2022)

C.3423 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Romano Iunio Valerio

Modifica all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi (2629)

(presentato in data 25/05/2022);

senatore Tosato Paolo

Modificazioni al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di benefici per le attività lavorative usuranti (2630)

(presentato in data 25/05/2022);

Ministro dello sviluppo economico

Modifica del Codice della proprietà industriale emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (CPI) (2631)

(presentato in data 25/05/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Pinotti Roberta ed altri

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate (2623)

previ pareri delle Commissioni 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 11^a

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 25/05/2022);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Montevecchi Michela ed altri

Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori (2611)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/05/2022);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Vono Gelsomina ed altri

Disposizioni per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina (2621)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 25/05/2022).

In sede referente

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro infrastrutture e trasporti Giovannini

Delega al Governo in materia di contratti pubblici (2330-B)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.2330 approvato dal Senato della Repubblica C.3514 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.1644, C.2157, C.2516, C.2518, C.2566, C.2616, C.2712, C.3433)

(assegnato in data 25/05/2022).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 maggio 2022 ha inviato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47, la relazione, predisposta dal Ministero della giustizia, sull'applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XCIV*, n. 6).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Ente nazionale per il microcredito, con lettera pervenuta in data 9 maggio 2022, ha inviato la relazione, predisposta ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2010, sulle attività di microcredito e microfinanza, riferita al triennio 2018-2020, con aggiornamento per gli anni 2021 e 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 1180).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Segretario generale della Corte dei conti, con lettera in data 19 maggio 2022, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Daniela Greco, presso la Direzione generale gestione risorse umane.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 9/2022/G - La gestione del Fondo per il diritto al

lavoro dei disabili (2016-2021).

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Atto n. 1179).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 23 maggio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (COM(2022) 242 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 23 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 5a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Fazzolari ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07066 del senatore Balboni ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 20 al 25 maggio 2022)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 146

AUGUSSORI ed altri: sulla vicenda occorsa ad un gruppo di giovani disabili su un treno di Trenitalia (4-06928) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)

FEDELI ed altri: sul congedo di paternità per i lavoratori dipendenti pubblici (4-07044) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione*)

GUIDOLIN ed altri: sulla vicenda occorsa ad un gruppo di giovani disabili su un treno di Trenitalia (4-06987) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)

LANNUTTI ed altri: su un errore informatico che avrebbe inficiato una statistica prodotta da ISTAT (4-06858) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione*)

NANNICINI: sulla riserva di posti al personale interno nei concorsi per le amministrazioni pubbliche (4-04925) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione*)

RAUTI ed altri: sulla vicenda occorsa ad un gruppo di giovani disabili su un treno di Trenitalia (4-06930) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)

Mozioni

[FEDE](#), [FEDELI Valeria](#), [BONINO Emma](#), [BINETTI Paola](#), [MAIORINO Alessandra](#), [VANIN Orietta](#), [RUSSO Loredana](#), [CIRINNÀ Monica](#), [CASOLATI Marzia](#), [MONTEVECCHI Michela](#) - Il Senato, premesso che:

la Corte penale internazionale, prima giurisdizione internazionale permanente competente a giudicare individui responsabili dei più gravi crimini di diritto internazionale, è stata istituita con lo statuto di Roma approvato il 17 luglio 1998, nell'ambito della Conferenza internazionale prevista dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 51/207 del 17 dicembre 1996;

lo statuto è potuto entrare in vigore il 1° luglio 2002, dopo la ratifica, ai sensi dell'articolo 126, da parte di 60 Paesi firmatari, mentre attualmente sono 123 gli Stati che hanno ratificato lo statuto di Roma;

l'Italia, che da sempre ha dato pieno sostegno alla Corte e allo statuto di Roma, è stata tra i primi Paesi a procedere alla ratifica di tale strumento con la legge 12 luglio 1999, n. 232;

accertare i crimini internazionali e assicurare i colpevoli alla giustizia costituisce un impegno di civiltà e, allo stesso tempo, uno strumento di deterrenza e di prevenzione affinché non si ripetano le atrocità e gli orrori commessi nel corso di conflitti, anche in tempi recenti;

ricordato che:

la legge 20 dicembre 2012, n. 237, ha introdotto nell'ordinamento italiano norme relative all'adeguamento alle disposizioni dello strumento istitutivo della Corte penale internazionale;

il 22 marzo 2022 il Ministro della giustizia, con proprio decreto, ha specificamente nominato una commissione per elaborare un progetto di codice dei crimini internazionali e dare così compiuto adempimento agli obblighi internazionali assunti con la ratifica dello statuto di Roma, in particolare mediante l'adattamento nel diritto interno della materia dei crimini internazionali;

sottolineato che:

in base allo statuto di Roma la Corte penale internazionale ha competenza su genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione;

lo statuto cita espressamente lo stupro come atto che può ricadere nelle categorie di crimine contro l'umanità e crimine di guerra, insieme a prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata, o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità commessa nel quadro di un attacco diffuso o sistematico diretto contro una popolazione civile (art. 7) o in grave violazione delle Convenzioni di Ginevra (art. 8);

il 31 ottobre 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione n. 1325 "Donne, pace e sicurezza", che menziona esplicitamente l'impatto dei conflitti armati sulle donne, cui sono seguite diverse risoluzioni in materia di contrasto ai crimini sessuali, di protezione e riabilitazione di donne e bambine vittime di violenze sessuali e di valorizzazione della partecipazione delle donne alle attività di prevenzione e risoluzione dei conflitti;

nel giugno 2008, in particolare, il Consiglio di sicurezza ha approvato la risoluzione n. 1820 con la quale, stabilito l'utilizzo della violenza sessuale come tattica di guerra, afferma tra l'altro che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale possono rappresentare crimini di guerra, crimini contro l'umanità e anche atti costitutivi di genocidio;

il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) e il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR) hanno riconosciuto il nesso tra violenza sessuale e intenti genocidari e la stessa Corte penale internazionale, nell'incriminazione per genocidio nei confronti dell'ex presidente sudanese Omar al-Bashir, fa riferimento ad atti di tortura, stupro, violenza sessuale e altri trattamenti inumani e degradanti;

il 13 giugno 2019 la Commissione diritti umani ha ascoltato in audizione Nadia Murad, attivista yazida per i diritti umani, che nel 2018 ha ricevuto il premio Nobel per la pace per l'impegno contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra insieme a Denis Mukwege, medico che cura le vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo, teatro per anni dei crimini più atroci, come rivelato nel 2010 dal rapporto "Mapping" dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani;

rilevato che:

sono attualmente 17 le indagini in corso da parte dell'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, con l'obiettivo di raccogliere ed esaminare le prove di eventuali gravi crimini internazionali commessi;

tra le indagini più recenti da parte della Corte, vi è la procedura per indagare condotte qualificabili come crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio occorse nel territorio dell'Ucraina, aperta il 2 marzo 2022 anche sulla base di una richiesta di deferimento presentata all'ufficio del procuratore da parte di 43 Stati, tra cui l'Italia, ai sensi degli articoli 13 (par. (a)) e 14 (1) dello statuto;

constatato che:

l'operatività e l'efficacia della Corte penale internazionale sono strettamente legate alle dotazioni finanziarie e di personale;

il 7 marzo 2022, il procuratore Khan ha presentato agli Stati parte una richiesta di sostegno straordinario in termini finanziari e di personale per accrescere la capacità e l'efficacia dell'azione del suo ufficio rispetto non a un caso specifico, ma a tutte le indagini avviate, nel rispetto dei fondamentali principi di indipendenza e imparzialità della Corte, sanciti dallo statuto di Roma, impegna il Governo:

- 1) a favorire il pieno adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello statuto della Corte penale internazionale, adoperandosi affinché la commissione attualmente impegnata nell'elaborazione di un progetto di codice dei crimini internazionali possa concludere i propri lavori nei tempi programmati e venga dato seguito a tale progetto a livello normativo;
- 2) a operare, anche d'intesa con gli Stati membri dell'Unione europea, per assicurare alla Corte penale internazionale risorse adeguate, in termini finanziari e di personale, in particolare in vista dell'adozione del bilancio della Corte per il 2023;
- 3) a valutare la possibilità di un nuovo contributo volontario al fondo fiduciario per le vittime della Corte penale internazionale, a supporto delle vittime sopravvissute a violenze sessuali nel corso di conflitti;
- 4) a continuare l'impegno internazionale per la piena attuazione dell'agenda "Donne, pace e sicurezza" e ad adoperarsi affinché lo stupro possa essere riconosciuto come atto di natura genocidaria.

(1-00489)

Interrogazioni

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

dal bollettino sull'andamento della campagna di vaccinazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della salute e della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria, si evince che nel nostro Paese il 90 per cento della popolazione *over 12*, ossia 51 milioni di persone, ha completato il ciclo vaccinale anti COVID primario e che, delle dosi consegnate alle Regioni e complessivamente pari a 141.897.992, ne sono state somministrate 137.564.837, con un avanzo, ad oggi, di 4.333.155 dosi;

il nostro Paese è tra quelli che più hanno vaccinato la popolazione, imponendo anche l'obbligo diretto per gli *over 50* e quello indiretto e surrettizio legato al *super green pass*, ma non c'è la corsa a terza e quarta dose e le scorte si accumulano, probabilmente anche in vista della fornitura di vaccini specifici contro le nuove varianti di SARS-CoV-2, come annunciato dai CEO di Pfizer e Moderna, che arriveranno in autunno;

nei giorni scorsi l'Emilia-Romagna ha denunciato che 133.000 dosi di vaccino in dotazione alla Regione andranno in scadenza tra giugno e agosto 2022, stesso grido d'allarme è stato lanciato dalla Regione Sardegna e il problema sembra accomunare tutte le Regioni;

il rischio di scadenza di migliaia di dosi è già stato in parte evitato nei mesi scorsi quando AIFA, su suggerimento della casa farmaceutica Pfizer-Biontech, ha esteso il periodo di validità dai precedenti 6 agli attuali 9 mesi per i vaccini ormai prossimi a scadenza e per i quali, rispetto all'etichetta con la vecchia data, sono già stati aggiunti 3 mesi di validità,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda collocare le migliaia di dosi prossime alla scadenza;

se e quante dosi di vaccino siano state ad oggi distrutte in Italia, perché scadute prima che potessero essere inoculate;

in quale modo intenda proseguire la campagna vaccinale e quantificare l'approvvigionamento necessario.

(3-03343)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", impegna un ammontare di risorse consistente, tuttavia senza rappresentare un sostegno idoneo per professionisti e imprese in un contesto alimentato da continue incertezze che rendono sempre più difficoltoso l'esercizio delle attività autonome;

l'indennità *una tantum* di 200 euro per i lavoratori dipendenti e i professionisti, prevista dal "decreto aiuti," rappresenta una misura assolutamente esigua, trattandosi del riconoscimento di un importo che non riesce neppure a coprire il costo di una spesa alimentare di una famiglia media;

le agevolazioni per le tariffe di fornitura dell'energia elettrica, oltre a riguardare esclusivamente i clienti domestici economicamente svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute, sono

di importo contenuto. I *bonus* energetici diversi da quelli spettanti alle imprese "energivore" riguardano esclusivamente i soggetti a forte consumo di gas naturale, pertanto di maggiori dimensioni e con una potenza pari o superiore a 16,5 chilowatt;

le misure temporanee in tema di liquidità prevedono l'estensione della garanzia da SACE S.p.A., ma le imprese saranno tenute a restituire i prestiti concessi. La misura determina, di fatto, un incremento dell'indebitamento nella speranza di una ripresa che potrebbe tardare;

in tale difficile contesto, per quanto riguarda l'ambito della riscossione coattiva delle imposte, tra le diverse misure che hanno avuto durata breve deve essere ricordata quella che ha previsto un incremento del limite per rateizzare le cartelle da 60.000 euro a 100.000 euro, senza dover dimostrare lo stato di difficoltà economica. Dal 1° gennaio 2022 tale limite è nuovamente diminuito a 60.000 euro;

inoltre parrebbe che siano pronte circa 130-140 milioni di cartelle riguardanti 16 milioni di soggetti, per un controvalore di 230 milioni di euro di crediti. Si sono moltiplicati nelle scorse settimane gli appelli dei commercialisti, tra cui il neo presidente Elbano De Nuccio, per un intervento normativo che quanto meno potenzi la fase di ristrutturazione del debito fiscale o che ampli la base del numero delle rate;

risulta all'interrogante che in questa fase il *modus operandi* dell'Agenzia delle entrate riscossione sia molto aggressivo con un potenziale invio di 16 milioni di atti di intimazione che seguiranno le cartelle di pagamento. Una pioggia di avvisi a cui rispondere in tempi strettissimi, 5 giorni, dopodiché la riscossione può intervenire mediante prelievo coattivo, che può essere il pignoramento del conto corrente, il fermo amministrativo o pignoramenti immobiliari con la mole di crediti fiscali che continua a crescere;

nell'audizione dello scorso 7 aprile alle Commissioni riunite di Camera e Senato il direttore dell'Agenzia delle entrate e della Agenzia delle entrate riscossione ha rendicontato la situazione ormai totalmente fuori controllo del magazzino delle cartelle, debiti fiscali ancora da saldare. Oltre un miliardo e cento milioni di euro di crediti, la cui giacenza è arrivata a 21 anni e quattro mesi. In tale consesso, egli ha chiesto di intervenire ritenendo inutili le intimazioni verso contribuenti che in molti casi non sono in grado di adempiere per la mancanza della liquidità;

quanto illustrato induce a ritenere che, ove le cartelle fossero effettivamente notificate, il sistema della riscossione incorrerebbe nel rischio di un collasso, travolgendo con esso anche le imprese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa dare conferma che i dati numerici indicati siano corretti e, soprattutto, se non ritenga necessario e urgente verificare le condizioni in grado di determinare l'approvazione di una rottamazione *quater* straordinaria con eliminazione di sanzioni e interessi per gli anni 2018, 2019 e 2020.

(3-03344)

[PORTA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la situazione di prolungata crisi umanitaria che la sede consolare di Caracas in Venezuela si trova ad affrontare, resa più complessa e pesante dalle conseguenze della pandemia, si prolunga ormai da alcuni anni e non manifesta sostanziali tendenze evolutive che possano fare sperare in un passaggio reale di condizione della nostra comunità, né nel presente, né nell'immediato futuro;

le esigenze di copertura dei costi per le voci fondamentali di spesa del consolato generale si presentano con caratteri di forte rigidità e urgenza, dal momento che riguardano soprattutto l'assistenza da prestare agli ammalati e agli indigenti, le spese fisse e le retribuzioni dei digitalizzatori che, oltre ad essere impegnati nel programma di informatizzazione dell'archivio, di prossima ultimazione, contribuiscono con la loro attività di servizio alla percezione delle entrate amministrative da parte dello stesso consolato; senza contare l'urgenza di rinnovare almeno in parte alcune suppellettili legate all'accoglienza per il pubblico, che versano in uno stato di indescrivibile fatiscenza;

in particolare, la necessità di fronteggiare la situazione sociosanitaria si presenta con caratteri di assoluta drammaticità e urgenza, a causa del continuo scivolamento dei ceti medi e medio-alti sotto la soglia dell'indigenza, anche in conseguenza dell'assidua prassi di esproprio di beni da parte dei poteri pubblici, e dei tassi di inflazione fuori controllo;

considerato che:

nell'ampia platea degli indigenti da assistere si innestano situazioni di particolare emergenza sanitaria legate a patologie che necessitano di interventi urgenti, pena la stessa sopravvivenza dei soggetti colpiti;

l'assistenza sanitaria, con particolare riguardo per le patologie più preoccupanti, sostenuta finora con il qualificato supporto del gruppo guidato dal professor Javier Soteldo, già stretto collaboratore del professor Veronesi, conosce una fase di transizione sia per il cambio del direttore sanitario che per il graduale trasferimento di alcuni trattamenti all'ospedale italiano, inaugurato nel gennaio 2022, che tuttavia ha bisogno del tempo necessario per operare a regime,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda considerare, ai fini della destinazione di risorse finalizzate all'assistenza dei connazionali malati e indigenti, la straordinaria situazione in cui versa la nostra comunità in Venezuela, destinando risorse adeguate ai compiti che i rappresentanti consolari sono chiamati ad assolvere, e se non intenda disporre, con assoluta urgenza, la destinazione di tali risorse alle strutture operative, prima che la mancanza di fondi costringa all'interruzione degli interventi, compresi quelli più urgenti e insostituibili.

(3-03345)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE SIANO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nel Comune di Lacco Ameno (Napoli), nel settembre 2020, si è insediata una nuova amministrazione comunale dopo una controversa e ad avviso dell'interrogante discutibile elezione che ha portato alla radiazione, da parte del presidente della Corte di appello di Napoli, dagli elenchi dei presidenti di seggio di due dei presidenti sui quattro assegnati al Comune;

risulterebbe altresì che le elezioni siano state decise grazie a repentini cambi di residenza e per l'ammissione nelle liste elettorali dei nuovi elettori e che questi elettori "di frontiera" siano tornati dopo pochi mesi al comune di origine, stracciando di fatto i termini perentori messi a garanzia del sistema elettorale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1960 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 1989;

inoltre, il Comune di Lacco Ameno risulterebbe essere uno dei pochi comuni della Campania a non aver estinto le passività pregresse (art. 256, comma 7, del testo unico degli enti locali) relative al dissesto finanziario del 2015;

come risulterebbe dalle relazioni della commissione di collaudo, il sistema fognario eseguito dalla precedente amministrazione Pascale nel 2017 risulta essere un autentico "colabrodo", così come si evidenzerebbe dal fetore che appesta corso Angelo Rizzoli;

inoltre, l'appalto dei rifiuti solidi urbani, scaduto a marzo 2022, è in stato di "proroga tecnica" nonostante il bando di gara non lo prevedesse, diversamente da quanto previsto dal capitolato speciale approvato dopo l'espletamento della gara e, da quanto denunciato dalla stampa nazionale, l'appalto di Lacco Ameno sarebbe stato all'attenzione della criminalità organizzata;

considerato inoltre che, sempre per quanto risulta:

le concessioni demaniali marittime, scadute il 30 dicembre 2020, continuerebbero ad operare abusivamente (si sta parlando di quelle non valide); per quelle valide, invece, il Consiglio di Stato avrebbe deciso la scadenza per il 31 dicembre 2023;

da quanto si evince dalle cronache locali, le norme edilizie risulterebbero opzionali, tanto che persone conniventi con gli agenti della Polizia municipale, deputati al controllo del fenomeno sul territorio, avrebbero costruito manufatti abusivi; nelle case ACER, altresì, si continuerebbe a proteggere e nascondere fenomeni di abusivismo, favorendo pertanto illegalità e degrado;

inoltre, l'amministrazione comunale continuerebbe ad assumere personale inutile, aggravando le spese di un Comune di appena 4.500 abitanti;

il Comune campano avrebbe, altresì, approvato il regolamento per la riscossione dei tributi ma avrebbe ommesso di passare alla fase successiva della riscossione, paralizzando pertanto l'intero apparato burocratico ed amministrativo;

si segnala altresì che gli istituti scolastici del territorio non riuscirebbero a rientrare in una normalità

gestionale *post* terremoto, per l'incapacità degli amministratori locali di gestire i fondi assegnati dal commissario di Governo per la ristrutturazione, e che il piano urbanistico comunale, indispensabile per la ricostruzione del dopo sisma, sia bloccato da oltre un anno per l'incapacità dell'amministrazione di rispondere alle osservazioni poste dalla Città metropolitana di Napoli;

visto che, sempre per quanto consta all'interrogante:

l'operato del Consiglio comunale, nella persona del suo presidente, sarebbe ben lontano dal ruolo di garante e *super partes* che dovrebbe avere, gestendo questi la propria attività con poca trasparenza e pressapochismo, grazie anche all'appoggio del sindaco e del segretario comunale;

risulterebbe ancora l'esclusione della minoranza consiliare nell'elezione della commissione locale per il paesaggio eletta, come mai era accaduto, con il voto determinante del presidente del Consiglio comunale, il quale in altre occasioni e soprattutto quando si è trattato di temi edilizi, si sarebbe sempre astenuto, forse a causa degli attacchi della stampa locale che denunciavano in materia di edilizia situazioni gravi ed indifendibili che avrebbero riguardato la sua famiglia;

da ultimo, la commissione che esaminerà i condoni edilizi e il piano della ricostruzione *post* terremoto, materia molto delicata e controversa, sarà appannaggio della sola maggioranza consiliare (maggioranza eletta con meno del 50 per cento dei voti) e ciò sarebbe un fatto gravissimo che minerebbe i principi di democrazia e che rappresenterebbe un pericoloso conflitto d'interesse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se non ritenga necessario innalzare il livello dei controlli affinché non ci siano fenomeni di prevaricazione dei diritti delle minoranze negli enti locali ed evitare fenomeni di *mala gestio* confinanti talvolta con la criminalità organizzata;

se intenda intervenire con circolari o note esplicative al fine di chiarire il ruolo degli organi istituzionali e se non ritenga opportuno attivare il potere di accesso di cui all'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di contrastare gli insidiosi fenomeni descritti e garantire i diritti democratici e la corretta gestione burocratica ed amministrativa di un ente pubblico come il Comune di Lecco Ameno.

(3-03342)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

la strada statale 7 Matera-Ferrandina, con circa 13.000 passaggi giornalieri, risulta l'arteria più trafficata della Basilicata e rappresenta una strada fondamentale per l'intero territorio. Si tratta di un'infrastruttura che va potenziata ed ammodernata per dare opportunità importanti all'economia, allo sviluppo, al turismo e alle imprese, dettate dai tempi;

purtroppo, gli incidenti stradali sulla strada sono all'ordine del giorno. L'ultimo si è verificato il 23 maggio 2022, oltre ad altri due avvenuti all'inizio del mese;

l'adeguamento della strada statale 7 nel tratto Matera-strada Basentana non è più rinviabile ed è possibile in tempi ragionevolmente brevi a patto che si rompano gli indugi e che si lavori alla sua realizzazione senza altri ritardi e discussioni;

il progetto esiste, una parte delle risorse anche, e il resto dei finanziamenti può rivenire dai fondi a disposizione del Ministero per il Sud e la coesione territoriale (6,3 miliardi di euro) a cui si può accedere, come ha ribadito lo stesso ministro Carfagna, avendo a disposizione il progetto di fattibilità tecnico-economica;

si tratta di un intervento necessario per l'enorme mole di traffico, anche pesante, che si muove lungo la direttrice Adriatico-Tirreno, che necessita di un collegamento sicuro ed adeguato. Sono passati oltre 20 anni da quando il collegamento mediano Murgia-Pollino, di cui la Matera-Basentana fa parte, è stato inserito nella legge obiettivo che contiene tutte le infrastrutture ritenute strategiche per il Paese e nessun passo concreto in avanti è stato fatto per la sua realizzazione, se non la progettazione preliminare del primo tratto (Gioia del Colle-*bypass* Matera-bivio Metaponto);

l'opera è indispensabile per mettere in relazione i territori e le aree industriali lucane del lagonegrese, della Valbasento e del materano e soprattutto alleviare l'isolamento ed il conseguente spopolamento

delle aree interne sia della provincia di Matera che di Potenza;
la strada statale 7 è un'arteria il cui raddoppio, oltre al rapido collegamento tra i capoluoghi, rappresenterebbe un'infrastruttura di collegamento tra l'autostrada Gioia del Colle A14 e l'autostrada A2, altezza Lauria, tra l'asse adriatico a quello tirrenico, ricomprendendo in questo Matera e Potenza attraverso la strada statale 407 Basentana, tra tutto il Salento e la Murgia pugliese fino al Pollino ed ai tesori storici del potentino;

considerato che:

dei lavori per il raddoppio di questa arteria si è parlato il 29 aprile 2022 in un convegno tenutosi nella sala consiliare della Provincia di Matera, alla presenza della Regione, dei dirigenti dell'ANAS e di alcuni sindaci. Nell'incontro è stato evidenziato come il progetto del *bypass* di Matera fino allo svincolo per Montescaglioso a 4 corsie è all'attenzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. I tecnici hanno sostenuto che ci sarebbero le risorse per finanziare i lavori e, nel caso in cui si partisse in tempi brevi, la realizzazione dell'opera potrebbe avvenire entro i prossimi 4-5 anni;

per il tratto stradale che va dalla Basentana allo svincolo per Montescaglioso, che deve essere completato secondo le previsioni entro i prossimi 6-8 mesi, ci sarebbero a disposizione 80 milioni di euro, fondi probabilmente non sufficienti per il completamento dell'opera e, per il momento, nemmeno certi;

sempre nel corso dell'incontro, l'ANAS ha annunciato che si sta pensando ad un potenziamento o ammodernamento del tracciato attuale, poiché la realizzazione delle 4 corsie comporterebbe seri problemi nel tratto fra la Basentana e la galleria di Miglionico; la proposta pare che sia stata apprezzata dai presenti, considerato che è più opportuno avere subito un buon potenziamento più che una strada a quattro corsie fra 20 anni;

bisogna, pertanto, intervenire con urgenza sulla strada statale 7, senza dimenticare che è importante concludere anche la ferrovia Ferrandina-Matera con il suo prolungamento fino a Bari, senza il quale rimarrebbe un binario cieco. La strada statale 7 e la ferrovia sono opere fondamentali anche per il funzionamento della ZES ionica-val Basento, purtroppo ancora ferma e che, se realizzata, costituirebbe un importante fattore di sviluppo per tutta la Basilicata;

tenuto conto che le tempistiche non risultano proprio brevi; infatti, bisognerà attendere 18 mesi per quanto riguarda tutta la fase della progettazione esecutiva, i vari passaggi in conferenza di servizi e il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre per la conclusione dei lavori si dovrà aspettare la fine del 2027, a circa 3 anni dall'inizio dei lavori previsti nel 2024,

si chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché la Regione Basilicata, l'ANAS ed i rappresentanti del territorio possano procedere con maggiore speditezza nella realizzazione del raddoppio della strada statale 7 e del prolungamento fino a Bari della ferrovia Ferrandina-Matera: occorre un impegno comune degli enti locali e del Governo perché la conclusione delle opere non è più soltanto un problema legato allo sviluppo del territorio ma sta diventando drammaticamente un'emergenza vista la pericolosità della strada che continua a costare vite umane.

(4-07076)

[GUIDOLIN Barbara](#), [PAVANELLI Emma](#), [VANIN Orietta](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#), [GAUDIANO Felicia](#), [CROATTI](#), [BOTTICI Laura](#), [CASTALDI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'articolo 34, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria, ha stabilito che il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, viene collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal comma in questione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'approvazione del ruolo sociosanitario per assistenti sociali, operatori sociosanitari e sociologi dipendenti del SSN si pone nella direzione già tracciata dall'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, che afferma: "Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014,

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (...) Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale";

il quadro normativo tracciato ha dato vita ad una nuova dimensione giuridica dei profili professionali contenuti nell'area delle professioni sociosanitarie e nel ruolo sociosanitario, pertanto, risulta necessario e non più rinviabile, un rapido ed uniforme adeguamento, nonché incremento, delle competenze dei professionisti appartenenti all'area sociosanitaria, che sia omogeneo in tutto il Paese; con riferimento all'ingresso nel ruolo sociosanitario degli assistenti sociali, sociologi ed operatori sociosanitari, è evidente come questo riconoscimento giuridico, seppur riferito ai dipendenti della sanità pubblica, non potrà che avere effetti e ricadute positive anche nella sanità privata, nel terzo settore e in tutti i comparti pubblici e privati ove queste figure professionali operano;

considerato che:

il 12 aprile 2022 la Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore per la sanità e il sociale, ha approvato, trasmettendola alla competente commissione del Consiglio regionale con richiesta di parere, una nuova delibera sul "percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario" e sul "corso di formazione per infermieri referenti per l'inserimento di operatori socio-sanitari nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani" (delibera sostitutiva del provvedimento di Giunta regionale n. 305 del 16 marzo 2021, sullo stesso tema);

il comunicato stampa n. 923 della Regione Veneto riporta la dichiarazione dell'assessore per la sanità della Regione, Manuela Lanzarin, in risposta alle polemiche sulla delibera citata con la quale è stato approvato un nuovo percorso di formazione complementare per l'operatore sociosanitario, in cui afferma: "la delibera sulla formazione degli Oss è talmente calata dall'alto che l'abbiamo inviata alla Commissione competente del Consiglio regionale per averne il parere e che ho personalmente proposto alla Presidente Brescacin di attivare una serie di consultazioni con le parti coinvolte";

tale scelta sembra essere contraria al percorso intrapreso dal legislatore e illustrato, nonché contraria al patto per la salute per gli anni 2014-2016, che all'articolo 6, rubricato "Assistenza socio sanitaria", comma 8, recita: "Le Regioni si impegnano ad armonizzare i servizi sociosanitari, individuando standard minimi qualificanti di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie",

si chiede di sapere:

se il Ministro indirizzato ritenga di attivarsi nelle opportune sedi affinché venga impugnata la delibera della Giunta regionale del Veneto del 12 aprile 2022, la quale attribuisce prestazioni sanitarie infermieristiche agli operatori sociosanitari, prestazioni che, ad oggi, necessitano di una speciale abilitazione prevista per le sole professioni sanitarie ordinate negli atenei, il cui ordinamento è una precisa competenza dello Stato e non già delle Regioni; ed ancora, rispetto alla totale assenza di garanzia sul rapporto di lavoro, sulla retribuzione e sulle responsabilità professionali in cui potrebbero incorrere gli operatori sociosanitari;

se intenda istituire tavoli tecnici specifici presso il Dicastero che coinvolgano i Ministeri trasversalmente competenti, le Regioni, le rappresentanze sindacali e professionali, nonché le associazioni maggiormente rappresentative del personale coinvolto affinché si giunga ad un rapido adeguamento e accrescimento delle competenze dei professionisti appartenenti a quest'area o ruolo sociosanitario, uniforme sul territorio nazionale;

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire adeguate ed omogenee competenze dei professionisti appartenenti all'area e al ruolo sociosanitario.

(4-07077)

[ROMANO](#), [MATRISCIANO Susy](#), [CATALFO Nunzia](#), [ROMAGNOLI](#), [GUIDOLIN Barbara](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è stato istituito, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che disciplina l'ordinamento delle agenzie fiscali, con decreto legislativo n. 149 del

2015, in forza della delega contenuta nella legge n. 183 del 2014;
il decreto legislativo n. 149 del 2015, all'art. 6, comma 1, ha stabilito che "al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri";
la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), al comma 143 dell'art. 1, ha previsto che, "al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021";
il secondo e il terzo periodo del comma 143 hanno, inoltre, stabilito che, "a decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021";
il quarto e il quinto periodo prevedono ancora che "le risorse del fondo sono destinate nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (...) si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione";
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2022, n. 59, emanato in attuazione della normativa, ha previsto, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e dirigenziali dei Ministeri, un incremento, rispettivamente, delle indennità di amministrazione e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato;
gli incrementi e le amministrazioni presso le quali opera il personale destinatario sono stati individuati con lo stesso decreto;
fra le amministrazioni non è, tuttavia, annoverato l'Ispettorato nazionale del lavoro, sebbene al relativo personale, in forza del citato art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015, trovi applicazione la medesima contrattazione collettiva prevista per il personale dipendente dai Ministeri;
il mancato intervento perequativo si manifesta fra l'altro contestualmente all'assunzione di crescenti compiti e responsabilità ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 146 del 2021;
in relazione a tale ingiustificata esclusione è stato proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale interessato e promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo di interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione, evidenziando come la vicenda abbia aperto un problema di "obiettiva sperequazione" nei confronti dei dipendenti delle agenzie a cui si applica il contratto collettivo dei Ministeri, nonché un tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali dell'INL, con l'impegno di promuovere un intervento normativo teso a sanare la disparità di trattamento, quale soluzione giusta e necessaria di più immediata realizzazione rispetto all'ipotesi di più ampia portata relativa all'applicazione del contratto delle agenzie fiscali, come sostenuto dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella risposta all'interrogazione in 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) al Senato del 28 aprile 2022;
da notizie apprese da fonti sindacali e dagli organi di stampa, nel mese di maggio i dipendenti dell'INL si sarebbero visti modificare sui cedolini stipendiali la voce dell'indennità di amministrazione che da "Ministero Lavoro" è diventata "INL-ANPAL", mentre il personale assunto nel corrente anno avrebbe mantenuto la voce "Indennità di amministrazione Ministero Lavoro" e percepito quanto dovuto al personale del citato Ministero a titolo di armonizzazione dell'indennità di amministrazione;
considerato che non appare normativamente né contrattualmente prevista una "indennità INL-

ANPAL",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto e quali iniziative intendano intraprendere per favorire il ripristino della corretta dicitura, ovvero sia come da contratto collettivo applicato in virtù del disposto di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015, nonché l'eliminazione dell'iniquità perpetrata nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021.

(4-07078)

[BOLDRINI Paola](#), [RAMPI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

con decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, sono state ridefinite le classi di concorso per l'insegnamento negli istituti secondari di primo e secondo grado e i relativi titoli di accesso;

in particolare, per l'accesso alla classe di concorso A-26, che riguarda l'insegnamento della matematica nelle scuole secondarie di secondo grado, sono previste come requisito, tra le altre, le lauree specialistiche LS-28 (ingegneria civile) e LS-38 (ingegneria per l'ambiente e il territorio); lo stesso non accade per l'accesso alla classe di concorso A-28, che riguarda l'insegnamento di matematica e scienze nelle scuole secondarie di primo grado; in tale ultimo caso, infatti, viene annoverata tra le lauree che consentono di accedere alla classe solo la laurea specialistica LS-38 (ingegneria per l'ambiente e il territorio) e non anche la LS-28 (ingegneria civile);

considerato che:

le due lauree specialistiche ricordate, pur differenziandosi nell'orientamento specialistico, condividono il medesimo percorso formativo di base e, in particolare, analoga formazione in matematica, fisica e chimica e, pertanto, appaiono egualmente abilitanti, nella sostanza, ai fini dell'insegnamento di matematica e scienze nelle scuole secondarie di primo grado; per il medesimo motivo, appare irragionevole escludere la LS-28, che già abilita all'insegnamento della matematica nelle scuole secondarie di secondo grado, dall'insegnamento di matematica e scienze nelle scuole secondarie di primo grado, con la conseguenza paradossale che persone abilitate all'insegnamento di materie sostanzialmente analoghe nel corso di studi immediatamente superiore siano escluse dall'accesso alla classe di concorso relativa al ciclo inferiore;

l'estensione dell'accesso alla classe di concorso A-28 anche ai soggetti in possesso della LS-28 (ingegneria civile) consentirebbe di reperire con maggiore facilità insegnanti di matematica e scienze nelle scuole secondarie di primo grado, così facendo fronte alle carenze di organico,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire anche alle persone in possesso di laurea specialistica in ingegneria civile (LS-28) di accedere alla classe di concorso A-28 (matematica e scienze nelle scuole secondarie di primo grado) e, in particolare, se ritenga di intervenire mediante apposita revisione della tabella di cui all'allegato A del decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259.

(4-07079)

[RUSSO Loredana](#), [PERILLI](#), [UNTERBERGER Julia](#), [TRENTACOSTE](#), [NATURALE Gisella](#), [AGOSTINELLI Donatella](#), [MAIORINO Alessandra](#), [MININNO](#), [DE PETRIS Loredana](#), [STABILE Laura](#), [MAUTONE](#), [SBRANA Rosellina](#), [LA MURA Virginia](#), [CIRINNÀ Monica](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

la direttiva 2009/147/CE, direttiva "Uccelli", tutela l'avifauna sul territorio dell'Unione europea e prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli selvatici ad un livello di conservazione soddisfacente;

in base alla direttiva comunitaria, la caccia in Europa può svolgersi solo se non arreca danno alla conservazione degli uccelli e se è effettuata entro determinati e specifici limiti;

tra i principali limiti vi è il divieto assoluto di cacciare durante il periodo della riproduzione e della migrazione prenuziale degli uccelli;

la direttiva è stata recepita in Italia principalmente attraverso la legge quadro n. 157 del 1992 che tutela la fauna selvatica e disciplina la caccia;

nel 2006 la Commissione europea ha avviato contro la Repubblica italiana la procedura di infrazione

2006/2131 *ex art.* 226 del Trattato CE per non conformità alla direttiva;
la procedura di infrazione è stata accompagnata da un parere motivato di oltre 60 punti che recano le molte contestazioni mosse dalla Commissione, tra cui il cattivo sistema italiano di deroghe di caccia, l'assenza nella legge italiana del divieto di cacciare durante la riproduzione e la migrazione prenuziale degli uccelli e la mancanza di una norma esplicita, sempre nella legislazione nazionale, che preveda l'impegno di Stato e Regioni ad adottare ogni misura necessaria per il buono stato di conservazione degli uccelli,
ai sensi della legge comunitaria 2009, in recepimento della direttiva europea, l'Italia ha inserito nella legge n. 157 del 1992 il divieto di caccia nei periodi di migrazione e riproduzione degli uccelli e l'obbligo per Stato e Regioni di mantenere in buono stato di conservazione gli uccelli selvatici, rispondendo in parte alla procedura di infrazione;
nel luglio 2010 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha comunque condannato la Repubblica italiana in merito alla procedura 2006/2131 per non aver ottemperato per tempo e del tutto agli obblighi comunitari;
le date di inizio della migrazione prenuziale e del periodo della riproduzione sono individuate attraverso i cosiddetti *key concept*;
nella comunicazione della chiusura della procedura EU pilot 6955/14/ENVI nei confronti dello Stato italiano, la Commissione europea dichiara che l'adozione di nuovi calendari venatori che prevedano la caccia in violazione delle date stabilite dai *key concept* potrà comportare l'apertura di una procedura di infrazione senza esperire una preventiva fase EU pilot;
dopo un lungo lavoro tecnico, scientifico e di confronto, nel 2021 la Commissione europea ha pubblicato il documento di revisione dei *key concept* per la definizione delle date di riproduzione e migrazione, specialmente prenuziale, degli uccelli;
il nuovo documento conferma le attuali date relative alla migrazione prenuziale in Italia e dunque la bontà dei dati scientifici italiani a loro sostegno precedente prodotte dal Governo italiano;
il lavoro svolto in sede di Commissione europea è stato non solo sostenuto ma partecipato direttamente dal Ministero della transizione ecologica;
le date risultanti dal processo europeo sui *key concept* sono essenziali, tra l'altro, per la determinazione dei periodi per l'esercizio dell'attività venatoria, stante il rigoroso divieto di caccia agli uccelli che dovessero trovarsi in fase di migrazione prenuziale, incluse le circostanze di disturbo e confusione con specie simili;
l'esercizio venatorio condotto oltre le date indicate comporta la violazione del comma 4 dell'articolo 7 della direttiva 2009/147CE e dell'articolo 18, comma 1-bis, della legge n. 157, che stabiliscono il divieto di caccia durante il ritorno al luogo di nidificazione;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1992 l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e tale esigenza trova la sua massima espressione nella tutela della biodiversità, assunta a principio fondamentale dell'ordinamento, in virtù di quanto disposto dal novellato articolo 9 della Costituzione italiana;
il Ministero della transizione ecologica ha realizzato un atlante europeo della migrazione, che ha elaborato i dati della migrazione degli uccelli a livello di rotte migratorie, e dunque a scala internazionale,
si chiede di sapere:
quali atti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per far sì che, a partire dai prossimi calendari venatori, le Regioni applichino pienamente le misure di tutela dettagliatamente indicate nel documento *key concept* del 2021 per evitare che l'Italia incorra in una procedura di infrazione europea e per assicurare il rispetto del dettato costituzionale;
quali siano le risultanze dell'atlante europeo della migrazione specialmente per quanto attiene alla necessità delle opportune tutele per gli uccelli selvatici.

(4-07080)

[BORGHESI](#) - Al Ministro della difesa. - Premesso che:

il decreto-legge n. 133 del 2014 detto "sblocca Italia", recante "Misure urgenti per l'apertura dei

cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", ha destinato 50 dei 100 milioni di euro disponibili ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero della difesa "per interventi di completamento di beni demaniali di loro competenza e per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale";

1,8 milioni di euro sono stati stanziati per finanziare i lavori di completamento di tre caserme dei Carabinieri sul territorio bresciano, nello specifico per interventi alle caserme di Sarezzo (600.000 euro), Pontoglio (600.000 euro) e Flero (600.000 euro);

considerato che:

la caserma dei Carabinieri di Sarezzo è in costruzione da diversi anni, ma non risultano progressi neanche a seguito dello sblocco dei fondi;

il 2 agosto 2017, l'allora viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini, in risposta ad un atto di sindacato ispettivo presentato alla Camera dall'interrogante, spiegava che i fondi stanziati per la caserma di Sarezzo erano disponibili per la continuazione dei lavori, ma insufficienti per la sua ultimazione;

valutato infine che il completamento dell'opera avrebbe una grande rilevanza pubblica grazie al ruolo di presidio del territorio che i Carabinieri svolgono,

si chiede di sapere quali iniziative di sua competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di accelerare ed infine ultimare l'opera.

(4-07081)

[BORGHESI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 133 del 2014 detto "sblocca Italia", recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", ha destinato 50 dei 100 milioni di euro disponibili ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero della difesa "per interventi di completamento di beni demaniali di loro competenza e per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale";

1,8 milioni di euro sono stati stanziati per finanziare i lavori di completamento di tre caserme dei Carabinieri sul territorio bresciano, nello specifico per interventi alle caserme di Pontoglio (600.000 euro), Sarezzo (600.000), e Flero (600.000 euro);

il 2 agosto 2017, l'allora Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini, dichiarava che la caserma di Pontoglio disponeva di risorse sufficienti per il completamento dell'opera, e che la progettazione era in fase avanzata; aggiungeva inoltre che l'avvio delle relative procedure di gara era previsto per la fine del 2017;

i lavori per la struttura sono iniziati nel 2008, e ad inizio 2020 diversi organi di stampa davano l'opera prossima al completamento;

nonostante ciò, l'edificio è da tempo è nella condizione di essere "quasi ultimato", ma non c'è alcuna certezza per l'effettiva apertura;

valutato che l'avvio dell'operatività della caserma avrebbe notevoli effetti positivi per la popolazione e per la sicurezza del territorio,

si chiede di sapere quali siano le problematiche relative al completamento del progetto e quali iniziative di sua competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di dare al territorio interessato prospettive certe nei modi e nei tempi di completamento dell'opera.

(4-07082)

[LANNUTTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che il *trading on line* permette di acquistare e vendere dei titoli o prodotti finanziari attraverso un *computer* e una connessione *internet* da qualsiasi parte del mondo. L'obiettivo principale è quello di guadagnare sulla differenza fra il

prezzo di acquisto e quello di vendita. Un meccanismo semplice, ma in verità altamente rischioso, in quanto potrebbe far perdere all'investitore l'intero patrimonio. Tutte le piattaforme *on line* che fanno *trading* chiedono ai clienti di versare una somma di denaro per poter iniziare ad operare; considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

dal mese di febbraio 2021, il signor B.C. è una delle tante persone che ha intrapreso attività di *trading on line* per scoprire, purtroppo, solo successivamente che il sito a cui si è rivolto offriva abusivamente servizi e prodotti finanziari in assenza delle necessarie autorizzazioni;

in particolare, il signor B.C. ha investito inizialmente piccole cifre, e successivamente, nella speranza di recuperare quanto perso, ha investito cifre sempre più alte, per un totale di 185.600 euro, che si sono volatilizzati;

tutti i bonifici effettuati dal signor B.C. tra il 22 marzo 2021 e il 20 settembre 2021 venivano indirizzati in Lituania. Questi i beneficiari: Oppino Ou, Sino Sr Limited, Megaminor Limited, Metro Solution LTD, Troalik Sp Z.O.O., Transactive System Uab, Tralik Sp Z.O.O.;

nel solo mese di maggio 2021 il signor B.C. ha effettuato bonifici per un valore complessivo di 64.600 euro, apparentemente verso diversi beneficiari, mentre nel solo mese di agosto ha effettuato bonifici per un valore di 90.000 euro tutti in Lituania, senza che l'istituto di credito da cui partivano, ovvero Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il quale egli ha un conto corrente, evidenziasse l'anomalia nell'operatività del conto del proprio cliente;

l'istituto italiano, infatti, avrebbe quantomeno dovuto bloccare i bonifici pari o superiori ai 15.000 euro, se non altro perché lo stretto arco temporale con il quale venivano disposte tutte le operazioni rispetto alla consueta operatività di conto corrente del signor B.C. dovevano far sorgere nell'intermediario un dubbio sulla legittimità delle operazioni ed il conseguente blocco cautelativo (Abf Coll. Milano dec. 888/2011 - Abf Coll. Bologna 11849/2017). Nei confronti del signor B.C. ciò non è avvenuto, in evidente contrasto con gli obblighi di diligenza gravanti sull'intermediario;

inoltre, non vigilando, Intesa Sanpaolo è venuta meno a quelli che sono gli obblighi propri dell'intermediario in materia di segnalazione di operazioni sospette, come indicato nelle disposizioni della Banca d'Italia del 1° gennaio 2020 per contrastare l'antiriciclaggio, con particolare riferimento ai "Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari di un paese terzo" e alle "Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalità";

non si sarebbe nemmeno eseguita l'adeguata verifica delle operazioni che il signor B.C. poneva in essere in uno stretto arco temporale, ovvero di un'operatività decisamente non in linea con le abitudini del cliente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se ritenga di dover verificare se l'istituto bancario sia venuto meno agli obblighi propri dell'intermediario in materia di segnalazione di operazioni sospette, come indicato nelle disposizioni della Banca d'Italia del 1° gennaio 2020;

se intenda attivarsi, anche in accordo con Banca d'Italia e CONSOB, per promuovere uno studio indipendente finalizzato a capire quali siano i volumi di capitali impegnati nel settore, quante persone siano coinvolte, quanto perdano e quanto siano diffuse le pratiche vietate, in modo da intervenire tempestivamente e con tutti i mezzi disponibili contro un fenomeno che purtroppo sta crescendo vertiginosamente.

(4-07083)

[LANNUTTI, GRANATO Bianca Laura](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

con decreto ministeriale n. 257 del 2018, successivamente modificato con decreto ministeriale n. 242 del 2020, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa ha promosso un maggiore livello di trasparenza nei processi decisionali di competenza del Ministero, istituendo in particolare un'agenda pubblica degli incontri con i portatori di pubblici interessi, da pubblicare sul sito *internet* istituzionale, aggiornata a cadenza settimanale, da parte del Ministro, sottosegretari, titolari di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, anche con funzioni vicarie, consiglieri, anche a titolo gratuito, del Ministro e del sottosegretario, nonché dagli esperti e collaboratori di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019; ogni due settimane, dai capi dipartimento, dirigenti titolari di strutture dirigenziali di livello generale e rispettivi capi delle segreterie; a cadenza mensile, dai dirigenti titolari di strutture dirigenziali di livello non generale, nonché dagli altri decisori pubblici cui questo decreto si applica. Il sito teneva traccia di tutto, anche di incontri informali;

con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Governo presieduto da Mario Draghi. E con successivo decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 il Ministero ha assunto la denominazione di Ministero della transizione ecologica;

considerato che:

sul sito *internet* del Ministero, alla pagina "amministrazione trasparente", sezione "altri contenuti", sottosezione "dati ulteriori", è possibile consultare l'agenda pubblica degli incontri con i portatori di interesse, che, per quanto di competenza del Ministro, è ferma alla settimana 10-16 maggio 2021, nonostante il Ministero abbia assicurato che l'agenda trasparente sarebbe tornata *on line* in breve tempo;

il Ministero si è giustificato, sostenendo: "L'agenda è stata oscurata in ottemperanza alle prescrizioni del Garante della Privacy che, con comunicazione del 21 aprile 2021, ha segnalato una serie di aspetti critici";

da oltre un anno la pagina *internet* riporta l'avviso: "L'obbligo di pubblicazione è temporaneamente sospeso, essendo in corso delle interlocuzioni con il Garante per la protezione dei dati personali per la definizione di nuove regole per la disciplina dell'Agenda Trasparente". Si ritiene il tempo della sospensione della pubblicazione dell'agenda eccessivo, anche per la vaghezza della motivazione addotta;

è vero che il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'istruttoria, ma nella comunicazione non c'era scritto in nessun modo che l'agenda andasse rimossa. Venivano solo chieste delle valutazioni sul trattamento dei dati per assicurare il rispetto del "principio di minimizzazione". Eppure, il Ministero ha deciso di togliere tutto, senza indicare nessuna soluzione se non quella di limitarsi ad attendere "che si chiuda il procedimento e vengano disposte le relative comunicazioni", che però erano già presenti nella comunicazione del Garante;

considerato, inoltre, che l'associazione "The Good Lobby" ha scritto: "È inaccettabile che il ministro Cingolani perpetui la scelta di oscurare la sua agenda pubblica di incontri con i lobbisti", si chiede di sapere:

se la mancata pubblicazione da oltre un anno dell'agenda pubblica degli incontri con i portatori di interesse da parte di tutte le strutture del Ministero della transizione ecologica sia da attribuire per intero a responsabilità ministeriali e in tal caso quali provvedimenti i Ministri in indirizzo abbiano finora adottato per rimuovere gli ostacoli alla diffusione di tali importanti informazioni;

quali siano i tempi con i quali intendano ripristinare la pubblicazione dei contenuti previsti dal decreto ministeriale n. 257 del 2018 e successive modifiche adottato dall'allora ministro Costa, ivi inclusi gli incontri avvenuti durante il periodo di sospensione;

se il Ministero deciderà anche solo di apportare le modifiche richieste dal Garante della *privacy*, di non fornire nomi e cognomi, di indicare solo i ruoli, di selezionare i dati superflui;

se il Ministro della transizione ecologica non abbia preso la decisione di silenziare le informazioni sugli incontri con i portatori d'interesse in virtù del fatto che il suo Ministero oggi si ritrova a dover gestire la quota più consistente delle risorse messe a disposizione del PNRR. E che quindi non ci sia dietro quella che gli interroganti ritengono un'opacità voluta per poter concordare con tali esponenti gli indirizzi di spesa del PNRR.

(4-07084)

[FAZZOLARI](#), [RAUTI Isabella](#), [RUSPANDINI](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [GARNERO SANTANCHÈ Daniela](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [NASTRI](#), [PETRENGA Giovanna](#),

TOTARO, ZAFFINI - *Ai Ministri della difesa e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* -

Premesso che:

l'istituto della "libera circolazione" sui mezzi del trasporto pubblico locale, disciplinato dalle diverse leggi regionali emanate in vari momenti dagli enti territoriali, trae origine e si inquadra in un contesto normativo nazionale che già disciplina tale istituto per determinate categorie di soggetti, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e dal decreto legislativo n. 504 del 1995;

in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 disciplina la libera circolazione per le forze di polizia che, a norma dell'art. 16 della legge n. 121 del 1981 (nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), oltre alla Polizia di Stato sono costituite dall'Arma dei Carabinieri, dal Corpo della Guardia di finanza, dalla Polizia penitenziaria e dal Corpo forestale dello Stato, ora assorbito dall'Arma dei Carabinieri; il comma 1 individua le forze di polizia "ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica";

da tali norme traggono origine le leggi regionali che disciplinano l'istituto della libera circolazione in ambito locale, leggi che ne ampliano spesso la platea dei destinatari proprio per le finalità di garantire la sicurezza e la repressione di reati e illeciti sui mezzi di trasporto pubblico;

l'istituto introdotto, d'altra parte, non è quello della gratuità, che prevede la concessione di benefici a titolo di premialità o di sostegno sociale, spesso connessi anche a una particolare soglia reddituale, ma quello della libera circolazione, che attiene all'ambito dell'utilità collettiva e non del beneficio individuale;

la libera circolazione delle forze di polizia, ovvero di soggetti con uno *status* specifico e con funzioni specifiche, fa sì che la loro presenza aumenti il grado di sicurezza effettiva e percepita sui mezzi del trasporto pubblico, fungendo da deterrente per atti illeciti;

nella sostanza, il concetto di libera circolazione sottende al fatto che il soggetto destinatario della norma non è esentato dal costo del biglietto per un vantaggio personale, ma in quanto la sua presenza determina un'utilità collettiva di cui beneficia l'intera comunità;

le leggi regionali, come detto, ampliano spesso la platea dei destinatari dell'istituto della libera circolazione, includendo tra i soggetti destinatari della norma i militari in divisa che utilizzino il trasporto pubblico locale per motivi di servizio;

proprio la previsione normativa che obbliga tali soggetti, ai fini del beneficio della libera circolazione, a indossare la divisa e a rendersi riconoscibili, individua la volontà di aumentare la sicurezza percepita e l'azione deterrente che ne consegue rispetto a possibili reati e illeciti molto spesso frequenti sui mezzi di trasporto pubblici; logica che, in alcune normative regionali, sottende all'inserimento anche delle guardie particolari giurate, se in divisa, tra i destinatari della norma sulla libera circolazione;

non si può inoltre non tener conto del fatto che il trasporto pubblico locale, per la sua natura di pubblica utilità, è destinatario di risorse pubbliche, individuate nei contratti di servizio che ne subordinano l'erogazione al conseguimento del generale interesse pubblico; in tal senso, l'obbligo legislativo della libera circolazione, per alcune categorie di utenti e a determinate condizioni, rientra nei costi già remunerati attraverso il corrispettivo previsto dal contratto di servizio;

considerato che:

sono sempre più numerosi i casi, denunciati dai diretti interessati e dalle organizzazioni sindacali, di multe erogate da controllori sui mezzi di Trenitalia a danno di militari in divisa che viaggiano per motivi di servizio;

non ultima a sollevare la questione è stata l'associazione sindacale dei professionisti militari (ASPMI), che ha denunciato come "da diverso tempo, sebbene le diverse sollecitazioni fatte a Trenitalia dall'Esercito, i controllori si ostinano a multare i militari che viaggiano sui treni, rispettando tutte le misure indicate nell'accordo quadro tra il Ministero della difesa e la società, poiché (...) determinano, in modo proprio, quando un militare è in servizio o meno";

come da normativa e come ribadito anche da ASPMI, la facoltà di stabilire se un militare stia viaggiando per motivi di servizio "non è a carico dell'Ente Regione, né tantomeno delle aziende che esercitano il servizio di Trasporto Pubblico locale"; tale facoltà compete agli enti da cui dipendono i

fruitori della libera circolazione, tramite apposita dichiarazione che non può essere oggetto di contestazione da parte dei dipendenti dell'ente ferroviario;

visto che:

sono sempre più frequenti i casi di crimini commessi all'interno delle stazioni e a bordo dei treni, con numerosi casi di cronaca che riportano anche episodi di estrema gravità, quali aggressioni al personale viaggiante o financo violenze sessuali, come quella dello scorso dicembre che ha visto vittime due ragazze di 22 anni sulla linea Saronno-Varese;

del pari, sono sempre più frequenti gli interventi di militari a bordo dei treni, spesso richiamati dal personale in servizio o dagli stessi viaggiatori, al fine di ripristinare condizioni di sicurezza e incolumità per i cittadini,

si chiede di sapere

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto, viste anche le segnalazioni fatte da più parti per denunciare la vicenda;

quali iniziative, ognuno per quanto di propria competenza, intendano adottare per garantire la corretta fruizione dell'istituto della libera circolazione ai militari in servizio, anche al fine di aumentare la sicurezza percepita ed effettiva a bordo dei treni e, in generale, sui mezzi del trasporto pubblico locale;

se il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non intenda attivarsi presso Trenitalia al fine di avviare un'indagine interna, per capire se i fatti denunciati siano frutto di comportamenti individuali riconducibili a scarsa conoscenza delle norme o se invece si iscrivano in un contesto sistematico di azioni che non tengono conto della normativa vigente;

quali misure urgenti intendano in ogni caso adottare per garantire la sicurezza del personale di servizio e dei passeggeri a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale, così come delle stazioni, sempre più spesso teatro di violenze e crimini di ogni genere.

(4-07085)

[DESSÌ](#), [LANNUTTI](#), [ANGRISANI Luisa](#), [SBRANA Rosellina](#), [LA MURA Virginia](#), [GIANNUZZI Silvana](#), [MININNO](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

nella mattinata del 24 maggio 2022, personale della Direzione investigativa antimafia, su mandato della Procura di Caltanissetta, ha provveduto alla perquisizione della redazione del programma di RAI3, "Report", condotto da Sigfrido Ranucci, e dell'abitazione dell'inviato, Paolo Mondani, sequestrando il cellulare ed il *computer* di quest'ultimo;

tale operazione di polizia giudiziaria sarebbe avvenuta a seguito della messa in onda del servizio giornalistico di Paolo Mondani, dal titolo "La bestia nera", andato in onda, nel corso della trasmissione "Report" del 23 maggio 2022, che tentava di ricostruire, dopo 30 anni dalla strage di Capaci, i legami tra la mafia e gli estremisti di destra, evidenziando la presenza sul luogo dell'attentato del *leader* di Avanguardia nazionale, Stefano Delle Chiaie;

pur avendo avuto conoscenza del comunicato del procuratore di Caltanissetta, il quale dichiara che l'operazione "non riguarda in alcun modo l'attività di informazione del giornalista", appare, a giudizio degli interroganti, singolare che venga ordinata una perquisizione presso una redazione giornalistica ed operato, per quanto consterebbe, un sequestro degli strumenti di lavoro di un giornalista che, al contrario, ha il merito di aver portato alla luce elementi rimasti oscuri nella vicenda processuale;

considerato il principio costituzionale della libertà di espressione e del diritto di cronaca, di cui all'articolo 21 della Costituzione e la tutela del segreto professionale, la cui rivelazione è punita dal codice penale e che, nel caso dei giornalisti, è regolamentato dall'art. 2, comma 3, della legge professionale n. 69 del 1963, il quale dispone che i giornalisti e gli editori "sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse";

le perquisizioni ed il sequestro ai fini probatori nei confronti di un giornalista professionista, in particolare documenti concernenti le fonti dalle quali il medesimo ha avuto notizie di carattere fiduciario, nell'esercizio della sua professione, dovrebbero, a giudizio degli interroganti, essere eseguiti nel rispetto del principio di proporzionalità tra il contenuto del provvedimento giudiziario ablatorio e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto delle indagini, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 200, comma 3, del codice di procedura penale e l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, evitando, quanto più possibile, ingerenze nella sfera dell'attività professionale del giornalista;
le perquisizioni ed il sequestro compiuto dalle autorità inquirenti nei confronti della redazione di "Report" e dei suoi giornalisti potrebbero apparire, a parere degli interroganti, in contrasto con i diritti sanciti dal nostro ordinamento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda esposta e se non ritenga di promuovere le attività ispettive di propria specifica competenza.

(4-07086)

[LANNUTTI](#), [SBRANA Rosellina](#), [ANGRISANI Luisa](#), [CORRADO Margherita](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

lunedì 23 maggio 2022 è andato in onda un servizio all'interno della trasmissione di RAI3 "Report" dal titolo "La Bestia nera", in cui si sostiene che la pista nera, ovvero quella dell'eversione di destra, e quella mafiosa potrebbero incrociarsi nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. Protagonista "nero" fra i *boss* di Cosa nostra sarebbe stato il fondatore dell'organizzazione neofascista e golpista Avanguardia nazionale, Stefano Delle Chiaie, scomparso nel 2019, che avrebbe fatto un sopralluogo dove poi venne messo il tritolo per l'attentato contro il giudice Giovanni Falcone, la dottoressa Francesca Morvillo e gli uomini della scorta;

nel servizio a firma di Paolo Mondani sono emersi verbali scomparsi, contenuti di informative di polizia, dichiarazioni di pentiti e testimoni. Uno di questi è Alberto Lo Cicero, ex guardaspalle del pentito palermitano Tullio Troia, soprannominato "O Mussolini" per le sue tendenze politiche. L'altra è la compagna di Lo Cicero, Maria Romeo, che colloca Delle Chiaie a Capaci nel giorno dell'attentato al giudice Falcone. L'ex terrorista nero, coinvolto in alcuni processi sulla strategia della tensione e assolto per insufficienza di prove dalle accuse sulle stragi di piazza Fontana, a Milano, e Bologna, sarebbe stato l'aggancio fra Stato e mafia. Paolo Borsellino aveva capito e aveva cominciato a scavare sui collegamenti tra la mafia di Totò Riina ed entità esterne a Cosa nostra, come appunto le frange eversive della destra italiana;

altro testimone ascoltato da Mondani è il brigadiere dei carabinieri Walter Giustini, che allora seguiva Lo Cicero, il quale gli aveva raccontato nei primi mesi del 1992 che Salvatore Biondino era l'autista di Totò Riina. Giustini scrisse un'informativa ben prima della strage di Capaci, ma nessuno seguì l'autista per prendere il *boss* mafioso. Se Biondino fosse stato pedinato, ha concordato il carabiniere Giustini con l'intervistatore Paolo Mondani, si sarebbe potuto arrestare Totò Riina prima delle stragi;

considerato che il 24 maggio 2022 la Procura di Caltanissetta, a quanto consta, ha ordinato alla DIA di perquisire redazione e giornalisti di "Report", in particolare l'abitazione di Paolo Mondani. Gli investigatori hanno sequestrato i telefonini e i *computer*. La notizia è stata resa nota dal giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione, e ha trovato conferma in ambienti investigativi. "L'inchiesta sul contenuto della trasmissione Report di ieri, con la perquisizione eseguita dalla Dia nei confronti di 'un giornalista che non è indagato', punta a 'verificare la genuinità delle fonti'", ha affermato il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, con una nota;

considerato infine che:

la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito più volte la relazione tra l'attività di chi fa informazione ed il diritto dei cittadini ad essere informati;

le perquisizioni nella redazione di Report e a casa dell'inviato Paolo Mondani ripropongono pertanto, a giudizio degli interroganti, l'urgenza di approvare norme più efficaci a tutela delle fonti e del segreto professionale dei giornalisti,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire negli ambiti di propria specifica competenza, sia sul piano legislativo e regolamentare sia sul piano ispettivo.

(4-07087)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,

ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03312 del senatore Calandrini, sull'aumento dell'organico della Questura di Latina e sull'istituzione di una sezione della DIA;

3^a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-03345 del senatore Porta, sulle condizioni critiche della comunità italiana in Venezuela;

12^a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-03343 del senatore Zaffini, sulla gestione delle dosi di vaccino anti COVID prossime alla scadenza;

3-03296 dei senatori Calandrini e Zaffini, sull'inserimento del farmaco oncologico Sacituzumab tra quelli dispensati dal Servizio sanitario nazionale.

